



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

PRIMO RAPPORTO SULLO STATO  
DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E PARLAMENTARE

Segretariato Generale - Area Legislativa  
XV Legislatura  
Maggio 2010



*La pubblicazione del Primo Rapporto sull'attività legislativa e parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana costituisce il risultato di un'azione sinergica dei principali servizi dell'Area legislativa dell'ARS. Nel Rapporto sono forniti dati quantitativi, tabelle, statistiche, ed approfondimenti relativi all'attività del Parlamento nel periodo tra l'inizio della XV legislatura e il 30 aprile 2010.*

*Il Rapporto è suddiviso in sette parti.*

*La I parte, dedicata alla Legislazione, la parte III, relativa all'attività consultiva di rilievo costituzionale e la parte VI, concernente il controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali, sono state curate dal Servizio Studi ed affari europei.*

*La parte II, a cura del Servizio del Bilancio, si occupa della legislazione di spesa nell'arco di tempo considerato.*

*La parte IV, relativa alla programmazione dei lavori del Parlamento ed al funzionamento della Conferenza dei Capigruppo, è stata curata dal Servizio Lavori d'Aula.*

*A cura del Servizio delle Commissioni è la parte V, concernente l'attività svolta dalle Commissioni parlamentari e dal Comitato per la qualità della legislazione.*

*La pubblicazione, si conclude, con la parte VII, a cura del Servizio Lavori d'Aula, dedicata all'attività ispettiva e di indirizzo politico dell'Assemblea.*

*Il Servizio Studi e affari europei ha curato il coordinamento del materiale predisposto dagli altri servizi dell'Area legislativa interessati, compendiandolo nella presente pubblicazione.*



# INDICE

<b>PRESENTAZIONE</b> .....	7
<b>INTRODUZIONE</b> .....	9
<b>PARTE I - LEGISLAZIONE</b>	
Elenco delle leggi approvate dall'inizio della XV legislatura al 30 aprile 2010 .....	15
Note sintetiche sulle leggi approvate.....	19
Schemi di progetti di legge da proporre al Parlamento nazionale.....	83
Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia.....	85
Dati quantitativi e statistici .....	92
Durata dell'iter di approvazione delle leggi.....	93
Tecnica redazionale.....	94
Tipologia delle leggi.....	95
<b>PARTE II – LEGISLAZIONE DI SPESA</b>	
La legislazione di spesa dall'inizio della XV legislatura al 30 aprile 2010 .....	97
<b>PARTE III – ATTIVITA' CONSULTIVA DI RILIEVO ISTITUZIONALE</b>	
Pareri sulle proposte di modifica dello Statuto ai sensi dell'articolo 41 ter dello Statuto .....	105
Tabella riassuntiva dei pareri espressi.....	108
Testi a fronte.....	110
Brevi note sintetiche.....	115
<b>PARTE IV - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI</b>	
La programmazione dei lavori dell'Assemblea.....	125
Allegati .....	128
<b>PARTE V – ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI</b>	
Attività delle Commissioni .....	161
I Commissione 'Affari istituzionali'.....	165
II Commissione 'Bilancio'.....	167
III Commissione 'Attività produttive'.....	170
IV Commissione 'Ambiente e territorio'.....	172
V Commissione 'Cultura, formazione e lavoro'.....	174
VI Commissione 'Servizi sociali e sanitari'.....	176
Commissione Unione Europea.....	178
Commissione Antimafia.....	180
Commissione Statuto.....	182
Comitato per la qualità della legislazione.....	184
Dati quantitativi.....	185
Quadro riepilogativo dei lavori .....	189
<b>PARTE VI – CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ</b>	
Premessa.....	191
Dati riassuntivi e statistici.....	193
Tabelle relative alle singole delibere impugnate.....	197
<b>PARTE VII - ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDIRIZZO POLITICO</b>	
Tabelle relative agli atti ispettivi e di indirizzo politico.....	231



## PRESENTAZIONE

La presentazione del Rapporto sullo stato della legislazione regionale in occasione della celebrazione del 63° anniversario della prima seduta dell'Assemblea costituisce una novità assoluta per l'istituzione parlamentare siciliana ed è un segnale importante che questa Presidenza intende dare per individuare i percorsi da intraprendere al fine di esaltare il ruolo di centralità del nostro Parlamento nel quadro politico ed istituzionale della Regione.

Delineare un quadro completo della legislazione prodotta è utile sia a verificare la funzionalità del Parlamento - nella misura in cui si riesce così a pesare la caratura delle leggi varate - sia ad assicurare una maggiore trasparenza sull'operato dell'organo legislativo, in un'ottica di partecipazione democratica dei cittadini alla nostra attività. Soltanto se si conosce cosa e come si produce, infatti, si può valutare il grado di efficienza dell'istituzione parlamentare.

D'altronde il Parlamento nel corso di questa legislatura si è aperto alla comunicazione esterna più che in passato, puntando molto sulla trasparenza del proprio operato e sull'informazione ai cittadini. In questa direzione, si colloca anche la scelta di istituire un info point presso la ex Chiesa di Elena e Costantino, attraverso il quale avvicinare il più possibile la società civile all'Assemblea.

Nella qualità di Presidente dell'Assemblea, tengo a sottolinearlo, ho dato impulso sin dal mio insediamento ad una migliore organizzazione dei lavori parlamentari, ponendo al centro di questo disegno di efficienza le commissioni di merito, allo scopo di rinvigorirne ruolo e attività, implementando attraverso di esse un canale di interlocuzione con l'organo esecutivo e, al contempo, garantendo una maggiore contrazione dei tempi di approvazione delle leggi.

Ciò al fine di evitare, come spesso accaduto in passato, che in Aula si stravolgesse, attraverso una totale riscrittura dei testi, il lavoro istruttorio delle commissioni, sedi privilegiate per approfondire analisi e proposte e per dare spazio alle audizioni dei tecnici e di tutte le parti interessate.

A tal proposito, è auspicabile una maggiore attenzione sull'istruttoria delle leggi anche da parte del Governo, soprattutto davanti a norme su cui l'Esecutivo si assume una forte responsabilità, come appunto i documenti finanziari.

Garantire la partecipazione e la presenza dei deputati è stata una mia priorità, insieme al rigoroso rispetto del regolamento, che si è rivelato fondamentale per facilitare la gestione dei lavori d'Aula spesso resa più faticosa da un clima politico non sempre sereno, tanto più, quando si è trattato di legiferare su materie di grande valenza sociale come la riforma sanitaria o di alto contenuto politico, come appunto la recente finanziaria.

Da un lato, dunque, è stato necessario puntare sul recupero della efficienza interna, attraverso il giusto riconoscimento dell'attività in commissione; dall'altro si stanno ponendo le premesse, nel quadro di un corretto rapporto istituzionale con il Commissario dello Stato sul controllo di costituzionalità delle leggi regionali, per ripristinare il meccanismo volto a garantire il giudizio della Corte costituzionale sui ricorsi presentati.

L'Assemblea Regionale molto ha fatto in termini di quantità e di qualità delle leggi: riforma della sanità, dei dipartimenti dell'Amministrazione regionale, misure di

contrasto alla criminalità e regimi di aiuti alle imprese, che hanno dato alla Sicilia alcune risposte attese da tempo.

L'innalzamento del livello della produzione normativa, occorre evidenziarlo, è da attribuire anche al lavoro svolto dal Comitato per la qualità della legislazione ed al contributo offerto da alcuni rami dell'Amministrazione interna, come il Servizio Studi ed il Servizio del Bilancio che hanno fornito, pur non dimenticando l'infaticabile lavoro degli altri Uffici, un ausilio prezioso per il migliore funzionamento dell'Assemblea e per una più agevole comprensione dei testi.

Ancora tanto deve essere fatto sul versante del riordino della legislazione vigente, soprattutto in settori strategici segnati da una forte stratificazione normativa. È mio auspicio, a tal proposito, che la Regione si muova in direzione di una semplificazione normativa dell'ordinamento, attraverso l'elaborazione di Testi Unici, da definirsi all'interno delle commissioni legislative in stretto raccordo con le strutture del Governo regionale.

In ultimo, voglio ribadire che la funzionalità del Parlamento viene garantita anche dalla sua capacità di dialogare con le altre istituzioni. Sotto questo profilo l'Assemblea ha dimostrato grande sensibilità: è stato, innanzitutto, valorizzato il ruolo di ausiliarità della Corte dei Conti, che negli ultimi anni ha svolto un'importante funzione di supporto all'attività legislativa mettendo a disposizione delle commissioni validissimi strumenti conoscitivi; sono stati consolidati i rapporti di proficua collaborazione con l'Università; si è agito in sinergia con il Parlamento Nazionale grazie ad una fitta interlocuzione con i rappresentanti di Camera e Senato.

Auspicio che anche nel futuro si prosegua su questa strada, senza mai disperdere i valori del confronto e del dialogo, che garantiscono il dispiegarsi dell'azione politica nel segno di quei principi democratici che sono connaturati ad ogni Parlamento.

On. le Francesco Cascio  
Presidente dell'Assemblea regionale siciliana



## INTRODUZIONE

1. L'Assemblea regionale siciliana non ha mai mancato, affiancando negli anni ai tradizionali mezzi di pubblicità dei lavori parlamentari strumenti e modalità nuovi, di far conoscere all'esterno le proprie decisioni politiche e legislative, dando linfa al collegamento tra istituzioni regionali e cittadini, essenziale per una sana vita democratica.

La Presidenza dell'Assemblea ha ritenuto utile in tale direzione che periodicamente venga redatto e presentato un rapporto sull'attività legislativa e parlamentare, quale atto di doverosa attenzione nei confronti della comunità regionale, ma anche occasione per studiosi, operatori, addetti ai lavori per riflettere sugli aspetti legati alla qualità della normazione siciliana.

Tale iniziativa ricalca l'esperienza positiva pluriennale maturata dalle camere del Parlamento nazionale e da alcune Assemblee regionali.

Questo primo rapporto riguarda il periodo intercorrente dall'inizio della corrente legislatura, nel 2008, al mese di aprile 2010.

Un arco di tempo che può apparire anomalo, considerato che questa tipologia di pubblicazioni atte prevalentemente a fornire dati statistici e conoscitivi, o comunque a fare una sorta di "bilancio" dell'attività svolta, hanno di solito una cadenza annuale o si ricollegano a esperienze già concluse come quelle di ciascuna legislatura.

Con la scelta effettuata si è, invece, voluto dare il senso di un'esperienza biennale iniziata nella primavera del 2008, con le elezioni della nuova Assemblea a seguito della conclusione anticipata della XIV legislatura, tracciando a grandi linee un percorso che, fino all'approvazione della prima legge regionale comunitaria, avvenuta nell'aprile scorso, ha registrato segnali chiari di innovazione rispetto al passato nel solco di una maggiore attenzione all'istruttoria dei provvedimenti legislativi e alla qualità dei testi normativi.

Per questi motivi si è ritenuto di includere nel Rapporto anche le leggi approvate nel primo quadrimestre del 2010 in quanto assolutamente emblematiche della direzione intrapresa, volta alla valorizzazione del ruolo del legislatore e degli uffici a supporto di questa delicatissima funzione. Leggi come quella sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea o anche sulla gestione dei rifiuti ovvero ancora sul recupero edilizio e lo sviluppo economico che dovrebbe conseguirne (la cosiddetta legge sul piano casa) non meritavano, per la loro attualità ed importanza, di essere escluse dal presente Rapporto.

Peraltro questa opera di costante divulgazione e raccolta dei dati relativi all'attività parlamentare, diffusi già attraverso gli strumenti informatici e in primo luogo grazie al sito Internet dell'Assemblea regionale, era già cominciata e aveva trovato riscontro concreto e qualificato nella collaborazione avviata a partire dall'inizio del 2009 con la rivista Nuove autonomie, curata dal Dipartimento di diritto pubblico dell'Università degli Studi di Palermo.

Il presente Rapporto, tuttavia, non si limita a compendiare i dati acquisiti e pubblicati sulla rivista citata, ma ne aggiunge altri, quale l'analisi dei dati concernenti le norme di spesa, ed estende l'ambito di interesse anche ad attività parlamentari non squisitamente legate al processo ed all'iter di approvazione delle leggi.

La prima parte del Rapporto riguarda la legislazione con dati quantitativi, tra gli altri, sul numero delle leggi approvate, 46, e sulla tipologia dell'iniziativa legislativa. Da rimarcare la forte incidenza, circa la metà delle leggi, approvate su iniziativa parlamentare.

Essa contiene anche elementi dal valore contenutisticamente significativo in quanto riferiscono e danno conto di una tipologia differenziata di interventi normativi che affrontano un ampio raggio di temi, in armonia, del resto, con l'estesa gamma di materie e di competenze assegnate dallo Statuto speciale alla Regione siciliana.

Si segnalano in modo particolare gli abstracts delle leggi alcuni dei quali, in considerazione dell'importanza della legge, sono stati predisposti in maniera da fornire al lettore specifici elementi di chiarezza sul dettato delle disposizioni legislative approvate. Fra questi, ad esempio, la sintesi della legge finanziaria per il 2009, quella della legge sul nuovo sistema di gestione dei rifiuti, quella della legge sugli aiuti alle imprese.

Sempre nella parte sulla legislazione è inserito il grafico relativo alla tecnica redazionale usata dal legislatore; a questo proposito non deve sembrare scontato che si ponga attenzione a tale tematica perché oggi la questione, da ricollegarsi alla più generale questione della semplificazione e del riordino normativo, costituisce un asse portante delle linee evolutive delle politiche legislative, nazionali e regionali.

Di particolare valore aggiunto sono i dati concernenti la legislazione di spesa (parte seconda); un tema – quello dei flussi finanziari e della loro gestione – che appare di estrema delicatezza e importanza e fortemente indicativo dell'effettivo ruolo del parlamento regionale.

Interessante e ricca di elementi anche la parte terza relativa ai pareri che l'Assemblea ha espresso ai sensi dell'art. 41 ter dello Statuto sui progetti di legge costituzionale riguardanti modificazioni allo Statuto medesimo, accompagnati da abstracts dei testi proposti.

Nella quarta parte si dà conto dell'attività di programmazione dei lavori in commissione e in aula svolta dalla Conferenza dei capigruppo, organo che riveste un'importanza fondamentale per il buon funzionamento della macchina parlamentare, su cui ci si soffermerà oltre.

La parte quinta è relativa all'attività svolta dalle Commissioni permanenti. Si è voluto anche qui fornire una sintesi del lavoro svolto nelle Commissioni sul versante legislativo, ma anche su quello di indirizzo politico, di controllo ed ispettivo nei confronti dell'operato del Governo. Consistente e degno di nota è il numero delle audizioni (circa 400) dei rappresentanti degli interessi economici, sociali e professionali. Di particolare rilievo è il ruolo svolto e che può svolgere il Comitato per la qualità della legislazione, un organismo costituito per la prima volta nella legislatura in corso.

La sesta parte poi è dedicata al controllo preventivo di legittimità sulle leggi approvate, un peculiare sistema che la Corte costituzionale ha avuto, modo di definire "eccentrico" e che nel periodo preso in considerazione ha trovato, forse proprio per l'attenzione alla qualità dei testi, uno spazio relativamente contenuto.

Per il modo in cui viene esercitato, tale controllo ormai da troppi anni non vede più il giudice delle leggi quale arbitro tra la Regione e il Commissario dello Stato.

Da tempo si è avvertita l'esigenza – ed i tempi appaiono oggi maturi – di adottare un'apposita disciplina, anche con norme di attuazione, che rimetta in moto il procedimento

prefigurato dallo Statuto, a conclusione del quale ci siano pronunciamenti nel merito delle impugnative da parte della Corte costituzionale.

Il Rapporto si conclude, infine, con una sezione (parte VII), dedicata all'attività ispettiva e di indirizzo politico dell'Assemblea.

2. Il Parlamento regionale nei suoi sessantatre anni di attività ha prodotto circa tremila e seicento leggi, a partire dalla legge n. 1 dell'1 luglio 1947.

Si tratta di una mole consistente di atti legislativi che, come invocato da tempo, dovrebbero essere sfrondate e semplificati.

Una tale operazione è resa più complessa, come è noto, dalla necessità di un maggiore adeguamento della legislazione siciliana all'ordinamento comunitario, la cui produzione normativa rimane torrenziale e riguarda la quasi totalità delle materie su cui la Regione ha competenza ad adottare una propria disciplina. Ciò in uno con l'esigenza di consentire l'attuazione in Sicilia delle leggi di riforma nazionale e soprattutto di utilizzare l'autonomia regionale, ampiamente riconosciuta dallo Statuto, per politiche regionali innovative e che promuovano o assecondino lo sviluppo in campo sociale ed economico.

Sul rapporto tra legislazione regionale e statale occorre avviare un'attenta analisi che miri a ristabilire un corretto sistema delle fonti normative in ambito regionale. Non sono mancati casi nei quali le riforme adottate a livello centrale hanno trovato ingresso nell'ordinamento siciliano con atti dell'Amministrazione regionale, in maniera non conforme al principio di riserva di legge previsto dalle disposizioni statutarie e costituzionali.

A ciò ha anche contribuito l'allentamento del sistema dei controlli sugli atti amministrativi regionali, talchè l'Assemblea regionale viene chiamata ad intervenire a volte solo per necessità nei casi in cui in sede di contenzioso giurisdizionale è stata dichiarata illegittima la normativa di secondo livello in materia in cui preesisteva una disciplina legislativa regionale.

Lo stato di incertezza normativa che si è venuto a determinare, da un lato, pone l'esigenza di innovazioni sul piano delle procedure e delle strutture tecniche ed amministrative in capo all'esecutivo regionale nella fase di progettazione e di riordino legislativo e normativo in generale ( si consideri l'introduzione a livello statale di strumentazioni quali l'Analisi di impatto delle regolamentazioni e l'Analisi tecnico-normativa e alle connesse strutture organizzative governative).

Esso d'altra parte chiama in causa le responsabilità dell'istituzione legislativa, poiché per poter ben operare il Presidente della Regione e la Giunta devono poter contare su un Parlamento regionale in grado di dare risposte in tempi certi.

L'Assemblea regionale siciliana negli ultimi anni, attraverso i suoi organi e le sue strutture interne dell'area legislativa, ha avviato un percorso mirato ad un'attenta osservanza del Regolamento interno, nelle more di una sua generale rivisitazione, e alla messa in campo di prassi che si stanno rivelando utili a rendere più efficiente ed efficace l'attività legislativa ed istituzionale.

Il dato di partenza è costituito dalla consapevolezza che miglior funzionamento dell'Istituzione parlamentare e qualità della legislazione siano strettamente correlati.

Si segnalano alcune delle principali innovazioni che, considerate isolatamente, possono apparire di secondaria importanza, ma che nel loro insieme sembra stiano concorrendo a creare un “clima” di funzionamento più agile e di maggiore produttività dell’Istituzione:

1) Organizzazione dei tempi di lavoro delle Commissioni e dell’Assemblea plenaria e puntualità dell’inizio delle sedute.

Il primo segnale che ha contrassegnato l’inizio della legislatura precedente, nel luglio 2006, è stato il rispetto dell’orario di inizio dei lavori d’Aula voluto dal Presidente dell’Assemblea. E’ stato un primo concreto passo che ha portato in questa legislatura, soprattutto negli ultimi mesi, su iniziativa del Presidente dell’Assemblea, ad una proficua ed ordinata organizzazione settimanale dei lavori parlamentari basata ordinariamente su tre sedute pomeridiane (martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16 alle ore 20-21 circa) dedicate all’Assemblea plenaria, riservando le ore antimeridiane ai lavori delle Commissioni.

Si consideri inoltre che, per prassi *in fieri*, i tempi di intervento in Aula dei deputati sono tendenzialmente contenuti entro i cinque minuti, anche laddove siano previsti dieci o quindici minuti.

2) Programmazione dei lavori e calendario delle sedute.

L’organizzazione dei tempi proposta dalla Presidenza dell’Assemblea è stata fatta propria dalla Conferenza dei Capigruppo. Le riunioni della Conferenza sono precedute di norma da un lavoro preparatorio svolto dalla Presidenza dell’Assemblea, assistita dalla segreteria generale, che si conclude con la presentazione di uno schema di programma e calendario dei lavori, frutto di raccordi con i rappresentanti del Governo e con i presidenti dei Gruppi parlamentari. Un metodo che ha portato progressivamente a decisioni più attendibili sul piano della loro concreta attuazione.

Rispetto al più articolato impianto regolamentare, che prevede due atti separati, il programma e il calendario dei lavori, ha dato buon esito la prassi instauratasi da qualche tempo di adozione di un solo atto, il “programma-calendario”, che riguarda un periodo massimo di quattro settimane, spesso tre, con l’individuazione di un elenco più limitato di disegni di legge da esaminare e quindi più realistico.

Da rimarcare che una maggiore funzionalità della Conferenza dei capigruppo è stata favorita dalla consistente riduzione del numero dei gruppi parlamentari, effetto della soglia di sbarramento del 5% prevista dalla nuova legge elettorale e di una provvida decisione adottata nella trascorsa legislatura dal Consiglio di Presidenza, quella di corrispondere ai gruppi parlamentari, a prescindere dalle loro dimensioni, un contributo economico di importo fisso per ciascun deputato, disincentivando la frammentazione dei gruppi.

Per l’effetto combinato di tali fattori, il numero dei gruppi, escluso il Gruppo misto, è passato da 14 nella XIII legislatura, a 7 nella XIV, a 4 all’inizio dell’attuale ed oggi a 5 a causa della divisione in due gruppi del Gruppo PDL.

3) Inammissibilità emendamenti.

Di recente hanno avuto una più incisiva applicazione le disposizioni del Regolamento interno che conferiscono al Presidente dell’Assemblea il potere di dichiarare inammissibili gli emendamenti estranei all’oggetto del disegno di legge ovvero non esaminati dalla Commissione referente oppure ancora presentati fuori dai termini previsti. E’ un processo *in fieri*, accompagnato da importanti raccomandazioni presidenziali, quale il termine di almeno un’ora dalla loro trattazione per la presentazione dei subemendamenti, e accorgimenti pratici, tra i quali il non inserimento degli emendamenti inammissibili nel fascicolo distribuito in Aula.

Nel periodo considerato l’inammissibilità di un numero consistente di emendamenti ed articoli aggiuntivi (diverse centinaia) ha reso più ordinato lo svolgimento dei lavori e contribuito in maniera sensibile alla riduzione del numero delle leggi omnibus.

4) Istruttoria dei disegni di legge.

Molto si è insistito in questa legislatura e molto resta da fare in ordine alla necessità di un'adeguata istruttoria in Commissione dei disegni di legge.

Un'apposita circolare è stata emanata dal Presidente dell'Assemblea all'inizio della legislatura, il 2 ottobre 2008, nella quale sono richiamate una serie di direttive ai presidenti di commissione volte ad una elaborazione più approfondita dei testi legislativi.

Al fine di potenziare gli strumenti conoscitivi del Parlamento siciliano si è posto l'accento sull'esigenza:

- a) di un maggiore raccordo con il Governo e con i dipartimenti degli assessorati interessati al disegno di legge all'esame della commissione, per una verifica preliminare sullo stato di attuazione della legislazione su cui si vuole incidere e sulla fattibilità del progetto di legge. Ormai da anni purtroppo per una serie di ragioni, non ultima il principio di separazione tra responsabilità politica e amministrativa introdotto dalla legge reg. n. 10 del 2000, i dirigenti generali non sempre partecipano, come in passato, ai lavori in Commissione;
- b) di avvalersi maggiormente in Commissione Bilancio e nelle Commissioni di merito dell'apporto conoscitivo della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, che negli ultimi anni è stato sempre più proficuo, valorizzando il ruolo di ausiliarità che lega la Corte all'Assemblea regionale;
- c) di dare spazio al contributo che può provenire dai rappresentanti tecnici dell'amministrazione regionale e delle università, come previsto dall'art. 12 dello Statuto e dalle disposizioni attuative del Regolamento interno, essendo necessario in sede di elaborazione dei testi legislativi disporre di un apporto tecnico il più elevato possibile.

In questa direzione un ruolo significativo sono chiamati a svolgere gli apparati interni dell'Assemblea che, oltre a prestare la necessaria assistenza procedurale, disimpegnano compiti di assistenza e consulenza tecnico-legislativa. Su questo versante da circa un triennio si sono fatti passi significativi anche sotto il profilo delle risorse umane impegnate oltre che su quello del potenziamento dei servizi dell'area legislativa: i consiglieri parlamentari assegnati al Servizio Studi e al Servizio del Bilancio sono passati nel 2008 da due a dieci; la loro opera si svolge nel corso dell'iter legislativo, in commissione e in aula, anche con la predisposizione di appositi dossier di approfondimento e di documentazione, affiancando l'attività del Servizio delle Commissioni.

5) Drafting e Comitato per la qualità della legislazione.

Un'attenzione particolare si è posta all'esigenza di chiarezza e omogeneità dei testi legislativi.

Sul piano dell'organizzazione parlamentare è stato costituito per la prima volta nel 2008 il Comitato per la qualità della legislazione, previsto dalle modifiche regolamentari del 2003. In questo lasso di tempo l'attività del Comitato si è estrinsecata positivamente nei pareri forniti alle Commissioni sui disegni di legge già istruiti, pareri che vengono allegati al testo licenziato per l'Aula, e che, nella maggioranza dei casi, contengono osservazioni recepite dalle Commissioni di merito. Il Comitato è assistito dall'ufficio attività legislativa e drafting, cui è stata assegnata quest'ultima competenza nell'ambito della riforma degli uffici di fine 2008.

Dott. Giovanni Tomasello  
Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana



**PARTE I**  
**LEGISLAZIONE**

**ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE DALL'INIZIO DELLA XV LEGISLATURA**  
**(22 MAGGIO 2008) AL 30 APRILE 2010**

*Nelle tabelle che seguono, ordinate cronologicamente e suddivise per anno di approvazione, viene riportato l'elenco delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione, con i relativi estremi e con il titolo.*

*Sono inserite negli schemi anche le delibere legislative approvate dall'Assemblea e pubblicate a soli fini notiziali, in quanto sottoponibili a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto, nonché le delibere approvate dall'Assemblea e non promulgate a causa dell'impugnativa del Commissario dello Stato.*

*Nell'elenco sono ricompresi anche gli schemi di progetto di legge approvati dall'Assemblea regionale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e trasmessi al Parlamento nazionale. Ciò in quanto, pur trattandosi formalmente di progetti di legge da trasmettere alle Camere nazionali, per la relativa istruttoria, l'iter presso l'Assemblea regionale deve ritenersi concluso con la loro approvazione in Assemblea.*

*Relativamente all'anno 2009 si è ritenuto, per non interrompere la sequenza cronologica e progressiva, di riportare anche gli estremi dell'unico regolamento di esecuzione di legge pubblicato nell'arco di tempo preso in considerazione da questo Rapporto. Il regolamento, infatti, segue la numerazione progressiva delle leggi regionali, come espressamente disposto ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, recante Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.*

*La scelta di inserirlo in elenco tiene peraltro in considerazione la valenza della potestà regolamentare esercitata, prevista dallo Statuto all'articolo 12, comma 4. Una potestà che si collega in modo diretto all'attività del legislatore, il quale ha espressamente rinviato alla fonte regolamentare, sebbene di rango secondario, per l'esecuzione delle disposizioni dettate con legge. Peraltro il regolamento in questione, che reca il n. 12 del 2009 assume rilievo istituzionale, in quanto provvede alla redistribuzione e al riassetto, nell'ambito e ai sensi della riforma delle competenze dei rami dell'Amministrazione regionale prevista dalla legge regionale n. 19 del 2008, delle funzioni e dei compiti degli uffici della struttura amministrativa regionale stessa.*

**LEGGI ANNO 2008**

<b>ESTREMI</b>	<b>TITOLO</b>
L. R. 14 agosto 2008, n. 3	Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza dei mercati storici sulle aree pubbliche
L. R. 14 agosto 2008, n. 4	Norme urgenti per la continuità territoriale con le isole minori ed interventi per il turismo
L. R. 14 agosto 2008, n. 5	Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti
L. R. 25 settembre 2008, n. 6	Assestamento del bilancio della regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2008
L. R. 25 settembre 2008, n. 7	Rendiconto generale della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 2007
L. R. 25 settembre 2008, n. 8	Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 'Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008', recante modifiche alla legge regionale 10 ottobre

	1994, n. 37 'Provvedimenti in favore di cooperative agricole'
L. R. 8 ottobre 2008, n. 9	'Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione'
L. R. 9 ottobre 2008, n. 10	Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria.
L. R. 29 ottobre 2008, n. 11	Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf
L. R. 14 novembre 2008, n. 12	Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette
L. R. 14 novembre 2008, n. 13	Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II
L. R. 14 novembre 2008, n. 14	Disposizioni in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio
L. R. 20 novembre 2008, n. 15	Misure di contrasto alla criminalità organizzata
L. R. 20 novembre 2008, n. 16	Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore
L. R. 20 novembre 2008, n. 17	Norme per la continuità del reddito minimo d'inserimento
L. R. 4 dicembre 2008, n. 18	Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
L. R. 16 dicembre 2008, n. 19	Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione
L. R. 20 dicembre 2008, n. 20	Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale
L. R. 16 dicembre 2008, n. 21	Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulla liste di carico poste in riscossione
L. R. 16 dicembre 2008, n. 22	Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali
L. R. 16 dicembre 2008, n. 23	Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR 2007/2017)
L. R. 29 dicembre 2008, n. 24	Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009
L. R. 29 dicembre 2008, n. 25	Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo
DELIBERA LEGISLATIVA NON PROMULGATA	<p>Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 25 novembre 2008 "Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava" *</p> <p>*La delibera legislativa è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato. A seguito della sentenza di accoglimento del ricorso, la delibera è stata promulgata senza le parti dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale e pubblicata come legge regionale n. 5 del 2010.</p>
SCHEMA DI PROGETTO DI LEGGE DA PROPORRE AL PARLAMENTO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLO STATUTO	<p>Disegno di legge n. 284 approvato dall'Assemblea regionale il 4 dicembre 2008 "Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante norme mediante le quali l'Assemblea regionale siciliana fa voti affinché le Assemblee legislative dello Stato provvedano alla modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rafforzare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata attraverso la destinazione dei beni confiscati nell'ambito della Regione nella quale l'attività illecita è stata posta in essere in via esclusiva o</p>



	prevalente” *
	*Il disegno di legge, avente ad oggetto una modifica della normativa statale, è stato trasmesso al Senato della Repubblica ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Regione.

### LEGGI ANNO 2009

<b>ESTREMI</b>	<b>TITOLO</b>
L. R. 3 marzo 2009, n. 1	Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio
L.R. 17 marzo 2009, n. 2	Indennità di disagiata residenza in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori
L.R. 17 marzo 2009, n. 3	Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto
L.R. 3 aprile 2009, n. 4	Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25
L.R. 14 aprile 2009, n. 5	Norme per il riordino del sistema sanitario regionale
L. R. 14 maggio 2009, n. 6	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009
L.R. 14 maggio 2009, n. 7	Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011
L.R. 7 luglio 2009, n. 8	Norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali *
L.R. 6 agosto 2009, n. 9	*La delibera legislativa, approvata dall'Assemblea regionale il 3 marzo 2009, è stata pubblicata senza formula di promulgazione, a soli fini notiziali, nella GURS n. 11 del 13 marzo 2009 per l'eventuale richiesta, entro tre mesi, di referendum confermativo ai sensi della legge regionale n. 14 del 2001. Non essendo pervenuta alcuna richiesta di referendum, è stata promulgata e pubblicata come legge regionale.
L.R. 27 ottobre 2009, n. 10	Norme in materia di aiuti alle imprese
L.R. 17 novembre 2009, n. 11	Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
Decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12	Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese
L.R. 29 dicembre 2009, n. 13	Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione *
	* Lo Statuto regionale riserva al Governo regionale la potestà regolamentare; in particolare l'articolo 12, comma 4, dello Statuto stesso prevede che i regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Ars siano emanati dal Governo regionale. L'articolo 13 dello Statuto, relativo a leggi e regolamenti, prevede che tali atti non siano perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti, che siano promulgati dal Presidente e pubblicati nella GURS, e che entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.
	Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010

## LEGGI ANNO 2010

<b>ESTREMI</b>	<b>TITOLO</b>
L.R. 15 febbraio 2010, n. 1	“Istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie”
L.R. 23 febbraio 2010, n. 2	“Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età. Norme in materia di aiuti al lavoro”
L.R. 26 febbraio 2010, n. 3	“Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”
L.R. 2 marzo 2010, n. 4	“Nuovo ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”
DELIBERA LEGISLATIVA NON PROMULGATA	<p>“Norme in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.” *</p> <p><small>*La delibera legislativa, approvata dall’Assemblea regionale il 18 febbraio 2010, è stata pubblicata senza formula di promulgazione, a soli fini notiziali, nella GURS n. 11 del 5 marzo 2010 per l’eventuale richiesta, entro tre mesi, di referendum confermativo ai sensi della legge regionale n. 14 del 2001.</small></p>
L.R. 10 marzo 2010, n. 5	“Norma sulla proroga delle autorizzazioni dell’esercizio di cava e sull’aggiornamento dei piani regionali dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio”.
L.R. 23 marzo 2010, n. 6	“Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”
L.R. 23 marzo 2010, n. 7	“Ordinamento della professione di maestro di sci”
L.R. 1 aprile 2010, n. 8	“Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13”
L.R. 1 aprile 2010, n. 9	“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”
L.R. 26 aprile 2010, n. 10	“Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e di attuazione delle politiche europee”
SCHEMA DI PROGETTO DI LEGGE DA PROPORRE AL PARLAMENTO NAZIONALE AI SENSI DELL’ART. 18 DELLO STATUTO	<p>Disegno di legge nn. 508-527 approvato dall’Assemblea regionale il 14 aprile 2010 “Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione recante ‘Modifiche al decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181’ ”*</p> <p><small>* Il disegno di legge, avente ad oggetto una modifica della normativa statale, è stato trasmesso al Senato della Repubblica ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Regione.</small></p>

## XV LEGISLATURA (periodo ricompreso fra il 22 maggio 2008 e il 30 aprile 2010)

### NOTE SINTETICHE SULLE LEGGI APPROVATE

*Si riportano di seguito, ordinate cronologicamente e suddivise per anno di approvazione, brevi note sintetiche relative al contenuto e alle finalità delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione dal Rapporto.*

*Tali note sono improntate ad uno stile per quanto possibile chiaro e sintetico e pertanto non possono considerarsi esaustive rispetto alla portata del dettato normativo in questione.*

*Alcune sintesi, tuttavia, proprio in considerazione dell'importanza della legge e della difficoltà di rendere contezza dell'efficacia e del senso delle disposizioni approvate con una mera descrizione sommaria, sono state predisposte in maniera più ampia, al fine di fornire al lettore maggiori e più specifici elementi sul dettato delle disposizioni legislative approvate.*

*Ci si riferisce, ad esempio, ai casi della legge n. 6/2009 (legge finanziaria), della legge sugli aiuti alle imprese (legge n. 9/2009) e della legge sul nuovo sistema di gestione dei rifiuti (legge n. 9/2010).*

*Oltre agli estremi, al titolo e alla data di pubblicazione nella relativa Gazzetta Ufficiale della Regione si è ritenuto di fornire, per ciascuna delle leggi esaminate, indicazioni relative all'iniziativa legislativa correlata, alla natura della potestà legislativa esercitata ed alle materie di competenza regionale connesse ed alla tipologia della legge approvata, secondo una ripartizione che suddivide le leggi in istituzionali, di settore, intersettoriali, di manutenzione normativa e di bilancio, mutuata dal Rapporto sulla legislazione a cura dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati e poi successivamente riportata infra all'interno di questo Rapporto negli schemi relativi a tale suddivisione per categoria.*

### ANNO 2008

#### **Legge regionale 14 agosto 2008, n. 3**

#### **Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza dei mercati storici sulle aree pubbliche**

*Pubblicata nella GURS n. 38 del 18 agosto 2008*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 36

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di commercio (art. 14, lett. d) dello Statuto)

Legge di settore.

La legge prevede e disciplina la possibilità di riconoscere a taluni mercati lo status di mercato storico allo scopo di favorire iniziative di promozione e valorizzazione dei mercati da parte della Regione, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, di istituzioni culturali, accademiche e scolastiche e di operatori commerciali in aree pubbliche e loro associazioni di categoria. Tali soggetti sono altresì coloro cui è attribuita l'iniziativa per il riconoscimento.

Si prevede inoltre che i comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici, debbano procedere all'individuazione dei luoghi identificati come sede tradizionale dei mercati storici e prevedere misure volte alla loro riqualificazione nonché al mantenimento dei mercati in tale sede.

**Legge regionale 14 agosto 2008, n. 4**

**Norme urgenti per la continuità territoriale con le isole minori ed interventi per il turismo**

*Pubblicata nella GURS n. 38 del 18 agosto 2008*

Iniziativa governativa: ddl n. 101

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di trasporti (art. 17, lett. f) dello Statuto)

Legge di manutenzione normativa.

Le legge incrementa la dotazione finanziaria dell'apposito capitolo del bilancio della Regione relativo ai servizi di collegamento marittimo fra la Sicilia e le proprie isole minori. Allo scopo di incentivare il turismo si aumenta inoltre la dotazione finanziaria del capitolo del bilancio della Regione riguardante il finanziamento di manifestazioni turistiche.

**Legge regionale 14 agosto 2008, n. 5**

**Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti**

*Pubblicata nella GURS n. 38 del 18 agosto 2008*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 131

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di assetto del territorio ed urbanistica (art. 14, lett. f) dello Statuto)

Legge di manutenzione normativa.

La legge regionale n. 5 del 2008 (Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti) detta, in due articoli, una deroga alla procedura di pianificazione urbanistica di cui agli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78 del 1976.

Sebbene i riferimenti normativi espressamente indicati nella legge siano solo gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78 del 1976, occorre rilevare che dalla norma risultano interessate altre due disposizioni, ovvero l'art. 57 della legge regionale n. 71 del 1978 e l'art. 7 della legge regionale n. 65 del 1981.

Si tratta di una legge diretta a consentire opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali all'operatività e alla sicurezza dei voli negli aeroporti siciliani. Il provvedimento trae origine dall'esigenza di poter procedere all'installazione di impianti o dispositivi volti a rilevare la presenza ed il grado di pericolosità dei venti per le manovre di atterraggio e di decollo degli aeromobili, a beneficio di una maggiore sicurezza del trasporto aereo nel territorio dell'Isola.

**Legge regionale 25 settembre 2008, n. 6**

**Assestamento del bilancio della regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2008**

*Pubblicata nella GURS n. 45 del 29 settembre 2008*

Iniziativa governativa: ddl n. 164

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici regionali e degli enti regionali (art. 14, lett. p) dello Statuto) e di potestà legislativa in materia di bilancio (art. 19 dello Statuto)

Legge di bilancio.

La legge regionale n. 6 del 2008 (Assestamento del bilancio della regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2008)

opera, in 6 articoli, variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Si tratta di norme predisposte in attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, che adeguano la previsione dell'avanzo finanziario presunto iscritto nel bilancio dell'esercizio finanziario corrente e la dotazione del fondo iniziale di cassa iscritto nel Quadro di previsione di cassa dell'esercizio corrente, alle risultanze della gestione dell'anno 2007 accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione, parificato dalla Corte dei Conti in data 30 giugno 2008.

### **Legge regionale 25 settembre 2008, n. 7**

#### **Rendiconto generale della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 2007**

*Publicata nella GURS n. 45 del 29 settembre 2008*

Iniziativa governativa: ddl n. 163

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici regionali e degli enti regionali (art. 14, lett. p) dello Statuto) e di potestà legislativa in materia di bilancio (art. 19 dello Statuto)

Legge di bilancio.

La legge regionale n. 7 del 2008 (Rendiconto generale della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 2007) in 14 articoli approva il Rendiconto generale della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2007, in seguito all'esame e al giudizio di parificazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite. Sulla base dell'articolo 19 dello Statuto il Rendiconto generale della Regione deve essere presentato all'Assemblea che, con legge, approva i risultati della gestione.

Dall'esame del Rendiconto risulta che le entrate complessivamente accertate nel 2007 risultano inferiori alle previsioni definitive. Uno scostamento dato dall'effetto risultante, da un lato, dei maggiori accertamenti delle entrate correnti (e tra queste in particolare delle entrate tributarie) e, dall'altro, della diminuzione di quelle in conto capitale e del mancato ricorso al mercato finanziario.

### **Legge regionale 25 settembre 2008, n. 8**

#### **Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 'Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008', recante modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 'Provvedimenti in favore di cooperative agricole'**

*Publicata nella GURS n. 45 del 29 settembre 2008*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 143

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura (art. 14, lett. a) e di potestà legislativa concorrente in materia di cooperazione (art. 17 lett. f) dello Statuto)

Legge di manutenzione normativa.

La normativa regionale a sostegno delle cooperative agricole, tra i vari strumenti, prevede che siano assunte a carico del bilancio della Regione le garanzie concesse dai soci a favore delle cooperative stesse. Nell'ambito di tale intervento l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concludere transazioni con i creditori, nella misura del 60% dei debiti garantiti, con contestuale liberazione integrale dei garanti.

La legge regionale interviene stabilendo che l'accettazione della suddetta transazione costituisce criterio di priorità temporale di trattazione nello scorrimento delle graduatorie, per la concessione del beneficio, approvate alla data di entrata in vigore legge stessa.

### **Legge regionale 8 ottobre 2008, n. 9**

#### **'Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione'**

*Pubblicata nella GURS n. 47 del 10 ottobre 2008*

Iniziativa legislativa mista

Iniziativa governativa: ddl n. 165, abbinato con ddl n. 102 , di iniziativa parlamentare

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento regionale (art. 14, lett. p) dello Statuto)

Legge di settore.

La legge n. 9 del 2008 (Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia s.p.a.. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione) interviene in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 23 giugno 2008, mediante la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo n. 3 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 21.

Tale articolo disponeva che 'al fine di garantire le finalità di cui al disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepito dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il revisore contabile è scelto dall'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile'.

Al riguardo, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la norma in questione costituisse un *vulnus* ai principi di indipendenza e imparzialità dei magistrati della Corte dei Conti, perché non solo limitava la scelta del revisore contabile di Riscossione Sicilia SpA tra i soli magistrati operanti nella nostra Regione, ma attribuiva detta scelta all'esclusivo apprezzamento dell'Amministrazione regionale.

Alla luce di tale decisione, al fine di garantire la funzionalità della società di riscossione, si pose la necessità di reintrodurre nell'ordinamento giuridico regionale una norma per l'individuazione e la designazione del revisore contabile della predetta società.

Pertanto, l'articolo 1 dispone che il revisore contabile di Riscossione Sicilia SpA sia un magistrato della Corte dei Conti, dalla stessa designato. Inoltre, allo scopo di contenere le spese, nel caso in cui il magistrato prescelto risieda fuori dal territorio regionale, è prevista la corresponsione delle spese di viaggio effettivamente sostenute, alle condizioni e nella misura stabilite dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 10**

#### **Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria.**

*Pubblicata nella GURS n. 48 del 17 ottobre 2008*

Iniziativa governativa: ddl n. 173

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p) dello Statuto) e concorrente in materia di igiene e sanità pubblica e assistenza sanitaria (art. 17 lett. b) e c) dello Statuto)

Legge di settore.

La legge istituisce presso l'Assessorato regionale della sanità la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, quale organismo rappresentativo delle autonomie locali nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, con funzioni di indirizzo e programmazione in materia sanitaria e sociale. Nel procedere all'istituzione di tale organo, si è

data attuazione al comma 2 bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992. La Conferenza è chiamata ad esprimere parere sul progetto del piano sanitario regionale, sui programmi regionali di edilizia sanitaria, e nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, ossia nei casi in cui si debba decidere, sulla base di una verifica degli obiettivi raggiunti, se confermare o meno l'incarico di direttore di azienda ospedaliera dopo diciotto mesi dalla nomina ovvero nei casi in cui si intenda dichiarare la decadenza di un direttore generale di azienda sanitaria per gravi motivi o per carenze gestionali ovvero a causa di comportamenti illegittimi.

### **Legge regionale 29 ottobre 2008, n. 11**

#### **Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf**

*Pubblicata nella GURS n. 50 del 31 ottobre 2008*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 122

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica (art. 14, lett. f) dello Statuto)  
Legge di settore.

La legge regionale reca misure in favore dell'esercizio del gioco del golf.

In particolare, la disposizione in esame, al fine di semplificare la realizzazione delle strutture, che prevedono un minimo impatto sul territorio, stabilisce che l'autorizzazione del comune competente sostituisca la concessione per gli interventi diretti alla realizzazione dei campi da golf. Si tratta di interventi che non costituiscono costruzioni ai sensi e per gli effetti della lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, norma che stabilisce un vincolo di inedificabilità entro 150 metri dalla battigia. Ciò nel presupposto che per costruzioni entro 150 metri dalla battigia si debbano intendere quelle alterazioni morfologiche di consistente rilevanza che possano costituire una lesione all'equilibrio del sistema costiero.

### **Legge regionale 14 novembre 2008, n. 12**

#### **Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvaticata in aree naturali protette**

*Pubblicata nella GURS n. 53 del 21 novembre 2008*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 103

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e urbanistica (art. 14, lett. a) ed f) e di potestà concorrente in materia di igiene e sanità pubblica e assistenza sanitaria (art. 17, lett. b) e c) dello Statuto)  
Legge di settore.

La legge attribuisce agli Enti gestori delle aree naturali protette la competenza a predisporre piani selettivi di cattura o di abbattimento di fauna selvatica o inselvaticata allo scopo di porre rimedio a possibili squilibri degli ecosistemi dovuti ad uno sviluppo anormale della stessa nei parchi o nelle riserve naturali istituiti dalla Regione.

Si prevede che i piani di cattura e/o di abbattimento indichino la consistenza tendenziale delle specie animali in sovrappopolamento; le modalità, l'entità e il periodo di cattura e/o di abbattimento nonché le risorse finanziarie necessarie.

La legge è stata impugnata dal Commissario dello Stato e pertanto soggetta a promulgazione parziale con l'omissione degli articoli impugnati.

In particolare sono stati oggetto del ricorso, pubblicato nella GURS n. 59 del 24/12/2008, gli articoli 1, 3 e 4 per violazione degli articoli 9 e 117, comma 2 lettera s), 3 e 97 della

Costituzione e dell'art. 14 dello Statuto. Il ricorso è stato pubblicato nella GURS n. 59 del 24 dicembre 2008.

**Legge regionale 14 novembre 2008, n. 13**  
**Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II**  
*Pubblicata nella GURS n. 53 del 21 novembre 2008*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 203

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p) dello Statuto)

Legge di manutenzione normativa.

La legge regionale contiene disposizioni concernenti la Fondazione Federico II, ente di promozione dell'attività istituzionale e del patrimonio culturale regionale, istituita con legge regionale n. 44/1996 e con sede nel Palazzo dei Normanni a Palermo. La legge intende ricondurre all'Assemblea regionale siciliana poteri decisionali finora demandati ad organi di Governo.

La legge in oggetto interviene principalmente sulla legge istitutiva della Fondazione con due misure: eliminando tra le attività dell'ente la conservazione e l'ordinamento dell'archivio storico dell'autonomia dell'Assemblea regionale siciliana; escludendo i rettori delle università siciliane dall'organo di amministrazione della fondazione, che resta dunque composto dai membri del Consiglio di Presidenza dell'ARS e da tre soggetti indicati dal Presidente dell'ARS.

La legge inoltre attribuisce al Consiglio di Presidenza dell'ARS, organo interno dell'istituzione parlamentare regionale, la competenza sugli aspetti organizzativi e sulle funzioni turistiche del complesso monumentale "Palazzo Reale di Palermo".

Infine, nell'ottica di favorire lo sfruttamento di risorse previste dalla normativa comunitaria, viene riconosciuta alla Fondazione la natura di ente strumentale della Regione ai fini della partecipazione alle misure previste dagli strumenti di programmazione ed attuazione di fondi strutturali europei.

**Legge regionale 14 novembre 2008, n. 14**  
**Disposizioni in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio**  
*Pubblicata nella GURS n. 53 del 21 novembre 2008*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 216, abbinato con ddl 228

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste (art. 14, lett. a) dello Statuto)

Legge di manutenzione normativa.

La legge si pone l'obiettivo di modificare i criteri di cui all'articolo 59, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, che disciplinano la formazione delle graduatorie relative al contingente dei lavoratori impegnati nei servizi antincendio, come determinato e articolato dall'articolo 56 della medesima legge regionale n. 16 del 1996, con garanzie occupazionali di 101 giornate lavorative. La necessità del presente intervento legislativo si è manifestata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 44, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che ha previsto la creazione di un contingente di 935 lavoratori da impegnare nei servizi antincendio con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative, articolato nelle medesime qualifiche di cui al citato articolo 56 della legge regionale n. 16 del 1996. La predisposizione delle relative graduatorie è, infatti, avvenuta mediante l'utilizzo dei medesimi criteri di cui al sopracitato articolo 59, commi 1 e 2. Tuttavia tali criteri si sono rivelati ormai inadeguati, in



quanto a loro volta ancorati a modalità di attribuzione di punteggi ormai superate. L'applicazione dei predetti criteri ha condotto all'adozione di graduatorie caratterizzate da aspetti distorsivi che ne hanno reso difficile l'attuazione, tanto da rendere necessario l'intervento della Giunta regionale che ha disposto la sospensione delle graduatorie medesime. Al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia delle attività antincendio a tutela del patrimonio boschivo e delle aree protette della Regione, la norma formula criteri nuovi tali da rimuovere gli aspetti critici dei precedenti.

### **Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15**

#### **Misure di contrasto alla criminalità organizzata**

*Pubblicata nella GURS n. 54 del 24 novembre 2008*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 205

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione elementare (art. 14, lett. r) dello Statuto); lavori pubblici (art. 14, lett. g) dello Statuto); industria (art. 14, lett. d) dello Statuto)

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di credito (art. 17, lett. e) dello Statuto)

Legge intersettoriale.

La legge regionale n. 15 del 2008 rappresenta, anche per il suo significato simbolico, uno dei più importanti interventi normativi della legislatura in corso. All'elaborazione del testo ha partecipato la Commissione speciale d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, che ha coinvolto vari esperti e diverse associazioni operanti sul territorio.

Con la legge in esame la Regione intende assumere un ruolo attivo nella lotta alla mafia, intervenendo con diverse misure in settori importanti quali la scuola, gli appalti, la gestione dei patrimoni confiscati, le agevolazioni fiscali.

Le disposizioni più rilevanti riguardano la possibilità di attivare laboratori della legalità negli istituti scolastici d'istruzione primaria e secondaria, l'obbligo per gli aggiudicatari di appalti pubblici di attivare e utilizzare un conto corrente unico per le operazioni derivanti dall'appalto, interventi di natura finanziaria volti a favorire una migliore gestione dei patrimoni confiscati, l'istituzione di zone franche per la legalità (ZFL) per incentivare le denunce di estorsione da parte degli imprenditori.

### **Legge regionale 20 novembre 2008, n. 16**

#### **Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore**

*Pubblicata nella GURS n. 54 del 24 novembre 2008*

Iniziativa governativa: ddl n. 194

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di pesca (art. 14, lett. l) dello Statuto)

Legge di settore.

La legge interviene in più ambiti del settore della pesca. Per fronteggiare la crisi determinata anche dal rialzo dei costi energetici e di produzione, si delinea un pacchetto di aiuti alle imprese fra cui sono previsti contributi per il caro gasolio e per altre finalità, nella misura massima consentita per gli aiuti c.d. "de minimis" dalla disciplina comunitaria.

Si prevede per tutte le imbarcazioni la possibilità di effettuare, entro il 31 dicembre 2008, un fermo di 30 giorni con le conseguente erogazione di compensazioni economiche ed indennità giornaliere.

Al fine di meglio attuare la disciplina comunitaria sulla tracciabilità dei prodotti ittici, si stabilisce che le direzioni dei mercati ittici trasmettano mensilmente al Dipartimento pesca del

relativo assessorato i dati sulla quantità, qualità e prezzo, in funzione della provenienza e del luogo di cattura dei prodotti ittici locali.

Si incrementa il fondo di rotazione dell'Istituto per il credito alle cooperative (IRCAC).

Si modifica la composizione del Consiglio regionale della pesca disponendo che ne faccia parte anche il direttore regionale dell'Agenzia regionale della protezione dell'ambiente o un suo delegato.

Si precisano le finalità dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo cui vengono attribuiti i compiti di attivare studi in materia di innovazione, internazionalizzazione, mercato, finanza di distretto e dell'ambiente marino e redigere il rapporto annuale della pesca e dell'acquacoltura.

Si finanzia inoltre, a regime, il funzionamento dell'Osservatorio per tali finalità, assumendo un impegno pluriennale di spesa per 100 milioni di euro l'anno a partire dal 2009.

### **Legge regionale 20 novembre 2008, n. 17**

#### **Norme per la continuità del reddito minimo d'inserimento**

*Publicata nella GURS n. 54 del 24 novembre 2008*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 251

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di lavoro (art. 17, lett. f) dello Statuto)

Legge di manutenzione normativa.

La legge regionale n. 17 del 2008 contiene disposizioni concernenti il reddito minimo d'inserimento, una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale introdotta a livello statale in via sperimentale con decreto legislativo n. 237/1998.

La Regione con la legge regionale n. 5/2005 ha favorito l'applicazione di tale istituto prevedendo l'istituzione, nelle aree già destinatarie del reddito minimo d'inserimento, di programmi di lavoro destinati a supportare l'attività ordinaria dei servizi comunali, definiti cantieri di servizio.

La legge in esame, allo scopo di consentire la continuità dei servizi resi alla collettività nei comuni interessati, consente lo stanziamento di ulteriori fondi per l'anno 2009, modificando sul punto la precedente legge del 2005.

Le disposizioni introdotte dalla legge sono state in seguito abrogate dall'art. 3 delle legge regionale n. 1/2009.

### **Legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18**

#### **Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.**

*Publicata nella GURS n. 57 del 12 dicembre 2008*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 159

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica (art. 17 lett. b) dello Statuto)

Legge di settore (riordino).

La legge colma un precedente vuoto nella legislazione regionale, stabilendo un'organica disciplina dell'ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, trasformati e non trasformati in fondazioni, aventi sede nel territorio regionale, in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche e integrazioni e all'Atto di intesa dell'1 luglio 2004, emanato dalla Conferenza permanente Stato- Regioni relativo a "Organizzazione, gestione e funzionamento degli IRCCS non trasformati in fondazioni". La legge definisce anzitutto funzioni ed attività degli IRCCS, i quali "sono parte integrante del Servizio sanitario regionale nel cui ambito svolgono, secondo indicatori di eccellenza, funzioni di alta specialità relative alla ricerca biomedica, alle prestazioni assistenziali ed alla formazione, operando coerentemente con gli

obiettivi della programmazione sanitaria regionale e della ricerca scientifica nazionale”. Essa disciplina altresì l’organizzazione, gli aspetti patrimoniali e gestionali, le forme di vigilanza e controllo, lo status del personale.

### **Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19**

#### **Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione**

*Pubblicata nella GURS n. 59 del 24 dicembre 2008*

Iniziativa legislativa mista

Iniziativa governativa: ddl n. 197, abbinato con i ddl nn. 80 e 112, di iniziativa parlamentare

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p) dello Statuto)

Legge istituzionale.

La legge ridisegna la mappa dell’organizzazione amministrativa regionale. Nel titolo I viene ridefinita l’articolazione interna della Presidenza della Regione, nonché la configurazione dei dipartimenti regionali. Nel titolo II viene modificato l’assetto, oltre che dei dipartimenti, anche degli stessi assessorati regionali, e vengono fissate le sfere di competenza di questi ultimi e della Presidenza della Regione; viene inoltre soppressa l’Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque. Si dispone che le norme contenute nello stesso titolo II entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010 e si rinvia ad un successivo decreto del Presidente della Regione per la specificazione delle funzioni e dei compiti dei dipartimenti e dell’articolazione delle rispettive strutture intermedie.

La legge di riforma apporta delle modifiche alla tabella A, allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nella quale è contenuto l’elenco dei dipartimenti regionali e degli uffici equiparati.

Apporta altresì modifiche all’art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, che individua gli assessorati regionali, agli articoli 7 e 8 della stessa legge, che definiscono le attribuzioni, rispettivamente, della presidenza e degli assessorati.

### **Legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20**

#### **Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale**

*Pubblicata nella GURS n. 59 del 24 dicembre 2008*

Iniziativa governativa: ddl n. 192

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di acque (art. 14, lett. i) dello Statuto)

Legge di settore.

La legge interviene in materia di gestione del servizio idrico integrato e di disciplina dell’Ente acquedotti siciliani che, come è noto, si trova in stato di liquidazione dal 1° settembre 2004. Il provvedimento, oltre a contenere norme in materia di commissariamento delle autorità d’ambito che non hanno individuato il soggetto gestore del servizio idrico integrato, detta disposizioni sulle procedure di liquidazione dell’Ente Acquedotti siciliani e, segnatamente, sul personale che vi presta servizio.

Proprio la norma che dispone l’inserimento in un ruolo speciale fino ad esaurimento presso la presidenza della Regione del personale in servizio presso l’Ente, è stata oggetto di impugnazione da parte del Commissario dello Stato. In particolare, l’Ufficio del Commissario rileva come l’inserimento nei ruoli regionali non sia connesso a comprovate e specifiche esigenze di pubblico interesse, risolvendosi in un provvedimento di carattere assistenziale, adottato al di fuori dei vincoli che, secondo Costituzione, incontrano i rapporti di pubblico impiego. Nella motivazione si legge che mediante tale disposizione si elude l’applicabilità

dell'art. 97 della Costituzione, che impone il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Si sostiene violato anche l'art. 3 della Costituzione. Il ricorso è stato pubblicato nella GURS n. 5 del 30 gennaio 2009.

Pertanto, la legge n. 20 del 2008 è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale omettendo l'articolo 2 in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

### **Legge 16 dicembre 2008, n. 21**

#### **Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulla liste di carico poste in riscossione**

*Pubblicata nella GURS n. 59 del 24 dicembre 2008*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 259

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di industria e commercio (art. 14 lett. d) dello Statuto) e concorrente in materia di credito (art. 17, lett. e) dello Statuto)

Legge di settore.

La legge contiene interventi per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese aderenti ai consorzi fidi. Sono previsti, inoltre, aiuti per sostenere e rafforzare i consorzi fidi nella misura massima consentita per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, in particolare con un contributo di integrazione ai fondi rischi e con contributi ai consorzi che procedano a fusioni al fine di incentivare le stesse. Sono previsti altresì contributi per agevolare la trasformazione dei confidi in intermediari vigilati iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario.

Si apportano inoltre modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 concernente la disciplina generale dei consorzi fidi.

### **Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22**

#### **Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali**

*Pubblicata nella GURS n. 59 del 24 dicembre 2008*

Iniziativa legislativa mista

Iniziativa governativa: ddl n. 240, abbinato con i ddl nn. 85; 213; 256; 278; 296; 299, di iniziativa parlamentare

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di regime degli enti locali (art. 14, lett. o) dello Statuto)

Legge istituzionale.

La legge, in attuazione di indicazioni contenute nella legge finanziaria statale n. 244/2007, di cui sostanzialmente riproduce diverse disposizioni, si propone anzitutto l'obiettivo di un contenimento dei costi della politica a livello locale, prevedendo una riduzione del numero dei componenti delle giunte comunali e provinciali ed incidendo in maniera restrittiva su vari aspetti dello "status" degli amministratori locali (aspettative, permessi e licenze, indennità e gettoni di presenza, ecc.). Si prevedono limiti alla possibilità dei comuni di aderire a forme associative e di dar vita a circoscrizioni di decentramento. Si introduce una soglia di sbarramento del 5% nelle elezioni comunali e provinciali. Si stabiliscono misure varie volte alla riduzione della spesa pubblica locale (limitazione del numero di componenti nominati dagli enti locali nelle società partecipate dagli stessi enti e riduzione dei loro compensi, possibilità di attribuire competenze gestionali agli assessori degli enti locali, ecc.). La legge apporta delle modifiche alla precedente normativa regionale ed in particolare alla legge regionale n. 48 del 1991 ed alla legge regionale n. 30 del 2000, le cui disposizioni in materia

sono raccolte nel Testo unico degli enti locali pubblicato nella GURS 9 maggio 2000, n. 20-S.O.

E' stato impugnato l'art. 24 della legge concernente la proroga dei contratti di affidamento provvisorio del servizio pubblico del trasporto su strada. La legge è stata pertanto promulgata con l'omissione del suddetto articolo.

Il ricorso nel quale si sostiene la violazione degli articoli 97, 117, primo e secondo comma lettera e) della Costituzione degli articoli 14 e 17 dello Statuto e dell'art. 4 ter del D.P.R. n. 1113/1953, è stato pubblicato nella GURS n. 5 del 30 gennaio 2009.

### **Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23**

#### **Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR 2007/2017)**

*Publicata nella GURS n. 59 del 24 dicembre 2008*

Iniziativa governativa: ddl n. 220

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di industria (art. 14, lett. d) dello Statuto)

Legge di settore.

La legge delinea gli elementi essenziali di regimi di aiuti alle imprese operanti nel settore industriale in attuazione del Programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 e demanda l'individuazione degli ulteriori elementi a decreti assessoriali. Si tratta di aiuti agli investimenti, aiuti per promuovere l'imprenditoria femminile e giovanile, agevolazioni nel settore dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Gli aiuti possono essere erogati ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. "de minimis", sulla base dei regolamenti comunitari di esenzione o a seguito della procedura di cui all'articolo 88 del Trattato CE.

Si prevede la possibilità di concedere aiuti alle imprese anche nell'ambito di contratti di programma regionali stipulati dall'Assessore regionale per l'industria; le relative proposte hanno ad oggetto la realizzazione di un progetto industriale così come definito all'articolo 6 e possono essere presentate da qualsiasi impresa.

Una quota pari al 20% delle risorse stanziare è riservata a imprese industriali ubicate in zone agricole svantaggiate.

### **Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24**

#### **Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009**

*Publicata nella GURS n. 60 del 31 dicembre 2008*

Iniziativa governativa: ddl n. 328

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p) dello Statuto) e di potestà legislativa in materia di bilancio (art. 19 dello Statuto)

Legge di bilancio.

La legge regionale n. 24 del 2008 contiene l'autorizzazione al Governo regionale, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009.

L'esercizio provvisorio, autorizzato per un periodo di tre mesi e successivamente prorogato di un ulteriore mese (legge regionale n. 4/2009) , si è reso necessario in seguito alla mancata approvazione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

La legge prevede altresì che la limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applichi alle spese concernenti la realizzazione di

alcuni interventi previsti negli strumenti di programmazione comunitaria. Ulteriori deroghe riguardano le spese per gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, per gli interventi nel settore della forestazione e per quelli di protezione civile.

### **Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25**

#### **Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo**

*Pubblicata nella GURS n. 60 del 31 dicembre 2008*

Iniziativa governativa: ddl n. 328 - I stralcio

Esercizio potestà legislativa concorrente in materia di lavoro (art. 17, lett. f) dello Statuto)

Esercizio potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p) dello Statuto) ed in materia di regime degli enti locali (art. 14 lettera o) dello Statuto)

Legge di manutenzione normativa.

La legge regionale n. 25 del 2008, recante interventi finanziari per l'occupazione e lo sviluppo, contiene disposizioni concernenti la continuazione delle garanzie occupazionali e dei contratti.

Il testo costituiva originariamente un emendamento presentato al disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, in seguito stralciato ed esaminato separatamente.

La legge ha la finalità di assicurare la continuità lavorativa dei soggetti precari, in particolare con riferimento al personale in forza presso la protezione civile, i consorzi di bonifica, l'Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque, gli enti locali, i settori del lavoro e del territorio.

L'art. 1, comma 12 è stato impugnato dal Commissario dello Stato sotto il profilo del mancato rispetto del principio di cui all'art. 81 comma 4 della Costituzione poiché pur comportando nuove e maggiori spese per il bilancio regionale, non contiene la quantificazione degli oneri necessari né l'indicazione delle risorse cui farvi fronte. La legge è stata promulgata parzialmente con l'omissione della norma impugnata

Il ricorso è stato pubblicato nella GURS n. 6 del 6 febbraio 2009.

### **DELIBERA LEGISLATIVA NON PROMULGATA**

#### **Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 novembre 2008 "Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava"**

*Impugnata con ricorso del Commissario dello Stato pubblicato nella GURS n. 3 del 16 gennaio 2009.*

Iniziativa parlamentare ddl n. 133

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di cave (art. 14, lett. h) dello Statuto)

Legge di manutenzione normativa

A seguito della sentenza che ha accolto il ricorso del Commissario dello Stato, la delibera è stata promulgata senza le parti dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale e pubblicata come legge regionale 10 marzo 2010, n. 5 "Norma sulla proroga delle autorizzazioni dell'esercizio di cava e sull'aggiornamento dei piani regionali dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio".

Per una breve descrizione del contenuto della delibera si rinvia alla sintesi della legge regionale n. 5 del 2010, riportata infra.

**Legge regionale 3 marzo 2009, n. 1**

**Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio**

*Publicata nella GURS n. 10 del 6 marzo 2009*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 260

Esercizio di potestà legislativa in materia di urbanistica (art. 14, lett. f) dello Statuto)

Legge di manutenzione normativa.

La legge regionale n. 1 del 2009 contiene disposizioni in materia di usi civici, in parte modificando la disciplina della legittimazione delle occupazioni, da parte di privati, di beni appartenenti al demanio civico.

La legge in esame prevede, a favore dei soggetti occupanti che risultino proprietari da almeno: dieci anni in virtù di atto pubblico, la legittimazione delle occupazioni delle terre di demanio civico, la cui destinazione agricola non sia mutata per effetto degli strumenti urbanistici. Tale legittimazione prescinde dal requisito, previsto dalla legge n. 1766/1927 che disciplina la materia, del necessario apporto di migliorie permanenti ai beni occupati.

Un ulteriore aspetto regolamentato concerne la riduzione dell'importo del canone enfiteutico da versare a fronte della concessione della legittimazione delle occupazioni dei beni interessati.

**Legge regionale 17 marzo 2009, n. 2**

**Indennità di disagiata residenza in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori**

*Publicata nella GURS n. 12 del 20 marzo 2009*

Iniziativa governativa: ddl n. 253

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di commercio (art. 14, lett. d) dello Statuto)

Legge di manutenzione normativa.

La legge dispone l'erogazione in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori, a titolo di ristoro per la loro disagiata sede, dell'indennità di residenza prevista dall'art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4. Peraltro, al fine di garantire la copertura finanziaria del provvedimento, ci si discosta da quest'ultima disposizione ponendo tale erogazione, per l'esercizio finanziario 2008 e 2009, a carico dell'Assessorato regionale della famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali anziché dell'Assessorato della sanità. Più precisamente, la spesa connessa all'erogazione dell'indennità, che viene quantificata in 400 migliaia di euro complessive annue, sarà finanziata attraverso le risorse di cui all'art. 76, comma 4 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ossia sulla quota del 5% dei fondi destinati ai comuni che resta nella disponibilità dell'Assessore per gli enti locali al fine, tra l'altro, di finanziare contributi straordinari a quelli che versano in particolari condizioni di disagio.

**Legge regionale 17 marzo 2009, n. 3**

**Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto**

*Publicata nella GURS n. 12 del 20 marzo 2009*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 226, abbinato con ddl 233; ddl 244; ddl 266.

Esercizio di potestà legislativa in materia di urbanistica (art. 14, lett. f) dello Statuto)  
Legge di manutenzione normativa.

La legge n. 3 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto) si occupa del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. La previsione è volta a semplificare il procedimento nel caso in cui l'istanza per il rilascio della concessione sia presentata da enti pubblici territoriali o da società miste dagli stessi partecipate, prevedendo modalità procedurali semplificate per il rilascio delle concessioni demaniali marittime finalizzate alla realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, attraverso lo strumento della conferenza di servizi convocata dal sindaco del comune ove ricadono le opere. Si stabilisce, in particolare, che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, una volta approvata dal consiglio comunale, equivalga all'approvazione di variante ai vigenti strumenti urbanistici e all'approvazione del piano regolatore portuale. Nel caso in cui il comune realizzi le opere per la nautica da diporto avvalendosi degli strumenti della concessione di costruzione e gestione e della finanza di progetto, di cui agli articoli 19 e 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, o ancora a mezzo di società miste partecipate, è prevista la sostituzione nel godimento della concessione in favore del soggetto indicato dal comune. La legge interviene inoltre modificando l'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) con l'aggiunta di un comma, che prevede - nelle more della redazione dei piani spiaggia - l'obbligo dei comuni di riservare una quota non inferiore al 50 per cento del litorale da destinare alla fruizione pubblica, anche in caso di rinnovo di concessioni.

#### **Legge regionale 3 aprile 2009, n. 4**

#### **Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25**

*Publicata nella GURS n. 15 dell'8 aprile 2009*

Iniziativa governativa: ddl n. 396.

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p) e di potestà legislativa in materia di bilancio (art. 19 Statuto).

Legge di bilancio.

La legge regionale n. 4 del 2009 prevede la proroga di un ulteriore mese dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009.

E' consentita, inoltre, sino al 30 aprile 2009, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.

#### **Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5**

#### **Norme per il riordino del sistema sanitario regionale**

*Publicata nella GURS n. 17 del 17 aprile 2009*

Iniziativa governativa: ddl n. 248

Esercizio potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica e assistenza sanitaria (art. 17, lett. b) e c) dello Statuto)

Legge di settore (riordino).

La legge persegue anzitutto l'obiettivo di un contenimento della spesa sanitaria regionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano sanitario nazionale e nella normativa statale. In particolare, in linea con quanto previsto nel Piano di rientro, si procede ad una



rimodulazione dell'assetto organizzativo del Servizio sanitario regionale, attraverso una riduzione del numero delle Aziende e, conseguentemente, dei relativi manager. Vengono istituite le Aziende sanitarie provinciali, nel numero di nove (una per ciascuna Provincia), che prendono il posto delle attuali Aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere (A.O.) di riferimento regionale, nel numero massimo di tre, che vengono individuate, unitamente ai rispettivi ambiti territoriali di riferimento ed alla loro corrispondenza con le Aziende contestualmente soppresse, congiuntamente alle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione (ARNAS) ed alle Aziende ospedaliere-universitarie. Ciascuna Azienda sanitaria provinciale eroga l'assistenza ospedaliera tramite i Distretti ospedalieri, che accorpano i presidi ospedalieri allocati nei relativi ambiti territoriali, mentre svolge l'attività territoriale attraverso i Distretti sanitari.

La legge punta peraltro, oltre che alla riduzione della spesa sanitaria, ad una riqualificazione dei servizi offerti al cittadino, attraverso una più articolata attività di programmazione, attraverso il potenziamento del sistema dei controlli, attraverso una più razionale finalizzazione delle risorse finanziarie, che tenga conto delle effettive esigenze del sistema sanitario, attraverso una più puntuale definizione dei rapporti con le strutture private. Si introducono requisiti e criteri rigorosi per la scelta dei direttori generali, sul cui operato viene prevista una costante attività di monitoraggio e valutazione, che può condurre ad eventuali sanzioni nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. Si stabilisce il divieto, per le aziende del servizio sanitario regionale, di esternalizzare funzioni rientranti nelle competenze di uffici o unità operative aziendali. Si istituisce, presso l'Assessorato della Sanità, una Consulta regionale della Sanità. Si definisce l'articolazione organizzativa della rete di emergenza-urgenza sanitaria e si prevede che l'espletamento dei relativi servizi, per quanto non sia di competenza delle centrali operative, possa essere assolto anche avvalendosi di organismi a totale partecipazione pubblica, ma sempre nel rispetto della normativa nazionale ed europea e dei principi di concorrenza ivi stabiliti.

**Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6**

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009**

*Pubblicata nella GURS n. 22 del 20 maggio 2009*

Iniziativa governativa: ddl n. 250

Esercizio di potestà legislativa ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto.

Legge di bilancio (finanziaria).

La legge n. 6 del 14 maggio 2009 (legge finanziaria 2009) introduce disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009. La manovra prevede norme i cui effetti producono un complessivo recupero di risorse pari a 164.388 migliaia di euro, detratto il saldo netto da finanziare risultante dal bilancio a legislazione vigente, pari a 41.612 migliaia di euro. Per una dettagliata descrizione delle norme ivi contenute si riportano di seguito degli schemi, suddivisi per rubrica di appartenenza, nei quali sono sinteticamente riassunte le finalità delle norme della finanziaria. Vi si dà inoltre conto dell'eventuale impugnativa del Commissario dello Stato relativa ad alcuni articoli della legge e delle sue motivazioni. Il commento alle norme impuginate è riportato in neretto.

**FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI ED AUTONOMIE LOCALI**

<p>Art. 5 Contenimento delle spese di funzionamento</p>	<p>In un'ottica di contenimento delle spese di funzionamento, prevede l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni regionali di redigere piani triennali per la individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ed informatiche. Nel rispetto dei principi</p>
---	--

	di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni regionali hanno il compito di trasmettere annualmente una relazione alla Corte dei conti. La relazione riguardante la struttura amministrativa della Regione deve essere altresì trasmessa all'Assemblea regionale siciliana
Art. 15 Fondo di Quiescenza	Si prevede la creazione di un Fondo di quiescenza regionale per il personale regionale, con conseguente dismissione delle funzioni e delle relative competenze da parte dell'INPDAP. Alla dotazione finanziaria del fondo si può provvedere con eventuali conferimenti di beni immobili, previa individuazione da parte del Presidente della Regione.
Art. 26 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Autorizza l'Assessorato competente ad attivare regimi di aiuto anche nell'ambito dell'obiettivo specifico 4.2 del PO FESR 2007-2013, relativo al potenziamento del sistema delle piccole e medie imprese, attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 28 Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15. Norme in materia di contrasto alla criminalità	Elimina l'obbligo per gli aggiudicatari di appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro di aprire un apposito conto corrente a ciò dedicato e consente l'utilizzazione di un conto corrente già esistente.
Art. 67 Medaglia d'oro ai siciliani vittime di Nassirya	Si autorizza il Presidente della Regione a concedere una medaglia alla memoria dei siciliani caduti nell'attentato di Nassirya.
Art. 8 Patto di stabilità	La norma, al fine di evitare pesanti refluenze sull'occupazione, prevede che non siano considerate tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità le somme finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). <b>Il comma 3 prevedeva che per la definizione del patto di stabilità regionale gli enti locali fossero autorizzati per gli esercizi finanziari 2009-2010 a non tenere conto degli stanziamenti e delle erogazioni relativi a spese di investimento.</b> <b>La disposizione è stata impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto per contrasto con gli articoli 117, 119, comma 2, e 120 della Costituzione. La competenza delle regioni a statuto speciale in materia di patto di stabilità sarebbe, secondo l'impugnativa, riconosciuta alle sole autonomie speciali che erogano le risorse per la finanza locale e non anche a quelle, come la Sicilia, nei cui territori le suddette risorse sono ancora trasferite agli enti locali dal Ministero dell'Interno.</b> <b>Inoltre la generalizzata esclusione di tutte le spese di investimento dal patto di stabilità interno sarebbe idonea a comportare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica privi di adeguata compensazione.</b>
Art. 9 Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2009-2011	Le disposizioni sono relative alle assegnazioni agli enti locali. La quota destinata a spese per investimenti ammonta al 10% delle assegnazioni con l'obbligo di incremento della stessa di almeno lo 0,5 per cento annuo.
Art. 10 Obbligo di pubblicazione di	Introduce forme sanzionatorie qualora le amministrazioni comunali e provinciali non ottemperino all'obbligo di

atti nel sito internet	pubblicazione dei propri atti nei rispettivi siti internet, già previsto dalla legge regionale n. 16 del 2008.
Art. 11 Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria	Prevede la concessione di anticipazioni di cassa ai comuni in deficit nel limite del 30% del fondo per le autonomie locali.
Art. 12 Riequilibrio finanziario delle province	Si modifica la disposizione della finanziaria per il 2003 riguardante le province costituite da aree interne al fine di precisare che per aree interne si intendono quelle di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 individuate poi dal decreto presidenziale del 10 maggio 1989 pubblicato in GURS n. 27 del 3 giugno 1989. Si stabilisce, altresì, che i criteri compensativi individuati dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, al fine di garantire il riequilibrio finanziario delle predette province in ogni caso non debbano comportare una quota di trasferimento annuale inferiore a quella stabilita per l'anno 2002.
Art. 13 Attribuzione di somme alle province per l'erogazione dei servizi socio assistenziali	Si aumenta la dotazione del fondo autonomie locali per le province da 1650 a 1720 migliaia di euro, per gli oneri finanziari relativi all'erogazione dei servizi socio-assistenziali, che gravano sullo stesso.
Art. 14 Cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici territoriali	Al fine di consentire ai creditori di enti pubblici il perfezionamento di operazioni di cessione del credito con banche o altri intermediari finanziari, viene disciplinata una procedura di certificazione dei crediti derivanti da contratti di somministrazione, forniture ed appalti vantati dagli stessi nei confronti di enti pubblici territoriali, che entro 30 giorni devono verificare se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.
Art. 23 Norme sui consigli di circoscrizione	A favore dei consiglieri circoscrizionali di comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, i cui consigli siano già istituiti, si erogano, sino alla scadenza del mandato, le indennità previste per i corrispondenti organi dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti possono mantenere i consigli circoscrizionali senza spesa.
Art. 24 Oneri per permessi retribuiti di consiglieri di enti locali	Si eleva il limite massimo del rimborso che nell'ambito di un mese può essere corrisposto dall'ente locale al datore di lavoro dei consiglieri comunali e provinciali per i permessi retribuiti. In particolare, il limite passa da un terzo a due terzi dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia.
Art. 30 Modifica di norme in materia di mutui per la prima casa	Interviene sulla legge regionale n. 15 del 1986 (c.d. legge Sciangula) e dispone che non si applichino interessi moratori per ritardati pagamenti delle rate di mutuo scadute nei confronti di soggetti che si trovino in particolari situazioni di disagio.

## **LAVORI PUBBLICI**

Art. 29 Norme in materia di censimento degli alloggi	Introduce l'obbligo per i comuni e per gli istituti autonomi per le case popolari di provvedere all'aggiornamento annuale dei dati relativi al censimento degli alloggi popolari.
---	---

popolari	<b>Il comma 1 ter è stato impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. La norma introduceva a regime una generica sanatoria delle occupazioni "sine titolo" degli alloggi popolari previo il mero pagamento delle mensilità del canone dovuto, anche indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti prescritti per fruire dei benefici dell'edilizia popolare. Secondo il Commissario dello Stato, la disposizione si pone in contrasto con gli articoli 3, 97 e 119, comma 5, della Costituzione.</b>
Art. 31 Fondo progettazione	Viene istituito nel bilancio della Regione un fondo di rotazione diretto a coprire le spese relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al perfezionamento delle procedure tecniche amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai finanziamenti volti alla riqualificazione urbana. Le risorse del fondo sono pari a 60 milioni di euro per il 2009 e 90 milioni per il 2010, a valere sui fondi FAS. Detta una deroga, per l'anno 2009, al principio secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge regionale n. 7/2002, devono approvare l'elenco annuale dei lavori pubblici unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante. Per il solo anno 2009, ed entro il 30 giugno, dunque le amministrazioni possono approvare il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici separatamente dal bilancio.
Art. 32 Disposizioni in materia di studio e progettazione di opere pubbliche	Prevede la partecipazione del CONI Sicilia alla stesura del programma triennale relativo alla progettazione di impianti sportivi.
Art. 33 Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee	Si autorizza l'assessorato competente a stipulare con gli istituti di credito convenzioni che prevedano mutui agevolati per i titolari di immobili situati nei centri storici, che intendano attivare opere di recupero e restauro dei medesimi.

## SANITA'

Art. 27 Contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese dei servizi ospedalieri	Estende alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri il regime di aiuti per il consolidamento delle passività onerose concessi alle imprese industriali da parte dell'Assessore regionale per l'industria, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2008, prevedendo la possibilità di utilizzare una quota fino al 15% delle risorse destinate al predetto regime.
Art. 56 Norme sulle borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia	Modifica i criteri di determinazione della spesa relativa al finanziamento delle borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia concesse dalla Regione, in aggiunta a quelle erogate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In virtù della norma in commento, la spesa viene determinata ogni anno, in relazione al fabbisogno regionale, da parte dell'Assessore regionale per la sanità, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

## **AGRICOLTURA E FORESTE**

Art. 16 Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte	Si autorizza l'assessorato competente a concedere finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese agricole, singole o associate, nei limiti del "de minimis", per il sostegno dell'acquisto di prodotti e materiali di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola. Si prevede inoltre che l'assessorato stipuli una convenzione con la CRIAS per la gestione dei relativi finanziamenti.
Art.17. Credito agrario di esercizio a tasso agevolato	Si concedono aiuti alle imprese agricole, nei limiti del "de minimis", nelle forme del concorso sugli interessi sui prestiti agrari di conduzione e sulla ristrutturazione dei debiti agrari.
Art. 18 Consolidamento delle passività onerose in agricoltura	Si concedono aiuti alle imprese agricole, singole o associate, nei limiti del "de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi sui prestiti di esercizio e per il consolidamento delle passività onerose. Sono, inoltre, concessi contributi per gli interventi di ricapitalizzazione e per la trasformazione in mutui ventennali di una serie di passività in essere alla data di entrata in vigore della legge.
Art. 19 Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e ristrutturazione delle passività a tasso agevolato	Viene autorizzata la proroga fino a 18 mesi delle esposizioni di natura agraria scadute al 31 dicembre 2008, nonché quelle delle aziende agrumicole, ortofrutticole e terricole, con scadenza al 31 maggio 2009, purchè contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Per la ristrutturazione delle passività oggetto di proroga possono essere concessi aiuti con le modalità di cui alla l.r. n. 14 del 2007.
Art. 20 Disposizioni in favore della viticoltura	Rimodula la spesa prevista da alcune disposizioni vigenti per l'erogazione di contributi alle imprese del settore vitivinicolo e introduce nuovi contributi per le imprese medesime.
Art. 21 Riperimetrazione di aziende faunistico-venatorie	Detta la misura minima di superficie necessaria per la trasformazione di due o più aziende faunistico-venatorie contigue, in caso di riperimetrazione di aziende già esistenti.
Art. 22 Riconoscimento di associazioni faunistico-venatorie	Riconosce come associazioni venatorie Caccia e Ambiente Artemide, ANCA ed Enalcaccia.

## **COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA**

Art. 41 Convenzioni con i confidi	Si autorizza l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca a stipulare con i consorzi fidi convenzioni anche per la concessione dei contributi in conto interessi alle PMI previsti dall'articolo 72 della legge regionale n. 32/2000.
Art. 42 Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all'Ente autonomo Fiera di Messina	Si autorizza l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ad erogare un contributo pari a 1000 migliaia di euro in favore della Fiera del Mediterraneo di Palermo e di 350 migliaia di euro per quella di Messina per il pagamento di stipendi ed altri oneri connessi al personale. Si prevedono, inoltre, contributi straordinari in favore della Fiera del Mediterraneo di Palermo e di quella di Messina per il

	pagamento di spese urgenti ed indifferibili. Infine, viene prevista la garanzia sussidiaria della Regione, sino ad un massimo di 2000 migliaia di euro per mutui della fiera di Messina finalizzati al ripianamento delle situazioni debitorie.
Art. 43 Indennità per calamità e aiuti all'occupazione nel settore della pesca	Si autorizza l'utilizzo delle risorse stanziata dalla l.r. n. 33 del 1998 a favore del settore della pesca anche per l'indennizzo da corrispondere agli operatori del settore vittima di calamità naturali verificatesi dopo il 31/12/2008.
Art. 44 Consorzi di ripopolamento ittico	Si autorizza l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca a riorganizzare i consorzi di ripopolamento ittico, vietando ai comuni, il cui territorio non confini con il mare ovvero non abbiano nel proprio territorio industrie di conservazione o trasformazione di prodotti ittici, di farne parte.
Art. 45 Norme in materia di accesso al credito delle piccole e medie imprese	Prevede che le somme del fondo di rotazione per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali siano versate in un apposito conto corrente aperto presso la società o ente aggiudicatario della gestione del fondo.
Art. 46 Norme sulle cooperative giovanili	Si tratta di disposizioni di sostegno alle cooperative giovanili, che, in regola con gli obblighi occupazionali, si trovino in stato di crisi.

## **BENI CULTURALI**

Art. 48 Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia	Interviene a mutare la denominazione dell' Istituto regionale dei sordi in Sicilia in Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia.
Art. 49 Servizio museografico	La norma prevede di assegnare una dotazione finanziaria oltre che ai musei, gallerie e pinacoteche regionali anche al servizio museografico dell'Assessorato Beni culturali, ambientali, e della pubblica istruzione.
Art. 50 Disposizioni relative al Museo regionale d'arte moderna e contemporanea	La disposizione fa rivivere norme precedentemente abrogate riguardanti l'autonomia amministrativa e finanziaria del Museo regionale d'arte moderna e contemporanea.
Art. 51 Modalità di sostegno alle iniziative per la diffusione e conoscenza delle tradizioni popolari siciliane	Si interviene finanziariamente a sostegno di spese dirette alla promozione e realizzazione di manifestazioni che riguardino la diffusione del teatro dialettale e del folklore siciliano.
Art. 52 Contributi per attività di catalogazione libraria e Documentale	Si prevede la concessione di contributi per la catalogazione libraria e documentale a favore di comuni, accademie, enti, istituzioni e associazioni culturali, scientifiche e musicali aventi sede in Sicilia.
Art. 53 Risanamento e recupero del centro storico di Ragusa Ibla	Si autorizza la spesa di 5000 migliaia di euro per il triennio 2009-2011 per il risanamento ed il recupero del centro storico di Ragusa Ibla e zone adiacenti.
Art. 54 Adeguamento e messa in sicurezza di edifici scolastici	Si autorizza l'Assessore Beni culturali, ambientali, e della pubblica istruzione a predisporre un programma di interventi volti all'adeguamento alle normative in materia di sicurezza e

	alle normative antisismiche di edifici scolastici di ogni ordine e grado di pertinenza dei comuni e delle province, tenendo conto delle competenze territoriali.
Art. 55 Disposizioni in favore dello svolgimento di iniziative culturali	Si autorizza l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ad avvalersi, per le iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza, direttamente promosse dal medesimo, anche di soggetti giuridici dotati di adeguata capacità tecnico organizzativa.
Art. 65 Disposizioni in materia di beni immobili della Regione	Assegna all' Assemblea regionale Siciliana l'uso perenne della Chiesa dei Santi Elena e Costantino.
Art. 66 Disposizioni in favore della Fondazione 'Federico II'	Incrementa il fondo patrimoniale della Fondazione "Federico II".

## **LAVORO**

Art. 35 Interventi per la formazione della 'gente di mare'	Si intendono finanziare corsi di formazione per la c.d. gente di mare, al fine di garantire la sicurezza sul posto di lavoro di tali soggetti secondo la normativa posta a tutela a livello internazionale.
Art. 36 Misure urgenti per l'emergenza sociale	Si autorizza il finanziamento di interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l'esecuzione o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio dei comuni. A tal fine saranno assunti lavoratori che abbiano indicato la loro disponibilità presso i centri per l'impiego. Il numero dei cantieri autorizzati per ciascun comune viene stabilito in ragione della popolazione con un minimo di 2 ed un massimo di almeno 15 per i comuni con oltre 300.000 abitanti.
Art. 37 Misure urgenti di sostegno all'occupazione	Proroga i contratti di lavoro di personale presso il dipartimento regionale della protezione civile.
Art. 38 Personale CEFPAS	Proroga i contratti di lavoro del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario.
Art. 39 Norme sul comando di personale	Autorizza l'assegnazione temporanea di personale dell'amministrazione regionale presso altre amministrazioni pubbliche.
Art. 47 Personale dei soppressi patronati scolastici	Dispone che il personale dei soppressi patronati scolastici possa essere inquadrato oltre che negli organici dei comuni, anche negli enti pubblici da questi partecipati.
Art. 62 Disposizioni sul personale dei consorzi idrici tra comuni	Interpreta la disposizione che prevede che le Autorità d'ambito impieghino il personale dei consorzi idrici tra comuni nel senso che il termine "assumono" sia intendersi come "transitano".

## **INDUSTRIA**

<p>Art. 25 Attivazione di iniziative di microcredito</p>	<p>Al fine di sostenere le microimprese e le famiglie vittime dell'usura, si autorizza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ad istituire un Fondo etico della Regione siciliana da destinarsi per il 65% dell'ammontare in favore delle microimprese e per il restante 35% in favore delle famiglie, per attivare iniziative di microcredito. E' istituito presso l'assessorato regionale del bilancio un Comitato regionale per il microcredito per sovrintendere all'attuazione delle predette iniziative.</p>
<p>Art. 40 Contributi in conto interessi alle imprese</p>	<p>Dispone che il 50 per cento delle risorse regionali stanziare per la concessione di aiuti alle imprese, per il tramite dei confidi sotto forma di contributo in conto interessi, sia destinato alle operazioni creditizie a medio e lungo termine.</p>

## **BILANCIO E FINANZE**

<p>Art. 1 Risultati differenziali</p>	<p>Autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti, compresi quelli inclusi nel PAR Sicilia 2007-2013. Il ricorso al mercato autorizzato, a seguito della manovra finanziaria, è pari a 650,000 migliaia di euro per l'esercizio 2009, 455,000 e 261,000 migliaia di euro, rispettivamente per gli esercizi 2010-2011.</p>
<p>Art. 2 Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti</p>	<p>Si tratta di una norma tecnico-contabile che autorizza l'eliminazione dalle scritture contabili, secondo le modalità previste dalla legge di contabilità, dei residui attivi, passivi e perenti.</p>
<p>Art. 3 Limiti di impegno</p>	<p>Prevede la cancellazione dal bilancio delle somme impegnate per limiti di impegno poliennali per le quali non siano stati emessi titoli di spesa a chiusura dell'esercizio 2008. Qualora, successivamente all'approvazione dell'articolo venga accertato l'obbligo di pagamento, si provvederà mediante i fondi di riserva.</p>
<p>Art. 4 Controllo e monitoraggio della spesa</p>	<p>Per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica rispetto ai risultati differenziali determinati con l'approvazione con legge regionale dei documenti contabili, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione.</p>
<p>Art. 6 Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni regionali</p>	<p>Dispone che, per l'anno 2009, l'assessorato bilancio debba presentare all'Assemblea regionale siciliana, entro il 30 novembre, una relazione avente ad oggetto lo stato e la qualità della spesa delle amministrazioni regionali.</p>
<p>Art. 7 Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali</p>	<p>Si vieta alle società a capitale interamente o a maggioranza pubblico non quotate in borsa, costituite o partecipate dall'amministrazione regionale nonché alle aziende regionali, agli istituti, alle agenzie, ai consorzi, agli organismi ed enti regionali comunque denominati di procedere alla costituzione o partecipazione ad altre società</p>



	od organismi vari.
Art. 77 Norme in materia di concessione di contributi	<b>Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto. La norma introduceva l'abrogazione dal corrente anno di tutte le norme autorizzative di spesa relative agli interventi riportati nella tabella H allegata alla legge regionale n. 1/2008. La disposizione ha dato adito a censure di incostituzionalità per violazione degli articoli 81, 3° e 4° comma, e 97 della Costituzione.</b>
Art. 78 Fondi globali e tabelle	Determina il quadro di riferimento finanziario per il periodo 2009-2011, prevedendo il rifinanziamento di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti nelle opportune tabelle.
Art. 79 Effetti della manovra e copertura finanziaria	Si opera la sintesi delle operazioni finanziarie contenute nelle tabelle allegata alla legge, evidenziando i risultati differenziali scaturenti dalla manovra.

## **TERRITORIO**

Art. 34 Programma di interventi per l'edilizia abitativa	<b>Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto. La norma disponeva la realizzazione di interventi per l'edilizia abitativa il cui finanziamento comportava una spesa di 80.000 migliaia di euro. E' stato sostenuto il contrasto con l'articolo 81, comma 4, della Costituzione in quanto la norma si è ritenuta priva di idonea sufficiente copertura finanziaria.</b>
Art. 57 Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	Limita a 5 anni, dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, il termine entro cui le province regionali possono accertare d'ufficio l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei gestori relative alla quantità di rifiuti conferita in discarica e ai versamenti effettuati.
Art. 58 Definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	<b>Articolo impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto. La norma introduceva una definizione agevolata delle violazioni, applicando al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 1997, l'abbuono di sanzioni ed interessi relativi al mancato o irregolare rispetto dell'obbligo di dichiarazione, versamento e registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ancorché fossero stati emessi avvisi di accertamento divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini. In tale materia la Regione, ad avviso del Commissario dello Stato, non ha competenza legislativa.</b>
Art. 59 Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica	Dispone che, fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica, trovi applicazione la disciplina prevista dal Codice dell'ambiente, d.lgs n. 152/2006.
Art. 60 Competenze dei comuni in	Dispone un'interpretazione autentica in merito al soggetto competente ad effettuare le valutazioni di incidenza dei

<p>materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13</p>	<p>progetti, degli interventi e dei piani attuativi. Tale competenza è attribuita ai comuni nei cui territori insistano i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS).</p>
<p>Art. 61 Misure di contenimento dell'emergenza ambientale</p>	<p>Dispone la nomina di commissari ad acta presso i comuni e le società d'ambito per la monetizzazione dei crediti vantati da parte degli ambiti territoriali ottimali (ATO), anche con l'ausilio di appositi advisor, e per la totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive.</p> <p><b>I commi 2 e 3 sono stati impugnati dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto. Secondo l'impugnativa essi si pongono in contrasto con gli articoli 3, 5, 24, 100, 103, 113 e 114 della Costituzione, oltre che con l'articolo 15, comma 2, dello Statuto, in quanto, da un lato, violano il canone dell'intangibilità del giudicato e del principio di separazione tra le funzioni dello Stato, che preclude al legislatore di invadere la sfera di attribuzione dell'autorità giurisdizionale privandola del potere di affermazione del diritto già accertato in maniera definitiva e, dall'altro, sono lesivi dell'autonomia degli enti territoriali facenti parte degli ambiti territoriali ottimali (ATO).</b></p>
<p>Art. 63 Norme in materia di nautica da diporto</p>	<p>Si attribuisce, in sede di conferenza dei servizi per il rilascio della concessione demaniale marittima, la competenza alla valutazione dell'idoneità tecnica delle opere e nel caso di varianti a strumenti urbanistici comunali all'Ufficio del Genio civile piuttosto che al Genio civile opere marittime.</p>
<p>Art. 64 Istituzione del Parco dei Monti Sicani</p>	<p>Dispone l'istituzione di un comitato di proposta, nominato dall'Assessore regionale per l'ambiente, per l'istituzione del Parco dei Monti Sicani al fine di consentire la partecipazione della popolazione locale e la collaborazione degli enti e delle popolazioni interessate.</p>

## TURISMO

<p>Art. 68 Fondo per le imprese di trasporto merci</p>	<p>Istituisce un fondo a gestione separata presso la cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese di autotrasporto che abbiano sede o un'unità operativa nel territorio regionale</p>
<p>Art. 69 Norme in materia di liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo</p>	<p>Attribuisce all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze la definizione delle operazioni di liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo.</p>
<p>Art. 70 Incentivi in favore del Bed and Breakfast</p>	<p>Dispone la maggiorazione del 50 per cento dei contributi per l'esercizio di attività di bed &amp; breakfast, già previsti dall'articolo 88 della legge regionale n. 32 del 2000, in favore dei soggetti residenti in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti..</p>

Art. 71 Disposizioni in materia di agenzie immobiliari turistiche	Si modifica la definizione di agenzie immobiliari turistiche, da intendersi come soggetti che si occupano di locazioni non inferiori a sette giorni di case ed appartamenti per vacanze, e non più locazioni c.d. brevi stagionali.
Art. 72 Disposizioni in materia di attività di guida turistica	Detta modifiche alla legge regionale n. 8 del 2004, sull'attività delle guide turistiche.
Art. 73 Norme in materia di disciplina di attività nel settore del turismo	Sopprime il parere del Consiglio regionale per il turismo, nell'ipotesi in cui l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti debba disciplinare i settori delle agenzie di viaggi e operatori turistici e delle strutture turistico-ricettive operanti nel territorio regionale.
Art. 74 Disposizioni in materia di distretti turistici	Riconosce come distretti turistici i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico ricettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali.
Art. 75 Agevolazioni alle imprese turistico-alberghiere	Estende alle imprese turistico-alberghiere il regime di aiuti agli investimenti concessi alle imprese industriali da parte dell'Assessore regionale per l'industria ai sensi dell'art. 1 della l.r. n 23 del 2008.

## NORME FINALI

Art. 76 Abrogazione e modifiche di norme
Art. 80 Entrata in vigore

### **Legge 14 maggio 2009, n. 7**

### **Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

*Pubblicata nella GURS n. 22 del 20 maggio 2009 – Suppl. ord.*

Iniziativa governativa ddl n. 249

Esercizio di potestà legislativa in materia di bilancio (art. 19 dello Statuto)

Legge di bilancio.

La legge n. 7 introduce il bilancio di previsione per l'anno 2009, secondo lo schema dettato dal comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella tabella che segue, con riferimento alle previsioni di competenza (compreso l'avanzo finanziario presunto) e di cassa, vengono esposti i totali generali delle previsioni 2009-2011 delle entrate e delle spese, raffrontate con le corrispondenti previsioni iniziali ed aggiornate al 2008.

#### **Totali generali di bilancio (migliaia di euro)**

	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	<b>previsioni iniziali</b>	<b>previsioni aggiornate</b>			

<b>Previsioni di competenza</b>	24.875.250 (di cui 8.791.544 avanzo finanziario)	25.041.683	25.090.632 (di cui 8.728.379 avanzo finanziario)	15.675.014	14.969.008
<b>Previsioni di cassa</b>	19.314.053		19.628.108	--	--

### **Legge regionale 7 luglio 2009, n. 8**

#### **Norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali**

*Publicata nella GURS n. 32 del 10 luglio 2009 (in precedenza pubblicata a soli fini notiziali nella GURS n. 11 del 13 marzo 2009)*

Iniziativa parlamentare ddl n. 342

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di elezioni dell'Assemblea regionale siciliana (art. 3 dello Statuto)

Legge istituzionale.

La delibera legislativa, approvata dall'Assemblea regionale il 3 marzo 2009, è stata pubblicata senza formula di promulgazione, a soli fini notiziali, per l'eventuale richiesta, entro tre mesi, di referendum confermativo ai sensi della legge regionale n. 14 del 2001. Non essendo pervenuta alcuna richiesta di referendum, essa è stata promulgata e pubblicata come legge regionale 7 luglio 2009, n. 8.

La riforma introdotta, incidendo sulla disciplina delle elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana contenuta nella legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 *bis* dello Statuto regionale. Pertanto essa era sottoponibile a referendum confermativo entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Per questo motivo in un primo tempo la pubblicazione è avvenuta a soli fini notiziali, dovendo attendersi il decorso del termine di tre mesi previsto dalla legge regionale n. 14/2001 per la presentazione del referendum o l'esito dello stesso, qualora richiesto.

La legge, poi promulgata a seguito della mancata richiesta referendaria entro il termine di cui sopra, prevede che, in caso di accertamento di un'ipotesi di incompatibilità e di sua definitiva deliberazione da parte dell'Assemblea regionale, il termine di dieci giorni entro cui l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza decorra, ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Viene in tal modo sostituito il comma 1 dell'art. 10 *sexies* della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

### **Legge regionale 6 agosto 2009, n. 9**

#### **Norme in materia di aiuti alle imprese**

*Publicata nella GURS n. 38 del 14 agosto 2009*

Iniziativa governativa ddl n. 119/NS I

Esercizio di potestà legislativa ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto.

Legge intersettoriale

La legge introduce importanti innovazioni in materia di aiuti alle imprese, modificando ed integrando la legge organica che regolava la materia, cioè la legge regionale n. 32/2000.

Si riporta, di seguito, una dettagliata descrizione delle norme dettate dalla legge regionale in questione. Negli schemi riportati *infra*, suddivisi per rubrica di appartenenza, vengono sinteticamente fornite informazioni in ordine ai soggetti beneficiari, all'oggetto dell'aiuto ed alla sua forma.

La legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 ha introdotto nell'ordinamento regionale le norme necessarie all'attuazione della programmazione comunitaria 2007-2013, ossia la base giuridica delle misure dei programmi operativi regionali di attuazione dei fondi comunitari, con particolare riferimento agli aiuti alle imprese per quasi tutti i settori produttivi, (POR-FESR e POR-FSE per il 2007-2013; Programma di Sviluppo Rurale per il 2007-2013). Sono previste altresì misure di sostegno all'occupazione non legate alla programmazione comunitaria.

La legge contiene inoltre disposizioni concernenti l'attuazione della programmazione regionale unitaria e la disciplina dei fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti.

La maggior parte degli articoli apporta modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 32/2000 che rimane dunque la normativa base di riferimento in materia di aiuti alle imprese.

Al fine di illustrare più chiaramente il contenuto degli articoli che delineano regimi di aiuti, essi sono stati riassunti secondo uno schema che individua e descrive gli elementi principali dei suddetti regimi: soggetti beneficiari, oggetto e forma.

Segnatamente, con il termine oggetto ci si riferisce all'attività che si vuole sostenere individuata a sua volta nello specifico (es. restauro) oppure in base alla natura dell'aiuto (es. aiuto al funzionamento o all'investimento). Per forma dell'aiuto si intendono le modalità di erogazione dell'aiuto: si sono anche ricomprese in tale voce le informazioni relative all'entità nonché alla normativa comunitaria di riferimento.

In particolare, con riguardo alle procedure comunitarie, gli aiuti alle imprese possono essere suddivisi in due macro categorie:

- aiuti erogabili previa notifica alla Commissione europea, una volta definita la procedura prevista dall'art. 88, paragrafo 2, del Trattato CE, qualora rispettino le condizioni previste dagli orientamenti comunitari di settore;
- aiuti erogabili direttamente, a loro volta distinguibili in aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*) e aiuti in esenzione per i quali è sufficiente la comunicazione, ai sensi dei regolamenti comunitari di esenzione per settore. Si segnala che il regolamento generale di esenzione per categoria, esclusi i settori dell'agricoltura e della pesca, è il regolamento (CE) n. 800/2008, detto GBER (General Block Exemption Regulation).

## BENI CULTURALI

<p style="text-align: center;">Art.1 Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> soggetti pubblici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o soggetti privati.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- recupero, restauro e conservazione del patrimonio culturale di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 di proprietà pubblica, oggetto di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto legislativo, o di proprietà privata nonché per opere dell'architettura contemporanea dichiarate di importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15;</li><li>- svolgimento di attività e di servizi culturali, nonché di produzione artistica e culturale a prescindere dagli interventi di recupero, a condizione che l'attività concerna immobili di pregio storico-artistico o contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle attività artistiche contemporanee ovvero finalizzati alla fruizione dei beni culturali;</li><li>- ulteriori finalità individuate con decreto dell'Assessore al ramo nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.1 del PO FESR 2007-2013.</li></ul> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> contributi in una o più delle forme indicate dall'articolo 189 della legge n. 32/2000 alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero dalla disciplina comunitaria per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> soggetti pubblici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> recupero, restauro e conservazione del patrimonio culturale di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> contributi in una o più delle forme indicate dall'articolo 189 della legge n. 32/2000 alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti <i>de minimis</i>. Si prevede che i soggetti pubblici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, titolari di beni pubblici di interesse artistico, architettonico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico ed archeologico possano affidarli in concessione a soggetti privati per l'esercizio di attività di impresa in forma singola o associata.</p> <p>Si prevede altresì che le amministrazioni titolari dei predetti beni possano attuare interventi di</p>

	valorizzazione, anche affidandoli in concessione, per il loro recupero e gestione.
Art. 3 Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> case editrici e fondazioni aventi sede in Sicilia e ivi operanti da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della legge.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> spese sostenute per la ricerca, trascrizione e/o traduzione, produzione, distribuzione e commercializzazione di opere letterarie, anche inedite, di autori siciliani, che mirino a valorizzare e far conoscere il patrimonio archeologico, monumentale, letterario e culturale della Sicilia.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> contributo a fondo perduto pari al 35 per cento dei costi ammissibili, ridotto al 30 per cento nel caso di grandi imprese, concesso alle condizioni e limiti del <i>de minimis</i>.</p>
Art. 4 Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> imprese di distribuzione della stampa operanti in Sicilia da almeno cinque anni e non gestite o partecipate a qualsiasi titolo da aziende editoriali.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> aiuti al funzionamento, agli investimenti ed all'innovazione tecnologica.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> la norma non specifica la forma dell'aiuto, che potrà essere erogato nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti <i>de minimis</i> per le spese di funzionamento; alle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 (generale di esenzione) per gli investimenti e per l'innovazione tecnologica.</p>
Art. 5 Interventi a favore delle imprese editoriali	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia da almeno cinque anni.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> aiuti al funzionamento nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti <i>de minimis</i>.</p>

## ARTIGIANATO E COMMERCIO

Art. 6 Aiuti in favore dei distretti produttivi	L'articolo 17 della legge regionale n. 17/2004 prevede la possibilità di riconoscere i distretti produttivi ovvero sistemi produttivi che ricomprendono un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva in grado di esprimere capacità di innovazione. Possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo sia soggetti pubblici che privati. I distretti produttivi possono essere beneficiari finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle imprese consorziate.
--	--

	<p>Sono delineati due regimi di aiuti.</p> <p>I) <b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese, consorzi di imprese e società consortili aderenti ai distretti produttivi.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> programmi e tipologie di investimento di cui all'articolo 12 lettera a) del Regolamento (CE) n. 800/2008; gli interventi possono essere attivati anche nell'ambito di Accordi di programma quadro.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> contributi erogati alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008.</p> <p>II) <b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese, in forma singola o associata, appartenenti ai distretti produttivi.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> contributi al fine di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> la norma non specifica la forma dell'aiuto, che potrà essere erogato alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
<p>Art. 7 Aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, del commercio e dei servizi connessi.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> programmi e tipologie di investimento di cui all'articolo 12 lettera a) del Regolamento (CE) n. 800/2008; gli interventi possono essere attivati anche nell'ambito di Accordi di programma quadro.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> la norma non specifica la forma dell'aiuto, che potrà essere erogato ai limiti e condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008.</p>
<p>Art. 8 Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese, singole o associate, operanti in Sicilia.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> allo scopo di acquisire servizi di assistenza e consulenza specialistica volti a supportare lo sviluppo dei sistemi produttivi siciliani nei mercati internazionali di riferimento, si prevedono contributi per i servizi di consulenza che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa prestati da consulenti esterni.</p> <p>E' possibile attuare gli interventi in oggetto anche nell'ambito di Accordi di programma quadro.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> aiuti in <i>de minimis</i>, in misura non superiore al 50% dei costi ammissibili.</p>
<p>Art. 9 Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 23 dicembre</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e consorzi di</p>



<p>2000, n. 32 e norme riguardanti i centri commerciali naturali</p>	<p>piccole e medie imprese commerciali insediati nei predetti centri.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> azioni volte alla riqualificazione di aree interessate alla realizzazione di servizi comuni alle imprese, azioni per la promozione di produzioni locali nell'ambito dei centri commerciali naturali di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 10/2005 e delle strutture delle imprese commerciali, artigianali e di servizi operanti nei medesimi contesti.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> la norma non specifica la forma dell'aiuto, che potrà essere erogato alle condizioni e limiti previsti dagli aiuti <i>de minimis</i>, in misura non superiore al 50% dei costi ammissibili.</p>
<p>Art. 10 Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese siciliane e grande distribuzione.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> azioni volte a migliorare l'offerta e la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione. In particolare oggetto del finanziamento saranno progetti integrati tra piccole e medie imprese siciliane e grande distribuzione che potranno essere finalizzati alla diffusione dei prodotti siciliani nei circuiti commerciali interessati, anche attraverso la costituzione di <i>joint venture</i>, con esclusione dei prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato (CE).</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> la norma non specifica la forma dell'aiuto, che potrà essere erogato alle condizioni e limiti previsti dagli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
<p>Art. 11 Aiuti per insediamenti produttivi</p>	<p>La norma delinea tre regimi di aiuti:</p> <p>I) <b>Soggetti beneficiari:</b> consorzi di imprese costituiti per la realizzazione delle opere previste dall'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 titolari dell'area oggetto dell'intervento.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> opere previste dall'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> la norma non specifica la forma dell'aiuto, che potrà essere erogato alle condizioni e limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008.</p> <p>II) <b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese o relativi consorzi.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> acquisto, costruzione o ristrutturazione e riuso di insediamenti abbandonati da destinare ad attività produttive e</p>

	<p>commercio all'ingrosso ovvero acquisto di terreni con specifica destinazione urbanistica artigianale legati all'investimento produttivo o per attività produttive su cui insediare opifici artigianali.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> la norma non specifica la forma dell'aiuto, che potrà essere erogato alle condizioni e limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008.</p> <p>III) <b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese di nuova costituzione o già esistenti.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> insediamento in aree artigianali e realizzazione di servizi all'interno delle medesime aree, costituzione in forma associata di mercati commerciali all'ingrosso, acquisto di opifici all'interno di aree artigianali di proprietà comunale anche per imprese ivi insediate.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> la norma non specifica la forma dell'aiuto, che potrà essere erogato alle condizioni e limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008.</p>
<p>Art. 12 Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32</p>	<p>La norma modifica la disciplina del fondo a gestione separata, già istituito dalla legge regionale n. 32/2000 per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali.</p> <p><b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese commerciali</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> programmi e tipologie di investimento di cui all'articolo 12 lettera a) del Regolamento n. 800/2008.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> sono previsti finanziamenti, contributi in conto interessi, contributi in conto canoni, alle condizioni e limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008.</p>
<p>Art. 13 Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32</p>	<p>Si apportano delle modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 32/2000, concernente il sostegno al credito a breve termine per le piccole e medie imprese commerciali. Sulla base delle predette modifiche si delineano i seguenti regimi di aiuti:</p> <p>I) <b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese commerciali.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività; emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> credito di avviamento e credito di esercizio sotto forma di apertura di credito, per un importo minimo di 10 mila euro</p>

	<p>e massimo di 200 mila euro, concessa dalle banche operanti in Sicilia e nel rispetto dei limiti del <i>de minimis</i>.</p> <p>II) <b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese commerciali.  <b>Oggetto dell'aiuto:</b> cessione di crediti commerciali per un importo minimo di 10 mila euro e massimo di 200 mila euro con operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia.  <b>Forma dell'aiuto:</b> la norma non specifica la forma dell'aiuto, che potrà essere erogato nel rispetto dei limiti del <i>de minimis</i>.</p> <p>III) <b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese commerciali.  <b>Oggetto dell'aiuto:</b> ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di 30 mila euro e un massimo di euro 500 mila, maturate alla data del 30 giugno 2009, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito.  <b>Forma dell'aiuto:</b> contributi in conto interessi per le predette operazioni di ripianamento nel rispetto dei limiti del <i>de minimis</i>.</p>
<p>Art. 14 Aree artigianali</p>	<p>L'articolo 78 della legge regionale n. 96/1981 prevede che per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per l'acquisizione delle relative aree, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai comuni, che ne facciano richiesta, un finanziamento pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo deliberato dal consiglio comunale. Con l'articolo 14 della legge in commento, si stabilisce che il suddetto contributo possa essere concesso anche per la costruzione di capannoni all'interno delle aree artigianali.</p>
<p>Art. 15 Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> consorzi di produttori appartenenti anche a settori merceologici diversi.  <b>Oggetto dell'aiuto:</b> costituzioni di appositi spacci consortili per la vendita al dettaglio dei propri prodotti o di uffici di rappresentanza con deposito anche in mercati extraregionali, comunitari ed extracomunitari.  <b>Forma dell'aiuto:</b> contributi in una o più delle forme indicate dall'articolo 189 della legge n. 32/2000 nel rispetto della disciplina per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
<p>Art. 16 Modifiche all'articolo 52 della</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> imprese artigiane.  <b>Oggetto dell'aiuto:</b> formazione di scorte di</p>

<p>legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di interventi della CRIAS</p>	<p>materie prime e/o prodotti finiti; credito d'esercizio; acquisto, costruzione e ristrutturazione del laboratorio e/o acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi funzionali allo svolgimento dell'attività.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> finanziamenti concessi per il tramite della CRIAS, alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
<p>Art. 17 Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 in materia di finanziamenti concessi dall'Artigiancassa</p>	<p>Si modifica la norma della legge regionale n. 32/2000 relativa ai finanziamenti concessi dall'Artigiancassa e si delinea di conseguenza il seguente regime di aiuti.</p> <p><b>Soggetti beneficiari:</b> imprese artigiane.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto e forma dell'aiuto:</b></p> <p>a) riduzione dei tassi di interesse sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali, e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concesso per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, l'acquisto di macchine ed attrezzature nonché per la formazione di scorte e per le altre destinazioni individuate in adeguamento alla legge 25 luglio 1952, n. 949 ovvero dalla Regione con propri provvedimenti;</p> <p>b) riduzione dei canoni di locazione finanziaria previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, per l'acquisizione di immobili da destinare a laboratori, macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti al trasporto di merci, sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo;</p> <p>c) riconoscimento di un contributo in conto capitale pari al 15 per cento del valore dell'investimento alle imprese che effettuano le operazioni ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.</p>

## TURISMO

<p>Art. 18 Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di imprese turistiche</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese che gestiscono o intendono intraprendere la gestione di attività economiche appartenenti alla filiera turistica da individuarsi con successivo decreto dell'Assessore al ramo.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> investimenti iniziali ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008; gli aiuti sono subordinati al rispetto di alcune condizioni previste dalle norma; in particolare, non possono riguardare investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, attrezzature o fabbricati esistenti con nuovi o aggiornati senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o la tecnologia utilizzata.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> contributi in conto impianti di intensità pari al 50 per cento dell'importo delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 40 per cento per le medie imprese.</p> <p>Potranno altresì essere concesse ulteriori forme di contributi conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013".</p>
<p>Art. 19 Modifiche all'articolo 90 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di destagionalizzazione turistica</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> iniziative a sostegno della commercializzazione dell'offerta turistica regionale finalizzate alla destagionalizzazione dei flussi turistici.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> contributo nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivi ammissibili alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
<p>Art.20 Contributi alle imprese turistico-alberghiere per il consolidamento delle passività onerose</p>	<p>Si estende alle imprese turistico-alberghiere il regime di aiuto delineato dall'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2008.</p> <p><b>Soggetti beneficiari:</b> imprese turistico-alberghiere</p> <p><b>Oggetto e forma dell'aiuto:</b> contributo in conto interessi per finanziamenti, attivati da istituti di credito convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 giugno 2008 nonché agli oneri derivanti dalle relative garanzie, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p>

## TERRITORIO E AMBIENTE

<p>Art. 21 Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> si demanda l'individuazione dei beneficiari ad un successivo decreto assessoriale. <b>Oggetto dell'aiuto:</b> investimenti volti a rafforzare la rete ecologica siciliana (RES) favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità. <b>Forma dell'aiuto:</b> la norma non specifica la forma dell'aiuto, che potrà essere erogato alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008.</p>
<p>Art. 22 Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete ecologica siciliana</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile nei territori della Rete ecologica siciliana (RES). <b>Oggetto dell'aiuto:</b> spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione dell'impresa nonché i costi seguenti purchè siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa. <b>Forma dell'aiuto:</b> contributi in una o più delle forme indicate all'articolo 189 della legge regionale n. 32/2000 sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p>

## AGRICOLTURA

<p>Art. 23 Programma di sviluppo rurale</p>	<p>Si definisce la procedura di adozione della proposta del Programma di sviluppo rurale (PSR), nonché di revisione e modifica dello stesso. Com'è noto il PSR è approvato con decisione della Commissione europea, la relativa proposta è presentata dalla Regione interessata: segnatamente, si è stabilito che essa sia adottata con delibera di Giunta su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Spetta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determinare gli indirizzi per la concessione delle agevolazioni previste dalle singole misure del PSR. La proposta di PSR e le relative proposte di modifica nonché gli indirizzi dell'Assessore al ramo devono essere trasmessi all'Assemblea regionale siciliana entro 15 giorni dalla loro approvazione.</p>
<p>Art. 24 Diversificazione verso attività non agricole</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> imprese agricole. <b>Oggetto dell'aiuto:</b> diversificazione in attività non agricole. <b>Forma dell'aiuto:</b> la norma non specifica la forma dell'aiuto, che potrà essere erogato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" ovvero al regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
<p>Art.25 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese.</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> microimprese operanti nelle aree rurali. <b>Oggetto dell'aiuto:</b> sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese. <b>Forma dell'aiuto:</b> la norma non specifica la forma dell'aiuto, che potrà essere erogato alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 26 Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> Regione siciliana – Assessorato dell’agricoltura e foreste; enti locali territoriali (in forma singola o associata), associazioni di imprese, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.</p> <p><b>Oggetto dell’aiuto:</b> infrastrutture su piccola scala quali centri di informazione e segnaletica stradale indicante località turistiche; infrastrutture ricreative quali quelle che permettono l’accesso ad aree naturali, con servizi di piccola recettività; sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti il turismo rurale.</p> <p><b>Forma dell’aiuto:</b> Beneficiari privati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di investimenti, aiuti erogati conformemente agli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013” ovvero al regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>;</li> <li>- nel caso di servizi, aiuti erogati alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>.</li> </ul> <p>Beneficiari pubblici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività a finalità pubblica senza scopo di lucro: il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento dei costi ammissibili;</li> </ul> <p>Attività economica: aiuti concessi alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> Regione siciliana – Assessorato dell’agricoltura e foreste; enti locali territoriali (in forma singola o associata); enti pubblici e loro consorzi, operatori di telecomunicazioni.</p> <p><b>Oggetto dell’aiuto:</b> avviamento di servizi essenziali, comprese le attività culturali o ricreative, concernenti uno o più villaggi e per la relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala.</p> <p><b>Forma dell’aiuto:</b> Beneficiari privati</p> <p>Aiuti concessi conformemente agli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013” ovvero al regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p> <p>Beneficiari pubblici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività a finalità pubblica senza scopo di lucro: il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento dei costi ammissibili;</li> </ul> <p>Attività economica: aiuti concessi alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> Regione siciliana – Assessorato dell’agricoltura e foreste; enti locali territoriali (in forma singola o associata); enti parco; soggetti privati proprietari di manufatti da destinare a pubblica funzione.</p> <p><b>Oggetto dell’aiuto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stesura di piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale: iniziative di sensibilizzazione ambientale e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del</li> </ul>

	<p>patrimonio culturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione di studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, ad esempio le caratteristiche culturali dei villaggi e il paesaggio rurale.</li> </ul> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> Beneficiari privati Aiuti concessi conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" ovvero al regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>. Beneficiari pubblici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività a finalità pubblica senza scopo di lucro: il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento dei costi ammissibili;</li> <li>- Attività economica: aiuti concessi alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>.</li> </ul>
<p>Art. 29 Indennità compensativa</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> agricoltori. <b>Oggetto dell'aiuto:</b> parziale compensazione dei mancati redditi indicata nelle misure 211 (<i>Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane</i>) e 212 (<i>Indennità per svantaggi in zone svantaggiate diverse dalle zone montane</i>) del PSR 2007-2013 <b>Forma dell'aiuto:</b> aiuti concessi in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1783/2003 e dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1698/2005 conformemente a quest'ultimo.</p>
<p>Art. 30 Formazione e informazione degli operatori economici</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> Regione siciliana – Assessorato dell'agricoltura e foreste; enti locali territoriali (in forma singola o associata); enti parco; soggetti privati proprietari di manufatti da destinare a pubblica funzione. <b>Oggetto dell'aiuto:</b> formazione e informazione degli operatori economici attivi nei settori di cui all'asse 3 del PSR (<i>Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale</i>); sono esclusi i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento medio o superiore. <b>Forma dell'aiuto:</b> Beneficiari privati Aiuti concessi alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>. Beneficiari pubblici Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento dei costi ammissibili.</p>
<p>Art. 31 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato CE</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> micro, piccole e medie imprese; nel caso della silvicoltura solo microimprese. In ogni caso sono escluse le imprese in difficoltà ai fini del loro salvataggio e ristrutturazione. <b>Oggetto dell'aiuto:</b> trasformazione di prodotti compresi nell'allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato. In particolare: investimenti materiali e/o immateriali diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa riguardanti la</p>



	<p>trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura e/o riguardanti lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura.</p> <p>Gli investimenti devono rispettare i requisiti comunitari. Per le spese sostenute ai fini del rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, possono essere concessi contributi alle microimprese.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> aiuti concessi conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" ovvero al regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>; nel settore della silvicoltura solo in <i>de minimis</i>. Il sostegno è comunque limitato ai massimali fissati nell'Allegato I del Trattato CE.</p>
<p>Art.32 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> associazioni temporanee di scopo (ATS) tra produttori agricoli e/o produttori forestali, singoli o associati, industrie di trasformazione e/o commercializzazione, imprese fornitrici di strumenti, tecnologie e servizi all'attività agricola o agroindustriale, soggetti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca e sperimentazione.</p> <p>La presenza di produttori agricoli e/p forestali nell'ambito dell'ATS è una condizione essenziale per l'accesso alla misura.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> cooperazione tra produttori primari nei settori agricolo e forestale, l'industria di trasformazione e/o terze parti. In particolare, i costi ammissibili riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> contributi in conto capitale; per gli investimenti riguardanti i prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato CE il sostegno è concesso alle condizioni e limiti stabiliti per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
<p>Art.33 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> Regione siciliana – Assessorato dell'agricoltura e foreste; enti locali territoriali (in forma singola o associata); soggetti privati proprietari di edifici inseriti in contesti di pubblica fruizione.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> recupero di edifici e di strutture ad uso collettivo (forni, lavatoi, corti comuni ecc.) ubicati in borghi rurali, da adibirsi ad attività collettive, turistico-culturali e di servizio.</p> <p><b>Forma dell'aiuto:</b> contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile.</p>
<p>Art. 34 Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> Regione siciliana – Assessorato dell'agricoltura e foreste.</p> <p><b>Oggetto dell'aiuto:</b> animazione e acquisizione di competenze in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale. Segnatamente:</p>

sviluppo locale	<p>studi sulla zona interessata;  attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale;  formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale;  eventi promozionali e formazione di operatori  partenariati pubblici- privati ai sensi dell'articolo 59, lett. e), del regolamento (CE) n. 1698/2005.  <b>Forma dell'aiuto:</b> contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile.</p>
<p>Art. 35  Norme sul deposito di carburanti agricoli</p>	<p>Si stabilisce che per il deposito di carburanti utilizzati a fini agricoli trovi applicazione la normativa nazionale ai sensi della quale i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio di talune attività, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non siano soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Inoltre, ai suddetti depositi, qualora abbiano capacità non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 1985 e in data 19 marzo 1990.</p>

## LAVORO

<p>Art. 36  Soggetti destinatari degli interventi</p>	<p>I soggetti destinatari degli interventi sono lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di esenzione (regolamento (CE) n. 800/2008) e lavoratori appartenenti alle c.d. categorie assimilabili. Invero, si è voluto ampliare il novero dei soggetti potenzialmente coinvolti per sostenere l'assunzione a tempo indeterminato anche di lavoratori non considerati svantaggiati ai sensi del citato regolamento: ciò si rifletterà sulla procedura d'erogazione poiché, mentre gli aiuti a favore della prima categoria di soggetti potranno essere concessi immediatamente, quelli riguardanti le categorie c.d. assimilabili dovranno essere previamente notificati.</p> <p>La categoria dei lavoratori svantaggiati, secondo il regolamento (CE) n. 800/2008, ricomprende coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno più di 50 anni; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media nazionale uomo-donna; membri di una minoranza nazionale che abbiano necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro. Lavoratori molto svantaggiati sono considerati invece coloro che siano senza un lavoro da almeno 24 mesi.</p>
---	---

	Fanno parte delle categorie assimilabili a quella dei lavoratori svantaggiati gli apprendisti, i lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali, i lavoratori assunti con contratto di inserimento e i lavoratori a progetto.
Art. 37 Contributi per le assunzioni	Gli interventi previsti consistono nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori a carico del datore di lavoro – nei limiti di cui all’articolo 39 – per le assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti indicati all’articolo 36.
Art. 38 Individuazione dei datori di lavoro e campo di applicazione	I datori di lavoro beneficiari dei contributi sono imprese individuali, societarie e cooperative, nonché loro consorzi, che abbiano una sede operativa nel territorio della regione ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi; lavoratori autonomi; ONLUS; associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al libro I del codice civile e fondazioni. Si precisa che le attività dei datori di lavoro devono essere svolte nel territorio della regione e che sono esclusi i settori indicati all’articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 800/2008.
Art. 39 Misure e decorrenze degli incentivi	Si precisano taluni elementi dell’intervento previsto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cosa debba intendersi per costo salariale e cioè l’importo totale effettivamente pagabile dal datore di lavoro in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende la retribuzione lorda, i contributi obbligatori e i contributi assistenziali per figli e familiari e i premi assicurativi;</li> <li>- cumulabilità con altri aiuti di Stato nel rispetto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008;</li> <li>- decorrenza dei benefici alla scadenza di quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato.</li> </ul>
Art. 40 Condizioni di accesso ai benefici	Si definiscono le condizioni di accesso ai benefici previsti dal titolo in questione. Si segnala che sono esclusi dagli interventi i datori di lavoro nelle cui aziende, negli ultimi cinque anni, si siano verificati incidenti a causa del mancato rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza accertato con sentenza passata in giudicato e che abbiano causato il decesso di dipendenti.
Art. 41 Concessione dello sgravio contributivo	Lo sgravio contributivo è concesso a seguito di un’istanza presentata dal datore di lavoro in via telematica e attestante, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti necessari. Le istanze sono istruite in ordine cronologico e ammesse a finanziamento con provvedimento concessorio.
Art. 42 Modalità di erogazione del contributo	I benefici dovrebbero essere erogati, a seguito di un’intesa tra l’Assessorato regionale del lavoro e gli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori, tramite conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali e successivo accredito agli stessi istituti. Qualora non si perfezioni la suddetta intesa, l’Assessorato provvederà all’erogazione diretta semestrale al datore di lavoro.
Art. 43	Si demanda all’Assessorato regionale del lavoro la

Controlli e accertamenti	predisposizione di un programma annuale di controlli volto alla verifica dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso e/o il mantenimento dei requisiti.
Art. 44 Sanzioni	Sono previste le sanzioni della revoca e dell'eventuale restituzione in caso si accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici. Nell'ipotesi di indebita fruizione dei benefici si applicano altresì le sanzioni civili e amministrative di cui alla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato.
Art. 45 Indicatore occupazionale	Si stabilisce che per i progetti finanziati nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006, la percentuale di scostamento in diminuzione del solo indicatore occupazionale non comporta la revoca del contributo qualora esso ricada entro la percentuale del 50 per cento.
Art. 46 Discipline specifiche di applicazione e norma di salvaguardia comunitaria	Dal punto di vista del diritto comunitario, il titolo sul lavoro delinea due regimi di aiuto. Il primo è riferito ai lavoratori indicati all'articolo 36, comma 1, ed essendo conforme al Regolamento (CE) n. 800/2008, potrà essere attuato in esenzione dell'obbligo di notifica. Il secondo regime di aiuto, che concerne i lavoratori di cui all'articolo 36 secondo comma, è subordinato alla positiva definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.

## INDUSTRIA

Art. 47 Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2008 in materia di finanziamenti delle commesse	Si aggiungono due commi all'articolo 7 della legge sugli aiuti alle imprese operanti nel settore industriale in attuazione del PO FESR 2007-2013 delineando un ulteriore regime di aiuti. <b>Soggetti beneficiari:</b> settori agevolabili ai sensi del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente le agevolazioni all'industria, individuati con la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero delle attività produttive <b>Oggetto e forma dell'aiuto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finanziamenti commisurati al cinquanta per cento dell'ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite;</li> <li>- esecuzioni di commesse di forniture, lavorazioni e costruzioni effettuate anche all'esterno del proprio stabilimento nel territorio della regione.</li> </ul>
Art. 48 Modifiche di norme in materia di impiego di esperti	Si sopprime la possibilità di avvalersi di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della legge regionale n. 32/2000 per la gestione di una serie di interventi previsti dalla legge regionale n. 23/2008 la quale disciplina gli aiuti alle imprese operanti nel settore industriale in attuazione del PO FESR 2007-2013.

<p>Art. 49 Contributi alle imprese per pagamento rate di mutuo</p>	<p><b>Soggetti beneficiari:</b> piccole e medie imprese industriali, comprese quelle che svolgono attività turistico-ricettive <b>Oggetto e forma dell'aiuto:</b> copertura del 70% degli interessi corrispettivi ed oneri da corrispondere per lo slittamento in coda ai relativi piani di ammortamento delle rate dei mutui contratti entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell'anno 2009 e nel primo semestre 2010.</p>
--	--

## **PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

<p>Art. 50 Norme di attuazione della programmazione regionale unitaria</p>	<p>Si prevede che il Governo della Regione, sulla base degli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea regionale siciliana, provveda alla definizione della programmazione regionale unitaria; tale programmazione si articola in una serie di documenti di cui il DUP (Documento unitario di programmazione) costituisce lo strumento di coordinamento.</p>
<p>Art. 51 Programmi comuni fra più amministrazioni</p>	<p>Al fine di realizzare programmi e interventi per i quali siano stati stipulati accordi tra rami dell'amministrazione regionale, tra la Regione ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, si dà la possibilità di disporre una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni, ancorché non dipendente regionale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi.</p>
<p>Art. 52 Fondi per la realizzazione degli interventi del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013</p>	<p>Sono istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale bilancio e tesoro, un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel PO FESR 2007-2013 ed un fondo per il PO FSE 2007-2013. In tali fondi confluiscono i finanziamenti dell'Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013.</p>
<p>Art. 53 Fondo per la realizzazione degli interventi del PSR 2007-2013</p>	<p>E' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale interventi strutturali, un fondo per l'attuazione del PSR Sicilia 2007-2013.</p>
<p>Art. 54 Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2</p>	<p>Si modifica la norma, contenuta nella legge finanziaria per il 2002, relativa ai fondi comunitari sostituendo al primo comma il riferimento alla programmazione 2000-2006 con quello alla programmazione 2007-2013 e abrogando il secondo comma che concerneva la programmazione 2000-2006.</p>

## **DISPOSIZIONI VARIE**

<p>Art. 55 Modifiche all'articolo 7-bis della legge n. 109 del 1994 introdotto dalla legge regionale n. 7 del 2002 in materia di Commissione</p>	<p>Si modificano la composizione e le modalità di nomina della Commissione regionale dei lavori pubblici.</p>
--	---

regionale dei lavori pubblici	
<p>Art. 56 Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 15 del 2005 in materia di concessioni demaniali marittime</p>	<p>Si apportano modifiche alla legge regionale in materia di concessioni su beni demaniali (legge regionale n. 15/2005). In particolare, si introduce il meccanismo del rinnovo tacito delle concessioni per l'esercizio di attività nei beni demaniali marittimi in luogo del rinnovo su domanda del concessionario. Si prevede inoltre che, per le aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della legge n. 15/2005, non trovi applicazione la disposizione in base alla quale le attività e le opere consentite sul demanio marittimo possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime. Si precisa altresì che nelle attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>Art. 57 Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 16</p>	<p>Si aggiunge un comma all'articolo 4 della legge regionale n. 16/2008 al fine di precisare che il regime di aiuto costituito dalle particolari condizioni di accesso al fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) deve rispettare i limiti previsti per gli aiuti <i>de minimis</i> nel settore della pesca.</p>
<p>Art. 58 Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36</p>	<p>Si interviene per elevare da cinque a otto anni la durata dei crediti agevolati che l'IRCAC è autorizzato a concedere alle società cooperative e loro consorzi, per la capitalizzazione delle stesse.</p>
<p>Art. 59 Modifiche agli articoli 11, 13 e 15 della legge regionale 23 dicembre 200, n. 32</p>	<p>Si modificano alcuni articoli della legge regionale n. 32/2000. All'articolo 11, rubricato "disposizioni generali sui regimi di aiuto alle imprese", si sostituisce il comma 1 al fine di inserire anche il riferimento alla programmazione 2007-2013. Si sostituiscono alcuni commi dell'articolo 13 allo scopo di aggiornare la definizione di investimento iniziale e la durata minima del periodo di mantenimento dell'investimento. Dalla norma che regola il cumulo degli aiuti si sopprime la parte indicante le percentuali di ESN (equivalente sovvenzione netta) in quanto riferite alla precedente programmazione comunitaria.</p>
<p>Art. 60 Contratti di programma settoriali</p>	<p>Si prevede che gli aiuti previsti dalla legge in commento possano essere concessi anche mediante contratti di programma settoriali per sostenere la realizzazione degli investimenti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008. La relativa proposta può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione e deve avere ad oggetto un progetto di investimento inteso quale iniziativa imprenditoriale, attuata anche da più imprese, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro.</p> <p>I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma sono l'impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto.</p>

<p>Art. 61 Modifiche agli articoli 185 e 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32</p>	<p>All'articolo 185 della legge regionale n. 32/2000, in tema di convenzioni per lo svolgimento dell'attività istruttoria e di erogazione degli aiuti, si aggiorna il rinvio alla disciplina statale in materia di appalti e si prevede altresì la possibilità di procedere con l'<i>affidamento in house</i> ai sensi dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali. All'articolo 200 della medesima legge si inserisce il riferimento alla programmazione 2007-2013.</p>
<p>Art. 62 Abrogazione di norme</p>	<p>Sono abrogati gli articoli 26, 35, 36, 48 e 51 della legge regionale n. 32/2000.</p>
<p>Art. 63 Accordo di programma</p>	<p>Si prevede che gli interventi che abbiano quali soggetti beneficiari enti locali ed enti pubblici possano essere realizzati anche con accordi di programma e progetti integrati, ai fini della operatività di taluni obiettivi specifici del PO FESR 2007 – 2013.</p>
<p>Art. 64 Decorrenza di norme</p>	<p>Si precisa che le disposizioni in commento sono applicabili agli interventi i cui bandi o avvisi siano emanati dagli Assessorati regionali successivamente alla loro entrata in vigore.</p>
<p>Art. 65 Parere Commissioni di merito</p>	<p>Si stabilisce che i decreti assessoriali previsti dalla legge in commento e dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 (legge sull'attuazione del PO FESR nel settore dell'industria) siano emanati previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.</p>
<p>Art. 66 Norma transitoria</p>	<p>Dispone che per gli interventi relativi al POR Sicilia 2000-2006 si continui ad applicare la normativa previgente alla legge in commento.</p>
<p>Art. 67 Progetti di investimento in zone svantaggiate</p>	<p>Si stabilisce che una quota pari al 20 per cento delle risorse previste siano destinate a finanziare progetti di investimento effettuati da imprese ubicate in zone svantaggiate.</p>
<p>Art. 68 Comunicazione Commissione 2009/C 16/01</p>	<p>La Commissione europea nel gennaio 2009 ha emanato una comunicazione con la quale, in considerazione della situazione di crisi economica e finanziaria, si innalza da 200.000 a 500.000 euro, a determinate condizioni, la soglia degli aiuti di stato erogabili alle imprese nei limiti del c.d. "<i>de minimis</i>" e si mutano altresì alcuni presupposti applicativi.</p>
<p>Art. 69 Entrata in vigore</p>	

## **Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 10**

### **Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro**

*Pubblicata nella GURS n. 50 del 30 ottobre 2009*

Iniziativa governativa ddl n. 349

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di rapporti di lavoro (art. 17, lett. f) dello Statuto)

- Legge di settore

Il provvedimento legislativo in esame disciplina lo stato di disoccupazione dei soggetti privi di lavoro che siano immediatamente disponibili allo svolgimento di un'attività lavorativa, in linea con quanto disposto dalla normativa statale e segnatamente dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In particolare, esso prevede le modalità da seguire ai fini del riconoscimento dello stato di disoccupazione e dell'ammissione alle agevolazioni previste dalle leggi vigenti per l'inserimento lavorativo. Rispetto alla normativa nazionale, si segnala la previsione dell'erogazione da parte dei Centri per l'impiego dei servizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo. Si segnala inoltre la attribuzione agli stessi Centri per l'impiego della competenza per il rilascio della certificazione relativa allo stato di disoccupazione e alla sua decorrenza iniziale, per le finalità di cui alle leggi vigenti, tra cui in particolare la legge 29 dicembre 1990, n. 407, in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo.

## **Legge regionale 17 novembre 2009, n. 11**

### **Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese**

*Pubblicata nella GURS n. 53 del 20 novembre 2009*

Iniziativa legislativa mista

Iniziativa governativa: ddl n. 239, abbinato con ddl n. 182, di iniziativa parlamentare

Esercizio di potestà legislativa ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto

- Legge intersettoriale

La legge in esame introduce un regime di aiuti da realizzarsi mediante il sistema del credito d'imposta, mirato ad incentivare, soprattutto, gli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese che hanno attuato processi di stabile aggregazione. In particolare, si tratta di un contributo nella forma del credito d'imposta alle grandi, medie, piccole e micro imprese, ivi comprese quelle artigianali, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere e del turismo, nonché dei servizi, che effettuino nuovi investimenti in Sicilia.

Si segnala l'iter procedurale che ha interessato le fasi di approvazione della legge in questione. Per tale fattispecie infatti si è dato luogo ad una procedura di prenotifica del disegno di legge dalla Regione ai competenti organi dell'Unione europea.

Le disposizioni, infatti, contenendo un regime di aiuti, necessitavano della notifica alla Commissione europea, al fine di rispettare il principio di tutela della libertà di concorrenza, contenuto nei Trattati europei. Pertanto il relativo disegno di legge, non appena approvato dalla competente Commissione di merito (novembre 2008), è stato trasmesso dalla Presidenza dell'Assemblea al Presidente della Regione, in ottemperanza all'articolo 49 c. 10 della legge regionale n.10/1999, per la successiva notifica, avvenuta in data 12 dicembre 2008, alla



Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE. In data 20 ottobre 2009 è pervenuta agli Uffici della Commissione Bilancio copia della decisione della Commissione europea, che ha dichiarato compatibile con il Trattato, condizionatamente al rispetto di alcune osservazioni, il regime di aiuti consistente, nella specie, nel credito d'imposta per la realizzazione di progetti di investimento iniziale e per la crescita dimensionale delle imprese.

Il regime scade il 31 dicembre 2013, dovendo la sua vigenza conformarsi alla durata della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, alla durata degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ed alla durata del regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo della pesca.

La Commissione Bilancio, prima, e poi l'Aula (in data 4 novembre 2009) ha quindi approvato il testo della normativa tenendo conto delle osservazioni della Commissione europea.

### **Decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12**

### **Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione**

*Publicato nella GURS n. 59 del 21 dicembre 2009, n. 59.*

La breve sintesi che segue è stata inserita nella pubblicazione in virtù delle considerazioni svolte nella premessa all'elenco delle leggi approvate (vedi supra) relative alla portata normativa dei regolamenti di esecuzione delle leggi regionali siciliane. A tali considerazioni pertanto si rinvia preliminarmente.

Con il regolamento in esame si provvede a definire le funzioni e i compiti dei Dipartimenti regionali e l'articolazione delle relative strutture intermedie, aree e servizi, in coerenza con il nuovo assetto dell'Amministrazione regionale stabilito dalla legge regionale n. 19 del 2008, che ne prevede l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2010.

Nel regolamento di attuazione si istituisce un Comitato tecnico coordinato dal Presidente della Regione o da un Assessore regionale a tal uopo delegato, con il compito di fornire indicazioni operative ai Dirigenti generali per la concreta realizzazione del nuovo assetto dell'Amministrazione.

Si stabilisce che presso ciascun Assessorato regionale operi un Servizio del Dipartimento regionale della funzione pubblica, preposto alla gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato di riferimento. I contratti dei Dirigenti generali si intendono risolti alla data dell'1 gennaio 2010, mentre i nuovi dirigenti, da nominare con le modalità previste dalla l. r. n. 10 del 2000, provvederanno a loro volta al conferimento degli ulteriori incarichi dirigenziali.

Si fissa al 30 aprile 2010 il termine per completare il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni delle strutture intermedie esistenti. Si stabiliscono norme transitorie al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività dell'Amministrazione regionale.

Fra le novità salienti della riforma si segnala la creazione dell'Assessorato regionale delle attività produttive e dell'omonimo dipartimento, dell'Assessorato dell'economia, la cui struttura si articola nel Dipartimento del bilancio e del tesoro-Ragioneria generale della Regione e nel Dipartimento delle finanze e del credito.

E'altresì istituito l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, costituito da un Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti e in un Dipartimento dell'energia. L'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica viene scorporato da quello della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ed articolato nel Dipartimento della funzione pubblica e del personale e in quello delle autonomie locali.

Nasce anche l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, le cui funzioni vengono distinte da quelle del nuovo Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana; entrambi gli assessorati sono strutturati in un omonimo dipartimento. L'Assessorato della salute presenta una struttura più snella del precedente Assessorato della sanità, essendo articolato in due soli

dipartimenti, mentre nell'Assessorato del territorio e dell'ambiente confluisce il Comando del corpo forestale della Regione siciliana.

Di nuova istituzione è anche l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, al cui interno opera un solo dipartimento, che sottrae funzioni al vecchio Assessorato del turismo delle comunicazioni e dei trasporti, ora trasformato in Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo.

**Legge regionale 29 dicembre 2009, 13**

**Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010**

*Publicata nella GURS n. 61 del 31 dicembre 2009*

Iniziativa governativa ddl n. 499

Esercizio di potestà legislativa esclusiva e concorrente ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto.

- Legge di bilancio.

<p>Art. 1 Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato</p>	<p>La norma proroga i contratti di lavoro di personale impiegato in vari uffici ed enti regionali. In particolare, le proroghe riguardano il dipartimento regionale della protezione civile, i dipendenti di consorzi bonifica e di bonifica montana, lavoratori socialmente utili, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, il dipartimento regionale per le acque i rifiuti e il dipartimento regionale dell'ambiente. Si prorogano altresì i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali relativi ai servizi per l'impiego e per la formazione professionale.</p>
<p>Art. 2 Proroghe del personale CEFPAS</p>	<p>Si consente di prorogare sino al 31 dicembre 2010 i contratti di lavoro del personale, selezionato con procedure di evidenza pubblica, del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).</p>
<p>Art. 3 <i>Articolo impugnato dal Commissario dello Stato</i> Norme in materia di contratti di personale dell'ARPA</p>	<p>L'articolo 3 riguarda la proroga sino al 31 marzo 2010 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) selezionato con procedura di evidenza pubblica. La disposizione è stata impugnata ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117 lett. l) della Costituzione. Il Commissario non ha ravvisato, infatti, sufficienti motivi di pubblico interesse tali da giustificare una deroga al principio dell'accesso per concorso agli uffici pubblici.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 4 Operazioni connesse alla chiusura del POR 2000-2006</p>	<p>Si prevede che, in relazione alla chiusura del Programma operativo regionale 2000-2006, le somme &lt;&lt;impegnate e non pagate al 30 giugno 2009 e vigenti al 30 settembre 2009&gt;&gt; per le quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono considerate eliminate dalle scritture contabili e dal conto del patrimonio della Regione dell'esercizio finanziario 2009. La disposizione si riferisce alle somme per le quali sia stato emesso un decreto di impegno di spesa ma non un decreto di pagamento e per le quali, alla data del 30 settembre 2009, non si stata effettuata già, con norma, una rimodulazione di spesa.</p> <p>Le amministrazioni regionali possono comunque disporre il mantenimento degli impegni cui corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate.</p> <p>Si stabilisce che le risorse così liberate, nonché quelle liberatesi sugli assi del POR Sicilia Fondo sociale europeo, siano destinate al finanziamento del piano formativo regionale 2010.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo</p>	<p>Si autorizza l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ad erogare un contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze ed oneri accessori del personale in servizio a partire dal 31 dicembre 2008.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Modifiche alla Tabella G allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6</p>	<p>Si destinano risorse aggiuntive all'U.P.B. 7.3.2.6.1. contenuta nella Tabella G allegata alla legge finanziaria regionale per l'anno 2009.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione</p>	<p>Per l'esercizio finanziario 2009, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B allegata alla legge in commento. In particolare, le predette variazioni costituiscono incrementi o diminuzioni di talune spese riguardanti i dipartimenti regionali del personale, degli interventi infrastrutturali, delle foreste, del bilancio e del tesoro e altresì l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della regione</p>	<p>Per l'esercizio finanziario 2009, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, sono introdotte le variazioni indicate nella tabella C allegata alla legge in commento e discendenti dalle disposizioni di cui agli articoli</p>

	5, 6 e 9.
Art. 9 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario	L'articolo 9 modifica l'art. 17 della finanziaria regionale per il 2009 al fine di includere nel regime di aiuto ivi delineato la concessione, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti.
Art. 10 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di consolidamento di passività onerose in agricoltura	L'articolo 10 sostituisce l'articolo 18 della finanziaria regionale per il 2009 istituendo un diverso regime di aiuti a favore delle imprese agricole, singole e associate. In particolare, si prevede che possano essere concessi contributi in conto interessi su finanziamenti di durata almeno decennale, di cui almeno uno di preammortamento, contratti per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore dell'articolo in commento e con scadenza entro il 30 giugno 2010; possono essere concessi altresì contributi in conto capitale o finanziamenti agevolati finalizzati all'aumento del capitale sociale.
Art. 11 Interventi in favore dell'ESA	Si stabilisce che, per il triennio 2008-2010, l'Ente di sviluppo agricolo non è tenuto a provvedere alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola e alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa.
Art. 12 Norme in materia di politiche del lavoro	Si autorizza il dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale a finanziare progetti nell'ambito delle politiche attive del lavoro in contesti di particolare degrado sociale e occupazionale.
Art. 13 Norme in materia di valutazione ambientale strategica	Apportando una modifica all'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, si prevede che i piani e i programmi, nonché le loro varianti, individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente), le cui direttive siano state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non siano assoggettati alle norme sulla valutazione ambientale strategica, ma alla previgente normativa regionale in materia di urbanistica e di valutazione ambientale.
Art. 14 Esercizio provvisorio del bilancio della Regione	Si autorizza il Governo della Regione all'esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato il bilancio regionale per l'anno finanziario 2010, e comunque non oltre il 31

	<p>marzo 2010, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché le note di variazioni, presentati all'Assemblea regionale siciliana.</p>
<p>Art. 15 Trasporto ordini di accreditamento</p>	<p>L'articolo 15 introduce delle modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) ed in particolare all'articolo 13 che riguarda le aperture di credito ovvero i casi in cui l'Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante l'emissione di ordini di accreditamento.</p> <p>A seguito delle predette modifiche, gli ordini di accreditamento riguardanti spese correnti, emessi in conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, non possono essere &lt;&lt;trasportati&gt;&gt; all'esercizio successivo (comma 5); inoltre gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, non possono essere &lt;&lt;trasportati&gt;&gt; d'ufficio (comma 6).</p> <p>Si aggiunge altresì il comma il 6-bis che dispone che ove necessario, e sempre che gli impegni cui si riferiscano non debbano essere eliminati alla chiusura dell'esercizio, a norma del comma 4 dell'articolo 12, gli ordini di accreditamento di cui ai commi 5 e 6 possono essere rimesse nell'esercizio finanziario successivo.</p>
<p>Art. 16 Effetti della manovra</p>	<p>Si rinvia al prospetto allegato alla legge ai fini dell'indicazione degli effetti della manovra finanziaria e della relativa copertura derivanti dalle disposizioni in commento.</p>
<p>Art. 17 Abrogazioni e modifiche di norme</p>	<p>Si abroga la norma della finanziaria regionale per il 2009 che escludeva le somme relative alle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili dal computo delle spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e della base di calcolo delle spese per il personale.</p> <p>Si abroga la norma che consentiva all'Amministrazione regionale di disporre il pagamento delle spese mediante l'emissione di ordini di accreditamento, senza limiti di importo, per i casi di competenze fisse ed accessorie al personale in servizio presso gli uffici periferici della Regione.</p> <p>Si posticipa di un anno l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria in tutti i dipartimenti regionali e nelle strutture equiparate.</p>

	<p>Si prevede, nel caso di liquidazione e cessazione dell'attività dell'Ente acquedotti siciliani, che il relativo personale, oltre ad essere trasferito, possa essere comandato negli uffici della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto.</p>
<p>Art. 18 Entrata in vigore</p>	<p>Si prevede che la legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ad eccezione di talune disposizioni che si applicheranno a partire dall'1 gennaio 2010 e segnatamente le previsioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché la norma sull'esercizio provvisorio.</p>

## ANNO 2010

### **Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1**

*Pubblicata nella GURS n. 8 del 19 febbraio 2010*

#### **Istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie.**

Iniziativa parlamentare: ddl n. 151

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica e assistenza sanitaria (art. 17, lettere b) e c) dello Statuto

Legge di settore

Si prevede che le aziende del Servizio sanitario regionale, con l'atto aziendale di cui all'art. 9 della l.r. 14 aprile 2009, n. 5, istituiscano in seno alla direzione aziendale, quali strutture di staff, unità operative per le seguenti professioni sanitarie:

a) infermieristiche ed ostetriche; b) di riabilitazione; c) tecnico- sanitarie; d) di prevenzione, vigilanza, ispezione; e) del servizio sociale professionale.

Si deferisce ad un apposito decreto dell'Assessore regionale per la salute il compito di stabilire i criteri nel cui rispetto le unità operative, preposte anzitutto a curare l'espletamento delle funzioni dei relativi profili professionali, possano altresì partecipare alla programmazione, direzione e gestione delle risorse umane delle rispettive aziende.

Per la definizione della procedura concorsuale e dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale si rinvia alla normativa vigente; per le modalità di conferimento dell'incarico di direzione dell'unità operativa delle professioni sanitarie e del servizio sociale professionale si richiamano le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di conferimento di incarichi di struttura e dirigenti del ruolo sanitario e del profilo degli assistenti sociali. Si precisa che, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive, il conferimento temporaneo dell'incarico di direzione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali.

### **Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 2.**

#### **Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età. Norme in materia di aiuti al lavoro**

*Pubblicata nella GURS n. 9 del 26 febbraio 2010*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 467

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di lavoro (art. 17, lettera f) dello Statuto

Legge di manutenzione normativa

Si apportano modifiche all'art. 36 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 "Norme in materia di aiuti alle imprese", nel quale sono previsti incentivi agli imprenditori che assumano talune categorie di soggetti svantaggiati o disabili individuate nel comma 1 del medesimo articolo. Si prevede in particolare (art. 1) che le risorse destinate al finanziamento dei relativi interventi siano prioritariamente destinate a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti residenti nella Regione che abbiano superato i cinquanta anni di età e che siano disoccupati da almeno sei mesi e da non più di dieci anni.

Più in generale, si precisa (art. 2) che tra le assunzioni a tempo indeterminato agevolate rientrano anche le trasformazioni a tempo indeterminato pieno o parziale dei contratti di lavoro previsti

dall'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 9 del 2009, purché applicate nei confronti dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al predetto art. 36, comma 1 della stessa legge.

### **Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3.**

#### **Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.**

*Pubblicata nella GURS n. 10 dell' 1 marzo 2010*

Iniziativa governativa: ddl n. 337

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e turismo (art. 14, lettere a) ed n) dello Statuto)

Legge di settore (riordino).

Con la legge in esame si riforma la disciplina regionale dell'agriturismo abrogando la precedente legge-quadro (legge regionale 9 giugno 1994, n. 25).

Rispetto alla normativa previgente, si riscontra una maggiore aderenza rispetto a quanto previsto dalla legge statale sull'agriturismo (legge 20 febbraio 2006, n. 96) e si definiscono in maniera più puntuale le attività agrituristiche, nonché i relativi criteri e limiti. In particolare, si stabilisce che le attività agrituristiche debbano essere effettuate in rapporto di connessione con l'attività agricola la quale comunque rimane prevalente; sono individuati quindi i criteri per la valutazione di tale prevalenza.

Si prevede che le attività di somministrazione di cibi e bevande e le degustazioni debbano essere finalizzate principalmente alla valorizzazione dei prodotti aziendali propri e dei prodotti tradizionali, biologici e regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG e che i menù proposti debbano essere comunque coerenti con le tradizioni gastronomiche del comprensorio rurale in cui è situata l'azienda agrituristiche.

Circa i locali presso cui effettuare la attività agrituristiche, questi devono essere già esistenti nel fondo a servizio dell'azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta di rilascio del certificato di abilitazione.

Per quanto concerne la disciplina amministrativa, l'esercizio dell'attività agrituristiche è subordinato all'acquisizione di un certificato di abilitazione rilasciato dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. L'iter autorizzativo è poi incentrato sulla comunicazione di inizio attività da inoltrare al comune competente.

La legge in commento è stata promulgata senza le parti impugnate dal Commissario dello Stato. In particolare, sono state oggetto di censura le disposizioni che demandavano ad un decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari l'emanazione di talune disposizioni applicative della legge.

Preliminarmente, il ricorso del Commissario dello Stato prospetta una qualificazione del suddetto decreto quale regolamento di natura sostanzialmente normativa posto che le emanande disposizioni applicative della legge presenterebbero i caratteri dell'astrattezza, generalità, indeterminatezza e ripetibilità.

Si ipotizza quindi una violazione dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto che attribuisce al governo regionale nel suo complesso, e quale organo collegiale, la competenza ad emanare i regolamenti di esecuzione delle leggi. Le disposizioni in questione inoltre contrasterebbero anche con le norme di attuazione del medesimo Statuto che attribuiscono la funzione regolamentare esclusivamente al Presidente della Regione e che prevedono per i regolamenti la deliberazione della Giunta di Governo nonché la previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di Giustizia amministrativa e il controllo di legittimità della Corte dei conti.

### **Legge regionale 2 marzo 2010, n. 4.**

#### **Nuovo ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

*Pubblicata nella GURS n. 11 del 5 marzo 2010*



Iniziativa parlamentare ddl n. 270

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di industria e commercio (art. 14, lett. d) dello Statuto)

Legge di settore (riordino).

Con la legge regionale in esame si è proceduto a riformare la disciplina delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attraverso un rinvio dinamico alla legislazione statale in materia e, segnatamente, alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. Si rinvia, dunque, alle successive modifiche e integrazioni della predetta legge nazionale e si specifica che troveranno applicazione nella Regione anche le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il citato articolo 53 infatti contiene la delega al Governo per la riforma delle camere di commercio. Tale decreto legislativo è stato emanato il 15 febbraio 2010 (d.lgs. n. 23/2010).

La previgente normativa regionale sulle camere di commercio ovvero la legge regionale 4 aprile 1995 n. 29 è in parte abrogata. Invero, il legislatore regionale si è riservato la disciplina di taluni aspetti e lo ha fatto adottando due diverse tecniche legislative. La prima tecnica si è risolta nel mantenere in vigore taluni articoli della legge regionale n. 29 /1995 apportandovi tuttavia delle modifiche; con la seconda tecnica al contrario si è intervenuto sulle disposizioni statali e cioè introducendole nell'ordinamento regionale con alcune varianti.

Il mantenimento di ambiti di disciplina regionale è stato necessario con riferimento alla tutela ed alla vigilanza sulle camere di commercio poichè le relative funzioni sono attribuite all'Amministrazione regionale dalle norme di attuazione dello Statuto le quali, come è noto, non possono essere derogate con legge regionale. Un rinvio secco alle disposizioni statali invece avrebbe comportato lo spostamento delle suddette funzioni in capo allo Stato.

In particolare, l'articolo 2 della legge in commento attribuisce all'Assessorato regionale delle attività produttive l'esercizio della vigilanza sul sistema camerale in relazione ai bilanci, all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale. Al Presidente della Regione è poi demandata l'individuazione delle norme inerenti alla gestione patrimoniale e finanziaria della camere di commercio.

L'articolo 6 individua le cause e le procedure di scioglimento dei consigli delle camere di commercio attribuendo la competenza ad adottare l'atto di scioglimento al Presidente della Regione. L'articolo 7 riguarda i poteri di nomina e la composizione del collegio dei revisori dei conti.

Le altre eccezioni rispetto alla normativa statale invece sono state dettate da valutazioni proprie del legislatore regionale. Sono rimasti in vigore quindi gli articoli 13, 19 ed il titolo IV della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 aventi ad oggetto principalmente i requisiti per la nomina e le cause ostative alla carica di membro del consiglio, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e l'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale.

Si è previsto altresì che, nell'ipotesi in cui nessun membro della giunta camerale sia eletto in rappresentanza del settore della pesca, essa debba essere integrata, con funzioni consultive, da un rappresentante di tale settore già facente parte del consiglio.

## **DELIBERA LEGISLATIVA NON PROMULGATA**

### **Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 18 febbraio 2010 Norme in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**

*Pubblicata a soli fini notiziali nella GURS n. 11 del 5 marzo 2010*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 270/NS

Esercizio di potestà legislativa in materia di cause di incompatibilità con la titolarità della carica di assessore ai sensi dell'articolo 9, comma 3 dello Statuto

Legge di manutenzione normativa.

La delibera legislativa, approvata dall'Assemblea regionale il 18 febbraio 2010, è stata pubblicata senza formula di promulgazione, a soli fini notiziali, per l'eventuale richiesta, entro tre mesi, di referendum confermativo ai sensi della legge regionale n. 14 del 2001.

La delibera legislativa, attraverso una modifica all'art. 13, comma 2, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" introduce l'incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Trattandosi di materia che, per la particolare importanza e delicatezza, lo Statuto assegna ad una legge statutaria ed, in particolare, a quella ricadente nell'ambito dell'articolo 9, comma 3 (disciplina dei rapporti fra Governo ed Assemblea regionale, delle cause di incompatibilità tra la carica di assessore ed altre cariche etc), dello Statuto stesso, la delibera legislativa è sottoposta ad un particolare iter procedimentale. In particolare essa è stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale siciliana e può inoltre essere sottoposta a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 17 bis del medesimo statuto nei tre mesi successivi alla sua approvazione. Dopo l'invio al Commissario dello Stato per la sottoposizione al controllo di costituzionalità preventivo, controllo che ha dato esito positivo, se ne è curata la pubblicazione a soli fini notiziali nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, in attesa che decorra il termine di 90 giorni previsto per l'eventuale richiesta di referendum, secondo il disposto della legge regionale n. 14 del 2001, che ha disciplinato in Sicilia l'istituto del referendum confermativo, in attuazione del citato articolo 17 bis dello Statuto.

E' proprio in ragione della particolare procedura richiesta dallo Statuto che si è ritenuto opportuno non inserire la norma in commento nel corpo della legge sulla riforma della camere di commercio, attivando un'apposita procedura di stralcio.

#### **Legge regionale 10 marzo 2010, n. 5.**

#### **Norma sulla proroga delle autorizzazioni dell'esercizio di cava e sull'aggiornamento dei piani regionali dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio**

*Pubblicata nella GURS n. 13 del 19 marzo 2010*

Iniziativa parlamentare: ddl n.133

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di cave (art. 14, lett. h) dello Statuto)

- Legge di manutenzione normativa.

La delibera legislativa "Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava", approvata dall'Assemblea regionale il 25 novembre 2008, è stata impugnata con ricorso del Commissario dello Stato pubblicato nella GURS n. 3 del 16 gennaio 2009. In particolare sono stati impugnati parzialmente gli articoli 1 e 3 della delibera sotto il profilo della violazione degli articoli 9, 11, 97 e 117 primo e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione e dell'art. 14 dello Statuto.

A seguito della sentenza di accoglimento del ricorso, la delibera è stata promulgata senza le parti dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale e pubblicata come legge regionale n. 5 del 2010.

Il provvedimento legislativo prevede modifiche ed integrazioni alle vigenti leggi che disciplinano la coltivazione dei giacimenti minerari e delle cave nonché l'estrazione di materiali lapidei di pregio e, nell'attesa della definizione del piano regionale di materiali di cava previsto dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1980, n. 127, dispone la proroga di diritto delle autorizzazioni all'esercizio di cave per consentire il completamento dei relativi programmi di coltivazione. L'articolo 1 prevedeva che, in caso di mancato completamento del programma di coltivazione autorizzato, le autorizzazioni già rilasciate fossero tutte prorogate di diritto con termini variabili di durata e senza alcuna condizione,

sino al completamento del programma medesimo, indipendentemente dall'estensione delle aree interessate e dall'eventuale regime vincolistico degli ambiti territoriali in cui le stesse ricadono.

Tale previsione è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, in quanto derogatoria rispetto alla direttiva comunitaria 27 giugno 1985 82/337/CEE, così come modificata dalle direttive 97/11/Ce e 2003/35/CE concernente la Valutazione di impatto ambientale di determinate opere. In particolare, il Commissario ha censurato la proroga di diritto poiché essa sottrae le autorizzazioni scadute o prossime alla scadenza, per le quali non sia stato completato il programma di coltivazione autorizzato, alla valutazione della pubblica amministrazione, ritenendo che esse andrebbero piuttosto soggette, ricorrendone i presupposti, alle procedure per il rinnovo, con conseguente valutazione degli interessi pubblici coinvolti e verifica preventiva delle situazioni vincolistiche e di assetto territoriale dei luoghi, eventualmente sopravvenute nel periodo di vigenza del provvedimento autorizzatorio originario. La norma si pone, inoltre, secondo l'impugnativa del Commissario, in conflitto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 Cost., in quanto impedisce agli organi amministrativi competenti di svolgere un'adeguata istruttoria e di procedere alla ponderazione dei diversi interessi coesistenti, privilegiando invece la tutela di quelli economici del privato imprenditore, che potrebbe non avere completato il programma di coltivazione delle cave anche per propria negligenza.

L'articolo 3, comma, 2, stabiliva il venir meno della sanzione della esclusione per un periodo di dieci anni dalla possibilità di ottenere l'autorizzazione all'attività estrattiva per coloro che avessero svolto attività di escavazione non autorizzata qualora ciò fosse avvenuto per "sconfinamento accidentale" rispetto al programma autorizzato, salvo i casi di recidiva. L'impugnativa all'articolo 3 si fondava, quindi, sul contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto «la estrema genericità della fattispecie esimente la renderebbe applicabile, a prescindere dal danno ambientale arrecato, anche in casi di sconfinamento colposo ed ampio del giacimento autorizzato, per di più ingenerando dubbi e disparità applicative».

A seguito di detta impugnativa, l'iter legislativo è stato caratterizzato da uno scostamento rispetto alla prassi ormai quasi sempre adottata, della promulgazione della delibera legislativa con l'omissione delle parti impuginate (c.d. promulgazione parziale), con la conseguente estinzione del giudizio costituzionale per cessazione della materia del contendere.

Si è deciso invece di costituirsi in giudizio al fine di resistere al ricorso.

In particolare, la Regione Siciliana ha sostenuto la legittimità costituzionale delle disposizioni impuginate osservando, con riferimento all'articolo 1, che esso «si pone come norma eccezionale, di efficacia temporale limitata, al fine di scongiurare il fermo delle attività estrattive che si verrebbe a determinare con lo scadere, a breve termine, delle autorizzazioni già rilasciate». Circa l'art. 3, comma 2, invece, si è rappresentato come il legislatore regionale, nell'ambito della propria discrezionalità, avrebbe inteso mitigare, in applicazione del principio di proporzionalità, la portata della sanzione prevista per il caso di esercizio non autorizzato della attività di escavazione, limitandone l'applicazione ai soli casi di recidiva.

Con la sentenza n. 67/2010, gli articoli 1 e 3, comma 2, della legge in commento sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale. Tali norme non sono state, pertanto, promulgate né pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Con la legge regionale n. 5/2010, si è intervenuti sulla disciplina del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio stabilendo che essi debbano essere aggiornati, contestualmente o separatamente, almeno ogni tre anni. La competenza all'aggiornamento dei piani è affidata all'Assessorato regionale dell'industria che la esercita sentiti il Consiglio regionale delle miniere, i comuni territorialmente interessati, le organizzazioni di categoria, i consorzi di settore e il distretto produttivo regionale dei lapidei di pregio. Gli aggiornamenti dei piani sono poi adottati con decreto dall'Assessore regionale per l'industria fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (c.d. codice dell'ambiente).

Si introduce la possibilità di effettuare opere di recupero ambientale, purché finalizzate anche alla divulgazione e preservazione dei valori ambientali tipici del territorio, nei siti già oggetto di attività estrattiva esauritasi prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, ossia

della vigente legge quadro in materia di cave, e nei siti autorizzati ai sensi dell'articolo 66 della predetta legge. Le suddette iniziative possono essere proposte dagli enti competenti per territorio e da associazioni pubbliche e private.

Si precisa infine che la mancata redazione da parte dei comuni dei progetti esecutivi delle opere di recupero ambientale nell'ambito dei bacini di materiali lapidei di pregio o la mancata approvazione degli stessi da parte dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente non osti al rilascio di nuove autorizzazioni e all'ampliamento delle cave.

### **Legge regionale 23 marzo 2010, n. 6**

#### **Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio**

*Pubblicata nella GURS n. 14 del 26 marzo 2010*

Iniziativa legislativa mista

Iniziativa governativa: ddl n. 459, abbinato con i ddl nn. 389, 209, 394, 404, di iniziativa parlamentare.

Esercizio di potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica (art. 14, lett. f) dello Statuto)

Legge di settore (riordino).

La legge regionale n. 6 del 23 marzo 2010 "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio" costituisce l'adeguamento ad un impegno assunto dalla Regione siciliana, così come da tutte le Regioni, in sede di Conferenza unificata al fine di favorire iniziative volte al rilancio dell'economia, di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie e di introdurre misure di semplificazione procedurali dell'attività edilizia.

In virtù, quindi, dell'accordo raggiunto tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali in data 1 aprile 2009 è stata siglata un'Intesa, che ha dettato le linee direttive cui le Regioni devono ispirarsi, per favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il conseguimento di obiettivi comuni.

In forza di detta Intesa tutte le Regioni, sebbene in tempi diversi, hanno provveduto ad introdurre nel proprio territorio norme ispirate ai principi ivi contenuti. La Regione siciliana, nonostante sia stata tra le prime Regioni a presentare la proposta legislativa, è stata tra le ultime ad approvare la legge che, accogliendo i principi indicati nell'Intesa, ha disciplinato misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia. La suddetta legge prevede anche la promozione di misure straordinarie ed urgenti finalizzate a sostenere la riduzione del rischio sismico e idrogeologico, nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Il legislatore, così come stabilito in sede di Conferenza unificata, ha previsto due tipologie di interventi edilizi: ampliamento di cubatura su edifici esistenti ed aumento di volumetria a favore di edifici che vengono demoliti e poi ricostruiti.

La prima misura (ex articolo 2) disciplina la possibilità di ampliare gli edifici esistenti, ultimati entro il 31 dicembre 2009 nei limiti del 20 per cento del volume esistente, se destinati ad uso residenziale con tipologia unifamiliare o bifamiliare.

L'incremento di volume e superficie nei limiti del 20 per cento delle costruzioni non può, comunque, eccedere complessivamente il limite di 200 metri cubi della relativa volumetria, rimanendo fermo il rispetto della legislazione vincolistica riguardante le distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica. A tali benefici si può accedere solo se gli edifici siano stati realizzati legittimamente, restando esclusi quelli che hanno usufruito del condono edilizio.

L'ulteriore forma di incentivazione volumetrica (ex articolo 3) è costituita da una misura di sostituzione e di rinnovamento del patrimonio edilizio, consentendo la demolizione e la conseguente ricostruzione con ampliamento, pari al 25 per cento, di edifici residenziali realizzati anteriormente al 31 dicembre 2009. Qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici, la percentuale può essere incrementata di un ulteriore 10 per cento, per un aumento complessivo fino al 35 per cento.

La norma prevede pure la c.d. delocalizzazione, ovvero la possibilità di realizzare interventi di demolizione e integrale ricostruzione anche su area diversa da quella originariamente occupata dal

fabbricato, sempre che sia a ciò destinata dagli strumenti urbanistici, e che l'area originariamente occupata dal fabbricato demolito venga destinata a verde privato o a parcheggi pertinenziali all'immobile stesso.

Per entrambi gli interventi sono previsti abbattimenti degli oneri concessori. Per gli ampliamenti di volume o della superficie coperta gli oneri sono commisurati al solo ampliamento ridotto del 20 per cento. Nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario, la riduzione è pari al 30 per cento. Nel caso di rinnovamento del patrimonio edilizio gli oneri sono determinati in ragione del 50 per cento sul totale.

E' attribuito ai comuni il compito di istituire ed aggiornare un elenco degli ampliamenti autorizzati, onde consentire di verificare e quindi impedire il sovrapporsi su uno stesso immobile di più interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione.

E' da rilevare che in un'ottica di liberalizzazione e di semplificazione delle procedure amministrative, è introdotta la denuncia di inizio attività così come disciplinata dal decreto legislativo n. 380 del 2001, come modalità alternativa all'ordinaria concessione edilizia.

Tra i criteri dettati in seno all'Intesa, assume rilievo l'indicazione secondo la quale le leggi regionali abbiano un'efficacia temporale definita, che non sia superiore ai 18 mesi, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni. A tal proposito la legge in esame ha stabilito che le istanze per realizzare gli interventi devono essere presentate entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge e corredate dalla documentazione idonea a dimostrare che l'edificio oggetto dell'intervento sia stato realizzato nel rispetto della normativa urbanistica vigente al momento della sua realizzazione.

Al fine di salvaguardare l'autonomia dei comuni in ordine alle scelte urbanistiche sull'assetto del proprio territorio è previsto che i comuni medesimi, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, possano escludere la possibilità di realizzare i suddetti interventi edilizi, in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.

Da ultimo, tra le agevolazioni introdotte, si consente la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi, prevedendo che all'interno dei centri urbani, nelle zone indicate come verde agricolo ovvero verde pubblico, i privati possano eseguire opere sotterranee destinate a parcheggio. Condizione indefettibile affinché ciò sia consentito è la cessione gratuita al comune della relativa area di superficie, trasformata in verde pubblico. Per la realizzazione di tali opere non è previsto alcun onere concessorio ed il provvedimento non soggiace alla procedura di liberalizzazione del c.d. silenzio-assenso.

### **Legge regionale 23 marzo 2010, n. 7**

#### **Ordinamento della professione di maestro di sci**

*Pubblicata nella GURS n. 14 del 26 marzo 2010*

Iniziativa parlamentare ddl n. 491

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di professioni (art. 117, comma 3, della Costituzione)

Legge di settore (riordino).

La legge regionale n. 7 del 2010 disciplina in Sicilia l'ordinamento della professione di maestro di sci, in attuazione della legge-quadro nazionale 8 marzo 1991, n. 81. Si ricorda, infatti, che la Corte costituzionale ha più volte avuto occasione di chiarire che la materia delle "professioni" richiede una disciplina uniforme sul piano nazionale e coerente con i principi dell'ordinamento comunitario, attribuendo allo Stato la competenza relativa all'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse.

La legge regionale in esame, in particolare, istituisce in Sicilia, il Collegio regionale dei maestri di sci e l'Albo professionale dei maestri di sci. L'iscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento di abilitazione professionale conseguita a seguito di un esame da sostenere innanzi ad un'apposita

commissione, la cui composizione e criteri di nomina sono previsti nella stessa legge. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo provvederà ad istituire corsi di qualificazione e specializzazione per i maestri di sci e potrà autorizzare l'apertura di scuole di sci le cui tariffe dovranno essere rese pubbliche. Si prevedono sanzioni a carico di chi eserciti abusivamente la professione di maestro di sci; si attribuiscono alla Giunta regionale e all'Assessore la determinazione degli itinerari sciistici, nonché funzioni di vigilanza. Si stabiliscono criteri e adempimenti per l'esercizio in Sicilia della professione di maestro di sci da parte di maestri provenienti da altre Regioni e di cittadini di altri Paesi, con diversa disciplina a seconda che si tratti o meno di Stati dell'U.E.. Tale ultima previsione è in linea con la recente disciplina normativa adottata a livello nazionale.

### **Legge regionale 1 aprile 2010, n. 8**

#### **Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13**

*Pubblicata nella GURS n. 15 dell'1 aprile 2010*

Iniziativa governativa ddl n. 547

Esercizio di potestà legislativa in materia di bilancio e in materia di rapporti di lavoro (art. 19 e art. 17, lettera f) dello Statuto)

Legge di bilancio.

La legge in commento si compone di due articoli, nel primo dei quali si procede ad autorizzare il Governo regionale a prorogare sino al termine massimo del 30 aprile 2010 l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. Nell'art. 2 si consente la proroga sino al medesimo termine delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 recante "Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010". Si tratta, in particolare, dell'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'art. 1 della l.r. n. 13 del 2009, nonché dei contratti per il personale di cui al comma 7 dell'art. 1 della stessa legge regionale. Si incrementano di 133 migliaia di euro i fondi destinati a finanziare progetti nell'ambito delle politiche attive del lavoro in contesti di particolare degrado sociale e occupazionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13 del 2009.

### **Legge regionale 1 aprile 2010, n. 9**

#### **Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati**

*Pubblicata nella GURS n. 15 dell'1 aprile 2010*

Iniziativa legislativa mista.

Iniziativa governativa ddl n. 525 abbinato con ddl n. 528 di iniziativa parlamentare

Esercizio di potestà legislativa concorrente in materia di pubblici servizi, igiene e sanità pubblica (art. 17, lettere h) e b) dello Statuto)

Legge di settore ( riordino)

La legge regionale n. 9 del 25 marzo 2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" ha lo scopo di disciplinare nella Regione la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati in coerenza con la legislazione statale ed in attuazione delle direttive comunitarie in materia.

Con la legge si introduce un sistema di regolazione e di gestione che sia funzionalmente idoneo a garantire in maniera efficiente il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Come è noto la materia dei rifiuti è stata oggetto di alterne vicissitudini e di continui interventi normativi, che si sono succeduti anche in virtù dell'attenzione prestata da parte delle istituzioni comunitarie in materia di tutela ambientale.

La normativa statale in materia di gestione dei rifiuti è contenuta nella parte IV del Testo Unico ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), il quale ha abrogato la precedente norma-quadro di settore, ovvero il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi). Il Testo Unico è stato recentemente oggetto di una revisione consistente con il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.

In materia di competenze attribuite agli organi preposti ad occuparsi della gestione dei rifiuti, si rileva che il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42 ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriali di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A tale soppressione, avvenuta mentre la proposta di legge regionale veniva discussa in seno all'Assemblea legislativa, il legislatore regionale si è adeguato disciplinando la messa in liquidazione dei consorzi e delle società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del d.lgs. 152 del 2006 e la costituzione di Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR).

Al fine di evitare il sorgere di dubbi in merito alla normativa da applicare nella Regione, sin dall'articolo 1 viene operato un rinvio al testo del c.d. Codice dell'ambiente, previsto nel d.lgs. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 2 detta le materie di competenza della Regione. Sebbene al comma 1 si rinvii all'elenco previsto dall'articolo 196 del d.lgs. n. 152/2006, si segnala l'introduzione di alcuni compiti ulteriori, che non vengono individuati dalla normativa nazionale. Tra questi emerge l'attribuzione alla Regione della determinazione dei criteri relativi all'adozione di idonee misure compensative, da erogare a favore:

- dei proprietari di impianti di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti che li conferiscano in disponibilità alle Autorità d'ambito.
- dei comuni che abbiano subito un danno dall'impatto ambientale provocato dall'insediamento di impianti di recupero, trattamento e smaltimento.

L'articolo 3 introduce le funzioni esercitate in materia dalle province, rinviando all'articolo 197 del d.lgs. n. 152/2006.

La disposizione attribuisce, inoltre, al Presidente della provincia il potere di adottare le ordinanze di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152 del 2006, ovvero le ordinanze contingibili ed urgenti, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province si avvalgono del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con espresso divieto del ricorso a soggetti esterni.

L'articolo 4 disciplina le competenze comunali rinviando all'articolo 198 del d.lgs. n. 152/2006, che stabilisce che i comuni concorrano alla gestione dei rifiuti urbani nell'ambito delle attività svolte a livello degli Ambiti territoriali ottimali.

Con tale norma si intende riportare in capo ai comuni il ruolo di gestione del servizio, al fine di far corrispondere a carico degli stessi la relativa responsabilità qualora non vengano garantiti i livelli essenziali del servizio stesso.

In particolare, ai comuni è assegnato il compito di stipulare il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione con i soggetti che siano risultati aggiudicatari-affidatari del servizio da parte delle SRR. I comuni verificano l'adempimento delle obbligazioni previste nel contratto e provvedono al pagamento del corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio, adeguando la TARSU o la TIA alle proprie esigenze. I comuni sono liberi di adeguarsi o meno alla tariffa media stabilita dalle SRR, tuttavia, qualora venga disposto un *quantum* maggiore, devono procedere ad indicare le maggiori risorse nei propri bilanci vincolandone la destinazione.

L'articolo 5 opera una riduzione da 27 a 10 degli Ambiti territoriali ottimali. In particolare gli ambiti coincidono, rispettivamente, nove con il territorio di ciascuna provincia ed uno con il territorio delle Isole minori.

Si prevede, altresì, la possibilità che un comune appartenente per legge ad un ATO formuli richiesta di appartenere ad un altro ATO, ma il passaggio può diventare operativo solo mediante un decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

L'articolo 6 disciplina le modalità di costituzione delle SRR, individuando gli organi e le procedure di formazione. La forma giuridica è quella della società consortile ex articolo 2615 *ter* del codice civile, cui si rinvia ai fini del funzionamento delle società stesse.

E' affidato alla società il compito di determinare ed approvare la tariffa per la gestione del servizio, così come è stabilito nell'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006. In attesa che venga emanato il decreto ministeriale che determini i criteri e le modalità di definizione della tariffa, si attribuisce alle SRR il compito di individuare uno standard medio cui i comuni possono adeguarsi.

Al fine di garantire la trasparenza degli atti della SRR, viene richiesta la pubblicazione di tutti gli atti nei relativi siti internet.

L'articolo 7 contempla le modalità con le quali le SRR devono operare, dettando previsioni sul relativo patrimonio costituito da un fondo di dotazione, e sulla dotazione organica del personale, approvata con decreto assessoriale.

L'articolo 8 individua le funzioni delle SRR, prevedendo che esse espletino le procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato dei rifiuti e l'attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi.

L'articolo 9, in conformità all'articolo 199 del d.lgs. n. 152/2006, detta i criteri e i contenuti del piano di gestione dei rifiuti. Tra gli obiettivi di maggior rilievo che il piano individua si segnala soprattutto il raggiungimento di livelli minimi di raccolta differenziata, attraverso l'accertamento da parte delle SRR della tipologia, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire. Il piano altresì fissa i criteri per l'individuazione delle aree idonee o meno alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

L'articolo 10 disciplina il piano d'ambito che le SRR hanno l'obbligo di adottare. L'articolo individua il procedimento di approvazione del piano stesso. Qualora le SRR non approvino il proprio piano, inoltre, vengono attivate le procedure di nomina di commissari e le conseguenti misure di responsabilità previste nel successivo articolo 14.

L'articolo 11 stabilisce che, al fine di promuovere il contenimento e la prevenzione della produzione di rifiuti e per ridurre la pericolosità, vengano attivate azioni idonee dagli organi coinvolti nella gestione dei rifiuti a valere sul Piano di azione del P.O. FESR 2007-2013.

L'articolo 12 prevede che la Regione individui azioni e strumenti incentivanti volti a garantire il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti.

L'articolo 13 detta in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di utilizzare materiale riciclato, favorendo forme di riutilizzo e riciclo dei rifiuti.

L'articolo 14 prevede da parte della Regione l'intervento in via sostitutiva e la nomina di commissari straordinari, che intervengono qualora non vengano raggiunti determinati obiettivi indicati nella norma.

L'articolo 15 detta le nuove procedure di affidamento ed aggiudicazione del servizio di gestione integrata, assegnando alle SRR il compito di individuare i soggetti che devono gestire il servizio. In particolare, la norma che trova piena attuazione in materia è l'articolo 23 bis del D.L. 112 del 2008, che ha introdotto modifiche sostanziali all'istituto dell'affidamento *in house*. Secondo la versione attuale della norma, infatti, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali può avvenire solo in via residuale mediante l'affidamento *in house*, dovendo in via ordinaria essere adottate procedure ad evidenza pubblica ovvero l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. Terminata la fase dell'aggiudicazione, la fase c.d. negoziale spetta ai comuni, che procedono alla stipulazione del contratto e alla verifica delle obbligazioni ivi contenute.

Fra gli articoli successivi, assume rilievo la norma che interviene in materia di personale, laddove stabilisce che solo il personale per il quale sia stata espletata una procedura concorsuale, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2007, possa essere assunto ovvero inquadrato presso le società.



**Legge regionale 26 aprile 2010, n. 10.**

**Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee**

*Publicata nella GURS n. del 30 aprile 2010, n. 21*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 379

Esercizio di potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, comma 5 della Costituzione

Legge istituzionale

Le competenze della Regione siciliana in ordine alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario sono stabilite, così come per le altre regioni, dall'articolo 117 della Costituzione, non contenendo lo Statuto regionale alcun riferimento esplicito all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. L'articolo 117 statuisce al primo comma che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"; al comma 5 poi si prevede che le regioni partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedano all'attuazione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo nei casi di inadempienza.

Con la legge in commento la Regione siciliana si è dotata di una normativa volta a regolare l'esercizio delle predette attribuzioni in armonia con le procedure delineate dalla legge n. 11/2005 recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

Per quanto concerne la c.d. fase ascendente, nelle sedi, nazionali ed europee, in cui le regioni esaminano il contenuto di futuri atti comunitari, generalmente è previsto il solo coinvolgimento degli esecutivi e non anche delle assemblee legislative: si è, pertanto, ritenuto opportuno assicurare al Parlamento regionale un'informazione tempestiva e qualificata circa le attività svolte in seno a tale fase ponendo precisi obblighi informativi in capo al Governo regionale. Così, per esempio, è stato previsto che il Governo debba comunicare preventivamente il programma dei lavori e, successivamente, le risultanze della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano ad oggetto questioni europee

Si disciplina anche la procedura relativa alle osservazioni sui progetti di atti comunitari che la Regione muove, in virtù dell'articolo 11 della legge n. 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana. Si prevede che tali osservazioni siano definite dal Governo regionale, previo esame delle proposte di osservazioni da parte delle competenti commissioni dell'Assemblea Regionale Siciliana. L'Assemblea, inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può autonomamente trasmettere al Parlamento della Repubblica le proprie valutazioni circa il rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e negli atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale.

Sempre nell'ottica della partecipazione alla fase ascendente, si è previsto che le commissioni dell'Assemblea regionale Siciliana, per le parti di propria competenza, e la commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea della medesima Assemblea, esaminino i libri bianchi, i libri verdi, le comunicazioni e il programma legislativo annuale della Commissione europea.

Circa la fase c.d. discendente del diritto comunitario, si è stabilito che ad essa si debba procedere in via ordinaria con leggi di settore; tuttavia allo scopo di assicurare un periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, con riferimento anche alle sentenze degli organi giurisdizionali, si è stabilito che entro il 30 aprile di ogni anno il Governo regionale presenti un apposito disegno di legge al quale è allegato un elenco contenente gli atti comunitari che non

necessitano di interventi di attuazione in quanto l'ordinamento regionale è già conforme ad essi e quelli che possono essere attuati in via amministrativa con l'indicazione dei relativi provvedimenti adottati o da adottare. Entro la medesima data il Governo presenta altresì all'Assemblea una relazione avente ad oggetto le attività svolte, anche dai singoli assessori, e le posizioni assunte e che intenda assumere nella formazione degli atti e nella determinazione delle politiche dell'Unione europea, nelle sedi sia nazionali che europee, nonché le attività di rilievo internazionale, inclusi gli accordi, le intese e le attività promozionali, posti in essere nell'esercizio del potere estero della Regione.

Il Governo della Regione deve comunicare altresì all'Assemblea l'avvio dei procedimenti di indagine formale sugli aiuti di Stato e delle procedure di infrazione da parte della Commissione europea per inadempienze o violazioni degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea imputabili alla Regione, con le informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario.

Oggetto di disciplina sono anche le procedure interne volte a definire le decisioni circa l'eventualità di adire gli organi giurisdizionali dell'Unione europea. Segnatamente, si prevede che nei casi in cui la Regione sia titolare della relativa legittimazione, il Presidente della Regione proponga ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea avverso gli atti della medesima Unione ritenuti illegittimi, previa delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale Siciliana. Nelle ipotesi in cui, invece, la Regione non possa adire direttamente il giudice comunitario, il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, chiede al Governo della Repubblica di proporre ricorso avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, previa delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale Siciliana. Infine, l'Assemblea regionale Siciliana, anche ai fini del controllo giurisdizionale sul rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE, può approvare atti d'indirizzo al Governo della Regione allo scopo di attivare la procedura per l'impugnazione degli atti dell'Unione europea.

La legge regionale n. 10 del 2010 contiene inoltre un titolo dedicato alla programmazione relativa ai fondi europei. In particolare, sono state introdotte disposizioni modificative e integrative dell'articolo 50, rubricato "Norme di attuazione della programmazione regionale unitaria", della legge regionale n. 9 del 2009, volte a definire la procedura di approvazione dei programmi operativi che attuano la programmazione regionale unitaria e le modalità di informazione e coinvolgimento dell'Assemblea regionale siciliana. Si è stabilito inoltre che in un'apposita sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria sia illustrato lo stato di attuazione della programmazione regionale unitaria.

Infine, è stata delineata la procedura di definizione degli accordi di programma quadro, anche in relazione ad eventuali rimodulazioni di carattere finanziario. Si è previsto altresì che il Governo riferisca annualmente alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana in merito all'attuazione dei suddetti programmi e, con particolare riferimento alle politiche finanziate con il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea della medesima Assemblea.

**SCHEMI DI PROGETTI DI LEGGE DA PROPORRE AL PARLAMENTO NAZIONALE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO**

**Disegno di legge n. 284 approvato il 4 dicembre 2008**

**Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante norme mediante le quali l'Assemblea regionale siciliana fa voti affinché le Assemblee legislative dello Stato provvedano alla modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rafforzare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata attraverso la destinazione dei beni confiscati nell'ambito della Regione nella quale l'attività illecita è stata posta in essere in via esclusiva o prevalente**

*Trasmesso al Senato della Repubblica il 22 dicembre 2008*

Iniziativa governativa: ddl n. 284, presentato dal Presidente della Regione, on. Raffaele Lombardo, su proposta dell'Assessore regionale alla Presidenza, dott. Giovanni Ilarda.

Esercizio di iniziativa legislativa in materia di competenza statale (art. 18 dello Statuto)

Il disegno di legge costituisce un'iniziativa dell'Assemblea regionale, adottata ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Regione, diretta a sollecitare una modifica, da parte del legislatore statale, della normativa in materia di confisca dei beni disposta nell'ambito del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di tipo mafioso.

In particolare, con il disegno di legge in esame si intende modificare la legge n. 575/1965 al fine di utilizzare l'assegnazione dei beni confiscati come strumento di contrasto territoriale delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e come mezzo di ristoro dei danni subiti dalle comunità locali.

In tale prospettiva, si precisa che l'assegnazione deve essere effettuata, in via prevalente, per fini di utilità sociale, a favore della Regione nella quale l'attività illecita sia stata posta in essere in via esclusiva o prevalente.

In merito alla natura del provvedimento, occorre ricordare che l'art. 18 dello Statuto della Regione attribuisce all'Assemblea regionale la facoltà di formulare progetti su materie di competenza dello Stato e presentarli al Parlamento nazionale.

Trattandosi, quindi, di una proposta di legge relativa ad una materia disciplinata dalla normativa nazionale, la delibera legislativa, una volta approvata, non è promulgata né pubblicata come legge regionale ma è trasmessa alle Camere ai fini dell'approvazione.

In tal caso il disegno di legge, già approvato dall'Assemblea regionale, è classificato presso la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica come un disegno di legge di iniziativa regionale.

**Disegno di legge nn. 508-527 approvato il 14 aprile 2010**

**Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante 'Modifiche al decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181**

*Trasmesso al Senato della Repubblica il 15 aprile 2010*

Iniziativa parlamentare: ddl n. 508, presentato dai deputati: Adamo, Greco, Scilla, Aricò, Marrocco, Cristaudo, Scammacca, Nicotra, abbinato con ddl n. 527, presentato dal deputato: Minardo.

Esercizio di iniziativa legislativa in materia di competenza statale (art. 18 dello Statuto)

Il disegno di legge costituisce un'iniziativa dell'Assemblea regionale, adottata ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Regione, avente ad oggetto la modifica della normativa in materia di destinazione delle somme e dei proventi dei beni confiscati e affluiti nel Fondo unico giustizia di cui all'art. 2 del decreto legge n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008.

Si ricorda, in proposito, che nel Fondo unico giustizia, istituito dall'art. 61, comma 23 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, affluiscono, in particolare: le somme di denaro sequestrate nonché i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965, o di irrogazione di sanzioni amministrative; le somme e i proventi dei beni oggetto di sequestro probatorio ai sensi del codice di procedura penale; le somme residue e non riscosse dopo cinque anni dagli aventi diritto a seguito della ripartizione finale nella procedura di fallimento.

Il provvedimento risponde ad una logica analoga a quella che ha ispirato il disegno di legge n. 284, già approvato dall'Assemblea regionale e trasmesso al Senato della Repubblica, di cui ripropone in parte il contenuto.

Il disegno di legge in esame, attraverso l'inserimento dell'art. 2 bis nel decreto legge n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008, prevede che l'assegnazione dei beni confiscati sia finalizzata allo sviluppo territoriale delle comunità locali danneggiate da organizzazioni criminali di tipo mafioso.

In tale prospettiva, si precisa che le somme ed i proventi dei beni confiscati sono destinati alla Regione nella quale è avvenuta la confisca ed utilizzati per il miglioramento delle infrastrutture, per il sostegno alle forze dell'ordine e, specificamente in Sicilia, per gli interventi previsti dalla legge regionale n. 15 del 2008, recante misure contro la criminalità organizzata.

In merito alla natura del provvedimento, occorre ricordare che l'art. 18 dello Statuto della Regione attribuisce all'Assemblea regionale la facoltà di formulare progetti su materie di competenza dello Stato e presentarli al Parlamento nazionale.

Trattandosi, quindi, di una proposta di legge relativa ad una materia disciplinata dalla normativa nazionale, la delibera legislativa, una volta approvata, non è promulgata né pubblicata come legge regionale ma è trasmessa alle Camere ai fini dell'approvazione.

In tal caso il disegno di legge, già approvato dall'Assemblea regionale, è classificato presso la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica come un disegno di legge di iniziativa regionale.

## CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI PER MACROSETTORE E PER MATERIA

*Nello schema che segue sono riportati gli estremi ed i titoli della leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione, classificate per macrosettore e per materia.*

*Lo schema prescelto viene mutuato dal Rapporto sulla legislazione (volume concernente la legislazione delle Regioni), che ogni anno viene predisposto dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, con il supporto delle indicazioni fornite dai competenti uffici delle Regioni.*

*La scelta di adottare tale suddivisione, dettata da ovvie esigenze di uniformità rispetto alle previsioni relative alle altre Regioni, potrebbe quindi provocare una qualche discrasia, specie con riferimento all'individuazione delle materie e delle peculiari competenze della Regione siciliana che in questo schema non sono, proprio in ragione della scelta unitaria effettuata a monte, prese in particolare considerazione.*

*La classificazione individua il macrosettore e la materia prevalente fra quelle disciplinate dalle leggi prese in considerazione. Ogni legge, quindi, è stata classificata, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, tranne quelle inserite nell'apposita casella relativa alle leggi "multisettores", che interessano più settori e materie.*

*Fra le leggi di bilancio sono state inserite anche quelle che prevedono l'esercizio provvisorio e le finanziarie, anche qualora queste leggi contengano disposizioni varie che interessano specifici settori e non prevedano interventi di esclusivo carattere finanziario. Ciò in quanto il profilo finanziario è stato ritenuto prevalente in conformità, peraltro, con le scelte operate nella suddivisione prevista nel successivo schema, riportato infra, relativo alla tipologia delle leggi.*

XV LEGISLATURA (periodo ricompreso tra il 22 maggio 2008 e il 30 aprile 2010 )		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione	Legge 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento dell'Amministrazione e della Regione"
		Legge 7 luglio 2009, n. 8 "Norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali"
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	Delibera legislativa approvata il 18 febbraio 2010 pubblicata a soli fini notiziali e non promulgata "Norme in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura."
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	Legge 26 aprile 2010, n. 10. "Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee"
	Personale e amministrazione	Legge 8 ottobre 2008, n. 9 "Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione"

XV LEGISLATURA (periodo ricompreso tra il 22 maggio 2008 e il 30 aprile 2010 )

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Ordinamento istituzionale	Enti locali e decentramento	Legge 16 dicembre 2008, n. 22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie
	Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	Legge 9 ottobre 2008, n. 10 "Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale"

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	
	Professioni (incluse le nuove figure professionali:.)	Legge 15 febbraio 2010, n. 1 “Istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie”  Legge 23 marzo 2010, n. 7 “Ordinamento della professione di maestro di sci”
	Industria	Legge 16 dicembre 2008, n. 23 “Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)”
	Sostegno all’innovazione per i settori produttivi	Legge 6 agosto 2009, n. 9 “Norme in materia di aiuti alle imprese”  Legge 17 novembre 2009, n. 11 “Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Miniere e risorse geotermiche	Legge 10 marzo 2010, n. 5 ‘Norma sulla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento dei piani regionali dei materiali lapidei di pregio”
	Commercio, fiere e mercati	Legge 14 agosto 2008, n. 3 “Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza storica dei mercati sulle aree pubbliche”  Legge 3 marzo 2009, n. 2 “Indennità di disagiata residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori  Legge 2 marzo 2010, n. 4. “Nuovo ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	Legge 26 febbraio 2010, n. 3. “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”

Sviluppo economico e attività produttive	Agricoltura e foreste	<p>Legge 25 settembre 2008, n. 8 “Integrazione dell’articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 ‘Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2008’, recante Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 ‘Provvedimenti in favore delle cooperative agricole’</p> <p>Legge 14 novembre 2008, n. 14 “Disposizioni in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio”</p>	
	Caccia, pesca e itticoltura	Legge 20 novembre 2008, n. 16 “Misure urgenti per fronteggiare l’aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore”	
	Casse di risparmio, istituti di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	Legge 16 dicembre 2008, n. 21 “Iniziativa a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione”	
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	Legge 29 dicembre 2008, n. 25 “Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo”	
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	<p>Legge 14 agosto 2008, n. 5 “Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti”</p> <p>Legge 3 marzo 2009, n. 1 “Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio”</p> <p>Legge 17 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto”</p> <p>Legge 23 marzo 2010, n. 6 “Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio “</p>	
		Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	<p>Legge 14 novembre 2008, n. 12 “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette”</p> <p>Legge 1 aprile 2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”</p>
		Risorse idriche e difesa del suolo	Legge 20 dicembre 2008, n. 20 “Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale”
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc)		



Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Territorio ambiente e infrastrutture	Viabilità	
	Trasporti	Legge 14 agosto 2008, n. 4 “Norme urgenti per la continuità territoriale con le isole minori ed interventi per il turismo”
	Protezione civile	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Legge 4 dicembre 2008, n. 18 “Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico  Legge 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”
	Alimentazione	
	Servizi sociali	
	Istruzione scolastica e universitaria	
	Formazione professionale	
	Lavoro	Legge 20 novembre 2008, n. 17 “Norme per la continuità del reddito minimo d’inserimento”  Legge 27 ottobre 2009, n. 10 “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”  Legge 23 febbraio 2010, n. 2. “Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di età. Norme in materia di aiuti al lavoro”
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	Legge 14 novembre 2008, n. 13 “Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II”
	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	
	Spettacolo	
	Sport	Legge 29 ottobre 2008, n. 11 “Interventi in favore dello svolgimento dell’attività sportiva connessa all’esercizio del gioco del golf”
	Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all’usura; etc.)	

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Finanza regionale	Bilancio	<p>Legge 25 settembre 2008, n. 6  “Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell’Azienda delle Foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2008”</p> <p>Legge 25 settembre 2008, n. 7  “Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione e dell’Azienda delle foreste demaniali, per l’esercizio finanziario 2007”</p> <p>Legge 29 dicembre 2008, n. 24  “Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009”</p> <p>Legge 3 aprile 2009, n. 4 “Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25”</p> <p>Legge 14 maggio 2009, n. 6  “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”</p> <p>Legge 14 maggio 2009, n. 7  “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011”</p> <p>Legge 29 dicembre 2009, n. 13  “Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010”</p> <p>Legge regionale 1 aprile 2010, n. 8  “Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13”</p>
	Contabilità regionale	
	Tributi	
Multisetto		Legge 20 novembre 2008, n. 15 “Misure di contrasto alla criminalità organizzata”

## DATI QUANTITATIVI E STATISTICI

*La Tabella che segue contiene i dati riassuntivi relativi al numero ed all'iniziativa delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in considerazione dal presente Rapporto.*

*In particolare con riferimento all'iniziativa legislativa mista, parlamentare e governativa, si fa presente che sono state inserite in tale categoria le leggi che traggono origine da più disegni di legge, presentati, rispettivamente, da parlamentari regionali e dal governo ed abbinati in sede di Commissione competente. Ciò a prescindere dalla scelta della Commissione relativa al disegno di legge prescelto come testo base.*

*Si segnala, riguardo al dato statistico che si ricava dallo schema che, in buona sostanza, l'apporto fornito dai deputati non facenti parte dell'esecutivo è da considerare soddisfacente se, come può evincersi dai numeri riportati, i disegni di legge di iniziativa parlamentare e di iniziativa mista trasformati in leggi nel periodo preso in esame superano il 50% del totale. Tale considerazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che per talune materie è prevista l'iniziativa riservata del governo regionale.*

XV LEGISLATURA (periodo ricompreso tra il 22 maggio 2008 e il 30 aprile 2010)	
numero totale delle leggi	46*
numero delle leggi di iniziativa governativa	19
% delle leggi di iniziativa governativa	41,3
numero delle leggi di iniziativa parlamentare	21
% delle leggi di iniziativa parlamentare sul totale delle leggi	45,6
numero delle leggi di iniziativa mista (parlamentare e governativa)	6
% delle leggi di iniziativa mista sul totale delle leggi	13,1

\*Nel numero è ricompresa la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 18 febbraio 2010 "Norme in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", pubblicata a soli fini notiziali nella GURS n. 11 del 5 marzo 2010 senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, in attesa che decorra il termine di 90 giorni previsto per l'eventuale richiesta di referendum, secondo il disposto della legge regionale n. 14 del 2001, che ha disciplinato in Sicilia l'istituto del referendum confermativo, in attuazione del citato articolo 17 bis dello Statuto.

## DURATA DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI

*Lo schema che segue riporta i dati relativi alla durata dell'iter delle leggi approvate nell'arco di tempo preso in esame dal presente Rapporto.*

*Quale data di inizio dell'iter si è considerato il momento dell'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno della Commissione competente. Quale data conclusiva l'approvazione della legge in Aula.*

*Va rilevato che, nel caso di delibere legislative sottoponibili a referendum (la legge regionale n. 8 del 2009 e la delibera approvata il 18 febbraio 2010 recante "Norme in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"), la promulgazione della legge viene effettuata decorso il termine di 3 mesi per l'eventuale richiesta di referendum.*

*Inoltre vi sono leggi, quali, ad esempio, la finanziaria o la legge regionale n. 9 del 2009, relativa agli aiuti alle imprese, nelle quali la procedura necessita di tempi più lunghi per motivi connessi all'esame da parte di più Commissioni di merito delle parti di competenza. Nel caso della legge regionale n. 11/2009 "Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese" l'iter ha subito un rallentamento per via della procedura di prenotazione del relativo disegno di legge ai competenti organi europei da parte della Regione. A tal proposito si rinvia alla sintesi del disegno di legge in precedenza riportata.*

*In ultimo si fa presente, qualora ve ne fosse bisogno, che la celerità nell'approvazione di un provvedimento non si accompagna necessariamente all'efficacia e alla qualità del testo prodotto, qualora esso richieda un'istruttoria complessa. Tale ultima necessita, infatti di un tempo per l'approfondimento e lo studio delle problematiche sottese.*

*Si segnala comunque che, quasi la metà delle leggi prese in considerazione, hanno avuto un iter compreso tra i 31 ed i 90 giorni.*

XV LEGISLATURA (periodo ricompreso fra il 22 maggio 2008 e il 30 aprile 2010)	
Numero totale delle leggi approvate	46*
numero delle leggi il cui iter è compreso tra <b>1</b> e <b>30</b> giorni	11
numero delle leggi il cui iter è compreso tra <b>31</b> e <b>90</b> giorni	22
numero delle leggi il cui iter è compreso tra <b>91</b> e <b>180</b> giorni	8
numero delle leggi il cui iter è compreso tra <b>181</b> e <b>360</b> giorni	5

\* Nel numero, per uniformità rispetto alle altre tabelle di questo Rapporto, è ricompresa la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 18 febbraio 2010 "Norme in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", pubblicata a soli fini notiziali nella GURS n. 11 del 5 marzo 2010. senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, in attesa che decorra il termine di 90 giorni previsto per l'eventuale richiesta di referendum, secondo il disposto della legge regionale n. 14 del 2001, che ha disciplinato in Sicilia l'istituto del referendum confermativo, in attuazione del citato articolo 17 bis dello Statuto.

## TECNICA REDAZIONALE\*

*Lo schema che segue suddivide le leggi approvate nel corso del periodo considerato sulla base della tecnica legislativa adottata: novella (intervento esplicito a modifica, integrazione, abrogazione di legge esistente), testo nuovo (intervento formulato a prescindere dalla legislazione esistente e volto ad introdurre una disciplina formalmente nuova), tecnica mista, laddove la legge presa in considerazione presenta entrambe le scelte di tecnica normativa senza che nessuna prevalga in modo evidente sull'altra.*

*Dalla tabella si evince che la metà delle leggi prese in esame sono state redatte con la tecnica de testo nuovo. Va comunque tenuto in considerazione che in tale categoria, oltre ad essere state inserite leggi che riguardano materie sulle quali il legislatore regionale interviene per la prima volta (in modo particolare si segnala la legge comunitaria), sono ricomprese leggi quali l'autorizzazione all'esercizio provvisorio o altre le quali sebbene di contenuto connesso con altri interventi legislativi sono scritte in modo da non contenere esplicito riferimento a precedenti atti normativi.*

*Il fatto che la restante metà di leggi siano state elaborate con l'utilizzo della tecnica della novella o di una tecnica mista rende evidente lo sforzo del legislatore di intervenire al fine di rendere più chiara ed omogenea la legislazione. Un intervento normativo chiaro, infatti, dovrebbe rinviare esplicitamente alle fonti richiamate indicando espressamente i riferimenti alla base delle nuove scelte legislative.*

*Il tema posto è insomma quello della qualità della normazione, un tema assai caro alla politica legislativa dei giorni nostri.*

XV LEGISLATURA (periodo ricompreso fra il 22 maggio 2008 e il 30 aprile 2010)	
Numero totale delle leggi	46
Testo nuovo	23
Novella	12
Tecnica mista**	11

\* La presente tabella classifica le leggi in questione sulla base della tecnica legislativa prescelta e non del contenuto dell'atto.

\*\*Voce da utilizzare dove non sia possibile o agevole dare un giudizio di prevalenza di una tecnica sull'altra (ad esempio: leggi generali di riordino normativo; leggi di semplificazione (quando contengono, oltre ad una serie di abrogazioni di norme, anche disposizioni nuove o di manutenzione dell'ordinamento); etc.).

## TIPOLOGIA DELLE LEGGI

La classificazione che segue mira a distinguere le leggi sulla base del loro contenuto e delle loro finalità. Tale classificazione, ripresa dal Rapporto sulla legislazione a cura dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, suddivide le leggi nel modo seguente:

**Leggi istituzionali:** sono quelle che recano le discipline istituzionali a carattere generale (per es: disciplina generale delle nomine, etc.); mentre le leggi istitutive di singoli enti (per es: istituto zooprofilattico, museo, ente economico, etc.) vanno inserite nelle leggi settoriali, e quindi nel macrosettore e nella materia di competenza.

**Leggi di settore:** leggi che incidono su singoli settori dell'ordinamento (per es: istituzione di un museo, etc.), specificando le leggi di riordino. Le leggi di settore si classificano come tali quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa; quando le leggi, anche settoriali si limitano a modificare e novellare leggi previgenti vanno classificate come leggi di manutenzione normativa.

**Leggi intersettoriali:** leggi che incidono contestualmente su più settori, specificando le leggi di riordino.

**Leggi di manutenzione normativa:** leggi che si limitano a modificare o integrare la normativa previgente.

**Leggi di bilancio:** si intendono le leggi di bilancio e di variazione di bilancio, finanziaria, di assestamento e rendiconto.

XV LEGISLATURA (periodo ricompreso fra il 22 maggio 2008 e il 30 aprile 2010)	
Numero totale delle leggi	46*
Leggi istituzionali	4
Leggi di settore	18
Leggi intersettoriali	3
Leggi di manutenzione normativa (incluse le leggi di interpretazione autentica)	13
Leggi di bilancio	8

\* Nel numero, per uniformità rispetto alle altre tabelle di questo Rapporto, è ricompresa la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 18 febbraio 2010 "Norme in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", pubblicata a soli fini notiziali nella GURS n. 11 del 5 marzo 2010. senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, in attesa che decorra il termine di 90 giorni previsto per l'eventuale richiesta di referendum, secondo il disposto della legge regionale n. 14 del 2001, che ha disciplinato in Sicilia l'istituto del referendum confermativo, in attuazione del citato articolo 17 bis dello Statuto.





## PARTE II

### LA LEGISLAZIONE DI SPESA DALL'INIZIO DELLA XV LEGISLATURA (22 MAGGIO 2008) AL 30 APRILE 2010

#### 1. Il quadro di insieme

Dall'inizio della legislatura sono state promulgate 45 leggi regionali di cui 16, escludendo le finanziarie regionali, introducono nuovi oneri a carico del bilancio della Regione per complessivi 484,343 milioni di euro.

Appare interessante verificare la destinazione economica degli oneri introdotti dalla legislazione in esame. In particolare, si osserva che per circa l'82 per cento si tratta di spese di parte corrente e per il 18 per cento di spesa in conto capitale (si veda il grafico 1). Della spesa corrente circa il 35 per cento è la quota destinata alla proroga di contratti di lavoratori a tempo determinato. Le spese in conto capitale sono prevalentemente destinate ad interventi nel campo della forestazione.

#### 2. Le singole disposizioni di spesa

Nelle tabelle di seguito riprodotte sono indicate le singole disposizioni di spesa, (escluse quelle contenute dalle leggi finanziarie) distinte per anno di adozione del provvedimento, con una parte dedicata alle norme di spesa approvate in sede di variazioni di bilancio. Si sottolinea che l'analisi relativa alle modalità di copertura si riferisce ai soli oneri dell'anno in cui le norme sono state approvate.

Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Modalità di copertura finanziaria - Anno 2008 (importi in migliaia di euro)				Oneri per gli anni successivi	
		Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Altre modalità di copertura	Totale	2009	2010
L.r 14/8/2008 n. 4 art. 1 - Gov.	Norme urgenti per la continuità territoriale con le isole minori	5.000				27.000	27.000
L.r 14/8/2008 n. 4 art.2 - Gov.	Interventi per l'incremento turistico	2.000					
L.r. 25/09/2008 n. 6 - Gov.	Spese per l'Assemblea regionale siciliana	4.000					

Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Modalità di copertura finanziaria - Anno 2008 (importi in migliaia di euro)				Oneri per gli anni successivi	
		Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Altre modalità di copertura	Totale	2009	2010
L.r. 20/11/2008 n. 13 - Parlam.	Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II	<b>Norma senza oneri per l'esercizio 2008</b>				150	150
L.r. 20/11/2008 n. 15 art. 1- Parlam.	Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Laboratori per la legalità					1.000	1.000
L.r. 20/11/2008 n. 15 art. 3 - Parlam.	Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Istituzione delle zone franche per la legalità (ZFL)					100	100
L.r. 20/11/2008 n. 15 art. 6 - Parlam.	Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Concorso della Regione al pagamento di interessi					100	100
L.r. 20/11/2008 n. 15 art. 7 - Parlam.	Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Concessione di fidejussioni					50	50
L.r. 20/11/2008 n. 15 art. 15 - Parlam.	Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Applicazione di benefici	78					
L.r. 20/11/2008 n. 16 art. 2 c. 1-4 -Gov.	Fermo di emergenza temporaneo	2.636	7.864	3.000			
L.r. 20/11/2008 n. 16 art. 2 c. 5 -Gov.	Concorso per le spese sostenute per il consumo di gasolio dalle imprese di pesca nel biennio 2007-2008	<b>Norma senza oneri per l'esercizio 2008</b>				1.000	
L.r. 20/11/2008 n. 16 art. 4 -Gov.	Conferimento al fondo di rotazione IRCAC	500					
L.r. 20/11/2008 n. 16 art. 7 c. 2 e 3 Gov.	Osservatorio della pesca del Mediterraneo	<b>Norma senza oneri per l'esercizio 2008</b>				100	100
L.r. 20/11/2008 n. 17 art. 1 c. 1 Parlam.	Reddito minimo di inserimento	1.500					
L.r. 16/12/2008 n. 21 art. 1 c. 1 Parlam.	Provvedimento in favore dei consorzi fidi. Integrazione fondi rischi		5.000				
L.r. 16/12/2008 n. 21 art. 1 c. 2 e 3 Parlam.	Provvedimento in favore dei consorzi fidi. Contributi in conto interessi		10.000			10.000	
L.r. 16/12/2008 n. 21 art. 2 c. 1 lett. b Parlam.	Modifiche alla l.r. 11/2005. Promozione dei confidi	<b>Norma senza oneri per l'esercizio 2008</b>				2.000	2.000
L.r. 16/12/2008 n. 21 art. 2 c. 1 lett. g Parlam.	Modifiche alla l.r. 11/2005. Misure per favorire i processi di fusione dei confidi					6.000	6.000

		Modalità di copertura finanziaria - Anno 2008 (importi in migliaia di euro)				Oneri per gli anni successivi	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Altre modalità di copertura	Totale	2009	2010
L.r. 16/12/2008 n. 21 art. 2 c. 1 lett. h Parlam.	Modifica all'art. 22 della l.r. 11/2005		5.000			10.200	10.200
L.r. 16/12/2008 n. 21 art. 4 Parlam.	Anticipazione di liquidità sulle liste di carico poste in riscossione	<b>Norma senza oneri per l'esercizio 2008</b>				7.000	7.000
L.r. 16/12/2008 n. 23 art. 11 Gov.	Accertamenti di spesa e controlli					50	100
L.r. 29/12/2008 n. 25 art. 1 c. 1 Gov.	Personale Protezione civile					3.740	
L.r. 29/12/2008 n. 25 art. 1 c. 2 Gov.	Proroga contratti personale consorzi di bonifica					6.213	
L.r. 29/12/2008 n. 25 art. 1 c. 3 Gov.	Prosecuzione LSU						
L.r. 29/12/2008 n. 25 art. 1 c. 4 Gov.	Sportelli multifunzionali					14.375	
L.r. 29/12/2008 n. 25 art. 1 c. 5 Gov.	Prosecuzione dei lavori effettuati dai soggetti di cui all'art. 2 c. 6 della l.r. 4/2006					10.000	
L.r. 29/12/2008 n. 25 art. 1 c. 6 Gov.	Personale ARRA					2.100	
L.r. 29/12/2008 n. 25 art. 1 c. 7 Gov.	Proroga dei contratti di personale vario					784	
<b>Totali</b>						15.714	27.864
<b>Variazioni di bilancio 2008</b>							
L.r. 20/12/2008 n. 20 art. 5 co. 1 Gov.	Interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo		9.200				
L.r. 20/12/2008 n. 20 art. 5 co. 1 Gov.	Contributo all'Az.Foreste Demaniali per le spese correnti	17.500	13.000				
L.r. 20/12/2008 n. 20 art. 5 co. 1 Gov.	Contributo all'Az.Foreste Demaniali per le spese conto capitale	22.700					
L.r. 20/12/2008 n. 20 art. 5 co. 1 Gov.	Spese di investimento per il recupero e la manutenzione patrimonio forestale per il tramite dell'Az. Foreste demaniali		19.000				
L.r. 20/12/2008 n. 20 art. 6 Gov.	Contributo straordinario Enti Fiera di Palermo e Messina		1.800				
<b>Totali variazioni 2008</b>		40.200	43.000	-	83.200		
<b>Totali 2008</b>		55.914	70.864	3.000	129.778	101.962	53.800

		Modalità di copertura finanziaria - Anno 2009 (importi in migliaia di euro)				Oneri per gli anni successivi	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Altre modalità di copertura	Totale	2010	2011
L.R. 2/2009, Gov.	Indennità per le farmacie rurali aventi sede nelle isole minori			400			
L.R. 4/2009, Gov.	Proroga di misure occupazionali		9.072				
L.R. 5/2009 Gov.	Art. 24 rete dell'emergenza urgenza sanitaria						
L.R. 11/2009, Gov.	Credito d'imposta per nuovi investimenti	820				820	820
<b>Totali</b>		<b>820</b>	<b>9.072</b>	<b>400</b>	<b>10.292</b>		
<b>Variazioni di bilancio 2009</b>							
L.R. 13/2009, Gov.	Proroga di misure occupazionali	30.096		9.000			
L.R. 13/2009, Gov.	Contributo ente Fiera di Palermo	300					
L.R. 13/2009, Gov.	Spese per personale statale che presti servizio per l'interesse della Presidenza della Regione		30				
L.R. 13/2009, Gov.	Spese funzionamento ESA		1.600				
L.R. 13/2009, Gov.	Spese per la prevenzione incendi		25.000				
L.R. 13/2009, Gov	Fondo unico per il precariato	43.500					
L.R. 13/2009, Gov.	Finanziamento formazione professionale	58.000					


		Modalità di copertura finanziaria - Anno 2009 (importi in migliaia di euro)				Oneri per gli anni successivi	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Altre modalità di copertura	Totale	2010	2011
L.R. 13/2009, Gov.	Concorso pagamento interessi sui prestiti agrari	10.000					
<b>Totali variazioni 2009</b>		141.896	26.630	9.000	177.526	820	820

<b>Totali 2009</b>	142.716	35.702	9.400	187.818	820	820
--------------------	---------	--------	-------	---------	-----	-----

		Modalità di copertura finanziaria - Anno 2010 (importi in migliaia di euro)				Oneri per gli anni successivi	
Estremi della norma e iniziativa del disegno di legge	Oggetto della disposizione	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Altre modalità di copertura	Totale	2010	2011
L.R. 8/2010, Gov.	Proroga di misure occupazionali	10.165					

<b>Totali 2010</b>	10.165	-	-	10.165		
--------------------	--------	---	---	--------	--	--

## Grafico 1 Destinazione economica della spesa



### La copertura finanziaria degli oneri

L'art. 7 della l.r. n. 47/1977 prevede che la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrata, è determinata esclusivamente mediante:

- l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali;
- la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate.

Con riferimento alle tipologie indicate dalla norma di contabilità, nella tabella che segue vengono riassunte le modalità di copertura finanziaria degli oneri recati dalle leggi di spesa approvate nel corso della corrente legislatura.


### Modalità di copertura finanziaria oneri

Modalità di copertura finanziaria	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di copertura	Totale
%/totale	63,70	32,51	(1)	3,79	100

(1) Nel 2009, con l'art. 24 della legge regionale n. 5, si riordina la rete di emergenza-urgenza sanitaria. In particolare, il comma 13, relativo alla copertura finanziaria, non quantifica gli oneri relativi all'articolo in oggetto e dispone nel seguente modo: "La maggiore spesa derivante dall'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta per l'espletamento dell'attività di cui al presente articolo trova riscontro, a decorrere dall'anno 2009, nella corrispondente maggiore entrata che si realizza nella U.P.B. 4.3.1.1.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011". Ciò esposto, si evidenzia qualche perplessità in merito alla riconducibilità della predetta copertura tra le nuove o maggiori entrate, in quanto anche prima della riorganizzazione disposta con l'art. 24 in argomento vi era una generazione di gettito IVA.

Come si evince dalla precedente tabella, la copertura finanziaria dei provvedimenti di spesa è quasi esclusivamente effettuata con il ricorso agli accantonamenti fondi globali (63% circa) ed alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa (32% circa). Per la parte residua (circa 4 per cento), si interviene attraverso l'utilizzo di trasferimenti statali. In un unico caso si fa ricorso alle maggiori entrate ( si veda il grafico 2)

**Grafico 2 Copertura finanziaria**







**PARTE III**  
**ATTIVITA' CONSULTIVA DI RILIEVO ISTITUZIONALE**

**PARERI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA SUI PROGETTI**  
**DI LEGGE COSTITUZIONALE DI REVISIONE DELLO STATUTO**

**PREMESSA**

Con la legge costituzionale n. 2 del 2001, che, come è noto, ha apportato importanti e significative innovazioni negli statuti speciali, è stata introdotta una nuova disciplina, pressoché analoga per tutte le Regioni a autonomia differenziata, in ordine al procedimento di revisione degli statuti speciali. In particolare nello Statuto della Regione siciliana è stato inserito l'art. 41 ter che, nel confermare la natura di legge costituzionale dello Statuto, ha innovato in merito al procedimento per la sua revisione con le seguenti difformità rispetto alla procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione:

- a) introduzione di un parere dell'Assemblea da esprimere entro due mesi dalla comunicazione degli stessi sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare (art. 41 ter, comma 3);
- b) non sottoposizione delle modifiche allo Statuto approvate a referendum nazionale (art. 41 ter, comma 4).

E' stato, inoltre, confermato che l'iniziativa per le modifiche statutarie appartiene anche all'Assemblea (art. 41 ter, comma 2).

L'Assemblea si è, quindi, trovata a partire dalla XIII legislatura, ad esprimere il proprio parere su progetti di legge costituzionale di revisione dello Statuto della Regione trasmessi dal Parlamento nazionale.

Prima di entrare nel merito dei provvedimenti esaminati, ci si permetta qualche breve nota di carattere procedurale. Poiché la previsione del 41 ter è stata introdotta, come appena detto, nel 2001, non esisteva una prassi parlamentare sulle modalità di attuazione della norma. Non esisteva, inoltre, e non esiste tuttora, alcuna disposizione regolamentare specifica sulla fattispecie in esame.

In mancanza di norme regolamentari specifiche, il parere è stato trattato alla stregua di altri atti aventi analogo tenore. Si è ritenuto utile, quindi, acquisire il parere della Commissione competente (che nel corso delle tre legislature interessate è stata la I Commissione "Affari istituzionali" o la Commissione speciale per lo Statuto, laddove istituita, o ancora in taluni casi l'affare è stato trattato in riunione congiunta dalle due Commissioni) in modo da assicurare un'adeguata istruttoria agli atti da esaminare. L'Aula si è poi espressa sulla proposta della Commissione di dare parere favorevole o parere contrario.

Nella XIII e nella XIV legislatura tali pareri sono stati piuttosto sintetici ed hanno recato brevi motivazioni. In ogni caso è arrivato in Aula un documento, una relazione, una proposta che affrontava sinteticamente la questione e che proponeva una soluzione. Tale circostanza è valida anche per la legislatura in corso. In tale legislatura, come si evidenzia nella documentazione fornita nel prosieguo del presente lavoro, i pareri sono stati resi in modo preciso e dettagliato, specificando le ragioni che stanno alla base dell'apprezzamento positivo o negativo sul disegno di legge.

Un'ulteriore novità procedurale introdotta nella legislatura in corso è stata quella dell'apposizione di un termine (di norma 15 giorni) rivolto alla Commissione competente tale da consentire il rispetto del termine di 60 giorni a sua volta fissato dallo Statuto per l'espressione del parere da parte dell'assemblea plenaria.

Va preliminarmente osservato che nella XIII e nella XIV legislatura le proposte di legge costituzionale pervenute per il parere hanno riguardato esclusivamente il tema del procedimento di

revisione dello Statuto speciale. In particolare, come vedremo nel dettaglio in seguito, esse miravano ad attribuire all'Assemblea regionale un ruolo più pregnante nel procedimento di revisione statutaria. Va, infatti, ricordato che l'espressione di un semplice parere sul disegno di legge di modifica dello Statuto nella fase iniziale del suo iter non fornisce alla Regione alcuna garanzia di partecipazione o di condivisione rispetto al contenuto finale della riforma eventualmente approvata. Per questo la proposta maggiormente portata avanti è stata quella dell'intesa tra Stato e Regione nella materia di cui trattasi.

Ciò corrisponde ad una linea tenuta dall'Assemblea in quella legislatura: si ricorda infatti che il 30 marzo 2005 (seduta n. 281) l'Assemblea aveva approvato un disegno di legge costituzionale (di iniziativa parlamentare, n. 968) successivamente presentato al Senato (p.d.l. n. 3370, poi decaduto per lo spirare della legislatura nazionale) nel quale si prevedeva l'inserimento nell'art. 116 Cost. di alcune disposizioni relative al procedimento di modifica degli Statuti speciali.<sup>1</sup> In particolare si richiedeva che su ogni progetto di revisione statutaria approvato da parte dell'Assemblea legislativa regionale intervenisse un accordo concluso in seno ad un'apposita Commissione paritetica, composta in egual numero da parlamentari nazionali e regionali, e che dopo l'approvazione da parte dell'ultima Camera in seconda lettura, prima della promulgazione, sul testo licenziato venisse chiesto il parere di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale. Quest'ultima (o quest'ultimo) avrebbe avuto modo di esprimere il proprio diniego a maggioranza dei due terzi dei componenti entro tre mesi dalla ricezione del testo, trascorsi i quali senza che il diniego fosse stato deliberato, si sarebbe fatto luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge.

### **XIII LEGISLATURA**

Nel corso della XIII legislatura, ed in particolare nella seduta d'Aula n. 103 del 28 novembre 2002, l'Assemblea esprimeva parere favorevole al disegno di legge costituzionale n. 1238<sup>2</sup> recante "Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale", presentato al Senato della Repubblica. In tale progetto costituzionale si proponeva, nelle ipotesi di iniziativa non assembleare, di introdurre il meccanismo dell'intesa – in luogo della previsione del "mero" parere - con l'Assemblea regionale siciliana. Il progetto di legge non ebbe seguito per lo spirare della legislatura nazionale. Tale previsione, tuttavia, fu inserita nella legge costituzionale approvata il 16 novembre 2005 (relativa alla c.d. "devolution") respinta dagli elettori in occasione del referendum costituzionale svoltosi il 25-26 giugno 2006, ma venne riproposta nel p.d.l. n. 1241, della quale si parlerà infra nel punto relativo alla XIV legislatura del presente elaborato. In tale progetto, prendendo atto dell'esito negativo del referendum, ma al contempo dell'unanime convergenza che su di essa si era registrata in sede di esame parlamentare, si prevedeva l'inserimento del meccanismo prima citato direttamente nei cinque statuti delle Regioni a statuto speciale..

### **XIV LEGISLATURA**

Nella XIV legislatura, e più specificamente nella seduta d'Aula n. 32 del 5 dicembre 2006, l'Assemblea ha espresso il proprio parere sui disegni di legge costituzionale nn. 203, 980, 1241 e 1606, presentati alla Camera dei Deputati ed aventi ad oggetto "Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale".

In tale circostanza l'Assemblea ha manifestato posizioni differenti in considerazione del diverso contenuto delle suddette proposte.

---

<sup>1</sup> L'approvazione di tale norma, come è stato rilevato, avrebbe comportato il passaggio della procedura costituzionale di modifica degli Statuti speciali dalla categoria degli atti "rinforzati" a quella degli atti "negoziati" (I. La Lumia, vedi all'interno del sito dell'Ars ([www.ars.sicilia.it](http://www.ars.sicilia.it)), nella sezione studi e pubblicazioni), facendo sì che essi fossero il frutto di una collaborazione tra Stato e Regione, la quale avrebbe dovuto svolgersi in due tempi, ossia tanto nella fase istruttoria che a conclusione della fase deliberativa, la quale peraltro sarebbe rimasta di esclusiva competenza del Parlamento nazionale.

<sup>2</sup> Di iniziativa dei senatori Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Kofler, Peterlini, Michelini, Betta, Ruvolo e Salzano

In particolare, i disegni di legge costituzionale nn. 203<sup>3</sup>, 980<sup>4</sup> e 1241<sup>5</sup>, proponenti la sostituzione del comma 3 dell'art. 41 *ter* dello Statuto, prevedevano che i progetti di modifica dello Statuto, dopo essere stati approvati dalle due Camere in prima deliberazione, venissero trasmessi all'Assemblea per l'espressione dell'intesa. L'Assemblea avrebbe potuto esprimere il proprio diniego alla proposta, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, entro tre mesi. Decorso infruttuosamente il predetto termine si sarebbe formato il silenzio assenso, consentendosi alle Camere di procedere con l'approvazione della legge costituzionale.

I predetti disegni di legge costituzionale, garantendo un ruolo primario all'Assemblea, sia sotto il profilo della necessità dell'espressione dell' "intesa" – in luogo del mero "parere" previsto dallo Statuto - che sotto l'aspetto della previsione di un *quorum* piuttosto significativo- trattandosi dei due terzi dei componenti – hanno ottenuto il parere favorevole dell'organo parlamentare.

Il disegno di legge costituzionale n. 1606<sup>6</sup>, invece, pur riproponendo il suddetto meccanismo dell'intesa con possibilità di diniego a maggioranza dei due terzi, prevedeva altresì che qualora su un progetto approvato da una delle due Camere in prima deliberazione l'Assemblea avesse espresso parere contrario, il Presidente della Regione avrebbe potuto indire un referendum consultivo entro i termini previsti per la seconda deliberazione camerale.

L'Assemblea regionale siciliana esprimeva parere contrario a tale proposta adducendo a sostegno della sua scelta che essa rispondeva alle esigenze di alcune regioni a statuto speciale, poiché garantiva il maggior coinvolgimento possibile dei diversi gruppi etnici presenti. La medesima esigenza, tuttavia, secondo l'Assemblea regionale siciliana, non pareva ravvisabile in una regione come la Sicilia, nella quale non esistono minoranze etniche così significative. Anche in quel caso i progetti di legge non ebbero seguito per lo spirare della legislatura nazionale.

## **XV LEGISLATURA**

Le suddette proposte di modifica allo Statuto della Regione siciliana rappresentano la premessa di un'attività di relazione, nonché di confronto con gli organi del Parlamento statale, che nel corso della presente legislatura si è intensificata, in primo luogo sotto il profilo della quantità delle proposte ad oggi pervenute, – e, a tal proposito, val la pena di ricordare che la XV legislatura è ancora nella fase iniziale - le quali risultano essere già in numero di sette.

Peraltro, anche sotto il profilo del contenuto, le considerate proposte di revisione statutaria risultano piuttosto differenti tra loro, riguardando in alcuni casi (Atti Senato nn. 41, 965, 1655, 1656) la procedura di modifica dello Statuto, e dunque l'art. 41 *ter*, - in analogia all'oggetto delle proposte di modifica pervenute nelle precedenti legislature -; in altri (Atti Senato nn. 1597 e 1643) la forma di governo della Regione, e dunque gli artt. 9 e 10; e, ancora, in un ulteriore disegno di legge costituzionale, riconsiderando lo Statuto nella sua interezza, se ne propone la revisione in molte delle sue parti.

Sulle predette proposte di modifica allo Statuto, nel corso dell'attuale legislatura, l'Assemblea ha avuto modo di esprimersi nelle sedute nn. 106 del 29 luglio e 111 del 29 settembre 2009.

I progetti di legge esaminati sono stati sette, provenienti da più parti politiche.

Al fine di rendere utili informazioni sulle proposte di modifica allo Statuto e sui relativi pareri espressi dal Parlamento regionale, si riportano di seguito:

1) una tabella che suddivide i disegni di legge costituzionali esaminati dall'Ars in questa legislatura, in relazione alle materie oggetto della proposta di revisione statutaria, ai relativi proponenti, alla commissione dell'Ars competente ad esprimere il parere, nonché alla seduta e all'esito del parere, in Commissione ed in Aula;

2) dei testi a fronte nei quali la norma dello Statuto della Regione viene posta a confronto con le disposizioni dei diversi disegni di legge costituzionale, che ne propongono la

---

3 Di iniziativa dei deputati Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nico

4 Di iniziativa dei deputati Bressa, Franceschini, Migliore, Donadi, Villetti, Sgobio, Monelli, Fabris, Sereni

5 Di iniziativa del deputato Boato

6 Di iniziativa dei deputati Biancofiore, La Loggia, Santelli, Bertolini, Carfagna, Gardini

modifica; fra questi non è stato inserito il disegno di legge costituzionale AS 1410, poiché lo stesso propone la revisione di molti articoli dello Statuto<sup>7</sup>;

3) l' *abstract* di ogni singola proposta di modifica, con particolare riferimento all'esito del parere ed alle motivazioni espresse dall'Aula.

**TABELLA RIASSUNTIVA DEI PARERI ESPRESSI**  
**DALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

Oggetto di revisione statutaria	Disegno di legge costituzionale	Senatori proponenti	Commissione competente, seduta ed esito proposta parere	Seduta d'Aula ed esito parere
<b>Forma di Governo regionale</b> <b>(artt. 9 e 10 Statuto della Regione)</b>	<i>Atto Senato n. 1597</i> Modifica all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana	Gasparri, Quagliariello, Vizzini	I Commissione  Seduta n. 54 del 21 luglio 2009  NEGATIVO	Seduta n. 106 del 29 luglio 2009  NEGATIVO
	<i>Atto Senato n. 1643</i> Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva	D'Alia	Commissione Statuto  Sedute nn. 23 del 15 settembre 2009 e 25 del 22 settembre 2009  NEGATIVO	Seduta n. 111 del 29 settembre 2009  NEGATIVO
<b>Procedura di modifica statutaria</b> <b>(art. 41 ter Statuto della Regione)</b>	<i>Atto Senato n. 41</i> Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale	Peterlini	I Commissione  Seduta n. 54 del 21 luglio 2009  NEGATIVO	Seduta n. 106 del 29 luglio 2009  NEGATIVO

<sup>7</sup> Per un raffronto tra il testo dello Statuto attualmente vigente e la proposta in questione, che riproduce il testo del disegno di legge costituzionale approvato dall'Assemblea nella seduta n. 281 del 30 marzo 2005 e trasmesso al Parlamento nazionale, ma poi decaduto per lo spirare della legislatura nazionale si veda "Il Progetto di Legge Costituzionale che reca modifiche allo Statuto Speciale della Regione Siciliana. Testo coordinato con lo Statuto vigente", a cura di P. Modica e L. Salamone 4 aprile 2005, pubblicato sul sito dell'Assemblea regionale nella sezione studi e pubblicazioni.

	<i>Atto Senato n. 965</i> Disposizioni concernenti la procedura per la modifica dello Statuto della Regione siciliana	Oliva, Pistorio	I Commissione Seduta n. 54 del 21 luglio 2009  NEGATIVO	Seduta n. 106 del 29 luglio 2009  NEGATIVO
	<i>Atto Senato n. 1655</i> Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale	Finocchiaro, Bianco, Ceccanti, Vitali, De Sena, Adamo, Papania	Commissione Statuto Sedute nn. 23 del 15 settembre 2009 e 25 del 22 settembre 2009  POSITIVO	Seduta n. 111 del 29 settembre 2009  POSITIVO
	<i>Atto Senato n. 1656</i> Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi	Ceccanti, Finocchiaro	Commissione Statuto Sedute nn. 23 del 15 settembre 2009 e 25 del 22 settembre 2009  NEGATIVO	Seduta n. 111 del 29 settembre 2009  NEGATIVO
<b>Statuto della Regione</b>	<i>Atto Senato n. 1410</i> * Modifiche allo Statuto della Regione siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455	Fleres, Alicata, Dell'Utri	I Commissione Seduta n. 54 del 21 luglio 2009  NEGATIVO	Seduta n. 106 del 29 luglio 2009  NEGATIVO

\* Il disegno di legge costituzionale ripropone il contenuto del progetto di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 281 del 30 marzo 2005 ed inviato al Parlamento nazionale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto recante "Schema di progetto di legge costituzionale da proporre ai sensi dell'art. 18 dello Statuto al Parlamento nazionale recante "Modifiche allo Statuto della Regione". Tale disegno di legge (trasmesso al Senato della Repubblica dove ha assunto il numero 3339) non ha poi avuto seguito per lo spirare della legislatura nazionale.

## TESTI A FRONTE

### FORMA DI GOVERNO REGIONALE (ARTT. 9 E 10 STATUTO DELLA REGIONE)

STATUTO DELLA REGIONE	DDL SENATO N. 1643
Art. 9	Art. 1.
<p>1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.</p> <p>2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.</p> <p>3. In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, e le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.</p> <p>4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.</p> <p>5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.</p>	<p>1. L'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>“Art. 9. – 1. Il Presidente della Regione è eletto dall'Assemblea regionale tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro dieci giorni dall'insediamento.</p> <p>Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, tra cui un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Gli assessori sono preposti dal Presidente della Regione ai singoli rami dell'Amministrazione”.</p>

STATUTO DELLA REGIONE	DDL SENATO N. 1597	DDL SENATO N. 1643
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione.</p> <p>Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.</p> <p>2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p>1. All'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:</p> <p style="padding-left: 2em;">«Una sola volta nel corso della legislatura l'Assemblea regionale puo' approvare una mozione di sfiducia, che determina la decadenza dalla carica del Presidente della Regione e degli assessori nonché l'elezione a Presidente della personalita' indicata dalla mozione medesima, scelta tra gli appartenenti all'Assemblea. La mozione deve essere sottoscritta dalla meta' piu' uno dei deputati appartenenti alla maggioranza che ha eletto il Presidente della Regione, deve essere votata decorsi tre giorni dalla presentazione e approvata a maggioranza assoluta dai deputati eletti nelle liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione».</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>1. All'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:</p> <p>“L'Assemblea regionale può approvare una mozione di sfiducia che comporta la decadenza dalla carica del Presidente della Regione e degli assessori nonché l'elezione di un nuovo Presidente, indicato nella medesima mozione, scelto tra gli appartenenti all'Assemblea. La mozione, che può essere approvata una sola volta nel corso della legislatura, deve essere sottoscritta da un quinto dei deputati regionali, non può essere messa in votazione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei deputati. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente della Regione, l'Assemblea regionale procede entro dieci giorni alla elezione di un nuovo Presidente con le modalità prevista dal comma 1 dell'articolo 9.</p>

## PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLO STATUTO

<b>STATUTO</b>	<b>DDL SENATO N. 41*</b>	<b>DDL SENATO N. 965</b>
Art. 41 ter	Art. 1	Art. 1
<p>1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.</p> <p>2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.</p> <p>3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.</p> <p>4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.</p>	<p>1. Il terzo comma dell'articolo 41 ter dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:</p> <p>“I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta d'intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con la deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea regionale. Decorso tale termine, senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale”.</p>	<p>1. All'articolo 41 ter dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>“I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. L'assenso alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato l'assenso, le Camere non possono approvare la legge costituzionale .</p>

(\*) Si fa presente che il disegno di legge costituzionale A.S. n. 41 contiene altresì quattro articoli (artt. 2-5) nei quali si propongono modifiche alle norme degli altri statuti riguardanti la procedura di revisione statutaria.



STATUTO DELLA REGIONE	DDL SENATO N. 1655**	DDL SENATO N. 1656***
<p style="text-align: center;">Art. 41 ter</p> <p>1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.</p> <p>2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.</p> <p>3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.</p> <p>4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>1. All'articolo 41 ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'iniziativa appartiene all'Assemblea regionale che la adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti";</p> <p style="padding-left: 40px;">1. il terzo comma è sostituito dal seguente: "I progetti di modificazione del presente Statuto, approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione, sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione di parere vincolante ai fini dell'approvazione della legge costituzionale. Il parere è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del progetto di modificazione ed è adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale"</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p>1. Il terzo comma dell'articolo 41 ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente: "I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale".</p>

(\*\*) Si fa presente che il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1655 contiene altresì quattro articoli (artt. 3-6) nei quali si propongono modifiche alle norme degli altri statuti speciali riguardanti la procedura di revisione statutaria.

(\*\*\*) Si fa presente che il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1656 contiene altresì quattro articoli (artt. 2-5) nei quali si propongono modifiche alle norme degli altri statuti riguardanti la procedura di revisione statutaria.

Per completezza espositiva si riportano l'art. 116 della Costituzione e l'art. 1 del disegno di legge costituzionale A.S. n. 1655 che prevede la modifica dello stesso art. 116 della Costituzione. In particolare, con un ulteriore periodo, inserito alla fine del primo comma, è specificato che l'iniziativa di modifica degli statuti speciali spetta ai Consigli regionali e all'Assemblea regionale siciliana.

Sul suddetto articolo l'Assemblea regionale non ha espresso parere in quanto esso non prevede la modifica dello Statuto della Regione.

COSTITUZIONE	DDL SENATO N. 1655
<p style="text-align: center;">Art. 116</p> <p>Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>1. Il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:</p> <p>“Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d'Aosta d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. L'iniziativa di modifica degli statuti speciali appartiene ai Consigli regionali e all'Assemblea regionale siciliana”.</p>

**BREVI NOTE SINTETICHE RELATIVE ALLE PROPOSTE DI MODIFICA**  
**DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLO STATUTO DELLA**  
**REGIONE SICILIANA**

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 1597**  
**“Modifica all’art. 10 dello Statuto della Regione siciliana”**

Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1597 ha ad oggetto la modifica dell’art. 10 dello Statuto speciale, relativo alla mozione di sfiducia del Presidente della Regione e ad altre cause di cessazione del Capo del Governo regionale.

Il testo in esame, attraverso l’inserimento di un nuovo comma dopo il secondo comma dell’art. 10 citato, ha lo scopo di introdurre nell’ordinamento regionale l’istituto della c.d. sfiducia costruttiva, già presente in altri ordinamenti stranieri, quali quello tedesco e quello spagnolo. Si tratta di un meccanismo di razionalizzazione della forma di governo parlamentare al fine di rafforzare la stabilità dell’esecutivo e limitare le crisi di governo.

La nuova mozione di sfiducia, che il disegno di legge propone di affiancare a quella di cui al comma 1 dell’art. 10 dello Statuto, è caratterizzata da presupposti, limiti ed effetti peculiari.

Anzitutto, tale tipo di mozione, a differenza della mozione di sfiducia classica, può essere approvata una sola volta nel corso della legislatura e deve indicare un soggetto, scelto tra i componenti all’Assemblea regionale, che in caso di approvazione della mozione subentri al Presidente della Regione. Inoltre l’atto deve essere sottoscritto dalla metà più uno dei deputati appartenenti alla maggioranza che sostiene il Governo della Regione ed approvato dalla maggioranza assoluta dei deputati eletti nelle liste collegate al Presidente eletto.

Ai fini della presentazione come ai fini dell’approvazione della mozione, il *quorum* richiesto è pertanto identico e la sua determinazione va effettuata in relazione alla maggioranza politica che sostiene il Presidente della Regione, quale risulta dall’esito delle consultazioni elettorali.

La mozione introdotta ha dunque l’effetto principale, analogo alla mozione tradizionale, di sfiduciare il Presidente ma, a differenza di quella, non comporta lo scioglimento automatico dell’Assemblea regionale bensì l’elezione di un nuovo Presidente, scelto tra i deputati di maggioranza, che sia espressione della medesima maggioranza politica. In tal modo si evita l’interruzione della legislatura in virtù della permanenza dell’organo legislativo e della sostituzione del Capo dell’Esecutivo regionale, salvaguardando la volontà popolare manifestata attraverso la scelta elettorale.

**Sul presente disegno di legge costituzionale l’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere contrario in considerazione dei problemi di coordinamento con altre disposizioni statutarie relative alla forma di governo e della necessità di evitare che le modifiche introdotte intervengano nel corso della legislatura.**

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 1643**

### **“Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell’istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva”**

Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1643 ha ad oggetto la modifica degli articoli 9 e 10 dello Statuto, concernenti rispettivamente l’elezione del Presidente della Regione e la sua cessazione dalla carica a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, dimissioni, rimozione, impedimento permanente e morte.

L’art. 1 del disegno di legge modifica il sistema di elezione del Presidente della Regione, prevedendo che il Capo della Giunta regionale sia eletto dall’Assemblea regionale tra i suoi membri entro dieci giorni dall’insediamento. Si tratta sostanzialmente del sistema di elezione interna, già vigente prima della riforma operata con la legge costituzionale n. 2/2001, la quale, com’è noto, ha innovato in più parti lo Statuto regionale introducendo, in particolare, l’elezione diretta del Presidente della Regione a suffragio popolare e diretto.. Rispetto al precedente testo dello Statuto va tuttavia evidenziata una differenza di rilievo attinente al *quorum* deliberativo per l’elezione, rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea regionale, laddove, invece, la formula originaria prevedeva la maggioranza assoluta di voti segreti.

Si prevede inoltre di mantenere in capo al Presidente della Regione il potere di nomina e di revoca degli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

L’art. 2 del disegno di legge, attraverso l’inserimento di un nuovo comma dopo il secondo comma dell’art. 10 dello Statuto, ha preminentemente lo scopo di introdurre nel sistema di governo regionale l’istituto della c.d. sfiducia costruttiva.

Tale tipo di mozione, che si affiancherebbe a quella tradizionale, deve indicare un soggetto, scelto tra i componenti dell’Assemblea regionale, che in caso di approvazione della mozione viene eletto Presidente della Regione. Resta invece invariato il *quorum* richiesto per la presentazione (un quinto dei deputati) e per l’approvazione (maggioranza assoluta) della mozione, nonché il termine dilatorio di tre giorni dalla presentazione per la votazione. Inoltre la mozione può essere approvata una sola volta nel corso della legislatura.

L’approvazione della mozione di sfiducia comporta altresì la conseguente decadenza dalla carica degli Assessori, nominati dallo stesso Presidente della Regione.

Infine l’art. 2 del disegno di legge disciplina i casi di dimissioni, morte e impedimento permanente del Presidente della Regione, prevedendo che ad essi consegua entro dieci giorni l’elezione di un nuovo Presidente secondo quanto dispone l’art. 9, comma 1 dello Statuto, novellato dallo stesso disegno di legge.

**Sul presente disegno di legge costituzionale l’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere contrario in considerazione della necessità di mantenere il principio di elezione popolare e diretta del Presidente della Regione, ormai acquisito nei diversi livelli di governo, quale espressione dell’esigenza di piena partecipazione democratica dei cittadini, e tenuto conto altresì dei problemi di compatibilità che ne deriverebbero con le altre disposizioni statutarie attinenti alla forma di governo regionale.**

**BREVI NOTE SINTETICHE RELATIVE AL CONTENUTO DELLE PROPOSTE  
DI MODIFICA DELL'ART. 41 TER DELLO STATUTO**

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 41**

**“Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a Statuto speciale”**

Nel disegno di legge costituzionale considerato si propone una modifica delle disposizioni degli statuti speciali, tra cui l'art. 41-ter dello Statuto siciliano, volta a promuovere un maggiore coinvolgimento degli organi legislativi regionali nella procedura di revisione degli stessi statuti. In particolare, nell'art. 1 si prevede di sostituire il comma 3 dell'art. 41-ter, che attualmente richiede la mera comunicazione dei progetti di modificazione statutaria di iniziativa governativa o parlamentare all'Assemblea regionale ai fini dell'espressione di un parere da parte di quest'ultima entro due mesi, con la previsione di un meccanismo di silenzio-assenso. Si propone in pratica che i progetti di legge costituzionale aventi ad oggetto modifiche statutarie siano trasmessi all'Assemblea regionale siciliana, dopo la loro approvazione da parte delle Camere in prima deliberazione, ai fini dell'espressione dell'intesa, di modo che qualora la stessa Assemblea non manifesti il proprio diniego, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, entro tre mesi dalla trasmissione del testo, le Camere possano procedere all'approvazione della legge costituzionale.

**Sul disegno di legge in esame l'Assemblea ha espresso parere contrario, sul presupposto che la modifica statutaria proposta, pur intendendo introdurre una procedura di revisione dello Statuto di maggiore garanzia per le prerogative dell'Assemblea regionale, tuttavia non risponde all'esigenza di garantire all'ARS la titolarità del potere di modifica dell'atto fondante dell'autonomia siciliana .**

Si fa presente che il disegno di legge costituzionale A.S. n. 41 contiene altresì quattro articoli (artt. 2-5), nei quali si propongono modifiche alle norme degli altri statuti speciali riguardanti la procedura di revisione statutaria

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 965**

**“Disposizioni concernenti la procedura per la modifica dello Statuto della Regione siciliana”**

Nel disegno di legge costituzionale considerato si propone una modifica dell'art. 41-ter dello Statuto siciliano, volta a promuovere un maggiore coinvolgimento dell'Assemblea regionale nella procedura di revisione dello Statuto stesso. In particolare si propone di sostituire il comma 3 dell'art. 41-ter, che attualmente richiede la mera comunicazione dei progetti di modificazione statutaria di iniziativa governativa o parlamentare all'Assemblea regionale ai fini dell'espressione di un parere da parte di quest'ultima entro due mesi, con la previsione di un meccanismo di silenzio-diniego. Si propone in pratica che i progetti di legge costituzionale di iniziativa governativa o parlamentare aventi ad oggetto modifiche statutarie siano trasmessi all'Assemblea regionale siciliana, dopo la loro approvazione da parte delle Camere in prima deliberazione, ai fini dell'espressione dell'intesa, di modo che qualora la stessa Assemblea non manifesti il proprio assenso con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, entro tre mesi dalla trasmissione del testo, le Camere non possano procedere all'approvazione del testo.

**Sul disegno di legge in esame l'Assemblea ha espresso parere contrario, sul presupposto che la modifica statutaria proposta, pur intendendo introdurre una procedura di revisione dello Statuto di maggiore garanzia per le prerogative dell'Assemblea regionale, tuttavia non risponde all'esigenza di garantire all'ARS la titolarità del potere di modifica dell'atto fondante dell'autonomia siciliana.**

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 1655**

### **“Modifica dell’art. 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale”**

Nel disegno di legge costituzionale considerato si propone anzitutto una modifica dell’art. 116 della Costituzione, al cui primo comma verrebbe aggiunta la previsione dell’attribuzione ai Consigli regionali e all’Assemblea regionale siciliana del potere di iniziativa relativo alla revisione degli statuti speciali. Si propone altresì una parziale riformulazione delle disposizioni dei diversi Statuti speciali concernenti la procedura di revisione statutaria. L’art. 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, in particolare, verrebbe riscritto nel suo secondo e terzo comma, in modo da riservare all’Assemblea regionale siciliana l’iniziativa, da adottare a maggioranza dei due terzi dei componenti, relativa alle modifiche statutarie e di prevedere che alla stessa Assemblea vengano trasmessi i progetti di revisione dello Statuto approvati dalle Camere in prima deliberazione, affinché sui detti progetti essa esprima entro tre mesi il proprio parere vincolante, da adottare a maggioranza dei due terzi.

**Sul disegno di legge in esame l’Assemblea ha espresso parere favorevole, sul presupposto che la modifica proposta riconosce all’Assemblea regionale un più ampio ruolo nel procedimento di revisione dello Statuto, sia in fase di iniziativa sia in fase di successive eventuali modifiche, e risponde all’esigenza di garantire all’Assemblea regionale la titolarità esclusiva dell’iniziativa in materia di modifica dell’atto fondante dell’autonomia siciliana .**

- Si fa presente che il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1655 contiene altresì quattro articoli (artt. 3-6), nei quali si propongono modifiche alle norme degli altri statuti speciali riguardanti la procedura di revisione statutaria.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 1656**

### **“Modifiche agli statuti delle Regioni ad autonomia speciale concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi”**

Nel disegno di legge costituzionale considerato si prevede una modifica delle disposizioni dei diversi statuti speciali, tra cui l’art. 41-ter dello Statuto della Regione Sicilia, al fine di promuovere una maggiore partecipazione degli organi legislativi regionali alla procedura di revisione statutaria. Il meccanismo prescelto è quello del cosiddetto silenzio assenso. In particolare si propone che l’iter di approvazione delle modifiche statutarie preveda la trasmissione dei relativi progetti di legge costituzionale, approvati dalle Camere in prima deliberazione, all’Assemblea regionale siciliana (o al Consiglio regionale) ai fini dell’espressione dell’intesa. L’organo legislativo regionale avrebbe quindi la possibilità di esprimere entro tre mesi il proprio diniego, da deliberare a maggioranza dei due terzi dei componenti, in mancanza del quale le Camere potrebbero comunque procedere all’approvazione della legge costituzionale.

**Sul disegno di legge in esame l’Assemblea ha espresso parere contrario sul presupposto che la modifica statutaria proposta, pur intendendo rafforzare le prerogative dell’organo legislativo regionale nella procedura di revisione dello Statuto, non risponde pienamente all’esigenza, ritenuta prioritaria, di garantire all’Assemblea regionale la titolarità dell’iniziativa in materia di modifica dell’atto fondante dell’autonomia siciliana, funzione che l’Assemblea intende esercitare.**

Si fa presente che il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1656 contiene altresì quattro articoli (artt. 2-5) nei quali si propongono modifiche alle norme degli altri statuti speciali riguardanti la procedura di revisione statutaria.

## **BREVE NOTA SINTETICA RELATIVA AL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 1410**

### **“Modifiche allo Statuto della Regione siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455”**

Il disegno di legge costituzionale considerato propone una organica riforma dello Statuto regionale siciliano, al fine di adeguare quest'ultimo alle riforme costituzionali del 2001 e alle più recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico. Segnaliamo di seguito le più significative innovazioni da esso previste.

#### **Preambolo e principi**

Si propone di anteporre al testo dello Statuto un Preambolo, nel quale si affermerebbe solennemente il valore dell'autonomia regionale, della sussidiarietà, dell'uguaglianza nei diritti e delle pari opportunità tra i cittadini, del pluralismo e del contrasto ad ogni forma di violenza. Si prevede altresì l'inserimento di un titolo primo, nel quale richiamare una serie di “Principi” fondanti dell'ordinamento regionale .

#### **Assemblea regionale siciliana**

Le modifiche allo Statuto, introdotte dal disegno di legge in commento, riguardanti l'Assemblea regionale siciliana sono molteplici e riguardano differenti profili.

In primo luogo viene dato particolare rilievo all'autonomia dell'organo legislativo regionale che si esplica sul versante organizzativo, funzionale, finanziario, contabile e processuale e si esprime fundamentalmente attraverso l'adozione del Regolamento interno. Il testo in esame incide altresì sul ruolo delle Commissioni legislative attraverso la previsione generalizzata dell'esame in sede redigente delle proposte di legge.

#### **Organi di governo e forma di governo**

Il disegno di legge in esame, con riguardo al Presidente della Regione ed alla Giunta regionale, interviene sullo Statuto con modifiche di varia natura. Costituisce una novità degna di nota l'attenzione riservata all'equilibrata presenza di entrambi i sessi negli organi di governo, formalizzata nella previsione di una quota di genere, per almeno un terzo dei componenti, nella composizione della Giunta regionale.

La modifica di maggior rilievo, in ordine alla forma di governo, è tuttavia costituita dalla possibilità di sostituzione del Presidente della Regione con il Vicepresidente con delibera dell'Assemblea regionale, a seguito della cessazione dalla carica del Presidente, derivante da particolari cause (morte, rimozione, impedimento permanente, incompatibilità sopravvenuta), con una vistosa attenuazione del principio “*aut simul stabunt aut simul cadent*”. Tale principio risulta mantenuto nella sola ipotesi, di natura meramente politica, di dimissioni del Presidente della Regione. In ogni caso, qualora non venga deliberata la sostituzione del Presidente della Regione, riprende ad operare la regola tradizionale.

Il testo proposto, mentre prevede un meccanismo di sostituzione interna del Presidente della Regione mediante delibera dell'Assemblea, lascia immutato il sistema di elezione popolare diretta del capo del Governo regionale, determinando dunque una forma di governo della Regione



composita, nella quale risalta il ruolo dell'Assemblea per assicurare la prosecuzione della legislatura salvo il caso di dimissioni da parte del Presidente della Regione.

### **Fonti e competenza legislativa**

Si prevede di introdurre nello Statuto un elenco delle fonti regionali, tra cui compaiono anche le "leggi statutarie" ed una tipologia di atti attualmente estranea all'ordinamento regionale, ossia quella dei "decreti legislativi" ai quali si potrebbe ricorrere ai fini dell'attuazione della normativa europea. In tale elenco figurano anche le fonti secondarie, ossia i regolamenti, dei quali verrebbe introdotta una classificazione, simile a quella prevista nella legge n. 400 del 1988. Vengono previsti dei limiti materiali per l'ammissibilità del referendum regionale.

Per quanto riguarda la competenza legislativa regionale, si opta per il mantenimento dell'attuale impianto statutario, basato sul criterio della doppia elencazione delle materie di competenza esclusiva e concorrente, di cui rispettivamente agli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale. L'elenco contenuto nell'art. 17 verrebbe arricchito attraverso l'integrazione con ulteriori materie, sostanzialmente corrispondenti a quelle attribuite alla competenza regionale dall'art. 117, co.3, Cost. Nell'art. 14 sarebbe soppresso il richiamo al limite delle "riforme agrarie e industriali...", sostituito da quello al "rispetto della Costituzione, dello Statuto, del principio di prevalenza del diritto comunitario nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali". La stessa elencazione delle materie di competenza esclusiva sarebbe rimodulata attraverso una rinnovata definizione di talune materie e l'inclusione in essa di nuovi settori.

Verrebbe inserita nel testo dello Statuto la c.d. "clausola residuale", in virtù della quale sarebbero deferite alla Regione tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, analogamente a quanto già previsto dall'art. 117, co. 4 della Costituzione per le Regioni ordinarie.

### **Autonomie locali**

Il disegno di legge in esame intende esaltare il valore delle autonomie locali, sancendo il principio della "equiordinazione" dei diversi livelli di governo del territorio. Comuni, province e comunità montane verrebbero infatti espressamente menzionati quali istituzioni territoriali autonome rappresentative, accanto alla Regione, della comunità siciliana. Sarebbero attribuite in primo luogo ai comuni le funzioni amministrative, nel rispetto dei principi, richiamati anche dalla Carta costituzionale, di "sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza", e verrebbe in genere riconosciuta agli enti locali "la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria". Il richiamo alle province sostituisce quello, peculiare dell'attuale Statuto, ai "liberi consorzi di comuni". Si prevede un Consiglio delle autonomie locali e l'istituzione, sia a livello regionale che locale, del difensore civico.

### **Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione**

Si propone l'inserimento nel testo dello Statuto di un'apposita sezione dedicata ai rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione, ove verrebbe espressamente prevista la partecipazione della Regione tanto alla fase "ascendente, relativa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, che a quella "discendente", relativa all'attuazione della normativa europea, e ove verrebbe sancito il cosiddetto "potere estero" della Regione, in linea con le disposizioni al riguardo contenute nell'art. 117 della Costituzione, come rinnovato in seguito alla riforma costituzionale del 2001.

### **Organi giurisdizionali e contenzioso di costituzionalità**

Il disegno di legge contiene disposizioni relative alla composizione degli organi che svolgono in Sicilia le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, solo in parte introducendo elementi di novità. Rappresenta una innovazione la previsione della nomina, da effettuarsi d'accordo tra i Governi statale e regionale, dei Presidenti di sezione della Corte dei Conti e del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa. Un ulteriore elemento innovativo è

costituito dall'integrazione della composizione della Corte dei Conti in sede di controllo con componenti designati dall'Assemblea regionale e dal Consiglio regionale delle Autonomie locali.

Il disegno di legge intende inoltre rafforzare il ruolo del Presidente della Regione in relazione al suo potere di impugnativa degli atti lesivi delle prerogative regionali. In particolare, si prevede il potere del Presidente della Regione di impugnare leggi e atti aventi pari valore, lesivi delle competenze regionali ovvero viziati per contrasto con la Costituzione. Sono soggetti all'impugnativa sia atti dello Stato sia leggi di altre Regioni e l'iniziativa del Presidente, che deve essere preceduta da una delibera della Giunta regionale, può essere sollecitata anche da un voto dell'Assemblea regionale.

Viene inoltre sancito il potere del Presidente della Regione di promuovere conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale avverso atti statali non legislativi che ledano le attribuzioni costituzionali della Regione.

### **Organi ausiliari**

La proposta di modifica dello Statuto prevede l'introduzione di quattro nuovi organi permanenti aventi funzione principalmente consultiva nei confronti dell'Assemblea regionale o dell'amministrazione regionale nel complesso.

In particolare sono introdotti: il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, quale organismo rappresentativo delle categorie produttive, dotato di iniziativa legislativa; la Consulta statutaria, quale organo di garanzia statutaria, le cui funzioni principali sono quella di valutare la conformità delle proposte di legge alle disposizioni dello Statuto e quella di comporre conflitti tra organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali in ordine all'interpretazione dello Statuto; la Commissione per le pari opportunità e la Consulta per i problemi della disabilità ed *handicap*, con compiti di carattere consultivo e propositivo in un'ottica di miglioramento della produzione normativa regionale in relazione a temi che incidono su aspetti delicati della società civile.

### **Patrimonio e potestà tributaria**

Il disegno di legge in esame, in relazione alle disposizioni statutarie che riguardano l'aspetto finanziario della Regione, introduce talune innovazioni nel rispetto sostanziale dell'impianto dei rapporti finanziari e del sistema tributario regionale. Tale scelta è frutto di una valutazione positiva del complesso di disposizioni attinenti all'assetto finanziario della Regione, che appare ispirato da una filosofia di fondo, in cui si rivela netta l'impostazione autonomista, analoga a quella che sta alla base dell'evoluzione in senso federalistico dell'ordinamento nazionale ed in particolare del sistema delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione.

Le novità di maggior rilievo sono costituite dalle norme attinenti alla potestà tributaria della Regione. Il disegno di legge introduce due disposizioni: la prima si riferisce alla possibilità della Regione di adottare misure fiscali generali e di prevedere aiuti di Stato di natura fiscale; la seconda individua, quali entrate tributarie spettanti alla Regione, quelle riscosse nel proprio territorio e quelle riferite a presupposti che si verificano nello stesso territorio.

### **Organi di raccordo Stato-Regione**

Si propone di elevare da quattro a sei il numero dei componenti della Commissione paritetica Stato-Regione preposta, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, alla determinazione delle norme di attuazione dello stesso Statuto, e di prevedere un termine entro il quale il Consiglio dei Ministri debba deliberare sulle norme determinate dalla detta Commissione. Si propone di attribuire al Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Regione, il potere di nominare il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 dello Statuto.

### **Modifiche allo Statuto**

Il testo proposto interviene sulla procedura di revisione dello Statuto introducendo un meccanismo che dà ampio risalto alla centralità dell'Assemblea regionale siciliana nel processo di modifica della Carta fondamentale della Regione.

All'accresciuta importanza dell'organo rappresentativo della comunità regionale, che si esprime anzitutto nell'iniziativa riservata per le modifiche statutarie, si contrappone un intervento del Parlamento nazionale limitato, che si concretizza nella possibilità di approvare *tout court* la proposta dell'Assemblea regionale, deliberata con una maggioranza di due terzi, oppure respingerla senza possibilità di emendare il testo. Inoltre il rifiuto di approvazione da parte delle Camere è concesso solo per contrasto con i principi fondamentali della Costituzione ed in tal caso è attribuito all'Assemblea regionale il potere di adire la Corte Costituzionale, con delibera a maggioranza assoluta, affinché si pronunci nella legittimità dei motivi del rifiuto. Qualora la pronuncia sia favorevole alla Regione il testo è trasmesso nuovamente al Parlamento per l'approvazione, che assume sostanziale natura di ratifica di scelte operate, seppure con la garanzia derivante dalla maggioranza qualificata, in ambito regionale.



## PARTE IV PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

### LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI QUALE METODO ORDINARIO DELL'ATTIVITA' PARLAMENTARE DELL'A.R.S.

Dal 1986, con l'approvazione del Capo I *bis* del Titolo III del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana (A.R.S.) “i lavori dell'Assemblea sono organizzati secondo il *metodo della programmazione*” (art. 98 *ter*, comma 1).

A tale principio generale non può ormai che conformarsi l'attività di tutte le articolazioni interne dell'A.R.S., con particolare riferimento a quella delle Commissioni, ora in forza di disposizioni regolamentari espresse ora, in mancanza, in forza del superiore principio informatore.

Secondo la lettera del Regolamento interno dell'A.R.S., il “programma dei lavori” è predisposto ogni due mesi dal Presidente dell'Assemblea sentiti i Vicepresidenti dopo gli opportuni contatti con il Governo, con i Presidenti dei Gruppi parlamentari, con i Presidenti delle Commissioni legislative permanenti, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si riunisce con la presenza dei Vicepresidenti dell'Assemblea, del Presidente della Regione o di un Assessore da lui delegato.

Sulla base del programma dei lavori approvato, il Presidente dell'Assemblea formula un “progetto di calendario” per un periodo di lavoro di quattro settimane prevedendo le riunioni d'Aula e quelle di Commissione. Per le riunioni dell'Assemblea sono indicati di norma il numero e la data delle singole sedute e gli argomenti da trattare; per quelle delle commissioni, i disegni di legge che devono essere esaminati e l'eventuale ordine di priorità.

Il progetto di calendario, conformemente al programma approvato ai sensi dell'articolo 98 *quater*, riserva un terzo all'esame dei disegni di legge e dei documenti indicati dai Gruppi parlamentari di opposizione.

Il progetto di calendario è quindi sottoposto dal Presidente dell'Assemblea alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore.

Nella prassi parlamentare applicativa, tuttavia, per esigenze di celerità procedurale è ormai invalso l'uso di predisporre un unico documento programmatico, il c.d. “programma-calendario dei lavori”, che copre solitamente lo spazio temporale di tre settimane.

Prevede poi l'art. 98 *quater* che il *programma* dei lavori approvato con la prescritta maggioranza diventi “definitivo” con la comunicazione all'Assemblea qualora non sorga opposizione in Aula all'atto della comunicazione, nel qual caso è richiesta espressa votazione confermativa (procedura applicabile, secondo l'ultimo comma dell'articolo, ad eventuali modifiche del documento); mentre il successivo art. 98 *quinquies* (comma 8), che il *calendario* predisposto (ed approvato con la prescritta maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo) “è stampato e distribuito ed è *impegnativo sia per l'Assemblea che per le commissioni legislative*”.

Per quanto precede, ne deriva che l'attività legislativa delle commissioni è scandita dal deliberato della Conferenza dei Capigruppo, ossia dal *programma-calendario* dei lavori da quest'ultima stabilito e reso impegnativo dall'Aula.

E coerentemente con siffatta impostazione, lo stesso Regolamento si fa carico di predisporre le opportune misure finalizzate all'osservanza effettiva, e non meramente formale, di tale attività programmatica.

In primo luogo, è fatto obbligo a ciascuna Commissione permanente o speciale di determinare il programma dei *propri* lavori e il calendario dei disegni di legge da esaminare, *dando la priorità a quelli inseriti nel programma di cui all'art. 98 ter* (art. 32, comma 4, Reg. int. A.R.S.).

Ne discende, quale corollario, che siffatta “priorità” non può che tradursi in vera e propria “preclusione” per gli argomenti non ricompresi nel programma-calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo, fintantochè almeno, i disegni di legge ivi elencati non siano stati esitati in via definitiva (positivamente ovvero negativamente) dalla Commissione di merito.

Non a caso, l'art. 69 *ter* dello stesso Regolamento assembleare stabilisce che “in ordine ai disegni di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 98 *ter* e seguenti, l'Ufficio di Presidenza della Commissione stabilisce i termini di presentazione degli emendamenti e i tempi e le modalità della discussione in maniera da rispettare le decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Nel caso in cui i tempi programmati non siano rispettati si applica l'articolo 68 *bis*”.

E va da sè che, ai sensi del citato art. 68 *bis*, la Conferenza dei Capigruppo può assumere la decisione, a titolo di sanzione, di far iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea i disegni di legge non esitati dalle Commissioni nei tempi programmati, da discutersi nel testo del proponente.

Ma vi è di più.

Oltre ai rimedi che potrebbero definirsi “automatici”, in quanto, oltre che espressamente previsti, anche preordinati nella loro dinamica procedimentale, il medesimo Regolamento interno prevede una norma di chiusura.

Stabilisce, infatti, il comma 9 dell'art. 32 che il Presidente dell'Assemblea “adotta le iniziative necessarie affinché l'organizzazione dei lavori delle Commissioni permanenti sia in sintonia con gli obiettivi e i tempi programmati di cui all'art. 98 *quater*”. Tanto ciò è vero che “il Presidente può invitare i presidenti delle Commissioni ad inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti in relazione agli accordi intervenuti nella Conferenza di cui all'articolo 12 *bis*”, e “può, inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni fissandone l'ordine del giorno” (art. 62 *quater*).

Quanto sopra significa che al Presidente compete, “in corso d'opera”, un potere – dovere di “monitoraggio” dei lavori di Commissione ed, in ipotesi, l'attivazione di quegli interventi risolutivi nei casi di conclamata impossibilità di regolare funzionamento degli organi parlamentari, fino all'ipotesi estrema del rinnovo totale della Commissione qualora, per il protrarsi di un mese, nella stessa non sia possibile raggiungere il numero legale (art. 38, comma 1).

Siffatti rimedi, a ben vedere, sono in perfetta sintonia con quanto prescritto dall'art. 7 del Regolamento medesimo, a mente del quale il Presidente ne “impone l'osservanza” (comma 2), provvedendo “al buon andamento dei lavori dell'Assemblea” (comma 3).

<b>CONFERENZA CAPIGRUPPO per programmazione lavori</b>	
NUMERO RIUNIONI	26 (*)
NUMERO PROGRAMMI-CALENDARIO APPROVATI	26
NUMERO RICHIESTE DI INTEGRAZIONE IN AULA	1 (respinta) (**)
(*) V. Sedute d'Aula Allegate (Stralcio)	

V. Allegato seduta Aula n. 144 del 23 02.2010

## ALLEGATI

### **XV LEGISLATURA 7a SEDUTA 25 Giugno 2008** Assemblea Regionale Siciliana

#### **Comunicazione del Calendario dei lavori d'Aula**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 18 giugno 2008, sotto la presidenza del Presidente dell'Assemblea, con la partecipazione del Vicepresidente, onorevole Formica, alla presenza del Vicepresidente della Regione, onorevole Bufardecì, ha stabilito all'unanimità che l'Aula terrà seduta il 2 luglio con all'ordine del giorno:

I - Discussione delle mozioni:

N. 5 «Iniziativa a livello centrale per assicurare alla Regione i finanziamenti già previsti per il piano straordinario di manutenzione della viabilità provinciale», a firma dell'onorevole Cracolici ed altri;

N. 6 «Ripristino dei fondi ex Fintecna, come previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge n. 296 del 2006», a firma dell'onorevole Maira ed altri;

N. 7 «Opportune iniziative volte a fronteggiare la crisi delle marinerie siciliane», a firma dell'onorevole Marinello ed altri;

N. 8 «Applicazione dell'articolo 43, comma 5, della legge regionale 14 aprile 2006, n.14, anche ai lavoratori forestali adibiti agli interventi antincendio», a firma dell'onorevole Dina ed altri;

II - Elezione dei cinque componenti della Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali.

La Conferenza tornerà a riunirsi la prossima settimana, dopo l'elezione delle Commissioni, per programmare l'attività legislativa.

L'Assemblea ne prende atto.



**XV LEGISLATURA 9a SEDUTA 9 Luglio 2008**  
Assemblea Regionale Siciliana

**Comunicazione del programma dei lavori parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi mercoledì 9 luglio 2008, alle ore 15.45, sotto la presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Francesco Cascio, presenti i Vicepresidenti dell'ARS onorevole Formica e onorevole Oddo e con la partecipazione dell'Assessore alla Presidenza dott. Giovanni Ilarda, ha stabilito quanto segue nell'ambito della sessione estiva:

Le Commissioni si riuniranno dal 10 al 22 luglio 2008 per l'esame dei seguenti disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare:

1. Proroga del termine per la gestione del servizio di urgenza-emergenza sanitaria, (n. 120);
2. Interventi per i familiari delle vittime della tragedia sul lavoro nel comune di Mineo, (n. 104);
3. Norme recanti benefici per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro (n. 11);
4. Interventi a sostegno dei familiari delle vittime del lavoro (n. 87)
5. Norme urgenti per la continuità territoriale con le Isole minori (n. 101).

L'Aula terrà seduta mercoledì 23 e giovedì 24 luglio (seduta antimeridiana) per l'esame dei disegni di legge esitati dalle commissioni legislative e per la discussione della mozione n. 9 "Iniziativa nei confronti del Parlamento e del Governo nazionale al fine di scongiurare il trasferimento del pullman di riprese esterne della RAI dalla sede di Palermo a Milano".

Una delle suddette sedute sarà, altresì, dedicata a un dibattito relativo a comunicazioni del Governo sul tema della sanità.

Le Commissioni, nella programmazione dei propri lavori parlamentari, daranno priorità alle seguenti iniziative legislative:

1. Norme in materia di bilancio e contabilità;
2. Riforma elettorale enti locali;
3. Interventi in favore della sicurezza dei voli.

Il giorno 24 luglio alle ore 17.00 si terrà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La sessione estiva avrà termine il giorno 8 agosto.

L'Assemblea ne prende atto.

## **XV LEGISLATURA 12a SEDUTA 24 luglio 2008**

Assemblea Regionale Siciliana

### **Comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, giovedì 24 luglio 2008, alle ore 17.00, sotto la presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Francesco Cascio, presenti i Vicepresidenti dell'ARS onorevole Formica e onorevole Oddo e con la partecipazione del Vicepresidente della Regione, onorevole Bufardeci, e dell'Assessore per la cooperazione, onorevole Di Mauro, ha approvato all'unanimità il calendario dei lavori stabilendo quanto segue per l'ultimo scorcio della sessione estiva:

Le Commissioni si riuniranno per completare l'*iter* dei disegni di legge già individuati (nel caso in cui lo stesso non sia stato ancora definito) e per esaminare con priorità i disegni di legge riguardanti il rendiconto della Regione siciliana e l'assestamento di bilancio, nonché il disegno di legge n.138 riguardante la tutela del lavoro. Tali disegni di legge saranno calendarizzati nella riunione della Conferenza che si terrà il 31 luglio alla fine dei lavori d'Aula.

Pertanto, l'Aula terrà seduta:

- mercoledì 30 luglio 2008, ore 10.00, per la discussione della mozione n. 9 "Iniziative nei confronti del Parlamento e del Governo nazionale al fine di scongiurare il trasferimento del pullman di riprese esterne della RAI dalla sede di Palermo a Milano" e mercoledì 30 luglio 2008, ore 17.00, per l'esame dei seguenti disegni di legge:

1) "Interventi in favore della sicurezza dei voli negli aeroporti siciliani. Disposizioni in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf" (n.263/A);

2) "Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza storica dei mercati sulle aree pubbliche" (n. 36/A);

3) "Norma transitoria sulle autorizzazioni all'esercizio di cava" (n. 133/A);

- giovedì 31 luglio 2008, sedute antimeridiana e pomeridiana, per:

1) Eventuale seguito dell'esame dei disegni di legge della seduta precedente;

2) Esame del disegno di legge "Norme urgenti per la continuità territoriale con le isole minori" (n. 101);

- Votazione finale dei disegni di legge approvati.

Al termine dei lavori d'Aula si riunirà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

## XV LEGISLATURA 18a SEDUTA 16 Settembre 2008

Assemblea Regionale Siciliana

### Comunicazione del calendario dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico il calendario dei lavori parlamentari approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari svoltasi in data odierna.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riunitasi oggi, 16 settembre 2008, alle ore 12,30, sotto la Presidenza del sottoscritto, presenti i Vicepresidenti dell'Assemblea regionale, onorevoli Formica e Oddo, con la partecipazione dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, onorevole Di Mauro, ha stabilito quanto segue:

l'Aula terrà seduta:

martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 settembre 2008 per la discussione dei seguenti disegni di legge:

- "Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana e dell'Azienda Foreste Demaniali per l'esercizio finanziario 2007" (163/A);
- "Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2008" (164/A);
- "Norma per nomina del revisione contabile di Riscossione Sicilia S.p.A. e in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione" (165 - 102/A);
- "Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1" (143/A).

Le Commissioni sono autorizzate a riunirsi dal 22 al 26 settembre per esaminare il Documento di programmazione economico-finanziaria 2009/2013 e, con priorità, i seguenti disegni di legge:

- "Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore" (194);
- "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali e Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" (197/80/112);
- "Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf" (122);
- "Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico" (159);
- "Istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro. Norme per il contrasto al lavoro irregolare" (138);
- "Modifiche alla normativa vigente per le elezioni comunali e provinciali nella Regione" (85);
- "Misure di contrasto alla criminalità organizzata" (205).

L'Aula terrà seduta da martedì 30 settembre a giovedì 2 ottobre per l'esame del DPEF 2009/2013, per la discussione dei disegni di legge prima individuati con carattere di priorità e licenziati dalle competenti Commissioni, per l'esame di altri disegni di legge eventualmente esitati dalle stesse e per la discussione delle seguenti mozioni:

- mozione n. 9 "Iniziative nei confronti del Parlamento e del Governo nazionale al fine di scongiurare il trasferimento del pullman di riprese esterne della RAI dalla sede di Palermo a Milano";
- mozione n. 23 "Modifica del decreto del Presidente della Regione del 20 maggio 2008 al fine di renderlo più adeguato a risolvere le delicate problematiche derivanti dalla pregressa gestione degli ATO rifiuti".

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si riunirà il 2 ottobre 2008 per la definizione del nuovo programma dei lavori.

**XV LEGISLATURA 27a SEDUTA 7 Ottobre 2008**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione del Programma-calendario dei lavori parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico il seguente programma-calendario dei lavori parlamentari approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, riunitasi oggi 7 ottobre 2008, alle ore 16.30, sotto la presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Cascio, presenti i Vice Presidenti dell'Assemblea, onorevoli Formica ed Oddo, con la partecipazione dell'Assessore per la cooperazione, onorevole Di Mauro:

*L'Aula terrà seduta martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre 2008 per:*

a) l'esame del DPEF 2009/2013;

b) la discussione dei disegni di legge:

«Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf»(n. 122/A);

«Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali e Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» (nn. 197/80/112/A);

«Norma transitoria sulle autorizzazioni all'esercizio di cava» (n. 133/A);

c) la discussione unificata delle mozioni nn. 48 e 53 (per chi fosse interessato comunico che queste due mozioni verranno discusse domani pomeriggio alle ore 16.30, ora in cui sarà assicurata la presenza dell'assessore Antinoro) e la discussione della mozione n. 50 che verrà trattata giovedì mattina.

Le Commissioni sono autorizzate a riunirsi dal 14 al 17 ottobre per esaminare, con priorità, i seguenti disegni di legge:

Norme in materia di bilancio e contabilità (n. 119);

Norme in materia di regimi di aiuto;

Provvedimenti riguardanti l'organizzazione dell'Amministrazione regionale in ordine allo snellimento ed alla efficienza delle procedure;

Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II (n. 203);

Composizione delle Giunte. *Status* degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie (n. 240);

Misure di contrasto alla criminalità organizzata (n. 205);

Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (n. 159);

Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore (n. 194);

Nuove norme per le concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione della portualità in Sicilia (n. 226);

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, e alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recanti norme sul riordino della legislazione in materia forestale (n. 216);

Norme relative al personale ITALTER e SIRAP.

L'Aula tornerà a riunirsi dal 21 al 23 ottobre per l'esame dei disegni di legge licenziati dalle Commissioni sulla base delle priorità indicate ed altri eventualmente esitati.

L'Assemblea ne prende atto.

**Comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei  
presidenti dei Gruppi parlamentari**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, 29 ottobre 2008, alle ore 16.00, sotto la presidenza del Presidente dell'Assemblea, presenti i vicepresidenti, con la partecipazione del Presidente della Regione e dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ha stabilito quanto segue:

L'Aula terrà seduta martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre 2008 per la discussione dei seguenti disegni di legge:

- a) “Disposizioni in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio” (nn. 216-228/A) (Seguito);
  - b) “Norma transitoria sulle autorizzazioni all’esercizio di cava” (n. 133/A);
  - c) “Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II” (n. 203);
  - d) “Misure di contrasto alla criminalità organizzata” (n. 205);
  - e) “Misure urgenti per fronteggiare l’aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore” (n. 194);
  - f) “Norme per la continuità del reddito minimo di inserimento” (n. 251);
  - g) “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali” (n. 197-80-112);
  - h) “Inquadramento personale nel ruolo, anche in soprannumero, di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in attuazione del comma 553 dell'articolo 2, meglio conosciuta come Italter-Sirap, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (n. 224);
  - i) “Iniziative a sostegno dei Consorzi fidi” (n. 259);
- eventuali altri disegni di legge licenziati dalle Commissioni di merito.

La Conferenza tornerà a riunirsi, presumibilmente, giovedì 6 novembre 2008, per l’organizzazione della sessione di bilancio, nell’ambito della quale uno spazio legislativo sarà dedicato, alla fine del mese di novembre, alla discussione di norme sul contenimento della spesa (ATO, riforma del sistema sanitario, enti locali).

**Comunicazione del calendario dei lavori**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, 6 novembre 2008, alle ore 23.00, sotto la Presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Cascio, e con la partecipazione del Vicepresidente dell'Assemblea, onorevole Oddo, e dell'assessore Di Mauro, ha stabilito che i lavori parlamentari della sessione di bilancio avranno il seguente svolgimento:

**Sessione di Bilancio**

*Venerdì 7 novembre 2008: inizio della sessione di bilancio.* Pertanto, dalla predetta data decorrono i quarantacinque giorni previsti dall'articolo 73 bis del Regolamento.

**Commissioni**

*Entro lunedì 17 novembre 2008*, le Commissioni legislative permanenti, dopo aver esaminato, per le parti di rispettiva competenza, il disegno di legge finanziaria 2009 ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale per il triennio 2009-2011, invieranno le proprie osservazioni e proposte alla Commissione "Bilancio", nominando altresì un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima Commissione (articolo 73 ter, comma 3, del Regolamento).

*Entro martedì 9 dicembre 2008*, la Commissione "Bilancio", anche in mancanza delle osservazioni e proposte delle Commissioni di merito, esaminerà il disegno di legge finanziaria 2009 ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale per il triennio 2009-2011, e nominerà il relatore per l'Assemblea (articolo 73 ter, comma 6, del Regolamento).

Nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2008 saranno espletati gli adempimenti di natura tecnicocontabile e per la stampa dei volumi del bilancio.

**Aula**

A partire da martedì 16 dicembre 2008, si procederà all'esame congiunto del disegno di legge finanziaria 2009 e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale per il triennio 2009-2011.

Le Commissioni sono autorizzate ad esaminare, anche contestualmente all'esame dei documenti di bilancio, le norme sul contenimento della spesa già individuate dalla precedente Conferenza dei Capigruppo (ATO, Dipartimenti, Riforma Sistema Sanitario, Enti locali, Confidi, Eas, IRCCS).

L'Aula, a sua volta, potrà riunirsi nell'ultima settimana di novembre per la discussione ed approvazione dei suddetti disegni di legge e degli altri eventualmente licenziati dalle commissioni che non comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate.

**Comunicazione dell'esito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari**

PRESIDENTE. Comunico l'esito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari:

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, 16 dicembre 2008, alle ore 12.30, sotto la Presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Cascio, presenti i Vicepresidenti dell'ARS onorevoli Formica ed Oddo, con la partecipazione del Presidente della Regione e dell'Assessore per la cooperazione, onorevole Di Mauro, ha stabilito quanto segue:

- La Commissione Bilancio è autorizzata a riunirsi mercoledì 17 dicembre, con eventuale seguito giovedì mattina, per l'esame dell'esercizio provvisorio e del disegno di legge sulle proroghe dei lavoratori precari.

- L'Aula terrà seduta giovedì 18 dicembre (seduta pomeridiana) ed eventualmente venerdì 19 dicembre 2008 per la discussione dell'esercizio provvisorio e del disegno di legge sulle proroghe dei lavoratori precari.

- Le Commissioni sono autorizzate a riunirsi dal 7 gennaio 2009 per l'esame dei seguenti disegni di legge a carattere prioritario:

«Norme per il riordino del servizio sanitario regionale» (numero 248);

«Norme sugli ATO rifiuti».

- L'Aula terrà seduta: martedì 13 gennaio 2009 per la discussione del disegno di legge «Incompatibilità tra le cariche di componente della Giunta regionale e di componente delle giunte di enti locali» (numeri 240-85-213-256-278-296-299 StralcioI/A), nonché di altri eventuali disegni di legge licenziati dalle Commissioni.

Nella medesima seduta l'Assessore per la sanità renderà comunicazioni sullo stato della sanità in Sicilia.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sarà convocata martedì, 13 gennaio 2009, per il prosieguo dell'organizzazione dei lavori parlamentari.

L'Assemblea ne prende atto.

**XV LEGISLATURA 58a SEDUTA 13 Gennaio 2009**  
Assemblea Regionale Siciliana

**Comunicazione del programma -calendario dei lavori parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico il seguente programma-calendario dei lavori parlamentari approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, riunitasi oggi, 13 gennaio 2009, alle ore 16.30, sotto la Presidenza del Vicepresidente dell'ARS, onorevole Formica, presente il Vicepresidente onorevole Oddo e con la partecipazione dell'Assessore per la cooperazione, onorevole Di Mauro:

L'Aula terrà seduta dal 20 al 22 gennaio 2009 per lo svolgimento di attività ispettiva e dei dibattiti sui fondi FAS e sul federalismo fiscale e dal 27 al 29 gennaio 2009 per l'esame dei seguenti disegni di legge, purché gli stessi non comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate:

n. 281 «Disposizioni per l'utilizzo delle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative edilizie»;

n. 142 «Norme in materia di trasporto aereo»;

n. 226 «Norme per le concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione della portualità in Sicilia».

La Commissione Bilancio è autorizzata a riunirsi dal 14 gennaio per il seguito dell'esame dei documenti finanziari.

Le Commissioni di merito proseguiranno l'esame, con priorità, dei seguenti disegni di legge (già individuati nel precedente calendario):

- norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

- norme sugli ATO rifiuti;

- norme sui regimi di aiuto alle imprese.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sarà convocata giovedì 29 gennaio 2009 per il prosieguo dell'organizzazione dei lavori parlamentari ivi compreso lo svolgimento del dibattito sul sistema sanitario regionale.



**XV LEGISLATURA 63a SEDUTA 3 Febbraio 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione del programma dei lavori parlamentari e del relativo calendario**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi 3 febbraio 2009, alle ore 12.30, sotto la Presidenza del Presidente, onorevole Francesco Cascio, presenti il Vicepresidente vicario dell'ARS, onorevole Formica e il Vicepresidente, onorevole Oddo, ha stabilito quanto segue:

L'Aula terrà seduta:

- martedì 17 febbraio 2009, ore 17.00, per la discussione della mozione numero 88 «Misure immediate di intervento per fronteggiare il fenomeno migratorio in Sicilia», a firma degli onorevoli Lupo ed altri.
- La Commissione Bilancio e le Commissioni di merito, ciascuna per le parti di rispettiva competenza, sono autorizzate a riunirsi per esaminare con priorità i seguenti disegni di legge, fermo restando che potranno approdare in Aula soltanto i provvedimenti che non comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate:
  - Documenti finanziari (in via assolutamente prioritaria);
  - Norme in materia di riforma sanitaria (numeri 248-227-162);
  - Nuove norme in materia di gestione integrata dei rifiuti (numeri 305-280-141);
  - Norme per la semplificazione, l'accelerazione del procedimento amministrativo, la trasparenza, l'agevolazione delle iniziative economiche e l'efficienza della pubblica amministrazione (numero 241);
  - Norme in materia di aiuti alle imprese (numero 119-stralcio I);
  - Norma in materia di trasporto aereo (numero 142);
  - Modifica di norme e nuove norme in materia di usi civici (numero 260);
  - Disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2005, numero 15 (numeri 226-233-244-266/A);
  - Istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro. Norme per il contrasto al lavoro irregolare (numero 138).

L'Assemblea ne prende atto.

**XV LEGISLATURA 66a SEDUTA 25 Febbraio 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione del calendario dei lavori**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina sotto la Presidenza del sottoscritto ed alla presenza dei due Vicepresidenti, onorevole Formica e onorevole Oddo, con la partecipazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, onorevole Cimino, ha stabilito quanto segue:

l'Aula terrà seduta oggi e domani, 26 febbraio 2009, per l'esame dei seguenti disegni di legge:

1) «Disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15» (226-233-244-266/A);

2) «Norme sulle incompatibilità dei deputati regionali e tra le cariche di componente della Giunta regionale e di componente delle giunte di enti locali»(342-339-86-231-262/A);

da martedì, 3 marzo 2009, con eventuale prosecuzione nella settimana successiva:

per la discussione delle seguenti mozioni:

numero 88 «Misure immediate per fronteggiare il fenomeno migratorio», a firma dell'onorevole Lupo ed altri;

numero 96 «Iniziative urgenti finalizzate alla riorganizzazione funzionale dell'Amministrazione regionale», a firma dell'onorevole Cracolici ed altri;

numero 97 «Censura nei confronti dell'Assessore regionale per la sanità», a firma dell'onorevole Leontini ed altri;

numero 100 «Revoca del decreto dell'Assessore regionale per la sanità in materia di registrazione delle attività alimentari», a firma dell'onorevole Oddo ed altri;

per la discussione dei seguenti disegni di legge:

eventuale seguito dell'esame dei predetti disegni di legge, nonché per l'esame dei seguenti disegni di legge:

1) «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale» (248-227-162);

2) «Indennità di disagiata residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori» (253).

Le Commissioni di merito proseguiranno l'esame, con priorità, dei seguenti disegni di legge:

1) Documenti finanziari;

2) Nuove norme in materia di gestione integrata dei rifiuti e delle acque (305-280-141);

3) Norme sui regimi di aiuto alle imprese (119-stralcio I);

4) Norme in materia di bilancio e contabilità (119).

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sarà convocata martedì, 10 marzo 2009, per l'organizzazione dei lavori parlamentari riguardanti l'esame dei documenti finanziari.

L'Assemblea ne prende atto.

**XV LEGISLATURA 72a SEDUTA 11 Marzo 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione del calendario-programma dei lavori della  
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha formulato il calendario-programma dei lavori che vedrà impegnate per tutto il mese di marzo sia l'Aula che la Commissione Bilancio per l'esame e la definizione del disegno di legge di riforma del sistema sanitario regionale e del documento finanziario del bilancio.

Ne do lettura:

«La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, mercoledì 11 marzo 2009, alle ore 20.00, sotto la Presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Cascio, presenti il Vicepresidente vicario onorevole Formica e il Vicepresidente onorevole Oddo e con la partecipazione dell'Assessore per il bilancio, onorevole Cimino, ha stabilito all'unanimità quanto segue:

- la Commissione Bilancio si riunirà da lunedì 16 marzo e sino a venerdì 20 marzo per l'esame e la definizione dei documenti finanziari, tenuto conto che l'Aula terrà seduta da martedì 17 marzo, alle ore 17.00, a giovedì 19 marzo (sedute pomeridiane per consentire alla Commissione 'Bilancio' di riunirsi la mattina per concludere l'esame del bilancio e della finanziaria) sino alla votazione finale del disegno di legge n. 248/A "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

- nei giorni 21, 22, 23 e 24 (mattina) marzo saranno espletati gli adempimenti di natura tecnicocontabile e quelli relativi alla stampa dei volumi del bilancio;

- l'Aula terrà seduta a partire da martedì 24 marzo, ore 17.00, per la discussione unificata delle mozioni n. 105, a firma dell'on. Cracolici ed altri, e n. 116 sulla crisi economica ed occupazionale della Sicilia, e sino al 31 marzo (termine di scadenza dell'esercizio provvisorio) per l'esame congiunto del disegno di legge finanziaria 2009 e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale per il triennio 2009-2011.

Il Governo si è impegnato a presentare nel corpo della legge finanziaria un complesso di norme volte a fronteggiare la grave crisi economica ed occupazionale».

Pertanto, il Parlamento concluderà i lavori entro e non oltre il 31 del corrente mese.

L'Assemblea ne prende atto.

**XV LEGISLATURA 79a SEDUTA 31 marzo 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione del programma-calendario dei lavori parlamentari**

PRESIDENTE. Comunico il programma-calendario dei lavori parlamentari approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari:

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, martedì 31 marzo 2009, alle ore 16.00, sotto la Presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Cascio, presente il Vicepresidente onorevole Oddo e con la partecipazione dell'Assessore alla Presidenza, dr. Ilarda, ha stabilito quanto segue:

- La Commissione Bilancio si riunirà sino a venerdì 17 aprile 2009 per l'esame e la definizione dei documenti finanziari;
- nei giorni 18, 19 e 20 aprile 2009 saranno espletati gli adempimenti di natura tecnico-contabile e quelli relativi alla stampa dei volumi del bilancio;
- le Commissioni di merito sono autorizzate a riunirsi per esaminare con priorità i seguenti disegni di legge:

- 1) ddl n. 119/A - Norme stralciate I recante: "Norme in materia di aiuti alle imprese"
- 2) ddl n. 305-280-141 - "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e delle acque"
- 3) ddl n. 379 - "Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e di attuazione delle politiche comunitarie"
- 4) ddl n. 349 - "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro"
- 5) ddl n. 221 - "Norme in materia di segretari comunali e provinciali della Regione; istituzione dell'Albo regionale; istituzione, regolamentazione, organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma regionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali; istituzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale siciliana"
- 6) ddl n. 390 - "Interventi per le aziende e le cooperative agricole"
- 7) ddl n. 375-359 - "Competenze dei comuni in materia di valutazioni di incidenza.

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13".

I predetti disegni di legge saranno esaminati in Aula dopo l'approvazione dei documenti finanziari.

L'Aula terrà seduta da martedì 21 aprile a venerdì 24 aprile per l'esame e la conclusione dei disegni di legge n. 249 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011" e n. 250 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009".

L'Assemblea ne prende atto.

**XV LEGISLATURA 89a SEDUTA 6 maggio 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione del calendario dei lavori**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, mercoledì 6 maggio 2009, alle ore 16.20, sotto la Presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Cascio, presenti il Vicepresidente vicario, onorevole Formica, e il Vicepresidente, onorevole Oddo, e con la partecipazione del Vicepresidente della Regione, onorevole Bufardecì, ha deliberato all'unanimità il seguente programma-calendario dei lavori per il corrente mese di maggio 2009:

- l'Aula terrà seduta dal 12 al 14 maggio (pomeriggio, onde consentire alle Commissioni di merito di riunirsi nelle ore antimeridiane) per l'esame del disegno di legge n. 119-Norme stralciate I/A recante "Norme in materia di aiuti alle imprese" e precisamente:
- il 12 maggio per la discussione generale con relativa chiusura della stessa e votazione del passaggio all'esame degli articoli. Si rammenta che, a norma dell'articolo 112 del Regolamento interno ARS, ciascun deputato potrà presentare emendamenti fino all'inizio della discussione generale; prima della chiusura della discussione generale, occorrerà la firma di un Presidente di Gruppo parlamentare ovvero quella di almeno 4 deputati; dopo la chiusura della discussione generale, sarà ammessa la presentazione di sub emendamenti ad emendamenti già presentati soltanto quando sottoscritti da 4 deputati ovvero da un Presidente di Gruppo parlamentare;
- nei giorni 13 e 14 maggio, i lavori proseguiranno con l'esame dell'articolato.

Una nuova Conferenza dei Capigruppo, da tenersi giovedì 14 maggio 2009, individuerà ulteriori disegni di legge tra quelli frattanto licenziati dalle competenti Commissioni, che saranno esaminati in Aula dal 19 al 21 maggio 2009.

I lavori parlamentari saranno sospesi dal 23 maggio per riprendere il 9 giugno 2009, in considerazione della concomitanza della campagna elettorale relativa all'elezione del Parlamento europeo.

L'Assemblea ne prende atto.

**XV LEGISLATURA 90a SEDUTA 12 maggio 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione del programma dei lavori parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito il seguente programma dei lavori:

- nella presente seduta si procede ad incardinare il disegno di legge n. 119-Norme stralciate I/A «Norme in materia di aiuti alle imprese», rinviando la discussione generale all'articolo 1 del disegno di legge medesimo;
- il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a venerdì 15 maggio 2009, entro le ore 12.00;
- l'Aula terrà seduta martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2009 per il prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Così resta stabilito.

**XV LEGISLATURA 91a SEDUTA 19 maggio 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi 19 maggio 2009, alle ore 16.00, sotto la Presidenza del Presidente dell'ARS, onorevole Cascio, e con la partecipazione del Vicepresidente dell'ARS, onorevole Oddo, ha deliberato all'unanimità, su richiesta di quattro Presidenti dei Gruppi parlamentari, di aggiornare i lavori parlamentari a mercoledì 10 giugno 2009 in considerazione della concomitante campagna elettorale per le elezioni amministrative e per il rinnovo del Parlamento europeo, confermando quanto già stabilito nel precedente calendario dei lavori. L'Assemblea ne prende atto.

**XV LEGISLATURA 96a SEDUTA 30 giugno 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, 30 giugno 2009, sotto la presidenza del Presidente dell'ARS, onorevole Cascio, presenti il Vicepresidente vicario, onorevole Formica, ed il Vicepresidente, onorevole Oddo, con la partecipazione del Presidente della Regione, ha stabilito all'unanimità che:

«L'Aula terrà un'ulteriore seduta nella giornata di oggi, martedì 30 giugno, successiva a quella già convocata per la data odierna alle ore 17.00, al fine di inserire all'ordine del giorno le 'Comunicazioni del Presidente della Regione sulla situazione politica determinatasi a seguito della nuova composizione della Giunta di Governo'.

Per la settimana dal 30 giugno al 2 luglio 2009, l'Aula sarà impegnata nelle sedute pomeridiane per la discussione e la definizione del disegno di legge numero 119 - Norme stralciate I/A «Norme in materia di aiuti alle imprese».

Le Commissioni, nel periodo sopra considerato, si riuniranno nelle ore antimeridiane per l'esame prioritario dei seguenti disegni di legge:

- disegno di legge nn. 305-280-141 ATO (parere Commissione 'Bilancio' e presa atto quarta Commissione);
- disegno di legge numero 431 «Norme urgenti per lo sviluppo» (commissione referente: Commissione 'Bilancio').

L'Aula tornerà a riunirsi dal 7 al 9 luglio 2009 per la prosecuzione del disegno di legge n. 119 -Norme stralciate I/A, ove non definito, nonché dei provvedimenti legislativi frattanto esitati dalle competenti Commissioni.

A conclusione della suddetta fase, una nuova Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari predisporrà il programma dei lavori sino alla chiusura della sessione estiva, stabilita per il 7 agosto p.v.».

L'Assemblea ne prende atto.



**XV LEGISLATURA 108a SEDUTA 4 agosto 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazioni del Presidente**

PRESIDENTE. Comunico che, definita l'attuale agenda dei lavori parlamentari, la sessione non verrà chiusa per consentire alla I Commissione legislativa permanente 'Affari istituzionali' di tenere seduta per l'espressione del parere sulle nomine o designazioni di competenza del Governo regionale, così come previsto dalla legge.

Fermo restando quanto testé comunicato, le Commissioni sono autorizzate a riunirsi a decorrere dall'8 settembre p.v. in vista della ripresa autunnale dei lavori d'Aula, fissata per martedì 15 settembre 2009.

Avverto, infine, che la citata seduta d'Assemblea sarà preceduta da una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori, precisando fin da ora che sarà data priorità al disegno di legge n. 281/A "Disposizioni per l'utilizzo delle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative edilizie". Lo stesso disegno di legge è rinviato per un esame congiunto nelle Commissioni legislative III e IV.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

**XV LEGISLATURA 109a SEDUTA 15 settembre 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi 15 settembre 2009, sotto la presidenza del Presidente dell'ARS, onorevole Cascio, presente il Vicepresidente, onorevole Oddo, con la partecipazione dell'Assessore per il Bilancio, onorevole Di Mauro, ha definito all'unanimità la seguente agenda dei lavori parlamentari per la corrente sessione:

Le Commissioni si riuniranno nella presente settimana e nella successiva compatibilmente con i lavori d'Aula secondo il seguente prospetto:

- la Commissione Bilancio per l'esame del rendiconto, del disegno di legge di assestamento del bilancio e del DPEF;
- la Commissione speciale per la revisione e l'attuazione dello Statuto della Regione, per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 41 ter dello Statuto, sulle proposte di legge costituzionale frattanto pervenute, tenuto conto della scadenza del termine (30 settembre);
- le Commissioni III e IV per l'esame congiunto del disegno di legge n. 281/A "Disposizioni per l'utilizzo delle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative edilizie", rinviato alle stesse come da comunicazione della Presidenza resa nell'ultima seduta d'Aula prima della pausa estiva;
- la Commissione I per l'esame del disegno di legge n. 379, recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e di attuazione delle politiche comunitarie";
- la Commissione VI per l'esame del disegno di legge sulle professioni sanitarie (n. 151 "Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie");
- la competente Commissione per l'esame del disegno di legge in materia di lavoro (n. 349 "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro").

L'Aula terrà seduta:

- dal 23 al 24 settembre per lo svolgimento di attività ispettiva e per la discussione unificata delle mozioni riguardanti il tema dei tagli alla scuola pubblica;
- dal 29 settembre p.v. per la discussione dei disegni di legge frattanto esitati e per un dibattito sul tema dei rifiuti in Sicilia.

Non sorgendo osservazioni, è approvata.

**XV LEGISLATURA 117a SEDUTA 27 ottobre 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi 27 ottobre 2009, sotto la presidenza del Presidente dell'ARS, onorevole Cascio, presente il Vicepresidente vicario, onorevole Formica, e il Vicepresidente, onorevole Oddo, con la partecipazione dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, onorevole Cimino, e del Presidente della Commissione Bilancio, onorevole Savona, ha definito all'unanimità la seguente agenda dei lavori parlamentari per la corrente sessione e per quella di bilancio:

«Le Commissioni si riuniranno nella corrente settimana, e nella successiva compatibilmente con i lavori d'Aula, secondo il seguente prospetto:

la Commissione Bilancio per l'esame del rendiconto, del disegno di legge di assestamento del bilancio e del DPEF, adempimenti propedeutici per l'avvio della sessione di bilancio e da esitare entro e non oltre venerdì 6 novembre 2009;

la Commissione Affari istituzionali per l'esame del disegno di legge n. 379, recante «Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e di attuazione delle politiche comunitarie».

Sono stati altresì individuati, quali temi prioritari, i disegni di legge concernenti il comparto agricolo e i disegni di legge numero 477 (presidi ospedalieri) e numero 358 (vigilanza spiagge libere).

L'Aula terrà seduta:

1) il 27 ottobre, per lo svolgimento di attività ispettiva;

2) martedì 3 novembre 2009, ore pomeridiane, per la discussione del disegno di legge in materia di credito di imposta ove frattanto esitato per l'Aula; ed inoltre per la discussione delle mozioni n.154 "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per l'individuazione di eventuali responsabilità strutturali e organizzative su quanto accaduto negli ospedali S. Stefano di Mazzarino e Sant'Elia di Caltanissetta tra il 20 e il 21 agosto 2009", a firma dell'onorevole Caputo ed altri; n. 120 "Interventi a livello centrale perché vengano inserite nei piani di studio delle scuole superiori le discipline giuridiche ed economiche", a firma dell'onorevole Lupo e altri; e delle mozioni nn. 126, 138, 149, 150, 156 concernenti il comparto agricolo;

3) martedì 10 e mercoledì 11 novembre p.v., per comunicazioni del Presidente della Regione in ordine alla posizione dell'attuale Assessore alla Presidenza circa i suoi rapporti con le società già concessionarie per la realizzazione dei termovalorizzatori; e per la discussione dei disegni di legge n. 447 «Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2008», n. 446 «Assestamento del bilancio della Regione per l'anno 2009» e del DPEF, nonché di altri disegni di legge, ove esitati dalle competenti Commissioni.

A conclusione dei lavori dell'Aula, e comunque non oltre il 13 novembre 2009, avrà inizio la sessione di bilancio, la cui calendarizzazione sarà definita da una successiva Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La Conferenza, al riguardo, ha preso atto dell'avvertenza della Presidenza dell'Assemblea circa il carattere di adempimento costituzionalmente necessitato dell'approvazione del bilancio della Regione, che presuppone a sua volta la preliminare approvazione del rendiconto, dell'assestamento e del DPEF. Per tale ragione, la stessa Presidenza si è riservata di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula dei suddetti testi legislativi nel testo tecnico presentato dal Governo e del DPEF anche in assenza di relazione della II Commissione nel caso di loro mancata approvazione per l'Aula da parte della Commissione Bilancio nel termine assegnatole, in applicazione peraltro di quanto prescritto dal Regolamento interno dell'ARS.

Infine si è convenuto di individuare successivamente la data in cui tenere seduta d'Aula per l'elezione di componenti di alcuni organi di amministrazione indicati dal Governo regionale».  
L'Assemblea ne prende atto.

**XV LEGISLATURA 122a SEDUTA 17 Novembre 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione del calendario dei lavori parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura del calendario dei lavori parlamentari approvato dalla Conferenza dei Capigruppo il 17 novembre 2009:

«La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi 17 novembre 2009, alle ore 16.45, sotto la Presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Cascio, e con la partecipazione dei Vicepresidenti dell'ARS, onorevoli Formica e Oddo, del Presidente della Commissione Bilancio, onorevole Savona e dell'Assessore Di Mauro, ha stabilito, all'unanimità, la seguente agenda dei lavori parlamentari per la sessione di bilancio:

**SESSIONE DI BILANCIO**

*Venerdì 13 novembre 2009: inizio della sessione di bilancio.*

Dalla predetta data decorrono i quarantacinque giorni previsti dall'articolo 73 bis del Regolamento interno.

**COMMISSIONI**

Entro *lunedì 23 novembre 2009*, le Commissioni legislative permanenti, dopo aver esaminato, per le parti di rispettiva competenza, il disegno di legge finanziaria 2010 ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale per il triennio 2010-2012, invieranno le proprie osservazioni e proposte alla Commissione "Bilancio", nominando altresì un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima Commissione (articolo 73 ter, comma 3, del Regolamento interno).

Entro *lunedì 14 dicembre 2009*, la Commissione "Bilancio", anche in mancanza delle osservazioni e proposte delle Commissioni di merito, dovrà concludere l'esame del disegno di legge finanziaria 2010 ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale per il triennio 2010-2012, nominando il relatore per l'Assemblea (articolo 73 ter, comma 6, del Regolamento). *Nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2009* saranno espletati gli adempimenti per la predisposizione e la stampa dei volumi del bilancio e della finanziaria nei testi esitati per l'Aula.

**AULA**

Una volta completata l'istruttoria da parte delle Commissioni legislative, nei tempi massimi, sopra indicati, e dunque non oltre il pomeriggio di giovedì 17 dicembre 2009, l'Aula procederà all'esame congiunto del disegno di legge finanziaria 2010 e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale per il triennio 2010-2012, fino a conclusione dei relativi lavori.

All'uopo, la Presidenza si farà carico di proporre un'ipotesi di organizzazione dei tempi e degli stessi lavori parlamentari ai sensi dell'art. 73 bis del Regolamento interno.

E' rimasto, infine, stabilito:

- che l'Aula terrà seduta mercoledì 25 novembre 2009, alle ore 17.00, per la discussione della mozione n. 158 "Revoca delle deleghe conferite all'Assessore regionale alla Presidenza";
- di dedicare i giorni 2, 3 e 4 dicembre successivi alla discussione in Aula della manovra correttiva 2009, presentata dal Governo, e di tutti gli altri disegni di legge eventualmente esitati dalle competenti Commissioni, previa individuazione degli stessi da parte di una successiva Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari».

L'Assemblea ne prende atto.

**XV LEGISLATURA 124a SEDUTA 2 Dicembre 2009**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione del calendario dei lavori parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura del calendario dei lavori parlamentari approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo il 2 dicembre 2009:

«La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, 2 dicembre 2009, sotto la Presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Cascio, e con la partecipazione dei Vicepresidenti dell'ARS, onorevoli Formica e Oddo, e del Presidente della Regione, ha stabilito, all'unanimità, la nuova agenda dei lavori parlamentari per la sessione di bilancio.

**COMMISSIONI**

I disegni di legge n. 447 “Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2008” e n. 446 “Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009” sono rinviati in Commissione per essere riproposti nella seduta d'Aula del 16 dicembre 2009 per la definitiva approvazione.

Contestualmente al rinvio in Commissione dei suddetti disegni di legge, in quella stessa sede, verrà esitato per l'Aula un provvedimento legislativo che affronti alcune emergenze finanziarie e la proroga dei contratti dei precari nonché il disegno di legge di approvazione dell'esercizio provvisorio.

**AULA**

Da mercoledì 16 dicembre 2009, l'Assemblea terrà una seduta tecnica con all'ordine del giorno:

“Comunicazioni” e “Lettura delle mozioni nn. 160, 161 e 162”, cui farà seguito un'ulteriore seduta alla luce dei provvedimenti legislativi frattanto esitati dalla Commissione Bilancio, fino a conclusione dei relativi lavori.

**XV LEGISLATURA 130a SEDUTA 13 Gennaio 2010**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 12 gennaio 2010, sotto la presidenza del Presidente dell'ARS, onorevole Cascio, e con la partecipazione dell'Assessore onorevole Cimino, ha definito all'unanimità la seguente agenda dei lavori parlamentari per la corrente sessione.

Col nuovo anno, in considerazione delle note di variazione depositate dal Governo in Assemblea, si rende necessario che l'iter di approvazione dei documenti finanziari della Regione ne debbano tenere conto. Pertanto, secondo le prescrizioni regolamentari che disciplinano la materia, le Commissioni dovranno dare priorità all'esame delle parti di competenza dei documenti finanziari medesimi, così come integrati dalle suddette note di variazione.

Salvi gli adempimenti prescritti per la sessione di bilancio, l'attività parlamentare riguarderà anche i temi di seguito specificati:

**COMMISSIONI:**

Le Commissioni III e IV si riuniranno nella corrente settimana, e nella successiva compatibilmente con i lavori d'Aula, dando priorità al riesame del disegno di legge n. 281/A "Disposizioni per l'utilizzo delle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative edilizie", già rinviato alle stesse Commissioni nella seduta d'Aula n. 108 del 4 agosto 2009, tenuto altresì conto della circostanza che lo stesso provvedimento legislativo era stato esitato per l'Aula nella vigenza dell'esercizio finanziario 2009 già scaduto.

Priorità sarà data nelle Commissioni, altresì, all'esame dei seguenti disegni di legge:

n. 459 "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente";

n. 502 "Modifiche ed integrazioni al sistema elettorale degli enti locali";

n. 379 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e di attuazione delle politiche comunitarie";

n. 318 "Norme in materia di segretari comunali e provinciali. Istituzione dell'Albo regionale, dell'Agenzia autonoma regionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e della scuola superiore della pubblica amministrazione locale della Regione".

**AULA**

L'Aula terrà seduta:

- mercoledì 13 gennaio 2010, oltre che per lo svolgimento della prevista attività ispettiva, per la discussione sul tema delle ricadute occupazionali in Sicilia derivanti dall'attuazione del "Piano FIAT" presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dai vertici della casa automobilistica torinese, come richiesto dal Presidente della Regione con lettera del 30 dicembre u.s.;

- giovedì 14 gennaio (ore pomeridiane), per comunicazioni del Presidente della Regione sulla composizione della nuova Giunta di Governo;

- dal 19 al 21 gennaio successivo (ore pomeridiane), e quindi dal 26 al 28 gennaio p.v., per la discussione dei disegni di legge n. 151/A "Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie e n. 337/A "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia", nonché di altri eventuali disegni di legge frattanto esitati dalle Commissioni di merito sempreché i suddetti provvedimenti legislativi non comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate.

Per quanto concerne specificamente la sessione di bilancio, la stessa si articolerà nel modo seguente, non appena la relativa documentazione verrà ordinata e resa disponibile:

**COMMISSIONI:**

Le Commissioni si riuniranno per esaminare nei prescritti termini regolamentari le note di variazione presentate dal Governo in uno con i documenti finanziari.

**AULA:**

L'Aula terrà quindi seduta per la discussione dei documenti finanziari della Regione, una volta esaurito l'iter in Commissione.

Così rimane stabilito.



**XV LEGISLATURA 138a SEDUTA 9 Febbraio 2010**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione del calendario dei lavori parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, allargata ai Presidenti delle Commissioni legislative permanenti e della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, riunitasi il 9 febbraio 2010, sotto la presidenza del Presidente dell'ARS, onorevole Cascio, presenti il Vicepresidente vicario dell'ARS, onorevole Formica, e il Vicepresidente, onorevole Oddo, e con la partecipazione dell'Assessore per l'economia, onorevole Cimino, ha definito all'unanimità la seguente agenda dei lavori parlamentari in seno alla sessione di bilancio:

**Sessione di bilancio**

Mercoledì 10 febbraio 2010 : prosecuzione della sessione di bilancio.

Dalla predetta data riprendono a decorrere i termini previsti dall'articolo 73 bis del Regolamento.

Tuttavia, in considerazione della circostanza che, ad eccezione della VI Commissione legislativa permanente e della V Commissione legislativa permanente (quest'ultima limitatamente alle note di variazione), le Commissioni di merito hanno già reso il parere di competenza, l'articolazione della sessione di bilancio è ridefinita secondo il seguente schema:

**Commissioni**

Entro sabato 20 febbraio 2010, la V e la VI Commissione, dopo aver esaminato, per le parti di rispettiva competenza, i documenti finanziari, sono invitate ad inviare le proprie osservazioni e proposte alla Commissione 'Bilancio', nominando altresì un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima Commissione (articolo 73 ter, comma 3, del Regolamento).

Entro sabato 6 marzo 2010, la Commissione 'Bilancio' dovrà concludere l'esame dei predetti documenti (articolo 73 ter, comma 6, Regolamento interno).

Entro martedì 9 marzo 2010 saranno completati gli adempimenti per la predisposizione e la stampa dei volumi del bilancio e della finanziaria nei testi esitati per l'Aula.

**Aula**

Mercoledì 10 marzo l'Aula avvierà la discussione dei documenti finanziari fino a conclusione dei relativi lavori nella settimana di riferimento, e comunque in maniera tale da consentire la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di bilancio e della legge finanziaria entro il termine ultimo del 31 marzo 2010, data di scadenza dell'esercizio provvisorio.

All'uopo, la Presidenza si farà carico di predisporre un'ipotesi di organizzazione dei tempi e degli stessi lavori parlamentari ai sensi dell'articolo 73 bis Regolamento interno.

Salvi gli adempimenti prescritti per la sessione di bilancio, l'attività parlamentare riguarderà anche i temi di seguito specificati:

**Commissioni**

Le Commissioni legislative permanenti si riuniranno nella corrente settimana (9-11 febbraio) e nella successiva (16-18 febbraio) compatibilmente con i lavori d'Aula, dando comunque priorità all'esame dei documenti finanziari, nel rispetto dei tempi già specificati, e poi all'esame dei seguenti disegni di legge sempreché non comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate:

- numero 379 «Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e di attuazione delle politiche comunitarie»;

- numero 318 «Norme in materia di segretari comunali e provinciali. Istituzione dell'Albo regionale, dell'Agenzia autonoma regionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e della scuola superiore della pubblica amministrazione locale della Regione»;

- numero 491 «Ordinamento della professione di maestro di sci»;
- numero 512 «Credito di imposta regionale per l'incremento dell'occupazione»;
- numero 119 «Norme in materia di bilancio e contabilità»;
- numero 517 in materia di società partecipate dalla Regione;
- i disegni di legge in materia di rifiuti e di semplificazione amministrativa in riferimento ai quali il Governo ha preannunciato la presentazione di proprie iniziative legislative;
- numero 508 «Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante 'Modifiche al decreto legge 16 settembre 2008, numero 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, numero 181».

**L'Aula terrà seduta:**

- oggi pomeriggio, oltre che per i disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno della seduta, anche per la discussione della mozione numero 174 «Iniziativa, anche a livello centrale, per fronteggiare la crisi del comparto agrumicolo siciliano», a firma dell'onorevole Limoli e altri, nonché di eventuali ulteriori atti di indirizzo politico ed ispettivi in materia;
- nel corso della corrente settimana (da martedì 9 a giovedì 11 febbraio, ore 16.00) e in quella successiva (da martedì 16 a giovedì 18 febbraio, ore 16.00) per la prosecuzione della discussione dei disegni di legge, già iscritti all'ordine del giorno dell'Aula, numeri 459-386-209-394-404/A «Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio» e numero 337/A «Disciplina dell'agriturismo in Sicilia» (già rinviato in Commissione), nonché dei disegni di legge numero 270/A «Nuovo ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e numero 467/A «Misure per il reinserimento nel mondo del lavoro degli over 50».

Con riferimento alla presentazione di subemendamenti ai disegni di legge in discussione in Aula, la Presidenza ha comunicato, e la Conferenza ne ha preso atto, che gli stessi dovranno essere presentati con almeno un'ora di anticipo rispetto alla loro trattazione, onde consentirne i necessari approfondimenti.

E' stata infine avanzata richiesta alla Presidenza per la calendarizzazione della proposta della Commissione speciale per la revisione e l'attuazione dello Statuto della Regione di non passaggio all'esame dell'articolato, ex articolo 64 Regolamento interno ARS, del disegno di legge numero 52 'Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto recante «Modifiche dello Statuto della Regione siciliana'», a firma dell'onorevole Barbagallo e altri. Al riguardo la Presidenza si è riservata, su richiesta della stessa Conferenza, di approfondire gli aspetti procedurali connessi all'applicabilità per analogia dell'articolo 64 Regolamento interno ad un disegno di legge di modifica dello Statuto ai sensi dell'articolo 41 *ter* dello stesso.

**XV LEGISLATURA 144a SEDUTA 23 febbraio 2010**  
**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione delle decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 23 febbraio 2010, sotto la presidenza del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, presenti il Vicepresidente vicario dell'ARS, onorevole Formica, e il Vicepresidente, onorevole Oddo, e con la partecipazione dell'Assessore regionale per l'economia e Vicepresidente della Regione, onorevole Cimino, e dell'Assessore regionale per le infrastrutture, onorevole Gentile, ha definito all'unanimità la seguente agenda dei lavori parlamentari fino al termine ultimo del 9 marzo p.v., scaduto il quale l'Aula inizierà la discussione dei documenti finanziari.

Le Commissioni legislative permanenti si riuniranno nella corrente settimana e nella successiva, compatibilmente con i lavori d'Aula, dando comunque priorità all'esame dei seguenti disegni di legge:

- n. 508 "Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante 'Modifiche al decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181";
- n. 379 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e di attuazione delle politiche comunitarie";
- n. 512 "Credito di imposta regionale per l'incremento dell'occupazione";
- n. 525-528 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", in riferimento al quale la Commissione IV stralcerà e concluderà l'esame dei soli profili ordinamentali per esitarlo per l'Aula entro lunedì 1 marzo p.v. Le disposizioni comportanti spesa del citato disegno di legge saranno affrontate successivamente nel corso della discussione dei documenti finanziari.

L'Aula terrà seduta nel corso della corrente settimana e in quella successiva per la prosecuzione della discussione dei disegni di legge già individuati dall'ultimo calendario dei lavori, e precisamente:

- nn. 459-386-209-394-404/A "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio";
- nonché degli altri disegni di legge sopra individuati ove licenziati dalle Commissioni di merito.

**Per una integrazione del calendario dei lavori parlamentari**

MAIRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIRA. Signor Presidente, sull'ordine dei lavori tengo ad apprezzare la sua decisione di rinviare a domani la prosecuzione del dibattito sul disegno di legge relativo al piano casa anche perché mi ha evitato di prendere la parola. Avrei anche qualche critica da muovere per quanto riguarda l'abitudine - che persiste in quest'Aula - di emendamenti *volanti* portati all'attenzione dei deputati all'ultimo momento, con la conseguenza che spesso non ci si rende conto di ciò che si vota.

Questo è ancora più grave nell'ipotesi, non di un solo emendamento, ma di una serie di emendamenti presentati dal Governo che stravolgono e incidono enormemente su tutta la mole degli emendamenti presentati nei termini e che abbisognano - come giustamente lei ha deciso, signor Presidente - di un approfondimento di almeno 24 ore.

Ciò premesso, per quanto riguarda le decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari vorrei ricordare che non si è raggiunta né l'unanimità né la maggioranza qualificata per portare all'esame dell'Aula il disegno di legge numero 502, se non ricordo male, che riguarda la possibilità del terzo mandato per i sindaci uscenti nei comuni aventi popolazione sotto i cinquemila abitanti.

Secondo il Regolamento interno occorre una votazione d'Aula per decidere di integrare il calendario già approvato con questo disegno di legge.

Pertanto, presento formale richiesta affinché si metta in votazione l'integrazione del calendario approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari con il disegno di legge 502/A, per acquisire la volontà dell'Aula.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio una brevissima premessa sulla proposta dell'onorevole Maira.

Ho condiviso la sua decisione, signor Presidente, di rinviare a domani l'esame del piano casa.

Però, per l'economia dei lavori e per la giusta preoccupazione che lei aveva manifestato, considerata la complessità del testo al nostro esame, dovremmo evitare che giungano *foglietti volanti* dell'ultimo minuto. Pertanto, chiedo che la Presidenza stabilisca che possono essere presentati solo subemendamenti di riscrittura, altrimenti si riparte sempre da zero.

Lo ribadisco, vista la complessità della materia.

Nel merito della proposta dell'onorevole Maira, la mia posizione è contraria per ragioni di *bon ton* istituzionale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è buona abitudine, mentre un collega sta parlando, non urlare in Aula. Il *bon ton* vale anche da questo punto di vista!

CRACOLICI. Il *bon ton* consiste in questo principio: nessuno ha furori ideologici contro la proposizione di norme che riguardano meccanismi elettorali; però buona prassi vuole - visto che siamo al 23 febbraio e fra tre mesi almeno non è previsto che in Sicilia si voti, è previsto che comunque si voti - e non si potrà che votare - entro la fine di maggio, viste le norme che regolano i procedimenti elettorali - che a tre mesi dalle elezioni, dovendo approvare una legge, pubblicarla in Gazzetta ufficiale ed emanare il decreto di indizione dei comizi elettorali, non si modifichino le regole del gioco mentre il gioco di fatto è partito.

Questa la considero violazione di una prassi istituzionale.

Ecco perché i colleghi che hanno chiesto di esaminare questo disegno di legge alla vigilia del voto per introdurre - giusto o sbagliato che sia, io non entro nel merito - il terzo mandato al momento in cui siamo chiamati al voto rischiano di non fare una riforma a regime, ma una riforma che deve accontentare questo o quel sindaco che, diversamente, non potrà candidarsi di nuovo.

Per tale ragione ritengo sbagliato che l'Aula affronti, alla vigilia di procedimenti elettorali, così come in questo caso, qualunque ipotesi di riforma.

A nome del Partito Democratico, dico ai colleghi dell'UDC, ma anche agli altri colleghi che sostengono questa riforma, che il PD è pronto, subito dopo il voto, a sedersi assieme a tutti i parlamentari - perché in materia di regole del gioco deve essere investita la più larga maggioranza possibile, e non certo una maggioranza parlamentare ristretta - per riscrivere le norme a partire, se si vuole, dalla questione del terzo mandato, che possiamo affrontare laicamente, ma affrontando pure altre questioni che riguardano, ad esempio, il sistema della doppia scheda, la possibilità di introdurre la preferenza di genere, meccanismi che ammodernino il nostro sistema dopo la bellezza di diciotto anni da quando è stata varata la legge 7 del 1992 che ha introdotto l'elezione diretta del sindaco.

Insomma, nessuna preclusione. Farlo, però, alla vigilia del voto rischia di non risolvere i problemi, ma di renderli più complicati. Ecco perché spero che l'onorevole Maira ritiri la sua proposta.

In ogni caso, auspico che l'Aula respinga l'ipotesi di iscrivere all'ordine del giorno questo disegno di legge di riforma elettorale alla vigilia del voto.

POGLIESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POGLIESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto condivido la sua scelta del rinvio a domani dell'esame del disegno di legge sul piano casa, data la complessità del testo e anche la valenza dei subemendamenti presentato dal Governo che impongono un'articolata riflessione.

In merito alla richiesta formulata dall'onorevole Maira vorrei ribadire anche qui in Aula ciò che ho già avuto modo di esternare in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Personalmente, non sono a priori contrario al testo esitato dalla competente Commissione legislativa, ma vorrei ricordare a me stesso e a quest'Aula e a lei Presidente, al di là del *bon ton* istituzionale del quale ha parlato l'onorevole Cracolici, che tredici mesi fa, durante la discussione in Aula del disegno di legge sul contenimento dei costi della politica - all'interno del quale vi erano moltissimi articoli che riguardavano la soglia di sbarramento del 5 per cento per le elezioni amministrative, la preferenza di genere, l'elezione diretta dei presidenti di municipalità - quest'Aula decise all'unanimità di affrontare e di approvare esclusivamente l'articolo che riguardava lo sbarramento del 5 per cento. E in quella seduta del dicembre 2008, si rimandò il tutto ad un disegno di legge omnicomprendivo delle tematiche elettorali, da affrontarsi poi nel gennaio del 2009.

Ecco perché credo sia assolutamente opportuno che, subito dopo la finanziaria, questo Parlamento si confronti su un testo all'interno del quale avrà certamente cittadinanza l'articolo che riguarda il terzo mandato per i sindaci nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, contestualmente a tutte le altre problematiche di cui ho parlato e di cui ha parlato l'onorevole Cracolici. Nell'imminenza di una nuova competizione elettorale, immaginare di affrontare tematiche così importanti a spizzichi e bocconi è assolutamente inopportuno.

Quindi, sono formalmente contrario, a nome del PDL, alla richiesta di integrazione del calendario con il disegno di legge sul terzo mandato per i sindaci nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

DINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tenuto conto che il capogruppo dell'UDC, onorevole Maira, si è limitato a fare una formale richiesta di voto, vista la mancanza di unanimità e di maggioranza qualificata nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e visto che sono intervenuti diversi colleghi, l'onorevole Cracolici e l'onorevole Pogliese, contro la proposta argomentandola nel merito, suggerirei sommessamente di votare questa proposta, e perché potere votare il disegno di legge, ancorché nel titolo ampio, si presterebbe sicuramente a più di una riflessione e a più di un emendamento aggiuntivo e modificativo della legislazione esistente.

Ritengo che la scelta fatta in Commissione sia una scelta mirata, circoscritta, nella consapevolezza che nei comuni sotto i cinquemila abitanti, molto spesso, non c'è una alternanza di classe dirigente, per cui i percorsi, anche pluriennali, di programmazione dei piccoli comuni garantirebbero, laddove guidati per un lungo periodo, una maggiore possibilità di realizzazione.

Quindi, la proposta non è ampia, non è sull'universo mondo delle problematiche della legislazione elettorale degli enti locali; come ha già detto l'onorevole Pogliese, si era raggiunto l'accordo su una parte, lo sbarramento al cinque per cento.

La nostra proposta è quella di mettere in campo non un disegno di legge ampio che affronti nel suo complesso la materia; su quello avremo modo di confrontarci.

Proprio perché a breve c'è una tornata elettorale, vorremmo estendere il terzo mandato a quei comuni che andranno al voto ora e circoscrivere il disegno di legge solo a questo.

Questa è la proposta dei proponenti del disegno di legge, che è stata accettata dalla Commissione, la quale si è limitata a questo argomento.

Per cui, se vogliamo trovare un momento di confronto, di dialogo o anche di contrapposizione su questo argomento con un voto, chiedo all'Assemblea che ciò venga consentito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione per alzata e seduta, ai sensi dell'articolo 98 *sexies* del Regolamento interno, la proposta dell'onorevole Maira.

Chi è favorevole alla proposta di integrare il calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari con il disegno di legge nn. 502-106-441/A, si alzi; chi è contrario resti seduto.

*(L'Assemblea non approva)*

Rimane, pertanto, stabilito il calendario dei lavori in precedenza comunicato.

**XV LEGISLATURA 160a SEDUTA 13 aprile 2010**

**Assemblea Regionale Siciliana**

**Comunicazione del calendario dei lavori parlamentari**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura del comunicato dei lavori della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 13 aprile 2010:

«La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 13 aprile 2010, sotto la presidenza del Presidente dell'ARS, onorevole Cascio, presenti il Vicepresidente vicario dell'ARS, onorevole Formica, e il Vicepresidente, onorevole Oddo, e con la partecipazione del Vicepresidente della Regione, onorevole Cimino, e del Presidente della Commissione "Bilancio", onorevole Savona, ha definito all'unanimità la seguente agenda dei lavori parlamentari fino al 30 aprile p.v., termine ultimo, costituzionalmente previsto, entro il quale dovranno essere approvati i documenti finanziari. - Commissione 'Bilancio': mercoledì 14 aprile, alle ore 12.00, scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti ai documenti finanziari, il cui esame proseguirà nei giorni seguenti in Commissione per concludersi entro e non oltre la corrente settimana.

L'Aula terrà seduta:

- martedì 13 aprile, per il dibattito sulle comunicazioni del Presidente della Regione in ordine alle vicende di carattere giudiziario riportate dalla stampa che lo riguardano;
- mercoledì 14 aprile, per la discussione del disegno di legge n. 379 bis/A, recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche dell'Unione europea", e del disegno di legge nn. 508-527/A, recante "Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della regione recante 'Modifiche al decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181'";
- da martedì 20 aprile, ore 16.00, e successivamente in seduta antimeridiana e pomeridiana, per la discussione dei documenti finanziari fino alla prevista conclusione dei lavori. Alla relativa organizzazione dei tempi riservati alla discussione generale si procederà a norma dell'art. 73 bis, comma 3, del Regolamento interno dell'ARS.

Conclusa la sessione di bilancio, l'Aula riprenderà con la discussione dei disegni di legge già individuati dalla Conferenza dei Capigruppo e licenziati per l'Aula».

L'Assemblea ne prende atto.





## **PARTE V**

### **ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI**

La XV legislatura, iniziata nel maggio del 2008, la terza dopo l'introduzione dell'elezione diretta del presidente della regione, ha visto una notevole intensificazione dell'attività dell'Assemblea regionale anche per l'esigenza da più parti avvertita di bilanciare lo spostamento di ruoli e funzioni verso l'esecutivo, spostamento favorito dal meccanismo di elezione diretta del presidente della regione.

La legislatura è dunque iniziata sotto l'auspicio del rilancio del ruolo dell'assemblea, ruolo che si è inteso esercitare non solo nel campo della sua attività tipica, quella legislativa, ma anche in quelli altrettanto importanti, anche se forse meno conosciuti, dell'attività ispettiva e di controllo, consultiva e di udienza legislativa. A dimostrazione di questa voglia di recuperare un ruolo che l'elezione diretta aveva un po' oscurato, ad inizio di legislatura sono state istituite la Commissione speciale di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, la Commissione speciale per la revisione e l'attuazione dello Statuto nonché il Comitato per la qualità della legislazione.

Dall'inizio della legislatura al 30 aprile 2010 sono state circa quattrocento le audizioni complessivamente tenutesi. In tali audizioni sono state affrontate tematiche rilevanti sotto il profilo economico e sociale, tra le quali ricordiamo la riforma del mercato del lavoro, le questioni attinenti al precariato e alla formazione professionale, le problematiche attinenti al sistema produttivo e imprenditoriale, la riforma del 118 e più in generale del sistema sanitario regionale, le ipotesi di riforma del sistema degli ATO rifiuti, le vicende che interessano il comparto agricolo, la riforma della polizia locale. Si è trattato di occasioni di approfondimento delle varie questioni affrontate poi sul versante legislativo, che dimostrano una volontà di confronto con la realtà socio – economica e professionale nell'intento di tarare l'intervento legislativo sulle reali necessità. In questo senso l'assemblea ha cercato un rapporto diretto con la società civile per acquisire dati e conoscenze utili per l'istruttoria e l'esame dei testi.

Riguardo all'attività consultiva, che si svolge attraverso i pareri che le Commissioni rendono su atti del governo, essa è a mano a mano cresciuta d'intensità. Nel 2008, infatti, le richieste di parere provenienti dal governo sono state soltanto quindici, nel 2009 sono state presentate e assegnate quarantadue richieste di parere; ventisette sono, infine, le richieste di parere presentate sino al 30 aprile 2010. I pareri che le commissioni esprimono sugli atti del governo, lungi dal costituire un momento di cogestione amministrativa, rappresentano un momento di conoscenza e controllo sull'attività amministrativa che consente all'Assemblea una più diretta conoscenza della stessa, almeno nei suoi aspetti più rilevanti. A tal proposito si sottolinea una tendenza a conquistare un ruolo più penetrante in questo tipo di attività, attraverso la sempre più frequente previsione in norme di legge di pareri, in alcuni casi anche vincolanti, da parte delle commissioni su atti di natura amministrativa, sia pur limitatamente a quelli che implicano scelte di indirizzo politico.

Da non trascurare è altresì l'attività ispettiva e di indirizzo politico svolta in Commissione. La prima, attraverso lo strumento delle interrogazioni con risposta in Commissione, è stata piuttosto esigua; mentre la seconda, attraverso lo strumento della risoluzione, è stata più significativa sotto il profilo dei rapporti tra Assemblea regionale e Governo con otto atti di indirizzo approvati in Commissione.

Circa l'attività legislativa, dall'inizio della legislatura al 30 aprile 2010 sono stati presentati 564 disegni di legge di cui cinquantanove di iniziativa governativa, uno di iniziativa comunale ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto e i restanti di iniziativa parlamentare. Alla stessa data sono state approvate quarantasei leggi, tra le quali una delibera legislativa pubblicata solo a fini notiziali per

l'eventuale richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto. Sono inoltre stati approvati due disegni di legge voto trasmessi al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto.

L'inizio della legislatura è stato molto intenso, sotto il profilo dell'attività legislativa, come si desume dal fatto che nei primi sei mesi del 2008 l'Assemblea ha approvato ventitré leggi più un disegno di legge-voto trasmesso al Parlamento della Repubblica. Nel 2009 si è avuto un certo rallentamento con soltanto 12 leggi approvate; una nuova intensificazione si è avuta invece nel 2010 con 11 leggi approvate nei primi 4 mesi, più un ulteriore disegno di legge-voto.

Se si tiene conto che alcune di queste leggi approvate, leggi in materia finanziaria e di bilancio, sono ad iniziativa governativa riservata, si può notare una sia pur lieve preponderanza dell'iniziativa parlamentare su quella governativa. Ciò dimostra come l'Assemblea sia in grado di adempiere ai propri compiti anche senza necessità dell'impulso legislativo del governo. Al riguardo bisogna sottolineare la fattiva collaborazione fra Assemblea e Governo che ha consentito il migliore approfondimento e una accurata elaborazione dei testi di legge approvati.

Alcune di queste leggi possono essere considerate vere e proprie leggi di riforma e tra queste ricordiamo: norme per la riforma degli assessorati e dei dipartimenti regionali (l.r. 16 dicembre 2008, n. 19), riordino del Servizio sanitario regionale (l.r. 14 aprile 2009, n. 5), piano casa (l.r. 23 marzo 2010, n. 6), riforma degli ato rifiuti (l.r. 8 aprile 2010, n. 9). Pochi giorni fa è stata inoltre approvata una legge finanziaria che contiene importanti e assai complesse norme riguardanti sia il settore dell'agricoltura sia il credito d'imposta per l'occupazione. Oltre quelle citate ricordiamo altre importanti leggi approvate: norme sui crediti di imposta per la crescita delle imprese (l.r. 17 novembre 2009, n. 11), primo caso di disegno di legge notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 93 del Trattato CE, e a seguito del parere reso, trasformato in legge; disposizioni per l'attuazione della programmazione comunitaria 2007-2013 e norme in materia di aiuti alle imprese (l.r. 6 agosto 2009, n. 9); riforma dell'ordinamento degli enti locali (l.r. 16 dicembre 2008, n. 22); norme in materia di agriturismo (l.r. 26 febbraio 2010, n. 3); misure di contrasto alla criminalità organizzata (l.r.n. 15 del 2008).

Notevoli sforzi sono stati anche da ultimo compiuti per supportare al meglio l'attività legislativa che costituisce il '*core business*' dell'Assemblea. Ricordiamo, sinteticamente, le novità più significative introdotte dall'inizio della legislatura:

a) l'analisi di *drafting* sui disegni di legge, sia in fase preliminare all'assegnazione alle commissioni così da consentire alle stesse di esaminare un testo quanto più possibile leggibile e tecnicamente ben redatto, sia nella fase immediatamente precedente alla trasmissione del testo in Aula al fine della valutazione dei vari profili formali e giuridici. Per quanto riguarda la prima attività, essa è tesa a consentire una ragionata valutazione dell'ammissibilità dei testi allo scopo di evitare che siano ricevuti, e pertanto resi pubblici come atti depositati in Assemblea, testi che non rispondano sotto il profilo formale e contenutistico alle regole di redazione;

b) nell'intento di migliorare la qualità dei testi, è stata avviata l'attività del Comitato per la qualità della legislazione che dal 5 febbraio 2009 si avvale del supporto del Servizio delle Commissioni. Il Comitato ha esaminato settantuno disegni di legge elaborando sessantatre pareri con i quali sono stati forniti suggerimenti di natura formale e in alcuni casi spunti di riflessione sui contenuti dei testi esitati, per consentire la migliore leggibilità e la maggiore efficacia dell'intervento normativo. L'esame dei testi da parte del Comitato ha infatti rappresentato un importante momento di decantazione in cui potere effettuare valutazioni ed approfondimenti utili prima dell'esame d'Aula;

c) allo scopo di fornire strumenti di approfondimento ai lavori delle commissioni sono predisposti a cura del servizio studi e del servizio bilancio documenti di approfondimento relativamente alle questioni di compatibilità costituzionale, comunitaria e finanziaria.

Importanti innovazioni sono state infine introdotte nel fascicolo che contiene gli emendamenti al disegno di legge all'esame dell'Assemblea. Esse hanno riguardato sia il contenuto tipico del fascicolo e cioè gli emendamenti raccolti, sia nuove funzioni di carattere sostanzialmente informative che si è inteso assegnare allo stesso. Sotto il primo aspetto si è deciso di inserire nel fascicolo soltanto gli emendamenti ritenuti ammissibili dalla presidenza. Tale valutazione di ammissibilità ha richiesto un lavoro preparatorio approfondito, per consentire una decisione che tenesse conto dell'aspetto regolamentare, sotto il profilo del rispetto dei requisiti di regolarità formale degli emendamenti presentati; dell'aspetto contenutistico, sotto il profilo dell'attinenza o dell'estraneità all'oggetto del disegno di legge; e infine dell'aspetto finanziario per consentire di individuare profili di spesa non evidenti. Valutazioni sono condotte anche sotto il profilo della compatibilità costituzionale e comunitaria. Questo lavoro ha comportato la riduzione del numero di emendamenti all'esame dell'aula e ha favorito un esame dei testi notevolmente più snello, ordinato e consapevole. Tutto questo si è tradotto in una maggiore omogeneità dei testi approvati con effetti positivi sia sulla leggibilità sia sulla applicabilità delle leggi. Dopo una prima fase di assestamento, può affermarsi che tale modalità di composizione del fascicolo sia oramai diventata un dato acquisito da parte dell'Assemblea.

Sotto il secondo aspetto, il fascicolo è stato arricchito con notizie riguardanti i momenti salienti dell'iter legislativo del disegno di legge (data di presentazione, firmatari, data di licenziamento per l'aula, individuazione da parte della conferenza dei capigruppo). Ciò si è rilevato essere particolarmente utile per acquisire tempestivamente dati e informazioni che spesso si rivelano importanti per superare accese questioni procedurali che in aula spesso insorgono.

Di seguito una scheda riepilogativa dei disegni di legge presentati.

## DISEGNI DI LEGGE

### INIZIATIVA LEGISLATIVA\*

XV LEGISLATURA (Dal 22 maggio 2008 al 30 aprile 2010)	
Numero totale dei disegni di legge	564
Numero dei disegni di legge di iniziativa governativa	59
% dei disegni di legge di iniziativa governativa	10,4
Numero dei disegni di legge di iniziativa parlamentare	505
% dei disegni di legge di iniziativa parlamentare sul totale dei disegni di legge	89,5
Numero dei disegni di legge di iniziativa comunale o provinciale	1

\*Lo Statuto (art. 12) e la legge regionale n. 1/2004 hanno previsto e disciplinato l'iniziativa legislativa popolare, comunale e provinciale.

In atto risulta presentato un solo disegno di legge riconducibile a tale tipologia di iniziativa legislativa.

In particolare si tratta del disegno di legge n. 553 del 20 aprile 2010, recante: 'Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia' di iniziativa di 136 consigli comunali di comuni la cui popolazione complessivamente considerata è pari a di 1.266.895 abitanti.

Sono di seguito riportate brevi schede sull'attività svolta, alla data del 30 aprile 2010, dalle singole Commissioni e dal Comitato per la qualità della legislazione con i relativi dati statistici e l'indicazione delle questioni più rilevanti trattate in questi primi due anni di legislatura.

## I COMMISSIONE ‘AFFARI ISTITUZIONALI’

In questo primo scorcio di legislatura, la I Commissione ‘Affari istituzionali’, che ha svolto complessivamente centodue sedute, è stata principalmente impegnata in un significativo processo di riforma della legislazione in materia di assetto dell’amministrazione regionale e degli enti locali.

In tale contesto, un provvedimento di assoluto rilievo è stato quello relativo alla riforma dell’ordinamento del Governo e alla riorganizzazione dei dipartimenti regionali e delle strutture intermedie dell’amministrazione, divenuto legge regionale n. 19 del 2008.

La legge, nell’ambito di un più ampio contesto di politiche di contenimento finanziario e di riorganizzazione dell’amministrazione regionale, ha modificato la composizione ed i compiti degli assessorati regionali, per renderli più rispondenti ai bisogni della collettività e del sistema delle imprese, nonché dei dipartimenti regionali, riducendo il loro numero a ventinove.

Un altro provvedimento di riforma è stato quello che ha modificato la composizione delle giunte degli enti locali nonché lo status degli amministratori locali, introducendo al contempo una soglia di sbarramento, fissata al 5 per cento, nelle elezioni comunali e provinciali, divenuto legge regionale n. 22 del 2008.

La legge si è focalizzata sull’obiettivo del contenimento della spesa pubblica e, più in particolare, dei costi della politica, attraverso una riduzione del numero degli assessori negli enti locali, dei loro compensi ed indennità e mediante una limitazione della possibilità, per i comuni, di costituire strutture di decentramento circoscrizionale e di aderire a forme associative tra enti locali. Ciò anche al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella normativa statale e, segnatamente, nella legge n. 244 del 2007 e nella legge n. 133 del 2008, entrambe volte ad un contenimento della spesa pubblica locale.

Sempre al fine di realizzare un generale processo di riforma e di razionalizzazione della pubblica amministrazione regionale, finalizzato all’accrescimento della sua efficienza, trasparenza e competitività nonché al potenziamento della sua capacità di attrarre investimenti, è stato esitato per l’Aula, nella seduta n. 98 del 7 aprile 2010, il disegno di legge nn. 520-144, che disciplina alcuni profili del procedimento amministrativo, allo scopo della semplificazione, celerità e certezza dei tempi di conclusione, che contiene anche disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata e norme per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.

Il disegno di legge introduce, all’articolo 6, lo strumento della dichiarazione di inizio attività (DIA) in relazione a specifici settori produttivi, rinviando la fase dei controlli successivamente all’avvio delle attività.

Un ulteriore provvedimento di riforma è stato quello che ha introdotto nell’ordinamento disposizioni per la partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e di attuazione delle politiche europee nonché norme in materia di programmazione dei fondi europei, approvato dall’Assemblea nella seduta n. 162 del 14 aprile 2010.

La legge prevede, tra l'altro, all'articolo 8, che il Governo presenti all'Assemblea, entro il 30 aprile di ciascun anno, analogamente a quanto avviene a livello nazionale, il disegno di legge comunitaria.

Da ultimo, si segnalano il provvedimento contenente misure di contrasto alla criminalità organizzata, divenuto legge regionale n. 15 del 2008, e il disegno di legge voto in tema di utilizzo delle somme di denaro e dei proventi dei beni sequestrati alla criminalità organizzata nelle regioni ove è avvenuto il sequestro, approvato dall'Assemblea nella seduta n. 162 del 14 aprile 2010 e trasmesso ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

La Commissione ha, inoltre, proficuamente lavorato anche sulle trentacinque richieste di parere pervenute dal Governo: di queste, infatti, ben ventisette sono state rese nei termini previsti dalla legge e soltanto in otto casi non si è stati in condizione di esprimere il parere di competenza per la ripetuta mancanza del numero legale.

## II COMMISSIONE 'BILANCIO'

La Commissione legislativa 'Bilancio', nel corso dell'attuale legislatura, accanto ai propri compiti tipici, riguardanti

- in primis, l'esame e la trattazione, in via principale, dei documenti finanziari e di bilancio, per gli esercizi 2009 e 2010 - cui si è giunti, sia per lo scorso esercizio, che per il corrente, dopo l'approvazione di due successive autorizzazioni all'esercizio provvisorio,

- quindi lo svolgimento delle funzioni discendenti dall'articolo 65 ultimo comma del Regolamento interno, in ordine all'adozione del parere sui disegni di legge implicanti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate o rilevanti ai fini della programmazione regionale,

ha realizzato una significativa attività, in sede referente, istruendo e deliberando per l'esame conclusivo dell'Aula disegni di legge la cui adozione, sotto il profilo puramente procedurale di deliberazione aldilà del contenuto proprio, ha rappresentato un'importante 'prima' applicazione di norme del nostro ordinamento che disciplinano, in definite sequenze procedurali, la necessaria interrelazione ed intersecazione tra la legislazione regionale ed il sistema normativo comunitario.

Ci si riferisce, nello specifico, al disegno di legge n. 239-182 'Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese' (legge regionale 11/09).

Il progetto, infatti, dopo essere stato esaminato dibattuto ed approfondito in seno alla Commissione, ha avuto un inedito iter di approvazione, in quanto, nel testo approvato dalla Commissione 'Bilancio' lo scorso 6 novembre 2008, è stato trasmesso dalla Presidenza dell'Assemblea al Presidente della Regione, in ottemperanza all'articolo 49 c. 10 della legge regionale n. 10/1999, per la successiva notifica, avvenuta in data 12 dicembre 2008, alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE.

Con propria decisione il primo ottobre 2009 la Commissione europea ha quindi dichiarato, con una specifica modifica, compatibile con il Trattato il regime di aiuti che si intende introdurre.

Riguardo al procedimento instaurato, esso rappresenta un esempio di corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo 88 del Trattato CE ed esplicazione di 'buona prassi' in ordine agli adempimenti comunitari relativi alla applicazione degli aiuti di stato, in ambito comunitario.

Si segnala poi che la Commissione 'Bilancio' ha, altresì, portato a compimento il ddl n. 119-Norme stralciate I/A (l.r. 9/09) che ha introdotto nell'ordinamento regionale le disposizioni necessarie all'attuazione della programmazione comunitaria 2007-2013, ossia la base giuridica di riferimento delle misure dei programmi operativi regionali di attuazione dei fondi comunitari, con particolare riferimento al sistema di aiuti alle imprese per tutti i settori produttivi, inclusi l'agricoltura e la pesca (POR-FESR e POR-FSE per il 2007-2013; Programma di Sviluppo Rurale per il 2007-2013; Fondo Europeo per la Pesca).

Il provvedimento contiene, dunque, il quadro generale della disciplina degli aiuti alle imprese operanti nei diversi settori produttivi (beni culturali, cooperazione - sia dell'artigianato che del commercio - turismo, territorio e ambiente, agricoltura, pesca e lavoro), aggiornando ed integrando la previgente disciplina in materia, rappresentata dalla legge regionale n. 32 del 2000, ed introdu-

cendo, nel contempo, strumenti di partecipazione dell'Assemblea e delle Commissioni competenti alle procedure di adozione ed attuazione della programmazione comunitaria.

Sotto il profilo procedurale si vuole sottolineare che, per la redazione del disegno di legge, la Commissione ha operato in stretta concertazione ed ha svolto un efficace ruolo di coordinamento ed integrazione con i singoli rami dell'Amministrazione regionale interessati, in modo da elaborare una proposta quanto più ampiamente condivisa.

Con specifico riferimento alla tecnica legislativa adottata, per aggiornare la citata legge regionale, si è scelto, di procedere con un intervento sostitutivo delle norme ormai superate, congegnando gli articoli del disegno di legge come sostitutivi delle corrispondenti disposizioni della legge regionale n. 32 del 2000. Tale tecnica legislativa si è ritenuta preferibile al fine di mantenere le disposizioni, in materia di aiuti ed incentivi alle imprese, in un unico testo sistematico nell'ottica della chiarezza normativa.

Sempre nell'ambito della adozione di interventi legislativi concernenti la legislazione di sistema la Commissione 'Bilancio', ha inoltre esaminato ed approvato l'articolato del disegno di legge di riforma della contabilità regionale (ddl n. 119), dopo un intenso lavoro svoltosi all'interno di un'apposita sottocommissione, condotto, in stretta sinergia con gli organi tecnici dell'Assessorato all'Economia; si è però convenuto di realizzare, in merito, un ulteriore approfondimento istruttorio, anche alla luce dell'approvazione, da parte del Parlamento nazionale della nuova legge di contabilità e finanza pubblica - legge n. 196 del 31 dicembre 2009 - che ha incisivamente riformato il ciclo annuale della decisione di bilancio.

Lungo la linea della accentuazione della propria funzione referente va inoltre evidenziato che la Commissione ha esaminato ed approvato il disegno di legge n. 374-512 "Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione".

Trattasi, originariamente, di due distinti disegni di legge di iniziativa parlamentare che, dopo essere stati unificati sono stati, in sede istruttorio, approfonditi e rielaborati dalla Commissione sviluppando, anche in questo caso, un'efficace collaborazione con gli uffici dell'Assessorato competente: il testo, in considerazione della concomitanza con la conclusione dell'ultima sessione di bilancio, è stato trasfuso, nella sua interezza, nel disegno di legge finanziaria 2010, approvato dall'Aula lo scorso 1 maggio.

Per quanto riguarda, per l'appunto, la sessione di bilancio 2010 occorre, poi, segnalare, sotto il profilo procedurale, che la Presidenza della Commissione, in seguito alla presentazione, da parte del Governo, nel mese di marzo 2010 di un articolato complesso di emendamenti, che hanno profondamente ridisegnato l'originaria manovra finanziaria, (presentata nell'ottobre 2009), in raccordo con la Presidenza dell'Assemblea, ha proceduto allo stralcio di diverse norme contenute nel testo governativo, considerandole estranee al contenuto proprio della legge finanziaria.

Nel corso della attuale legislatura la Commissione, ha svolto altresì una notevole attività di audizione, incontrando le forze sociali, dell'impresa ed i rappresentanti dei diversi settori del mondo del lavoro, sia durante l'esame dei documenti finanziari 2009 e 2010, sia per le necessarie interlocuzioni connesse alla trattazione di importanti tematiche, con una particolare attenzione alle problematiche finanziarie sottese alla realizzazione di una computa normativa di riordino del precariato.

Nell'ambito dell'attività di audizione l'organo parlamentare, su impulso della Presidenza, ha voluto, altresì, realizzare, nel contesto dei propri compiti istituzionali di programmazione e control-



lo della spesa pubblica, un'articolata disamina del complesso e variegato sistema delle partecipazioni regionali, sviluppando un efficace confronto con i rappresentanti della quasi totalità di tali imprese, ed acquisendo una dettagliata documentazione contabile ed un articolato complesso di dati concernenti le risorse, le dotazioni, la tipologia, l'attività di tali realtà imprenditoriali.

Si sottolinea che gli elementi informativi appresi, nel corso dell'attività d'indagine, hanno costituito parte integrante del dibattito svoltosi in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010, che, per l'appunto, contiene una prima normativa di riordino delle società a partecipazione regionale.

Occorre infine evidenziare, anche nel corso della presente legislatura, la perpetuazione e la ulteriore valorizzazione della importante attività di collaborazione interistituzionale che la Commissione 'Bilancio' ha mantenuto con le sezioni riunite della Corte dei Conti, in sede di controllo, sinergia questa che applica precise disposizioni regolamentari (artt.73 bis 1, comma 2, 74 quinquies, 74 sexies 74 septies e 74 octies del R.I.), e costituisce ormai un passaggio procedurale importante per offrire all'attività legislativa in generale ed alla Commissione Bilancio, in particolare, spunti di conoscenza ed ulteriori strumenti di analisi, nell'obiettivo prioritario di attuare concretamente una metodologia più efficace nel controllo della spesa regionale, al fine di qualificarne i profili e razionalizzarne l'impiego.

### III COMMISSIONE 'ATTIVITA' PRODUTTIVE'

In questo primo scorcio della XV legislatura, la III Commissione 'Attività produttive' ha tenuto complessivamente centoquaranta sedute; è stata impegnata nello svolgimento della istituzionale attività legislativa e di indirizzo politico, con la predisposizione di risoluzioni, nella attività consultiva in ordine a pareri obbligatori ex art. 70 bis del Regolamento interno, ed ha altresì intrapreso in un'intensa attività con l'ascolto delle istanze provenienti dalla società mediante numerose audizioni sia in sede sia sotto forma di indagini conoscitive fuori sede.

In riferimento all'attività legislativa, la Commissione tra le altre ha licenziato il 16 dicembre 2008 quella che sarebbe diventata la legge regionale n. 23, recante disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2007/2013, che ha rappresentato il primo tassello della indispensabile normativa di supporto alla programmazione dei fondi comunitari dell'obiettivo 'Convergenza' di periodo, mediante la utilizzazione delle norme procedurali della programmazione comunitaria POR 2000/2006 di cui alla l.r.32/2000.

Altra importante legge di inizio legislatura è stata la legge n. 21, licenziata in pari data, relativa ad iniziative a sostegno dei consorzi fidi, al fine di agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese.

Altre norme esaminate dalla Commissione hanno riguardato i settori della pesca, dell'agricoltura e della cooperazione e dell'industria, alcune delle quali confluite nei disegni di legge finanziaria per gli anni 2009 e 2010. In particolare, si ricorda la recente riforma delle Camere di Commercio, volta all'adeguamento delle strutture siciliane al sistema camerale nazionale alla luce della più recente normativa di riferimento, nonché la riforma del settore dell'agriturismo. Quest'ultima, lungamente attesa dagli operatori di un settore che necessitava di regole certe, ha allineato la Sicilia al contesto nazionale, consentendo la predisposizione di misure amministrative volte a dare un decisivo impulso ai bandi a valere sui fondi comunitari.

In relazione ai pareri obbligatori, la Commissione ha dato responso positivo nel rigoroso rispetto dei termini di legge a cinque schemi di decreti di attuazione di misure del P.O.FESR 2007/2013 in materia di industria, commercio e artigianato e ad uno schema di contratto di programma in materia di industria.

La Commissione, nella sua funzione di impulso e di indirizzo politico, ha utilizzato lo strumento della risoluzione ai sensi dell'articolo 158 ter del Regolamento interno approvandone sei con le quali ha impegnato il Governo ad adottare azioni per la soluzione dei problemi delle attività produttive delle isole minori, per la vertenza degli ex ufficiali di riscossione della Montepaschi Serit, per l'adozione di misure in materia di materiali lapidei di pregio, per sollecitare l'approvazione di norme volte ad attivare i finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata, per l'inserimento dei distretti produttivi tra i soggetti destinatari di politiche di programmazione comunitaria, per l'adozione di provvedimenti volti a favorire l'insediamento e lo sviluppo di iniziative industriali nel territorio di Termini Imerese. Tale attività di indirizzo politico si è rivelata di notevole importanza nel raccordo tra Parlamento e Governo, poiché si è tradotta di volta in volta in iniziative legislative o in attività amministrativa.

Fin dall'inizio della legislatura la III Commissione ha dedicato ampia attenzione alle audizioni realizzando appieno il dettato regolamentare che vede le Commissioni legislative come cinghie di trasmissione tra il Parlamento nel suo plenum e i rappresentanti degli interessi professionali e del mondo della produzione, delineandosi anche come punto di dialogo e di sintesi.

#### IV COMMISSIONE 'AMBIENTE E TERRITORIO'

La Commissione 'Ambiente e territorio', in questo primo periodo della XV Legislatura, ha tenuto centouno sedute, considerando le riunioni dell'organo collegiale, mentre otto sono state le riunioni dell'Ufficio di Presidenza ed una seduta ha tenuto una sottocommissione nominata in seno all'organo per l'esame e l'istruttoria di problematiche relative ai danni ambientali nel territorio regionale.

L'attività della Commissione si è prevalentemente incentrata sull'esame di disegni di legge e sulle relative audizioni di rappresentanze di interessi professionali e degli organi tecnici regionali; audizioni volte all'acquisizione di elementi informativi utili per l'elaborazione di disegni di legge.

L'attività legislativa si è svolta in sede referente e consultiva, mentre è da rimarcare un frequente esercizio del potere consultivo della Commissione su atti del governo regionale, laddove norme di legge richiedano l'espressione del parere parlamentare.

Relativamente all'attività ispettiva, deve sottolinearsi come alla presentazione delle interrogazioni in Commissione ai sensi dell'articolo 143 bis del Regolamento, non abbia fatto seguito un effettivo svolgimento delle stesse con la risposta orale del Governo, sicchè, il più delle volte, le interrogazioni si sono trasformate in atti ispettivi con richiesta di risposta scritta.

Nel procedere ad un esame più in dettaglio dell'attività prodotta, si osserva che i disegni di legge esitati in via definitiva dalla Commissione sono stati nove, dei quali otto sono stati approvati dall'Assemblea.

E' da rilevare come le otto leggi approvate abbiano visto condurre il loro iter in Commissione rispettivamente quattro sulla base di progetti di legge di iniziativa parlamentare e quattro sulla base di disegni di legge governativi. Il dato sembra dimostrare come l'esercizio del potere di iniziativa legislativa da parte dei deputati sia stato apprezzato in Commissione in modo non dissimile dalle proposte di legge provenienti dal Governo.

In particolare si ritiene di dover evidenziare l'iter istruttorio elaborato e complesso che hanno riguardato i disegni di legge in materia di edilizia e di riqualificazione del patrimonio esistente (conosciuto anche come 'piano casa') ed in materia di riforma del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

Relativamente al cosiddetto 'piano casa', la Commissione ha iniziato la sua attività istruttoria nel marzo del 2009 (contestualmente alla proposizione del tema nel dibattito politico nazionale) esaminando il disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 386, avviando un ciclo di incontri con le categorie del comparto edilizio e le associazioni professionali. La successiva presentazione dell'iniziativa legislativa del governo (disegno di legge n. 459) ha comportato una rinnovata attività istruttoria in Commissione, alla luce delle modifiche introdotte, che hanno condotto all'approvazione della Commissione nel mese di gennaio del corrente anno, sino alla definitiva approvazione dell'Assemblea lo scorso 9 marzo.

Analogamente il disegno di legge in materia di riordino del sistema dei rifiuti ha conosciuto un iter istruttorio che ha impegnato la Commissione per due mesi tra il novembre del 2008 e il gennaio del 2009 (ddl 305- 280-141); l'esame di detta iniziativa legislativa, che non ha avuto seguito in mancanza del parere richiesto alla Commissione bilancio, è stata successivamente superato dall'i-

struttoria condotta sul disegno di legge governativo n. 525, esaminato e approvato dalla Commissione nello scorso mese di febbraio. L'Assemblea ha infine completato l'istruttoria con l'approvazione il 25 marzo u.s.

Con riguardo alle richieste di parere su atti del Governo, si deve evidenziare come le diciotto richieste pervenute abbiano condotto in tredici casi all'espressione del parere favorevole della Commissione, accompagnato in tre casi da raccomandazioni rivolte al Governo. In quattro casi il Governo ha comunicato in Commissione la volontà di procedere al ritiro dell'atto amministrativo per il quale, a termini di legge, si era attivato l'esercizio del potere consultivo, mentre un sola volta il parere non è stato reso con conseguente decorso dei termini. Deve sottolinearsi come la formulazione di raccomandazioni al Governo dimostra come l'esercizio della funzione consultiva sia anche intesa latamente quale attività di indirizzo politico, nell'ambito dei poteri di controllo dell'Organo rappresentativo nei riguardi dell'Esecutivo.

## V COMMISSIONE 'CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO'

Tre sono stati i disegni di legge licenziati dalla V Commissione e successivamente approvati dall'Aula: il disegno di legge n. 349 'Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro', in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo, il disegno di legge n. 467 'Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i 50 anni di età' – che ha previsto un'agevolazione per i superiori soggetti nell'ambito dei regimi di aiuto alle imprese – ed il disegno di legge n. 491 'Ordinamento della professione di maestro di sci', che ha dato attuazione alla legge quadro 8 marzo 1991, n. 81.

Per ciò che concerne l'attività legislativa, la Commissione ha, inoltre, approfondito l'annosa problematica della stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili elaborando, sulla base dei diversi testi presentati, un apposito disegno di legge in materia, attualmente in attesa del parere sulla copertura finanziaria da parte della Commissione Bilancio. Nel corso di questo esame sono state affrontate questioni tecniche di particolare valenza quali il rispetto della normativa in materia di patto di stabilità, le differenziazioni tra i regimi dei lavori socialmente utili, il rapporto con gli enti locali e i presupposti normativi della trasformazione dei contratti. Si segnala, altresì, che in materia di precariato la Commissione ha approvato altri tre disegni di legge anch'essi inviati in Commissione Bilancio per la copertura finanziaria. In II Commissione è, peraltro, ancora giacente il disegno di legge n. 138 'Istituzione del ruolo degli ispettori del lavoro. Norme per il contrasto al lavoro irregolare'.

Sono in approfondimento, in vista di un prossimo esame, i disegni di legge sulla formazione professionale, la riforma del mercato del lavoro, il diritto allo studio e la semplificazione amministrativa nel settore dei beni culturali.

La Commissione ha espresso parere favorevole, oltre che sui documenti finanziari per le parti di competenza, sui seguenti disegni di legge: n. 205 'Misure di contrasto alla criminalità organizzata' e nn. 374 e 512 in materia di credito d'imposta per l'occupazione.

Ha espresso, altresì, parere favorevole sui seguenti atti del Governo regionale: 'P.O. FESR 2007-2013. Bozza decreto regimi di aiuto' e 'Decreto attuativo delle disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9'.

Particolare impegno è stato sostenuto nello svolgimento delle audizioni in tutti i campi di competenza della Commissione. Tra queste meritano menzione quelle dedicate all'esposizione delle linee programmatiche degli assessori, nell'ambito dell'attività di indirizzo e controllo nei confronti del Governo regionale, quelle in materia di lavoro che hanno permesso una ricognizione delle aspettative e delle problematiche dei lavoratori dell'Isola in un difficile periodo di congiuntura economica e quelle che hanno interessato, anche nella prospettiva di una riforma del sistema, il settore della formazione professionale. Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata al mondo della scuola ed alle sue problematiche, al raccordo istituzionale con le Università ed al campo dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Proficua è stata l'interazione, pur a seguito delle innovazioni dettate dalla recente riforma dell'amministrazione regionale, con i dipartimenti dell'amministrazione regionale nell'affrontare tutte le problematiche di competenza, con particolare riferimento all'Agenzia per l'impiego ed ai Dipartimenti dei beni culturali, dell'istruzione e formazione, e del lavoro.

E' stata, infine, approvata una risoluzione 'Indirizzi valutativi afferenti l'avviso n. 2 del 9 febbraio 2010 per la chiamata di progetti a valere sulla linea d'Azione 1.1. Azioni di orientamento al lavoro rivolte ai giovani al termine del percorso scolastico – Orientamento al lavoro.'

## VI COMMISSIONE 'SERVIZI SOCIALI E SANITARI'

L'attività legislativa ha avuto finora ed indipendentemente dalla quantità di disegni di legge approvati per l'Aula il suo maggior rilievo nella legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 che a distanza di sedici anni dalla legge regionale n. 30/93 ha radicalmente riordinato il Sistema sanitario regionale in adesione alle prescrizioni di cui al Piano di rientro e riqualificazione introducendo significative innovazioni sia di ordine organizzativo che di natura finanziaria, di controllo e programmatica in un settore di preponderante rilevanza per il bilancio della Regione atteso che il 49 per cento della spesa regionale è assorbito dalla Rubrica 'sanità'. In VI Commissione si è svolto un nutrito ed animato confronto parlamentare (che ha impegnato la Commissione per dodici sedute cui ha partecipato in alcuni casi anche il Presidente della Regione) tra tutte le forze politiche ed il Governo per ricercare le soluzioni talvolta compromissorie e comunque in larga parte obbligate dalle direttive ministeriali per definire una proposta legislativa di qualità che poi in Aula è stata ulteriormente integrata con emendamenti rilevanti.

In stretto collegamento con la legge regionale di riordino del Sistema sanitario regionale va evidenziata la legge istitutiva della 'Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria in Sicilia' il cui disegno di legge, su iniziativa del Governo, l'Organo legislativo ha esaminato ed approvato in sede referente senza particolari difficoltà.

Da segnalare inoltre le altre iniziative legislative approvate dalla Commissione su talune specifiche materie su cui l'Ordinamento regionale era prima lacunoso (ad esempio in tema di 'Disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico') oppure in attuazione di normative nazionali di settore ('Disciplina delle U.O. delle professioni sanitarie') o anche per materie già oggetto di precedenti interventi legislativi ('Indennità per i titolari di farmacie rurali delle isole minori' o 'Interventi per l'eliminazione delle carcasse animali').

Si ha il dovere di riferire che a seguito degli accertamenti istruttori dell'Ufficio il disegno di legge governativo sugli interventi volti a favorire la ricerca scientifica in Sicilia è stato ritirato in quanto il testo è risultato interamente riprodotto una analoga normativa della Regione Emilia Romagna del 1979 poi superata dalla intervenuta legge di riordino nazionale del settore.

Particolarmente copiosa è stata l'attività ricognitiva della Commissione che ha finora effettuato ben centodue audizioni di vari soggetti rappresentativi di realtà settoriali, territoriali e di comparti, enti, associazioni, sindacati, comitati ecc. a vario titolo interessati o coinvolti dalle scelte di politica sanitaria e dei servizi sociali.

La Commissione, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, ha inoltre svolto incontri conoscitivi in taluni presidi ospedalieri dove si sono verificate particolari tensioni dovute a specifiche misure del Piano di Rientro e Riqualificazione del S.S.R. o a casi di 'malasanità' e pertanto si è riunita a Mazzarino, Troina, Ribera, Caltagirone e Messina dove spesso nella sede dei rispettivi consigli comunali si è svolto un serrato confronto con il Governo e le forze politiche e le comunità locali interessate ed in tutti i casi, grazie all'impegno risolutivo della Commissione, si è conseguito un risultato positivo che ha consentito di superare o comunque favorire il superamento delle criticità che avevano indotto la richiesta di intervento della Commissione.

Il ruolo propulsivo della Commissione va evidenziato anche con riguardo agli atti di indirizzo politico (sono state approvate sette risoluzioni in materie importanti come i servizi per la riabilita-



zione, prevenzione e cura dell'ictus cerebrale, medicina penitenziaria, collocamento in quiescenza di primari, case di cura operanti in favore di cittadini residenti in Calabria, presidi sanitari delle Isole minori ecc.) ed alle richieste di parere (finora sono undici approvate quasi sempre all'unanimità) che sono in gran parte connesse con provvedimenti di ordine programmatico generale previsti dal Piano di Rientro e Riqualificazione.

Si ha il dovere di rammentare che sul tema delle richieste di parere si è registrato un latente conflitto di attribuzione tra Presidenza della Commissione ed Assessorato della salute in quanto su talune materie e su specifici decreti assessoriali (nuova rete dei p.l. ospedalieri oppure sulle linee guida dei nuovi atti aziendali ed anche circa l'attribuzione del riparto dei contratti di formazione specialistica nelle Università siciliane) il Governo non ha ritenuto di richiedere il preventivo parere dell'Organo parlamentare e ciò ha determinato un contrasto che si ravvisa dovrebbe eliminarsi con la cessazione degli effetti triennali del Piano di Rientro e Riqualificazione in quanto le motivazioni poste dal Governo (che comunque informalmente ha sempre informato per garbo istituzionale la Commissione) attengono alla sostanziale impossibilità di apportare modifiche ad atti di programmazione sanitaria già validati dal Ministero anche al fine di scongiurare il rischio di commissariamento della Regione.

Inoltre va segnalato che sono pervenute quattro richieste di svolgimento di interrogazioni con richiesta di risposta in Commissione di cui finora solo due effettivamente svolte.

## COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'UNIONE EUROPEA

Nei primi due anni della legislatura la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'UE, commissione permanente non legislativa, si è occupata principalmente di monitorare l'attuazione della programmazione comunitaria.

Tale attività, rientrando nella funzione ispettiva e di controllo che compete ad ogni commissione parlamentare, si è concretizzata in numerose audizioni dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali maggiormente coinvolti nella gestione dei programmi operativi del ciclo 2007-2013. Prezioso, in tal senso, è stato il contributo offerto dai dirigenti dei dipartimenti della 'programmazione', degli 'interventi strutturali' in agricoltura, dell'istruzione e della 'pesca' che hanno garantito ai commissari un cospicuo flusso di informazioni anche attraverso la predisposizione di documenti e tavole sinottiche con il quadro aggiornato dello stato di attuazione dei diversi programmi e con indicazioni di dati specifici per singole 'linee d'intervento' e 'obiettivi operativi'.

L'attività di audizione ha inoltre consentito di far emergere gli aspetti problematici presenti nei diversi strumenti di programmazione.

In particolare, probabilmente anche a causa degli avvicendamenti succedutisi ai vertici politici e burocratici dell'Amministrazione regionale, è stata spesso segnalata la scarsa coerenza tra i diversi programmi operativi. Inoltre si è rilevato, da parte di alcuni dirigenti, ma anche dalle categorie produttive interessate, la pubblicazione di bandi non funzionali agli obiettivi della spesa comunitaria.

La Commissione, infine, è stata impegnata nell'elaborazione di un'iniziativa legislativa volta ad introdurre nell'ordinamento regionale, sull'esempio di quanto previsto a livello statale dalla legge 11 del 2005 e da quanto previsto in altri ordinamenti regionali, la cosiddetta 'legge comunitaria regionale'.

Tale disegno di legge (precisamente il n. 379, recante 'Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee'), firmato dal presidente Musotto, dal vicepresidente Marziano e dal componente Ferrara, è stato approvato definitivamente dall'Aula il 14 aprile 2010 (legge regionale 26 aprile 2010, n. 10).

Si tratta di uno strumento normativo estremamente importante che disciplina sia la partecipazione della Regione alla cosiddetta fase ascendente del processo normativo europeo sia la fase attuativa del diritto e delle politiche europee (cd fase discendente).

In tali processi un ruolo centrale è assegnato all'Assemblea ed ai suoi organi interni, in modo particolare alla Commissione 'UE', prevedendo in capo al Governo regionale non solo l'obbligo di presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, del disegno di legge sulla partecipazione della Regione all'Ue, ma anche l'obbligo di fornire all'organo legislativo regionale una informazione tempestiva e qualificata sui lavori preparatori precedenti la formazione della posizione regionale (e quindi di quella italiana), da presentare in sede europea.

Altresì rilevante è il ruolo assegnato dallo stesso provvedimento all'Assemblea circa il monitoraggio sul rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e negli atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale. In tal modo si è data attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, come modificato dal Trattato di Lisbona, del Protocollo sull'applicazione dei

principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea in cui sono espressamente menzionati 'i Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi'.

Degna di nota è, infine, la previsione che attribuisce al Presidente della Regione il potere di impugnare *direttamente* davanti agli organi giurisdizionali dell'Unione europea gli atti ritenuti illegittimi in quanto lesivi delle competenze regionali. Anche per lo svolgimento di tale attività "procesuale" è previsto il coinvolgimento dell'Assemblea regionale.

## COMMISSIONE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Il lavoro della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia si è contraddistinto per la varietà di tematiche affrontate: dalla proposta legislativa che ha dato luogo alla legge regionale n. 15/2008, all'attività d'inchiesta e vigilanza, dalla continua e proficua interazione con le realtà associative e istituzionali presenti sul territorio, alle problematiche relative alla gestione dei beni confiscati, dal PON sicurezza 2007-2013, all'attività divulgativa, dall'approvazione del Protocollo di legalità per gli insediamenti nel settore delle energie rinnovabili, alla recente istituzione di una Sottocommissione d'indagine sugli eventuali rapporti tra concessione del credito, racket e usura.

La Commissione, interagendo con istituzioni, associazioni, fondazioni, enti ed esperti, ha condotto un'intensa attività che possiamo schematicamente dividere in tre grandi aree: acquisire elementi di conoscenza delle problematiche legate alla criminalità organizzata, divulgare i lavori e le conoscenze tecniche acquisite, realizzare incontri con istituzioni statali al fine di promuovere i modi più efficaci per combattere la criminalità organizzata.

Nella fase di elaborazione della legge 'Misure di contrasto alla criminalità organizzata' (legge regionale 15/2008), la Commissione ha svolto un'approfondita indagine conoscitiva incontrando gli attori maggiormente coinvolti nella lotta alle estorsioni, ad esempio le maggiori associazioni antiracket, Confindustria, Confartigianato, Unioncamere, Confcommercio. Sono state promosse anche delle audizioni con i sindacati delle scuole per trovare i mezzi più idonei a rendere gli studenti proficuamente partecipi alla lotta alla mafia.

La Commissione, fin dal suo insediamento, ha mostrato la ferma volontà di redigere una proposta di legge funzionale alle nuove sfide, finalizzata a raggiungere principalmente tre obiettivi: legare e modernizzare gli interventi della Regione in settori della società e dell'economia nevralgici per il contrasto alla criminalità, eliminare alcune criticità della precedente legislazione regionale antimafia e sostenere, anche finanziariamente, la ribellione delle realtà imprenditoriali alla prepotenza mafiosa.

Nel corso del 2008, la Commissione ha presentato una proposta di legge, approvata all'unanimità dall'Assemblea regionale, definita da molti come una legge realmente innovativa ed efficace di contrasto alla criminalità organizzata. Tra le parti più rilevanti della suddetta legge (legge regionale 15/2008), possiamo citare l'istituzione dei laboratori della legalità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, la normativa premiale per gli imprenditori che si oppongono al racket denunciando le estorsioni, il conto unico per gli appalti finalizzato a rendere più trasparente il sistema di pagamento delle imprese, l'obbligatorietà della costituzione di parte civile della Regione nei processi per mafia, la previsione dell'istituto delle zone franche per la legalità e gli aiuti regionali alla gestione dei beni confiscati.

Nel 2010 la Commissione ha approvato un Protocollo di legalità per favorire gli insediamenti produttivi nel settore delle energie rinnovabili in un quadro di trasparenza e legalità. Il Protocollo, creando una costante interazione e scambio di informazioni tra imprese, prefettura, questura e assessorati regionali, si propone di raggiungere due obiettivi: contrastare i legami tra l'impresa vincitrice dell'appalto e la criminalità organizzata e, allo stesso tempo, rendere più difficile il perpetrarsi delle piccole illegalità che vengono usualmente commesse nei luoghi di lavoro.

L'attività della Commissione nel settore relativo ai beni confiscati alla criminalità organizzata è stata molto incisiva. Da un lato, ha proposto modifiche legislative in settori di competenza regiona-

le, contenute nella legge regionale 15/2008, al fine di rendere più agevole la gestione dei beni immobili confiscati da parte degli enti locali, ad esempio istituendo delle fidejussioni regionali a garanzie degli investimenti degli assegnatari del bene. Inoltre, ha esercitato, anche con un certo successo, una pressante politica di “lobby” attraverso incontri con parlamentari e cariche istituzionali nazionali, finalizzata essenzialmente a favorire il profilo ‘risarcitorio’ nell’assegnazione dei beni confiscati.

Sulla base di denunce precise e circostanziate, la Commissione, spesso tramite l’ufficio di presidenza, ha promosso incontri ed audizioni per acquisire dati e informazioni. In un caso, è stato ritenuto di trasmettere il risultato dei lavori alle procure competenti per territorio; in altri, la Commissione ha svolto un ruolo di mediazione al fine di risolvere anche singoli casi in cui si manifestavano anomalie burocratiche connesse alle problematiche del racket e dell’usura.

## COMMISSIONE SPECIALE PER LA REVISIONE E L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

La Commissione speciale per la revisione e l'attuazione dello Statuto della Regione è stata istituita nell'attuale legislatura con decreto del Presidente dell'Assemblea n. 69 del 2 luglio 2008, a seguito della presentazione dell'ordine del giorno n. 3, approvato nella seduta n. 7 del 25 giugno 2008. Alla Commissione è stato attribuito il compito di elaborare, entro il termine di dodici mesi, un progetto di riforma statutaria ed un'eventuale proposta di legge statutaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dello Statuto. Con il successivo ordine del giorno n. 167, approvato nella seduta n. 103 del 21 luglio 2009, il termine di conclusione dei lavori assegnato alla Commissione è stato prorogato di ulteriori dodici mesi.

La Commissione ha svolto un'attività legislativa attraverso l'esame di disegni di legge, consultiva attraverso l'espressione di pareri e conoscitiva attraverso lo svolgimento di audizioni.

In particolare, alla Commissione sono stati assegnati cinque disegni di legge costituzionale di modifica dello Statuto, in parte ispirati al testo approvato dall'Assemblea nella XIII legislatura e trasmesso al Parlamento nazionale.

La Commissione ha esaminato e respinto, a maggioranza, il disegno di legge n. 52, avente ad oggetto la riduzione da novanta a settanta dei componenti dell'Assemblea regionale.

In relazione agli altri disegni di legge, sono state istituite due sottocommissioni per l'esame, rispettivamente, degli aspetti istituzionali e finanziari dei medesimi, al fine di elaborare una proposta unitaria di riforma dello Statuto da presentare alla Commissione per l'esame e la successiva approvazione.

La prima sottocommissione, dopo una valutazione complessiva dei disegni di legge, ha proceduto allo stralcio di alcune disposizioni, predisponendo un nuovo testo, del quale ha già avviato l'esame ed approvato i primi articoli.

La Commissione ha, inoltre, esaminato tre progetti di legge costituzionale di modifica dello Statuto della Regione, presentati al Senato della Repubblica e trasmessi all'Assemblea regionale al fine dell'acquisizione del parere, ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 41 ter, comma 3, dello Statuto prevede che sui disegni di legge di modifica statutaria di iniziativa nazionale l'Assemblea regionale esprima, entro due mesi, un parere che comunque non ha natura vincolante. Riprendendo una procedura già sperimentata in precedenti occasioni, i progetti di legge sono stati trasmessi alla Commissione, in sede istruttoria, per la predisposizione di una proposta di parere da sottoporre all'Aula per l'approvazione, secondo una prassi che ormai può dirsi consolidata.

Nell'ambito dei lavori della Commissione occorre, ancora, ricordare lo svolgimento di diverse audizioni di autorevoli personalità politiche, di rappresentanti dell'Amministrazione regionale nonché di esperti del mondo accademico.

In particolare hanno rivestito una notevole importanza, nell'anno 2009, la seduta n. 8 del 22 gennaio, in relazione all'impatto dell'avvio del federalismo fiscale sul sistema finanziario regionale, le sedute n. 30 del 17 novembre e n. 32 del 25 novembre, nelle quali sono stati sentiti dirigenti regionali in merito ai problemi relativi all'attuazione dell'art. 37 dello Statuto e all'attività della

commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto e, infine, la seduta n. 34 del 16 dicembre 2009, nella quale è intervenuto il preside della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, ad illustrare la tematica delle leggi statutarie.

## COMITATO PER LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la qualità della legislazione, previsto dall'art. 160 ter del Regolamento interno, è diventato operativo per la prima volta nell'attuale legislatura, a seguito della modifica regolamentare approvata dall'Assemblea nella seduta n. 8 del 2 luglio 2008.

Dal febbraio 2009 è stata individuata, quale struttura di supporto del Comitato, l'Ufficio dell'attività legislativa e della qualità degli atti normativi presso il Servizio delle Commissioni, che si avvale della collaborazione del Servizio Studi e affari europei.

L'attività istituzionale del Comitato per la qualità della legislazione ha natura consultiva, concretizzandosi nell'espressione di pareri sui disegni di legge esaminati e già approvati nell'articolato dalle Commissioni di merito.

L'intervento del Comitato si inserisce, dunque, nella fase che precede l'approvazione definitiva del disegno di legge da parte della Commissione; ciò al fine di consentire una valutazione del testo sulla base del parere del Comitato, prima della trasmissione all'Aula. Tale procedura, tuttavia, ha subito talvolta alcune deroghe per motivi di urgenza: in tal caso il disegno di legge è stato trasmesso al Comitato dopo l'approvazione finale della Commissione ed i suggerimenti raccolti nel parere hanno costituito la base per emendamenti da proporre in Aula.

Il testo del parere viene trasmesso all'Aula in allegato al disegno di legge.

Il parere del Comitato, redatto sulla base di una proposta predisposta dall'Ufficio, non attiene al merito del disegno di legge, bensì alla omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, alla coerenza interna nonché all'efficacia per la semplificazione ed il riordinamento della legislazione.

In tal senso l'esame del Comitato si è rivelato una più che opportuna, anzi necessaria, sede di approfondimento ed un momento di ulteriore riflessione diretta a suggerire interventi migliorativi, non solo sul piano meramente formale. Esso, inoltre, costituisce un'importante fase di raffreddamento dell'attività legislativa.

L'attività del Comitato si è distinta per la continuità e l'efficienza: il Comitato ha infatti esaminato la quasi totalità dei disegni di legge sottoposti al suo esame, esprimendo parere nei termini previsti o comunque in termini utili per l'approvazione da parte delle Commissioni.

In relazione all'incidenza dei pareri, si rileva che i suggerimenti sono stati accolti quasi integralmente dalle Commissioni di merito.

La partecipazione dei relatori dei disegni di leggi alle sedute del Comitato è stata scarsa e discontinua. Si osserva che l'intervento di rappresentanti del Governo e dell'Amministrazione potrebbe costituire un utile contributo in sede di valutazione dei testi normativi, in particolare sotto il profilo dell'applicabilità, ai fini dell'elaborazione dei pareri.

Per quanto detto, l'esperienza del Comitato per la qualità della legislazione, avviata nell'attuale legislatura, può dirsi pienamente positiva nell'ambito del Servizio delle Commissioni.



## **ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI – DATI QUANTITATIVI**

*Dati al 30 aprile 2010*

### **I COMMISSIONE LEGISLATIVA ‘AFFARI ISTITUZIONALI’**

Sedute	102
Sedute di sottocommissione	13
Audizioni	10
DDL assegnati	189
DDL esitati per l’Aula	2
DDL approvati per l’Aula	3
DDL esitati per Comitato qualità	3
DDL esitati per la II Commissione	3
DDL rinviati dalla II Commissione	2
DDL divenuti legge	6
DDL assegnati per parere	63
DDL assegnati per parere esitati	1 (oltre finanziari esaminati per parere parti di competenza)
Richieste di parere	38
Risoluzioni	1

### **II COMMISSIONE ‘BILANCIO E PROGRAMMAZIONE’**

Sedute	154
Sedute Ufficio di Presidenza	22
Sedute sottocommissione ddl 119	5
Sedute sottocommissione precariato	1
Audizioni	150
Audizioni tenute	118
DDL assegnati	40
DDL esitati per l’Aula	21
DDL divenuti legge	12
DDL assegnati per parere	44
DDL assegnati per parere esitati	21
Richieste di parere	3
Risoluzioni	1

### **III COMMISSIONE ‘ATTIVITA’ PRODUTTIVE’**

Sedute	140
Sedute Ufficio di Presidenza	38
Sedute sottocommissione	4
Audizioni	94
DDL assegnati	29
DDL approvati per l’Aula	11

DDL divenuti legge	11
DDL assegnati per parere	31
DDL assegnati per parere esitati	13 (oltre ddl finanziari esaminati per parere parti di competenza)
Richieste di parere	6
Risoluzioni	6

#### IV COMMISSIONE ‘AMBIENTE E TERRITORIO’

Sedute	101
Sedute Ufficio di Presidenza	8
Sedute sottocommissione	1
Audizioni	41
Audizioni Ufficio di Presidenza	3
DDL assegnati	101
DDL esitati per l’Aula	9
DDL divenuti legge	8
DDL esitati per il parere della II Commissione	4
DDL esitati per il Comitato della qualità della legislazione	7
DDL assegnati per parere	32
DDL assegnati per parere esitati	7 (oltre ddl finanziari esaminati per parere parti di competenza)
Richieste di parere:	18
- pareri espressi	13
- pareri non espressi a seguito di ritiro	4
- parere non espresso	1
Interrogazioni	8

#### V COMMISSIONE LEGISLATIVA ‘CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO’

Sedute	119
Sedute Ufficio di Presidenza	16
Audizioni	113
DDL assegnati	93
DDL esitati per l’Aula	3
DDL esitati per Comitato qualità	8
DDL esitati II Commissione	5
DDL divenuti legge	3
DDL assegnati per parere	27
DDL assegnati per parere esitati	3 (oltre ddl finanziari esaminati per parere parti di competenza)
Risoluzioni	1
Richieste di parere	2

## VI COMMISSIONE 'SERVIZI SOCIALI E SANITARI'

Sedute	94
Audizioni	102
DDL assegnati	54
DDL esitati per l'Aula	7
DDL divenuti legge	5
DDL assegnati per parere	19
DDL assegnati per parere esitati	3 (oltre ddl finanziari esaminati per parere parti di competenza)
Richieste di parere	11
Risoluzioni	7

## COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'UNIONE EUROPEA

Sedute	30
Audizioni	21
DDL assegnati per parere	11
DDL assegnati per parere esitati	6
Richieste di parere	3
Risoluzioni	1

## COMMISSIONE ANTIMAFIA

Sedute	26
Sedute Ufficio di Presidenza	15
Sedute sottocommissione	1
Audizioni	8
DDL assegnati	1
DDL assegnati per parere	9
DDL assegnati per parere esitati	1

## COMMISSIONE STATUTO

Sedute	41
Sedute Ufficio di Presidenza	8
Sedute sottocommissione	2
Audizioni	8
DDL assegnati	5
DDL assegnati esitati	1
DDL assegnati per parere	3
DDL assegnati per parere esitati	3

## COMITATO PER LA QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE

Sedute	42
DDL assegnati per parere	71
DDL assegnati per parere esitati	63

## COMMISSIONI PARLAMENTARI

### QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI

	I	II	III	IV	V	VI	U.E	ANTIMAFIA	STATUTO	COMITATO
SEDUTE	102	154	140	101	119	94	30	26	41	42
UFFICIO DI PRESIDENZA	0	22	38	8	16	0	0	15	8	0
SOTTOCOMMISSIONI	13	6	4	1	0	0	0	1	2	0
AUDIZIONI	10	118	94	44	113	102	21	8	8	0
DDL ASSEGNATI ESAME	189	40	29	101	93	54	0	0	5	0
DDL ESAME ESITATI	10	21	11	9	3	7	0	0	1	0
DDL DIVENUTI LEGGE	6	12	11	8	3	5	0	0	0	0
DDL ASSEGNATI PARERE	63	44	31	32	27	19	11	9	3	71
DDL PARERE ESITATI	1	21	13	7	3	3	6	1	3	63
RICHIESTE DI PARERE	38	3	6	18	2	11	3	0	0	0
RISOLUZIONI	1	1	6	0	1	7	1	0	0	0
INTERROGAZIONI	0	0	0	8 (svolte 0)	0	4 (svolte 2)	0	0	0	0



**PARTE VI**  
**CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ DELLE LEGGI REGIONALI**  
**APPROVATE TRA IL 22 MAGGIO 2008 E IL 30 APRILE 2010**

**PREMESSA**

*Nel presente Rapporto si è scelto di occuparsi, nell'ambito del contenzioso costituzionale di interesse per la Regione siciliana, di uno specifico ambito: le impugnative promosse ed i vizi di costituzionalità sollevati nei confronti di leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana nel periodo compreso tra l'inizio della XV legislatura, nel maggio 2008, e il 30 aprile 2010. Ciò in armonia con il restante materiale di questa pubblicazione che ha individuato tale lasso di tempo quale spazio di interesse del Rapporto. Abbiamo, pertanto, voluto circoscrivere al contenzioso costituzionale relativo ai provvedimenti prima citati il raggio di azione della presente sezione, tenendo fuori sia la giurisprudenza costituzionale relativa alla Sicilia pure emanata nel periodo preso in considerazione (ma non relativa a leggi regionali approvate nel periodo di cui trattasi), sia le tematiche affrontate dai conflitti di attribuzione. Le ragioni di tale scelta stanno nella centralità, in questo Rapporto regionale, dell'attività legislativa posta in essere nell'arco di tempo in oggetto.*

*Si ritiene opportuno ricordare preliminarmente in proposito che il sistema di controllo delle leggi della Regione siciliana è ad oggi un sistema del tutto peculiare, basato principalmente sull'art. 28 dello Statuto che prevede il potere del Commissario dello Stato di impugnare davanti alla Corte Costituzionale, entro cinque giorni dal ricevimento, le delibere dell'Assemblea regionale siciliana per vizi di costituzionalità.*

*Si tratta di un tipo di controllo preventivo in quanto attivabile prima della promulgazione e della pubblicazione della legge, al quale il Presidente della Regione provvede, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, decorsi otto giorni dalla mancata impugnazione ovvero decorsi trenta giorni dalla mancata pronuncia di incostituzionalità, in caso di impugnativa del Commissario.*

*Tale sistema si differenzia da quello delineato dal novellato art. 127 della Costituzione per le regioni ordinarie ed esteso alle regioni a statuto speciale, per effetto di alcune pronunce della Corte Costituzionale immediatamente successive alla riforma costituzionale (ordinanze nn. 65 e 377 per il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta e sentenze nn. 408 e 533 per il Trentino-Alto Adige, tutte rese nel 2002), in applicazione della "clausola di maggior favore" di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.*

*Ai fini dell'estensione del nuovo sistema previsto dalla Costituzione e del contestuale superamento delle disposizioni contenute negli Statuti speciali, la Corte costituzionale ha valutato la nuova disciplina del controllo successivo di cui all'art. 127 Cost. in generale più favorevole in termini di autonomia rispetto a quanto previsto negli Statuti delle regioni speciali, sancendo in tal modo la piena applicabilità a queste ultime della riforma costituzionale in parte qua in attesa di possibili modifiche degli Statuti regionali.*

*In Sicilia tale conclusione non risulta confermata. In proposito si rileva che, appena varata la riforma costituzionale del 2001, l'Assemblea regionale siciliana emanò un atto di indirizzo nei confronti del Presidente della Regione (ordine del giorno n. 22 del 29 novembre 2001) invitandolo a continuare ad applicare l'art. 28 dello Statuto in attesa di una revisione statutaria, mantenendo dunque inalterato il meccanismo di impugnativa commissariale.*

*Il tema è stata oggetto di una espressa pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 314/2003), nella quale il confronto tra la disciplina prevista dall'art. 127 Cost. e quella risultante dagli artt. 28 e 29 dello Statuto (un sistema definito "eccentrico" dalla stessa Consulta) è stato precluso dalla considerazione che si tratta di due sistemi sostanzialmente diversi e dunque incomparabili, riconoscendo in tal modo la perdurante vigenza del controllo preventivo ad opera*

*del Commissario dello Stato, salva una modifica dello Statuto che adegui il sistema di controllo sulle leggi siciliane alla disciplina costituzionale.*

*Per quanto riguarda in modo specifico i ricorsi promossi nel periodo preso in considerazione dal presente Rapporto va segnalato che essi hanno riguardato otto delibere legislative su quarantasei. Nessuna di queste otto delibere è stata impugnata integralmente, riguardando le censure singoli articoli o commi o talvolta brevi incisi delle disposizioni oggetto di gravame. Questo ha consentito nella quasi totalità dei casi la promulgazione parziale delle leggi, in quanto i provvedimenti sono stati ritenuti validi ed efficaci seppure in assenza delle norme contestate.*

*Nel periodo interessato soltanto una volta si è pervenuti alla sentenza della Corte Costituzionale, poiché la delibera legislativa non è stata promulgata né pubblicata e la Regione ha resistito in giudizio (si tratta della delibera legislativa concernente la proroga dell'autorizzazione all'esercizio di cava e l'aggiornamento dei piani regionali dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio, successivamente promulgata, senza le parti dichiarate illegittime, e pubblicata come legge n. 5/2010).*

*La prassi consolidata in forza della quale le delibere impuginate vengono, a seguito di approvazione di apposito ordine del giorno dell'Assemblea regionale, promulgate parzialmente con l'omissione delle parti sottoposte a censura, determina l'estinzione del giudizio, a seguito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della Corte. Ciò ha la conseguenza di impedire il formarsi del giudicato, tanto che nella gran parte dei casi non è dato conoscere la decisione della Corte sulle questioni sollevate.*

*Pur non essendo questa la sede per una disamina delle questioni connesse al sistema di controllo delle leggi siciliane, né della giurisprudenza o delle posizioni dottrinarie in proposito, non può che segnalarsi con rammarico che le circostanze prima descritte impediscono di fare un bilancio del contenzioso esaminato in questa sezione, auspicando nel contempo che ci si attivi nelle sedi opportune al fine di individuare una procedura che permetta e garantisca la effettività del sindacato della Corte costituzionale sulle norme approvate dall'Assemblea e sottoposte a gravame.*

*Nelle tabelle di seguito riportate si dà contezza in modo preciso delle censure avanzate e si forniscono dati quantitativi e statistici nonché singoli e precisi elementi e documentazione relativi a ciascuna impugnativa.*

*Per le motivazioni prima esposte non è semplice analizzare i dati forniti. Può comunque osservarsi riassuntivamente che i parametri di costituzionalità che il Commissario ha ritenuto violati nell'arco di tempo in questione sono fondamentalmente quelli attinenti al riparto di competenze costituzionalmente garantite allo Stato ed alla Regione.*

*In particolare, sono stati presi in considerazione l'articolo 117, primo e secondo comma della Costituzione, talvolta sotto il profilo della competenza esclusiva che in alcune materie è riservata allo Stato (ad esempio diritti civili, giurisdizione penale, tutela della concorrenza), talvolta in relazione alla determinazione dei principi fondamentali (come nel caso del coordinamento della finanza pubblica) al medesimo attribuiti. Come è naturale, contestualmente vengono citati gli articoli dello Statuto della Regione (il 14 ed il 17) che configurano ed elencano le materie rispettivamente attribuite alla competenza legislativa esclusiva ed a quella concorrente della Regione poiché anche di essi il Commissario dello Stato prefigura la violazione laddove ritiene che le norme approvate abbiano esorbitato dall'ambito di competenza assegnato alla Regione medesima.*

*Le censure mosse, inoltre, talvolta hanno richiamato genericamente gli articoli 3 (principio di eguaglianza), 97 (buon andamento della Pubblica Amministrazione) della Costituzione ovvero l'articolo 81, comma 4, in relazione alla mancata copertura finanziaria delle norme.*



DATI RIASSUNTIVI E STATISTICI  
IN ORDINE ALLE LEGGI ED AGLI ARTICOLI  
APPROVATI E IMPUGNATI

*La tabella che segue mira a riassumere i dati quantitativi e quelli in percentuale relativi al rapporto tra le leggi e gli articoli approvati e le deliberazioni ed i relativi articoli impugnati nell'arco di tempo preso in considerazione.*

*Il dato complessivo permette di rilevare che in otto casi su quarantasei il Commissario dello Stato ha ritenuto di eccepire vizi di costituzionalità. Tuttavia, poiché la mera presentazione del dato quantitativo concernente le leggi non fa esattamente giustizia del peso e della rilevanza delle censure rispetto al complesso delle norme introdotte nel periodo interessato, si sono affiancati questi dati a quelli, sicuramente più precisi, relativi al rapporto tra il totale degli articoli approvati e quello degli articoli impugnati.*

*Come si vede nello schema la percentuale riscontrata è del 4,6 per cento e pertanto abbastanza ridotta. Va peraltro sottolineato che anche tale percentuale è arrotondata per eccesso, in considerazione del fatto che talvolta l'impugnativa ha riguardato singoli commi o incisi e non l'intero articolo.*

*Per tale ragione è stata predisposta la successiva tabella che presenta i dati, delibera per delibera, indicando in apposita colonna non solo il numero complessivo degli articoli, ma anche l'eventuale partizione interna sulla quale sono state avanzate le censure.*

Numero totale leggi	46*
Numero delibere legislative impugnate	8
% delibere impugnate	17.3%

Numero totale articoli approvati	495
Numero totale articoli impugnati	23
% articoli impugnati	4.6%

\*Nel numero è ricompresa, in quanto è stata sottoposta al controllo di costituzionalità del Commissario dello Stato (e non impugnata), la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 18 febbraio 2010 "Norme in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", pubblicata a soli fini notiziali nella GURS n. 11 del 5 marzo 2010. senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, in attesa che decorra il termine di 90 giorni previsto per l'eventuale richiesta di referendum, secondo il disposto della legge regionale n. 14 del 2001, che ha disciplinato in Sicilia l'istituto del referendum confermativo, in attuazione del citato articolo 17 bis dello Statuto

	<b>NUMERO ARTICOLI APPROVATI</b>	<b>NUMERO ARTICOLI IMPUGNATI</b>	<b>% ARTICOLI IMPUGNATI</b>
Legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 (DDL n. 103 “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette”)	5	<b>3 articoli</b> - articolo 1: alcuni incisi - articolo 3: 1 inciso - articolo 4: 1 inciso	80%
Legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20 (DDL N. 192 “Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato e di personale” )	7	<b>1 articolo</b> - articolo 2	14%
Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 (DDL nn. 240-85-213-256-278-296-299) “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.”)	26	<b>1 articolo</b> - articolo 24	3.9%
Legge regionale 31 dicembre 2008, n. 25 (DDL n. 328 Stralcio I “Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo”)	3	<b>1 articolo</b> - articolo 1: 1 comma	33%
Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 (DDL n. 250 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”)	80	<b>6 articoli</b> - articolo 8: 1 comma - articolo 29: 1 inciso - articolo 34 - articolo 58 - articolo 61: 2 commi - articolo 77	7.5%

	<b>NUMERO ARTICOLI APPROVATI</b>	<b>NUMERO ARTICOLI IMPUGNATI</b>	<b>% ARTICOLI IMPUGNATI</b>
Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 (DDL n. 499 “Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010.”)	18	<b>1 articolo</b>  - articolo 3	5.5%
Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 (DDL n. 337 “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”.)	24	<b>8 articoli</b>  - articolo 2: 1 inciso - articolo 4: alcuni incisi ed 1 comma - articolo 6: 1 inciso - articolo 8 - articolo 10: 2 commi - articolo 13: 1 comma - articolo 14: 1 inciso	33%
Legge regionale 10 marzo 2010, n. 5 (DDL n. 133 “Norma sulla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio”)	4	<b>2 articoli</b>  - articolo 1 - articolo 3: 1 comma	50%

## TABELLE RELATIVE ALLE SINGOLE DELIBERE

*Negli schemi riportati sono indicati, suddivisi per delibere legislative interessate e ordinati cronologicamente, una serie di elementi relativi al contenzioso posto in essere nell'arco di tempo preso in esame dal presente Rapporto.*

*In particolare, vengono forniti gli estremi del ricorso proposto e le relative motivazioni, le disposizioni oggetto di impugnativa, nell'ambito delle quali sono evidenziate in neretto e sottolineate le parti successivamente omesse in sede di promulgazione parziale, i parametri di cui si contesta la violazione e, in ultimo, l'esito della procedura.*

*Laddove siano state emesse, oltre agli estremi delle leggi promulgate parzialmente, cui la delibera legislativa impugnata si ricollega, vengono citati anche gli estremi delle ordinanze di cessazione della materia del contendere relative ai procedimenti presi in considerazione.*

*Non viene riportato il testo del ricorso. Viene comunque fornita una sintesi delle motivazioni sostenute; peraltro il riferimento agli estremi della Gazzetta ufficiale della Regione nella quale esso viene pubblicato consente un facile reperimento del ricorso integrale stesso, qualora esso sia di interesse per l'utente.*

**DELIBERA LEGISLATIVA**

approvata il 23 ottobre 2008 “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette”  
(DDL N. 103)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p><b>Ricorso n. 90/2008 pubblicato in GURS n. 59 del 24 dicembre 2008</b></p> <p>Le censure prospettate dal Commissario dello Stato muovono dal presupposto della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, comma 2, lett. s) <i>Cost.</i>; tale materia ricomprende, secondo quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza costituzionale, anche la tutela del patrimonio faunistico. La disciplina del controllo faunistico di cui alla legge 157/1992 deve considerarsi pertanto inderogabile da parte delle regioni.</p> <p>Orbene la legge 157/1992 in primo luogo riconosce la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato. Poi, nel regolare l’esercizio della caccia, non contempla alcuna altra ipotesi di utilizzo della fauna stessa; risulterebbe quindi esclusa per il legislatore regionale la possibilità di prevedere forme di cessione a terzi, compresa la commercializzazione, dato che la fauna selvatica non rientra nella disponibilità giuridica della Regione siciliana.</p>	<p>Art. 1.</p> <p>Competenza degli enti parco e degli enti gestori delle riserve in materia di controllo e gestione di sovrappopolamento di specie animali</p> <p>1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente comma:</p> <p>6. Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche <b><u>o di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà</u></b>, tale da compromettere l’equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti <b><u>o da costituire un pericolo per l’uomo o un danno rilevante alle attività agro-silvo-pastorali</u></b>, gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati’.</p>	<p>Art. 9 Cost. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.</p> <p>Art. 117, lett. s), Cost. Competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali</p> <p>Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost. Principio del buon andamento della P.A.</p>	<p><b>Promulgazione parziale:</b> legge regionale 14 novembre 2008, n. 12.</p> <p><b>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere</b> (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 186/2009)</p>

**DELIBERA LEGISLATIVA**

approvata il 23 ottobre 2008 “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette”  
(DDL N. 103)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p align="center">Art. 3</p> <p>1. I piani di cattura - prelievi faunistici o di abbattimento controllato - predisposti dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva stabiliscono: la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento; la quantità oggetto del piano di cattura o di abbattimento; <b><u>le modalità di cattura o di abbattimento; il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di abbattimento; le finalità cui sono destinate le specie catturate o abbattute (beneficenza, commerciale, di ricerca scientifica, didattica, etc.);</u></b> le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano da individuare in fondi del bilancio dell'ente o altre risorse aggiuntive provenienti da altre amministrazioni partecipanti all'attuazione del piano.</p>	<p>Art. 117, comma 2, lett. s), Cost. (Vedi sopra)</p> <p>Art. 117, comma 2, lett.l), Cost. Competenza esclusiva dello Stato in materia penale</p>	

**DELIBERA LEGISLATIVA**

approvata il 23 ottobre 2008 “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette”  
(DDL N. 103)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p style="text-align: center;">Art. 4. Integrazione di norme</p> <p>1. All'articolo 16, comma 2, lettera d), della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, dopo la parola 'minerali' aggiungere le parole 'e sui piani di abbattimento controllato di specie selvatiche <b><u>o di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà in area di parco</u></b>'.</p>	<p>Art. 9 Cost. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.</p> <p>Art. 117, lett. s), Cost. (Vedi sopra)</p> <p>Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost. Principio del buon andamento della P.A.</p>	



**DELIBERA LEGISLATIVA**

approvata il 25 novembre 2008 “Norma sulla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio”  
(DDL N. 133)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p><b>Ricorso n. 94 pubblicato in G.U.R.S. n. 3 del 16 gennaio 2009.</b></p> <p>Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato le disposizioni <i>de quibus</i> prospettandone il contrasto, quanto all’articolo 1, con gli articoli 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, nonché con l’articolo 14 dello statuto della Regione siciliana e, quanto all’articolo 3, comma 2, con l’art. 97 della medesima carta. In estrema sintesi, la censura all’articolo 1 muove dal presupposto che la proroga alle autorizzazioni all’esercizio di cava contrasta con la normativa comunitaria, peraltro già recepita dalla regione, sulla valutazione di impatto ambientale; in sostanza, la proroga di diritto impedirebbe alle amministrazioni competenti di procedere con la predetta valutazione e di svolgere un’adeguata istruttoria anche al fine di ponderare i vari interessi in gioco. Con riferimento all’articolo 3, comma, 2, esso stabiliva il venir meno della sanzione della esclusione per un periodo di dieci anni dalla possibilità di ottenere l’autorizzazione all’attività estrattiva per coloro che avessero svolto attività di escavazione non autorizzate qualora ciò sia avvenuto per “sconfinamento accidentale” rispetto al programma autorizzato, salvo i casi di recidiva. L’impugnativa all’articolo 3 si fonda su un possibile contrasto con l’art. 97 della Costituzione in quanto &lt;&lt;la estrema genericità della fattispecie esimente la renderebbe applicabile, a prescindere dal danno ambientale arrecato, anche in casi di sconfinamento colposo ed ampio del giacimento autorizzato, per</p>	<p align="center">Art. 1. Proroga di autorizzazioni all’esercizio di cava</p> <p><u>1. Sino all’approvazione del Piano regionale del materiale da cava di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e, in ogni caso, per non più di tre anni, qualora non sia stato completato il programma di coltivazione autorizzato, le autorizzazioni rilasciate dal Distretto minerario, ad esclusione delle isole Eolie, sono prorogate di diritto fino al completamento del programma medesimo. Ai soli fini dell’abbandono in sicurezza delle cave, e per quelle non rilasciate in sicurezza, sono consentite le attività conseguenti che dovranno essere completate entro dodici mesi dalla relativa comunicazione di inizio lavori.</u> <u>L’autorizzazione amministrativa è rilasciata, su richiesta corredata da perizia asseverata dal tecnico abilitato, di concerto con l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica</u></p>	<p>Art. 9 Cost. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.  Art. 11 Cost. Violazione del diritto comunitario  Art. 97 Cost. Principio del buon andamento della P.A.  Art. 117 Cost., commi 1 e 2, lett. e) tutela della concorrenza ed s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.  Art. 14 Statuto Competenza legislativa esclusiva regionale</p>	<p><b>Promulgazione:</b> Legge regionale 10 marzo 2010, n. 5  <b>Sentenza Corte Costituzionale n. 67/2010</b></p>

**DELIBERA LEGISLATIVA**

approvata il 25 novembre 2008 “Norma sulla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio”  
(DDL N. 133)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>di più ingenerando dubbi e disparità applicative&gt;&gt;. A seguito dell’ impugnativa del Commissario dello Stato, l’iter legislativo non è proseguito promulgando la delibera legislativa con l’omissione delle parti impugnate; si è deciso invece di costituirsi in giudizio al fine di resistere al ricorso. In particolare, la Regione Siciliana ha sostenuto la legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate osservando, con riferimento all’articolo 1, che esso «si pone come norma eccezionale, di efficacia temporale limitata, al fine di scongiurare il fermo delle attività estrattive che si verrebbe a determinare con lo scadere, a breve termine, delle autorizzazioni già rilasciate». Circa l’art. 3, comma 2, invece, si è rappresentato come il legislatore regionale, nell’ambito della propria discrezionalità, avrebbe inteso mitigare, in applicazione del principio di proporzionalità, la portata della sanzione prevista per il caso di esercizio non autorizzato della attività di escavazione, limitandone l’applicazione ai soli casi di recidiva.</p>	<p><u>istruzione, entro il termine di sessanta giorni. Ove tecnicamente strettamente necessario il piano di messa in sicurezza potrà interessare le aree contermini.</u></p> <p><u>2. Sino all’approvazione dei relativi piani di gestione e, in ogni caso, per non più di due anni, qualora non sia stato completato il programma di coltivazione autorizzato per l’esercizio di cave ricadenti in ambiti di siti di importanza comunitaria (SIC), zone di speciale conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS), le autorizzazioni rilasciate dal Distretto minerario sono prorogate di diritto sino al completamento del programma medesimo, fatte salve le valutazioni di incidenza di cui all’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n.13.</u></p> <p><u>3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro il sessantesimo giorno antecedente alla data di scadenza dell’autorizzazione, il titolare della</u></p>		

**DELIBERA LEGISLATIVA**

approvata il 25 novembre 2008 “Norma sulla proroga delle autorizzazioni all’ esercizio di cava e sull’aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio”  
(DDL N. 133)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p><u>medesima comunica al Distretto minerario la volontà di proseguire l'attività estrattiva fino al completamento del piano di coltivazione precedentemente autorizzato, allegando una relazione tecnica contenente il programma di utilizzazione del giacimento residuo. Il Distretto minerario autorizza la proroga nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge di chi ne fa richiesta. La proroga è autorizzata solo nei casi in cui sia stata estratto almeno il 60 per cento del volume assentito con la prima autorizzazione.</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 3. Integrazioni e modifiche di norme</p> <p><u>2. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è inserito il seguente comma:</u> <u>3 bis. Nei casi di sconfinamento accidentale dal progetto di coltivazione autorizzato, le disposizioni del comma</u></p>	<p style="text-align: center;">Art. 97 Cost. Principio del buon andamento della P.A.</p>	

**DELIBERA LEGISLATIVA**

approvata il 25 novembre 2008 “Norma sulla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio”  
(DDL N. 133)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<b><u>3 si applicano solo nelle ipotesi di recidiva.</u></b>		

DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 10 dicembre 2008 “Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato e di personale”  
(DDL N. 192)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p><b>Ricorso n. 100/2008 pubblicato in G.U.R.S. n. 5 del 30 gennaio 2009</b></p> <p>Il Commissario dello Stato ipotizza il contrasto con l'articolo 97 della Costituzione giacché l'inserimento di nuovo e ulteriore personale nei ranghi dell'Amministrazione regionale non discenderebbe da obiettive esigenze funzionali ma unicamente dalla volontà di garantire stabilità occupazionale ad una determinata categoria di soggetti.</p> <p>Si contesta anche la violazione dell'articolo 3 della Costituzione</p>	<p>Art. 2.</p> <p>Disposizioni in materia di personale dell'E.A.S.</p> <p><u>1. Il personale dell'Ente Acquedotti Siciliani, di ruolo o in servizio a tempo indeterminato alla data di messa in liquidazione dell'Ente, confluisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta. In ogni caso, il trattamento economico accessorio del predetto personale è assicurato nella stessa misura di quello applicato al personale di ruolo regionale. Il personale confluito è utilizzato dall'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, per quanto strettamente necessario all'attività di liquidazione stessa ed in ragione delle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente medesimo. Il restante personale è utilizzato, sentite le amministrazioni interessate e le competenti organizzazioni sindacali, nelle amministrazioni comunali, provinciali, negli enti di cui all'articolo 1 della legge</u></p>	<p>Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost. Principio del buon andamento</p>	<p><b>Promulgazione parziale:</b> Legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20</p>

DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 10 dicembre 2008 “Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato e di personale”  
(DDL N. 192)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p><u>regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nelle agenzie e negli uffici dell'amministrazione regionale.</u></p> <p><u>2. Il personale in quiescenza dell'Ente Acquadotti Siciliani continua a mantenere il trattamento in atto goduto. Il trattamento previdenziale integrativo attualmente corrisposto dall'Ente sarà erogato dalla Regione.</u></p> <p><u>3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in 8.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008, si provvede con le disponibilità della UPB 4.2.1.5.3 - cap. 212032 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Gli oneri per il 2009 e 2010, valutati in 30.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2008- 2010, U.P.B. 4.2.1.5.3.</u></p>		

## DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 4 dicembre 2008 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.”  
(DDL NN. 240-85-213-256-278-296-299)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p><b>Ricorso n. 99/2008 pubblicato in G.U.R.S. n. 5 del 30 gennaio 2009</b></p> <p>Nel gravame presentato dal Commissario dello Stato si prospetta il contrasto tra l'art. 24 della delibera legislativa <i>de qua</i> e l'art. 117, primo comma, della Costituzione il quale impone che la potestà regolamentare dello Stato e delle regioni debba essere esercitata nel rispetto dei vincoli imposti dall'ordinamento comunitario. In particolare, nel caso di specie, sarebbero violate le norme comunitarie in materia di affidamento della gestione di servizi pubblici poiché la proroga di tre anni dei contratti stipulati con i titolari delle concessioni in materia di trasporto pubblico ha avuto luogo senza il previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica.</p> <p>Si sostiene poi che la disposizione impugnata presenti altri profili di incostituzionalità per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione).</p> <p>La disposizione inoltre sarebbe censurabile anche sotto il profilo dell'interferenza con il diritto civile giacché imporrebbe a privati imprenditori modifiche autorizzative ed unilaterali a contratti di affidamento provvisorio ponendo a loro carico oneri e obbligazioni non valutati preventivamente né negoziati all'atto delle conclusioni del contratto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>Proroga di contratti nel settore del trasporto pubblico locale</p> <p><u>1. Nelle more dell'entrata in vigore della disciplina comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, pubblicato nella GUUE serie L 315 del 3 dicembre 2007, al fine di assicurare la continuità del servizio di trasporto pubblico locale e di rendere più agevole agli enti locali il graduale compimento degli atti necessari all'applicazione della suddetta disciplina, i contratti di affidamento provvisorio di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, sono prorogati, dalla data della loro naturale scadenza, di ulteriori 48 mesi.</u></p>	<p>Art. 97 Cost. Principio del buon andamento</p> <p>Art. 117 Cost., commi 1 e 2, lett. e) tutela concorrenza ed s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p> <p>Artt. 14 e 17 Statuto Competenza legislativa regionale</p> <p>Artt. 43 e 49 Trattato CE (diritto di stabilimento)</p>	<p><b>Promulgazione parziale:</b> Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22</p> <p><b>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere</b> (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 74/2010)</p>

DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 19 dicembre 2008 “Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo”  
 (DDL N. 328 Stralcio I)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p><b>Ricorso n. 106/2008 pubblicato in G.U.R.S. n. 6 del 2 febbraio 2009.</b></p> <p>Si prospetta una violazione dell’art. 81, comma 4, della Costituzione, poiché la disposizione impugnata, nel prevedere contributi in favore degli enti locali che abbiano attivato procedure di stabilizzazione del precariato, comporta nuove e maggiori spese per il bilancio della regione senza indicare chiaramente come farvi fronte. Invero, non è stato sufficiente il riferimento al Fondo unico per il precariato in quanto esso sarebbe incapiente.</p>	<p>Art. 1. Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo</p> <p><u>12. Gli enti locali che hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di contrattisti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, possono fruire dei benefici previsti dal comma 14 dell’articolo 23, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nei limiti delle risorse assegnate al Fondo unico per il precariato, ancorché non abbiano presentato preventivamente istanza all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale.</u></p>	<p>Art. 81, comma 4, Cost. Principio della copertura finanziaria degli oneri delle leggi</p>	<p><b>Promulgazione parziale:</b> Legge regionale 31 dicembre 2008, n. 25</p> <p><b>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere</b> (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 161/2010)</p>



DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 30 dicembre 2008 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”  
 (DDL 250)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p><b>Ricorso n. 3/2009 pubblicato in GURS n. 28 del 19 giugno 2009</b></p> <p><b>Articolo 8, comma 3</b>                      La disposizione prevedeva che per la definizione del patto di stabilità regionale gli enti locali fossero autorizzati per gli esercizi finanziari 2009-2010 a non tenere conto degli stanziamenti e delle erogazioni relativi a spese di investimento.                      La disposizione è stata impugnata dal Commissario dello Stato per contrasto con gli articoli 117, 119, comma 2, e 120 della Costituzione. La competenza delle regioni a statuto speciale in materia di patto di stabilità sarebbe, secondo l’impugnativa, riconosciuta alle sole autonomie speciali che erogano le risorse per la finanza locale e non anche a quelle, come la Sicilia, nei cui territori le suddette risorse sono ancora trasferite agli enti locali dal Ministero dell’Interno.                      Inoltre si sostiene che “la generalizzata esclusione di tutte le spese di investimento dal patto di stabilità interno è idonea a comportare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica privi di adeguata compensazione”.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8.  <i>Patto di stabilità</i></p> <p>1. Al fine di evitare che la crisi economica in atto abbia pesanti influenze sull’occupazione e sulle condizioni di vita dei cittadini residenti nel proprio territorio, la Regione mette in atto azioni a sostegno dell’economia reale, nell’ambito del piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 pubblicata nella GUUE del 22 gennaio 2009, serie C 16/1.</p> <p>2. In armonia con quanto previsto dal patto di cui al comma 1, la Regione si avvale della flessibilità nella politica di bilancio offerta dal piano di stabilità e di crescita, al fine di dare concreta attuazione agli interventi ed alle misure anticicliche da realizzare da parte degli enti locali.</p> <p><b><u>3. Per la definizione del patto di stabilità regionale di cui all’articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali sono</u></b></p>	<p>Art. 117 Cost. Competenza statale sui principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica</p> <p>Art. 119 comma 2, Cost. Autonomia finanziaria degli enti locali e delle regioni</p> <p>Art. 120 Cost. Poteri sostitutivi del governo</p>	<p><b>Promulgazione parziale:</b> legge regionale 14 maggio 2009. n. 6.</p> <p><b>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere</b> (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 175/2010)</p>

DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 30 dicembre 2008 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”  
 (DDL 250)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p><b>Articolo 29</b>                      L’articolo 29 stabiliva che i comuni e gli istituti autonomi case popolari potessero regolarizzare la posizione dei detentori <i>sine titulo</i> degli alloggi popolari previo pagamento delle mensilità del canone dovuto. Secondo il gravame proposto dal Commissario dello Stato, la disposizione <i>de qua</i> si pone in contrasto con la costante giurisprudenza costituzionale ai sensi della quale “una normativa consolidante situazioni di fatto costitutesi illegalmente” viola uno dei principi costitutivi dell’ordine giuridico e cioè il divieto di farsi giustizia da sé con</p>	<p><b><u>autorizzati per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 a non tenere conto degli stanziamenti e delle erogazioni relativi a spese di investimento.</u></b></p> <p>4. I trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e n. 16/2006, non sono considerate tra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità e ai fini della determinazione della base di calcolo delle spese di personale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 29.</p> <p style="text-align: center;"><i>Norme in materia di censimento degli alloggi popolari</i></p> <p>1. All’articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:                      “1 bis. I comuni e gli Istituti autonomi per le</p>	<p>Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 97 Cost. Principio del buon andamento della pubblica amministrazione</p>	

DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 30 dicembre 2008 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”  
 (DDL 250)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>lesione del diritto altrui. Il Commissario dello Stato sostiene altresì che, la norma sia idonea a creare i presupposti per una sorta di procedura “di acquisizione delle abitazioni popolari del tutto fattuale” ed estranea alle esigenze ed ai principi costituzionali della coesione e della solidarietà sociale richiamati dall’art. 119, comma 5 della Costituzione</p> <p><b>Articolo 34</b>                      Si prevedeva l’adozione, da parte dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, di un programma per l’edilizia abitativa nell’ambito del quale sarebbero stati finanziati una serie di interventi tra i quali, per esempio, il recupero e la riqualificazione energetica di alloggi degradati e non abitati di proprietà degli istituti autonomi case popolari e dei comuni. La disposizione è stata impugnata dal Commissario dello Stato in quanto ritenuta priva di un’idonea e sufficiente copertura finanziaria.</p>	<p>case popolari annualmente provvedono, all’aggiornamento dei dati del censimento con le modalità di cui al presente articolo come integrate dall’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11.</p> <p><u><b>1 ter. I comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari possono regolarizzare la posizione dei detentori senza titolo degli alloggi previo pagamento delle mensilità del canone dovuto.</b></u></p> <p>I quater. I dati annuali del censimento sono trasmessi all’Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il successivo mese di marzo”.</p> <p style="text-align: center;">Art. 34.  <i>Programma di interventi per l’edilizia abitativa</i></p> <p><u><b>1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per i lavori pubblici, previa delibera della Giunta regionale, predispone un programma di iniziative volte alla realizzazione di alloggi, nonché di edilizia residenziale universitaria anche mediante il</b></u></p>	<p>Art. 119, comma 5, Cost. Principi di coesione e di solidarietà sociale</p> <p>Art. 81, comma 4 Cost. Principio della copertura finanziaria degli oneri delle leggi</p>	

DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 30 dicembre 2008 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”  
 (DDL 250)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p><u>recupero di unità immobiliari degradate, e di iniziative volte all’adeguamento a criteri antisismici, alla riqualificazione urbana ed alla riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica destinati ad alloggi popolari. Il programma di cui al presente comma è approvato dall’Assessore regionale per i lavori pubblici sentito il parere delle competenti Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro 15 giorni dall’assegnazione.</u></p> <p><u>2. In particolare il programma di cui al comma 1 finanzia:</u></p> <p>a) <u>il recupero e la riqualificazione energetica di alloggi degradati e non abitati, di proprietà degli Istituti autonomi case popolari e dei comuni;</u></p> <p>b) <u>lo scorrimento della graduatoria dell’iniziativa “Contratti di quartiere II”, per le proposte ammesse e non finanziate con risorse dello Stato e della Regione;</u></p> <p>c) <u>un’ulteriore dotazione di risorse del “Programma di riqualificazione urbana per</u></p>		

DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 30 dicembre 2008 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”  
 (DDL 250)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p><u>alloggi a canone sostenibile” di cui al decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici dell’11 luglio 2008, al fine di ampliare il numero delle proposte ammissibili al finanziamento;</u></p> <p><u>d) l’acquisto, da parte dei comuni capoluoghi di provincia, di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica;</u></p> <p><u>e) i programmi integrati predisposti dai comuni.</u></p> <p><u>3. Il programma di cui al comma 1 ripartisce le risorse in modo che alle iniziative di cui alla lettera a) di cui al comma 2 sia destinato non meno del 20 per cento dello stanziamento disponibile, alle iniziative di cui alla lettera b) non meno del 25 per cento, alle iniziative di cui alla lettera c) non meno del 15 per cento, alle iniziative di cui alla lettera d) non meno del 15 per cento, alle iniziative di cui alla lettera e) non meno del 25 per cento.</u></p> <p><u>4. Al finanziamento del programma di cui al presente articolo ed entro il limite di spesa di 80.000 migliaia di euro si provvede</u></p>		

DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 30 dicembre 2008 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”  
 (DDL 250)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p><b>Articolo 58</b>                      La norma prevedeva una definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 6 del 1997, prevedendo l’abbuono di sanzioni ed interessi relativi al mancato e/o irregolare rispetto dell’obbligo di dichiarazione, versamento e registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ancorché fossero stati emessi avvisi di accertamento divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini.                      Ad avviso del Commissario dello Stato, la Regione non avrebbe competenza a introdurre tale definizione agevolata poiché il tributo in parola sarebbe di natura statale e non proprio della regioni, senza che rilevi, al contrario, la devoluzione del relativo gettito alle medesime.                      Si contesta la violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, relativo alla competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.</p>	<p><u>mediante l’utilizzo delle risorse disponibili sui programmi ex Gescal a titolarità regionale di cui alla specifica convenzione stipulata in data 18 luglio 2001 tra la Regione e la Cassa depositi e prestiti.</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 58.  <i>Definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi</i></p> <p><u>1. Le violazioni riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, commesse dall’1 febbraio 2003 al 31 dicembre 2008, attinenti agli obblighi di dichiarazione, di versamento e di registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, non adempiuti o irregolarmente adempiuti, possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi.</u></p> <p><u>2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il</u></p>	<p>Art. 117, secondo comma lett. e) Cost.                      Competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato</p>	

DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 30 dicembre 2008 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”  
 (DDL 250)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p><u>31 dicembre 2009.</u></p> <p><u>3. Nello stesso termine di cui al comma 2, devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento del tributo.</u></p> <p><u>4. Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento del tributo, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.</u></p> <p><u>5. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione, esso può essere definito con il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.</u></p> <p><u>6. Il pagamento del tributo definito ai sensi dei commi 4 e 5 deve avvenire entro il 30 giugno 2009. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire alla provincia un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione, indicando gli estremi di</u></p>		

DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 30 dicembre 2008 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”  
 (DDL 250)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p><u>quest’ultimo e quelli del versamento.</u></p> <p><u>7. La presentazione dell’istanza di cui al comma 6 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.</u></p> <p><u>8. A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice dinanzi al quale pende il procedimento una domanda di sospensione corredata della fotocopia dell’istanza di cui al comma 6 e della relativa ricevuta di presentazione.</u></p> <p><u>9. Il procedimento è sospeso per la durata di due anni.</u></p> <p><u>10. Conclusasi la durata della sospensione, la provincia comunica al giudice l’estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d’ufficio del processo sospeso.</u></p> <p><u>11. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 6, entro dodici mesi la provincia dispone lo sgravio delle somme</u></p>		



DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 30 dicembre 2008 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”  
 (DDL 250)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p><b>Articolo 61, commi 2 e 3</b></p> <p>Le disposizioni censurate sono state proposte ed approvate successivamente ad una pronuncia dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che ha dichiarato illegittima la determinazione di una società d’ambito con la quale era stata adottata la tariffa d’igiene ambientale.</p> <p>L’articolo è stato impugnato dal Commissario dello Stato in quanto violerebbe il canone dell’intangibilità del giudicato ed altresì il principio di separazione tra le funzioni dello Stato che preclude al legislatore di invadere la sfera di attribuzione dell’autorità giurisdizionale privandola del potere di affermazione del diritto già accertato in maniera definitiva.</p> <p>Le norme impugnate sarebbero inoltre lesive dell’autonomia degli enti territoriali facenti parte degli ambiti territoriali ottimali (ATO) perché attribuiscono a regime all’autorità d’ambito ottimale la competenza ad approvare la tariffa d’igiene ambientale.</p> <p>Il comma 2 dell’articolo 61 fa salvi gli atti di determinazione della tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti adottati dalle società d’ambito anche in assenza del regolamento, la competenza alla determinazione delle tariffe spetta all’Autorità</p>	<p><u>eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze’.</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 61.</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure di contenimento dell'emergenza ambientale</i></p> <p>1. La Regione, per il tramite dell’Agenzia delle acque e dei rifiuti, provvede, ove indifferibilmente necessario, entro 10 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla nomina di commissari ad acta presso i comuni e le società d’ambito con l’incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti legittimamente vantati dai singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) alla data del 31 dicembre 2008, facendo ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, la quale può avvalersi di uno o più advisor. I commissari ad acta procedono, altresì, alla totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive.</p>	<p>Art 3 Cost. Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 5 Cost. Principio della promozione delle autonomie locali e del decentramento amministrativo</p> <p>Art. 24 Cost. Garanzia della tutela dei diritti e interessi legittimi</p> <p>Artt. 100 e 103 Cost. Salvaguardia delle prerogative degli organi giurisdizionali</p>	

DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 30 dicembre 2008 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”  
 (DDL 250)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p>d’ambito e non anche agli enti locali che ne fanno parte.                      In ordine alle norme di rango costituzionale di cui si contesta la violazione si rinvia alla colonna “parametri invocati”.</p>	<p><b><u>2. Sono fatti salvi gli atti di determinazione della tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, adottati dalle società d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti in esecuzione dell’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata, nonché dell’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque della Sicilia dell’8 agosto 2003, n. 885, anche in assenza dell’adozione del regolamento previsto dall’articolo 238, sesto comma, del predetto decreto legislativo.</u></b></p> <p><b><u>3. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma 2 la tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è determinata ed approvata dalle Autorità d’ambito ottimale territoriale ai sensi dell’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia n. 885/2003 ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata.</u></b></p>	<p>Art. 113 Cost. Tutela dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione</p> <p>Art. 114 Cost. Principio dell’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali</p> <p>Art. 15, comma 2, Statuto della Regione Autonoma amministrativa enti locali nella Regione siciliana</p>	

DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 30 dicembre 2008 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”  
 (DDL 250)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p><b>Articolo 77</b>                      La disposizione abroga le norme autorizzative di spesa relative agli interventi di cui alla tabella H allegata alla legge regionale n. 1/2008 ed autorizza l’inserimento nel bilancio di previsione a decorrere dal 2009 e quindi anche per gli esercizi finanziari successivi di capitoli di spesa attinenti alla concessione di contributi contrassegnati con la nota A e F.                      Nel gravame presentato dal Commissario dello Stato si sostiene che le suddette previsioni siano generiche e che ciò potrebbe compromettere il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.                      Si ritiene inoltre che la generica autorizzazione all’inserimento nel bilancio di determinati importi si ponga in contrasto con il principio della copertura finanziaria.</p>	<p>4. Gli ATO rifiuti non possono procedere ad assunzioni di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, comprese quelle protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali di cui all’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Le procedure concorsuali in itinere debbono essere revocate.</p> <p style="text-align: center;">Art. 77.  <i>Norme in materia di concessione di contributi</i></p> <p><b><u>1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, è soppressa la lettera h) del comma 2, dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Sono abrogate tutte le norme autorizzative di spesa relativi agli interventi riportati nella tabella ‘H’ allegata alla legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1.</u></b></p> <p><b><u>2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009 gli stanziamenti di bilancio dei capitoli di spesa contrassegnati con la nota ‘F’ sono previsti ed autorizzati annualmente con la legge di approvazione del bilancio.</u></b></p>	<p>Art. 81, commi 3 e 4 Cost. Divieto di stabilire nuovi tributi e nuove spese con la legge di approvazione del bilancio e principio della copertura finanziaria degli oneri delle leggi</p> <p>Art. 97 Cost. Principio del buon andamento della Pubblica</p>	

DELIBERA LEGISLATIVA  
 approvata il 30 dicembre 2008 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”  
 (DDL 250)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
In ordine alle norme di rango costituzionale di cui si contesta la violazione si rinvia alla colonna “parametri invocati”.	<b><u>3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, le spese relative ai capitoli contrassegnati con la nota ‘A’ sono autorizzate annualmente per gli importi determinati con la legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2009.</u></b>	Amministrazione	

## DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 17 dicembre 2009 “Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010.”  
(DDL N. 499)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p><b>Ricorso n. 109/2009 pubblicato in G.U.R.S. n. 8 del 19 febbraio 2010.</b></p> <p>La disposizione è stata impugnata per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117 lett. l) della Costituzione. In buona sostanza non si è ravvisato alcun motivo di pubblico interesse tale da giustificare una deroga al principio dell’accesso per concorso agli uffici pubblici.</p> <p>Si contesta, altresì, la violazione degli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3. Norme in materia di contratti personale dell'ARPA</p> <p><u>1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) è autorizzata a rinnovare sino al 31 marzo 2010, nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali ed extra regionali, i contratti di lavoro a tempo determinato con il personale selezionato con procedura di evidenza pubblica, già utilizzato per le finalità di cui alla misura 1.01 del Programma operativo regionale (POR) Sicilia 2000 - 2006. Per le finalità del presente comma, l'ARPA è altresì autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2011, in numero massimo di quaranta unità, previo espletamento di procedure selettive, con riserva dell'80% dei posti complessivi, al personale che ha già prestato servizio presso l'ARPA con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, in rapporto ai requisiti</u></p>	<p>Art. 3 Cost. Principio di uguaglianza</p> <p>Art. 51 Cost. Diritto di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive</p> <p>Art. 97 Cost. Principio del buon andamento della P.A.</p> <p>Art. 117, lett l), Cost. Competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile</p> <p>Artt. 14 e 17 Statuto</p> <p>Competenza legislativa regionale</p>	<p><b>Promulgazione parziale:</b> legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13</p> <p><b>Dichiarazione di cessazione della materia del contendere</b> (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 155/2010)</p>

## DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 17 dicembre 2009 “Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010.”  
(DDL N. 499)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p><u>per l'accesso dall'esterno. Per le finalità del presente comma, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 è autorizzata la spesa complessiva di 1000 migliaia di euro annui. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B 4.2.1.5.2 - accantonamento 100L.</u></p>		

## DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 11 febbraio 2010: “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”  
(DDL N. 337)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
<p><b>Ricorso n. 27/2010 pubblicato in G.U.R.S. n. 19 del 16 aprile 2010.</b></p> <p>Sono state oggetto di censura tutte le disposizioni della delibera legislativa che demandavano ad un decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari la determinazione delle disposizioni applicative della legge. Preliminarmente, il ricorso del Commissario dello Stato prospetta una qualificazione del suddetto decreto quale regolamento di natura sostanzialmente normativa posto che le emanande disposizioni applicative della legge avrebbero presentato i caratteri dell’astrattezza, generalità, indeterminatazza e ripetibilità.</p> <p>Si ipotizza quindi una violazione dell’articolo 12, comma 4, dello Statuto che attribuisce al governo regionale nel suo complesso, e quale organo collegiale, la competenza ad emanare i regolamenti di esecuzione della leggi. Le disposizioni in questione inoltre sarebbero in contrasto anche con le norme di attuazione del medesimo Statuto che attribuiscono la funzione regolamentare esclusivamente al Presidente della Regione e che prevedono per i regolamenti la deliberazione della Giunta di Governo nonché la previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di Giustizia amministrativa e il controllo di legittimità della Corte dei conti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>Definizione di attività agrituristiche</p> <p>2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso a oggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento i attività e servizi complementari, <b><u>che sono individuati e regolamentati con decreto.</u></b></p> <p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p>Criteri e limiti dell’attività agrituristica</p> <p>1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l’attività agricola che, in ogni caso, deve rimanere prevalente.</p> <p>Si considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali è prevista una compensazione finanziaria da parte dell’Unione europea,</p>	<p>Art. 12, comma 4, e art. 13 Statuto e relative norme di attuazione Leggi e regolamenti regionali</p>	<p><b>Promulgazione parziale:</b> legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3</p>

## DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 11 febbraio 2010: "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia"  
(DDL N. 337)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>nell'ambito della Politica agricola comune (P.A.C.), fermo restando l'obbligo della sussistenza dell'impresa agricola. <u>I criteri e i limiti dell'attività agrituristica sono individuati dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, con il decreto previsto dall'articolo 13, comma 1.</u></p> <p>2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell'attività agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi criteri di calcolo sono determinati <u>dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari con il decreto previsto dall'articolo 13, comma 1,</u> tenendo conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C., nonché delle superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.</p> <p>5. L'attività agricola si considera</p>		



## DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 11 febbraio 2010: "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia"  
(DDL N. 337)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>comunque prevalente, quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci ospiti e l'azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata, <b><u>le cui caratteristiche sono determinate con il decreto previsto dall'articolo 13, comma 1.</u></b></p> <p>Art. 5.</p> <p>Norme igienico-sanitarie e di sicurezza</p> <p>1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi destinati alle attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni, dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali di abitazione <b><u>nonché dal decreto di cui al comma 10.</u></b></p> <p>2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, nonché delle capacità fisiche dell'attività esercitata. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza e</p>		

## DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 11 febbraio 2010: “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”  
(DDL N. 337)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie, ritenute sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, in <b><u>coerenza con il decreto di cui al comma 10.</u></b></p> <p>8. Può essere consentito il congelamento degli alimenti destinati al consumo da parte degli ospiti, previa autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, <b>fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 10.</b> Qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata ad effettuare il servizio di preparazione e somministrazione di pasti, può essere consentita macellazione in azienda degli animali allevati nella stessa, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. A tal fine, non sono considerati allevati in azienda gli animali già svezzati, acquistati da terzi per la</p>		

## DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 11 febbraio 2010: “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”  
(DDL N. 337)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>successiva fase d'ingrasso.</p> <p><u>10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari emanano un decreto interassessoriale di regolamentazione delle disposizioni recate dal presente articolo. In particolare il decreto:</u></p> <p><u>a) definisce i requisiti di cui al comma 1;</u></p> <p><u>b) individua le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agricampeggi;</u></p> <p><u>c) disciplina l'attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8;</u></p> <p><u>d) regola l'attività di macellazione di cui al comma 8, con</u></p>		

## DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 11 febbraio 2010: “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”  
(DDL N. 337)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p><u>particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all'attività di preparazione e somministrazione e alle modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti.</u></p> <p>Art. 6. Disciplina amministrativa</p> <p>2. Per l'esercizio dell'attività agrituristica la comunicazione di inizio di attività di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 da presentare al comune è corredata dalla documentazione <u>individuata con il decreto di cui all'articolo 13, comma 1.</u></p> <p>Art. 8. Obblighi degli operatori agrituristici</p> <p><u>1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari regolamenta con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 gli obblighi derivanti dallo svolgimento dell'attività agrituristica.</u></p>		

## DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 11 febbraio 2010: “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia” .  
(DDL N. 337)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>Art. 10</p> <p>Riserva di denominazione, classificazione</p> <p><u>2. Al fine di qualificare l'offerta agrituristica l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari con decreto di cui all'articolo 13, comma 1, determina il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche.</u></p> <p><u>3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi il vigente sistema di classificazione nonché la relativa tabellazione.</u></p> <p>Art. 13.</p> <p>Disposizioni applicative e competenze</p> <p><u>1. Con decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari sono emanate le disposizioni applicative della presente legge, ad esclusione delle materie disciplinate dall'articolo 5 e dal comma 4.</u></p>		

## DELIBERA LEGISLATIVA

approvata il 11 febbraio 2010: “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia” .  
(DDL N. 337)

ESTREMI DEL RICORSO E MOTIVAZIONE	DISPOSIZIONI IMPUGNATE	PARAMETRI INVOCATI	SEGUITO DELLA PROCEDURA
	<p>Art. 14. Programma agrituristico. Sviluppo del settore</p> <p>1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, sentite le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative, propone il programma regionale agrituristico di durata triennale da approvare con delibera della Giunta regionale. <b><u>Con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono individuate le finalità del piano medesimo, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.</u></b></p>		

## **PARTE VII**

### **ATTIVITA' ISPETTIVA E POLITICA**

#### **Tabelle relative agli atti ispettivi e politici**

Le tabelle che seguono riportano un elenco degli atti ispettivi e politici presentati all'Assemblea regionale dall'inizio della XV legislatura (22 maggio 2008) al 30 aprile 2010.

In tali schemi i dati riportati sono suddivisi per tipologia di atto e per Gruppo parlamentare di appartenenza dei deputati proponenti.

**PARTE VII**

**ATTIVITA' ISPETTIVA E POLITICA  
TABELLE RELATIVE AGLI ATTI ISPETTIVI E POLITICI**

**XV LEGISLATURA - INTERROGAZIONI (al 30 aprile 2010)**

<b>TIPOLOGIA ATTO</b>	<b>PD</b>	<b>PDL</b>	<b>SICILIA</b>	<b>UDC</b>	<b>MPA</b>	<b>MISTO</b>	<b>TOT</b>
PRESENTATE	597	465	24	50	51	6	1167
CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE	377	236	17	22	17	3	654
CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA	204	211	7	25	33	2	477
CON RICHIESTA DI RISPOSTA IN COMMISSIONE	16	18	0	3	1	1	36
SVOLTE (risposte in Aula o in Commissione)	158	79	0	5	5	1	255
TRASFORMATA IN SCRITTA (risposte in Aula o in Commissione)	63	46	0	2	2	1	135
RISPOSTE SCRITTE PERVENUTE (risposta scritta o trasformata in scritta)	19	105	0	12	14	1	248

**XV LEGISLATURA - INTERPELLANZE (al 30 aprile 2010)**

<b>TIPOLOGIA ATTO</b>	<b>PD</b>	<b>PDL</b>	<b>SICILIA</b>	<b>UDC</b>	<b>MPA</b>	<b>MISTO</b>	<b>TOT</b>
PRESENTATE	53	15	0	5	12	1	85
SVOLTE	29	12	0	4	5	1	50
TRASFORMATE IN MOZIONE	1	0	0	0	0	1	1

**N.B. Il dato per Gruppo può riferirsi ad atti ispettivi sottoscritti da deputati appartenenti a gruppi parlamentari diversi.**



<b>XV LEGISLATURA - MOZIONI (al 30 aprile 2010)</b>									
	PD	PDL	SICILIA	UDC	MPA	MISTO	TOT		
PRESENTATE	100	77	6	34	31	6	191		
DISCUSSE	26	7	1	9	6	1	32		
APPROVATE	21	6	1	8	5	1	26		
RITIRATE	7	5	0	3	3	1	10		
RESPINTE	0	0	0	0	0	0	0		
SUPERATE	2	0	0	0	1	0	3		
<b>XV LEGISLATURA - ORDINI DEL GIORNO (al 30 aprile 2010)</b>									
	PD	PDL	SICILIA	UDC	MPA	MISTO	TOT		
ANNUNCIATI	188	166	18	102	83	25	323		
DISCUSSI	23	25	4	20	12	4	37		
APPROVATI	93	85	10	62	48	16	147		
ACCETTATI	1						1		
ACCETTATI COME RACCOMANDAZIONE	97	83	9	41	37	11	177		
RITIRATI	5	6	1	3	3	1	8		
RESPINTI	0	3	1	2	3	0	5		
SUPERATI	2	0	0	0	0	0	2		
PRECLUSI	2	1	0	1	0	1	3		

**N.B. Il dato per Gruppo può riferirsi ad atti politici sottoscritti da deputati appartenenti a gruppi parlamentari diversi.**



finito di stampare  
nel mese di maggio 2010  
dalla Offset Studio Palermo

